This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

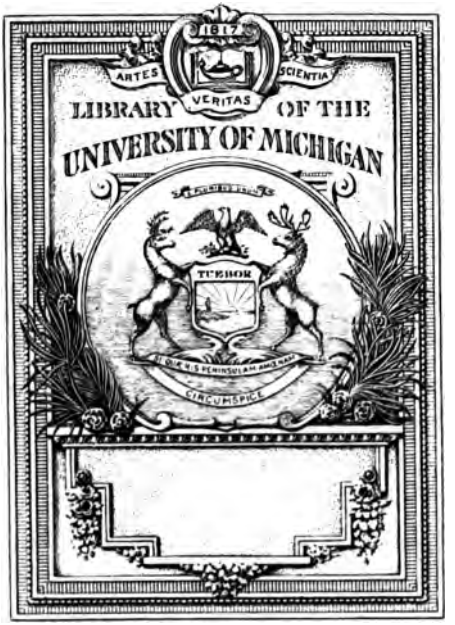
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1842.

AVV. UGO MONSELISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

AVOTHAN
35[illegible]-945
[illegible]42
A[illegible]5
1842
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1842.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1842.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
22	1842 *Luglio* 16	I sudditi austriaci che intraprendono cause avanti i tribunali del regno di Polonia, e viceversa i sudditi polacchi che agiscono avanti i tribunali austriaci e che comprovano lo stato di miserabilità sono dispensati dal prestare cauzione	79
23	*detto* 25	Prorogato a tutto il 6 ottobre 1842 il termine stabilito dalla notificazione 16 marzo p.° p.° per insinuare i riclami intorno ai catasti e alle mappe pubblicate pel nuovo censimento delle provincie di Brescia, Verona e Vicenza	81
24	*detto* 30	Nuova tariffa per il dazio d'entrata e d'uscita nel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania dei suini e delle terraglie	82
25	*Agosto* 1.°	Proibita la fabbricazione e la vendita del cosmetico conosciuto sotto il nome di *selenite*	84
26	*detto* 10	Sull' esecuzione dei decreti profferiti dai tribunali del regno di Baviera nelle cause interessanti sudditi austriaci e viceversa	85

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1842		
27	*Agosto* 18	Indennizzazione accordata dal governo belgico ai sudditi esteri danneggiati per le vicende politiche dell'anno 1830	88
28	*detto* 24	Nuovo dazio d'entrata e d'uscita delle macchine per la bollitura del the. .	89
29	*detto* 31	Trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 5, al 4 ed al 3 ½ per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1842 nella serie 450. .	90
30	*Settemb.* 5	Formalità stabilite dal governo del regno dei Paesi Bassi e da osservarsi dai sudditi austriaci che pretendessero alla successione ereditaria d'individui morti nella marina olandese.	93
31	*detto* 9	Imposizioni dirette per l'anno camerale 1843 ed epoca della loro riscossione pel territorio lombardo . .	95
32	*detto* 12	Imposizioni dirette per l'anno camerale 1843 ed epoca della loro riscossione pel territorio veneto. . . .	97
33	*detto* 26	Trattamento postale delle corrispondenze pel e dal regno di Baviera. .	102
34	*detto*	Nuova tariffa daziaria per l'entrata e l'uscita delle immagini sacre	110
35	*Ottobre* 7	Sull'esportazione delle sostanze tra le provincie della monarchia austriaca ed il gran ducato di Oldenburg. . .	111
36	*detto* 31	Variazioni nella tariffa del trigesimo pei tappeti destinati per l'Ungheria e Transilvania.	112
37	*Novemb.* 1.°	Assoggettati al bollo di lir. 1. 50 i decreti che si rilasciano dietro gli esami nelle materie di giustizia sia civile che criminale	113
38	*detto* 30	Trattamento delle obbligazioni estratte a sorte il 2 novembre 1842 nella serie 155, costituite da obbligazioni della camera aulica al 6 per 100,	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		da obbligazioni del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell'Austria inferiore al 6 per 100, e da obbligazioni del prestito forzoso	
	1842	fruttifero del 1809 al 5 per 100 . .	114
39	*Novemb.* 30	Variazioni nel dazio d'entrata e di uscita per il commercio di varj articoli di ferro attraverso la linea interna od intermedia daziaria e del trigesimo fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie della monarchia	117
40	*Dicemb.* 10	Variazioni nella tariffa daziaria del filo di ferro o d'acciajo	119
41	*detto* 15	Giurisdizione accordata al priorato dell'ordine dei cavalieri di Malta. .	121
42	*detto* 24	Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1842 nella serie 189.	125
43	*detto*	Limitate alle ricevitorie di Magenta e di Borgo Ticino le professioni daziarie per le merci di transito verso gli stati sardi	126

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.

G. V. Governo Veneto.

M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.

M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.

A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.

A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 22.) *I sudditi austriaci che intraprendono cause avanti i tribunali del regno di Polonia, e viceversa i sudditi polacchi che agiscono avanti i tribunali austriaci e che comprovano lo stato di miserabilità sono dispensati dal prestare cauzione.*

16 luglio 1842.

NOTIFICAZIONE.

Mediante rescritto (ukase) di S. M. l'imperatore delle Russie in data di Pietroburgo $\frac{10}{22}$ febbrajo anno corrente venne emanata a favore dei sudditi austriaci la seguente determinazione:

Art. 1.° Quei sudditi austriaci che si trovano in istato di povertà saranno esenti dalla prestazione della cauzione richiesta dall'art. 15 del codice polacco e dall'art. 166 del codice della procedura giudiziaria nelle cause civili pendenti presso i giudizj della Polonia, sempre che essi però producano la dichiarazione

di non essere a motivo di povertà in istato di prestare in tale proposito una sicurezza, e sempre che altresì confermino con giuramento, qualora il reo convenuto lo richiedesse, la verità di tale loro asserzione.

Art. 2.° La disposizione del premesso articolo resterà obbligatoria sino a tanto che verrà osservata un' eguale procedura presso i giudizj regj austriaci rispetto ai sudditi poveri del regno della Polonia.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall' imperiale regia cancelleria aulica coll' ossequiato dispaccio 10 giugno 1842, n.° 17176-2528.

(N.° 23.) *Prorogato a tutto il 6 ottobre 1842 il termine stabilito dalla notificazione 16 marzo p.° p.° per insinuare i riclami intorno ai catasti e alle mappe pubblicate pel nuovo censimento delle provincie di Brescia, Verona e Vicenza.*

25 luglio 1842.

N.° 28342.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 16 marzo prossimo passato, n.° 27332 fu annunciato che dal giorno 6 di giugno sino a tutto il giorno 6 di agosto del corrente anno si sarebbe fatta la pubblicazione de' catasti e delle mappe del nuovo censimento stabile che riguardano le seguenti provincie :

Nel governo lombardo

Provincia di Brescia.

Nel governo veneto

Provincie di Verona e di Vicenza.

Entro il suddetto termine del 6 giugno al 6 di agosto dovevano i possessori e tutti gl'interessati esaminare gli atti posti in pubblicazione e produrre, quando si credessero gravati, i loro

reclami. Ma sebbene questo termine sia già vicino a spirare, tuttavia alcuni possessori non hanno ancora verificata l' intestazione dei loro beni, nè compiuta la disamina dei dati censuarj.

Volendosi pertanto dare a tutti un maggior comodo di provvedere al loro interesse nei modi stabiliti dal regolamento 7 maggio 1839, si proroga la pubblicazione del nuovo catasto sino a tutto il giorno 6 del p.° f.° ottobre, e si dichiara che scorso questo termine perentorio non sarà più aperto l' adito all' esame di alcun atto, nè più sarà ammesso verun richiamo.

(N.° 24.) *Nuova tariffa per il dazio d' entrata e d' uscita nel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania dei suini e delle terraglie.*

30 luglio 1842.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di semplificare il triplice dazio d'entrata e d' uscita nel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania degli *animali setolosi*, e di diminuire per la *terraglia* nel commercio attraverso la linea daziaria intermedia interna tanto il dazio generale d'uscita, quanto il dazio del trigesimo per l' entrata, l' eccelsa

imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato decreto 26 aprile prossimo passato, n.° 12871-421 si è degnata di abbassare le seguenti determinazioni:

1.° Le diverse competenze trigesimali fino ad ora esistite nel commercio attraverso la linea intermedia *interna* daziaria e del trigesimo per l'entrata e l'uscita dei suini ingrassati e non ingrassati, non che dei così detti *suini temporali* (*Freschlinge*) vengono rispettivamente comprese, come si è praticato pel commercio attraverso la linea daziaria del trigesimo *esterna*, in un sol dazio trigesimale d'entrata ed in un sol dazio trigesimale d'uscita, il primo dei quali si stabilisce in centesimi trenta (cent. 30), ed il secondo in lire una e centesimi quindici (lir. 1,15) per ogni capo.

2.° Il dazio trigesimale d'entrata da corrispondersi nel commercio *interno* fra le merci di terra cotta, per la terraglia, majolica o *faïence* viene ribassato dalle lire 6,70 a lire due e centesimi venticinque (lir. 2,25) per ogni quintale metrico sporco.

3.° Il dazio generale d'uscita per le suaccennate merci di terra cotta nel commercio attraverso la linea *interna ed esterna* daziaria e del trigesimo viene diminuito da centesimi 55 a centesimi venti (cent. 20) per ogni quintale metrico sporco.

Le premesse nuove disposizioni daziarie avranno effetto dal giorno della relativa pubblicazione.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini suespressi.

(N.° 25.) *Proibita la fabbricazione e la vendita del cosmetico conosciuto sotto il nome di* selenite.

1.° agosto 1842.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini abbassati con decreto 12 giugno prossimo passato, n.° 20431-668 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si porta a notizia quanto segue:

Per riguardi di polizia sanitaria la fabbricazione e la vendita del cosmetico inserviente a tingere i capelli, conosciuto sotto il nome di *sélénite*, come pure l'introduzione del medesimo, sia per oggetto di traffico, sia per proprio uso, viene proibita per ordine sovrano in tutta l'estensione della monarchia austriaca.

Questa norma entrerà in vigore col giorno della presente pubblicazione.

(N.° 26.) *Sull' esecuzione dei decreti profferiti dai tribunali del regno di Baviera nelle cause interessanti sudditi austriaci e viceversa.*

10 agosto 1842.

NOTIFICAZIONE.

Con aulico decreto del supremo tribunale di giustizia del 7 novembre 1812, n.° 1010 contenuto nella collezione delle leggi giudiziarie fu dichiarato avere il regio governo bavarese trovato di determinare più da vicino il senso della sua ordinanza 9 ottobre 1807, cioè che la medesima non si estenda al caso in cui la competenza del giudice di un estero stato, il quale ha pronunciato contro un suddito bavarese, era come di regola fondata nel domicilio del reo convenuto, oppure ove l'esercizio della sua giurisdizione aveva per oggetto cose immobili, l'arresto personale, la tenuta amministrazione, o derivava da speciale contratto.

Siccome giusta la nota ministeriale del regio governo bavarese 22 giugno 1840, secondo le leggi vigenti in Baviera per fondare il foro del contratto rapporto al pagamento promesso in un luogo determinato, ovvero rapporto alla prestazione di un'obbligazione verso un suddito

(N.° 27.) *Indennizzazione accordata dal governo belgico ai sudditi esteri danneggiati per le vicende politiche dell' anno* 1830.

18 agosto 1842.

NOTIFICAZIONE.

Da un rapporto dell' imperiale regia legazione austriaca in Brusselles diretto all' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato si ha che il governo regio del Belgio con legge recante la data del 1.° maggio pross.° pass.° ha destinata la somma di otto milioni di franchi per l' indennizzazione di quei sudditi esteri che fossero stati danneggiati dipendentemente da rivolgimenti politici colà avvenuti nel 1830, ed ha stabilito il termine di sei mesi decorribili dalla data dell' indicata legge per l' insinuazione dei relativi crediti.

Tanto si deduce a pubblica notizia analogamente a rispettato dispaccio 4 luglio prossimo passato, n.° 25457-868 dell' imperiale regia camera aulica generale, avvertendo che i postulanti dovranno insinuare le loro pretese direttamente alla commissione istituita nel Belgio per la liquidazione di siffatti crediti col mezzo di apposito procuratore da scegliersi in Brusselles, prescindendo dall' imperiale regia legazione austriaca in detta città.

(N.° 28.) *Nuovo dazio d'entrata e d'uscita delle macchine per la bollitura del the.*

24 agosto 1842.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini abbassati con decreto dell'imperiale regia camera aulica universale dell'8 giugno pross.° pass.°, n.° 19964-652 si porta a pubblica notizia quanto segue:

L'importazione dall'estero delle macchine da far bollire il the, conosciute sotto il nome di *Samovar,* e fatte di rame, ottone, tombacco, pakfong e di altre composizioni di metalli ignobili, viene d'ordine sovrano generalmente permessa, ed il dazio d'entrata relativo viene fissato a lire 107. 15 cent. per quintale metrico peso netto.

Il dazio d'uscita per simili macchine da the importa lire 2. 25 cent. per quintale metrico peso sporco.

Il daziato d'entrata delle macchine suenunciate è circoscritto alle dogane principali ed alle dogane; il daziato d'uscita delle medesime potrà aver luogo presso qualunque ufficio daziario.

Nel commercio attraverso la linea daziaria intermedia verso l'Ungheria e la Transilvania

si tratteranno tali macchine, quando che siano d'origine interna, secondo la misura daziaria e trigesimale stabilita per le composizioni di metalli ignobili ridotte in manifatture.

Queste norme entreranno in vigore col giorno della presente pubblicazione.

(N.° 29.)

31 agosto 1842.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 5, *al* 4 *ed al* 3 $\frac{1}{2}$ *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *agosto* 1842 *nella serie* 450.

In seguito al dispaccio 1.° agosto corrente dell'imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia suddivise nella serie 450, estratte a sorte il 1.° agosto corrente, cioè:

N.° 163105 coll'ottavo,
N.° 164855 coll'ottavo,
N.° 164856 col trentaduesimo, e
N.ᵒ 165955 colla metà della somma capitale, come pure i n.ⁱ 165958 sino inclusivamente al n.° 166002 colle intiere somme capitali, saranno rimborsati i capitali al 5 per

100 ai creditori al valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione, e le obbligazioni al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 comprese in questa serie saranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente del 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 ed il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincerà col 1.° ottobre 1842 e verrà eseguito dalla cassa erariale di credito degli stati della Boemia in Praga, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino al 1.° agosto 1842 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pei mesi di agosto e settembre 1842 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione si dovrà prima di sborsare il capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad

altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati della Boemia al 4 ed al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 estratte a sorte con nuove obbligazioni dello stato avrà egualmente luogo presso la cassa erariale di credito degli stati della Boemia in Praga.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° agosto 1842, e gl' interessi arretrati sino a quell' epoca in valuta di Vienna delle vecchie obbligazioni saranno pagati all' atto del loro concambio colle nuove.

§ 8.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad un' altra cassa di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa erariale di credito degli stati della Boemia in Praga, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la stessa cassa di credito.

(N.° 30.) *Formalità stabilite dal governo del regno dei Paesi Bassi e da osservarsi dai sudditi austriaci che pretendessero alla successione ereditaria d' individui morti nella marina olandese.*

5 settembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia cancelleria intima di casa, corte e stato ha comunicate le seguenti formalità stabilite dal regio governo dei Paesi Bassi, da osservarsi dai sudditi di S. M. I. R. A. che si trovassero nel caso di pretendere alla successione ereditaria d' individui morti nel servizio della marina olandese.

Per poter ricevere l' importo di sostanza ereditaria lasciata da un individuo morto nel servizio della marina olandese fa d' uopo produrre la dichiarazione della competente autorità giudiziaria, la quale certifichi essersi pienamente assicurata, sia per atti esistenti, sia in altro modo, che le persone ivi indicate hanno l' esclusivo diritto alla percezione del danaro di cui si tratta. I minorenni e gli assenti di cui tale dichiarazione facesse menzione devono essere debitamente rappresentati. Non potendosi effettuare lo sborso di simili somme se non nel regno dei Paesi Bassi, coloro che

ne hanno il diritto dovranno munire di regolare procura qualche abitante dello stesso regno tanto per ricevere i danari, quanto per adempire ai doveri imposti dalla legge intorno al diritto di successione.

Se le suddette dichiarazioni e procure, come anche altri atti che vi potessero andare aggiunti non sono concepiti in lingua francese od olandese, se ne dovranno annettere anche legali traduzioni. Tutti questi atti finalmente dovranno essere debitamente legalizzati dalle ambasciate olandesi, muniti del bollo neerlandese e venire registrati in quel regno.

Le premesse norme vengono portate a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica in data 31 luglio prossimo passato, n.° 23573-2257.

(N.° 31.) *Imposizioni dirette per l'anno camerale* 1843 *ed epoca della loro riscossione pel territorio lombardo.*

9 settembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 4 giugno anno corrente partecipata al governo dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 19 luglio corrente anno, n.° 17743-2151 si è compiaciuta di ordinare che le contribuzioni *dirette* pel prossimo venturo anno camerale 1843 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quelle stabilite per l'andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue :

1.° L' *imposizione prediale* per l' anno camerale 1843 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1843; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1843; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1843.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1843 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1843; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio *delle arti e del commercio* si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imp. regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 32.) *Imposizioni dirette per l'anno camerale* 1843 *ed epoca della loro riscossione pel territorio veneto.*

12 settembre 1842.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

La venerata sovrana risoluzione 4 giugno a. c. trasmessa dall' eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante riverito dispaccio 19 luglio p.° p.°, n.° 17743-2151 ha determinato che nel venturo anno amministrativo 1843 si debbano riscuotere in queste provincie le stesse imposte dirette che furono attivate per l'anno corrente, cioè l' imposta prediale di italiane lir. 12,000,000, eguali ad austriache lir. 13,793,103. 45; la sovrimposta ridotta ad italiane lir. 1,900,000, eguali ad austriache lir. 2,183,908. 05; il contributo arti e commercio e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione al sovrano comando, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto colle due prime contribuzioni è dovuto in lire austriache da ciascheduna provincia e per ogni trimestre, e commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare in appoggio

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1843; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1843.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1843 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1843; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio *delle arti e del commercio* si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imp. regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 32.) *Imposizioni dirette per l'anno camerale 1843 ed epoca della loro riscossione pel territorio veneto.*

12 settembre 1842.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

La venerata sovrana risoluzione 4 giugno a. c. trasmessa dall' eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante riverito dispaccio 19 luglio p.° p.°, n.° 17743-2151 ha determinato che nel venturo anno amministrativo 1843 si debbano riscuotere in queste provincie le stesse imposte dirette che furono attivate per l'anno corrente, cioè l' imposta prediale di italiane lir. 12,000,000, eguali ad austriache lir. 13,793,103. 45; la sovrimposta ridotta ad italiane lir. 1,900,000, eguali ad austriache lir. 2,183,908. 05; il contributo arti e commercio e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione al sovrano comando, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto colle due prime contribuzioni è dovuto in lire austriache da ciascheduna provincia e per ogni trimestre, e commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare in appoggio

TABELLA dimostrante la quota d' imposta pre venete provincie nell' anno camerale 1843, l' epoca i

Rate dell' anno.	MESI IN CUI SCADONO.		
I.	Novembre	1842	Rovigo....
II.	Febbrajo	1843	Treviso...
III.	Maggio	1843	
IV.	Agosto	1843	Udine.....
I.	Dicembre	1842	Venezia....
II.	Marzo	1843	Vicenza....
III.	Giugno	1843	
IV.	Settembre	1843	Belluno.....
I.	Gennajo	1843	Padova.....
II.	Aprile	1843	
III.	Luglio	1843	Verona.....
IV.	Ottobre	1843	
			Totale....

ordinaria e straordinaria incumbente a ciascheduna delle scade il pagamento e la quota rateale d'ogni provincia.

IMPOSTA ORDINARIA dei 12 milioni a moneta italiana, equivalenti a lir. 13,793,103. 45 della moneta austriaca,				IMPOSTA STRAORDINARIA di lir. 1,900,000 a moneta italiana, equivalenti a lir. 2,183,908. 05 della moneta austriaca,			
per l'anno intero.		per ciascheduna rata trimestrale.		per l'anno intero.		per ciascheduna rata trimestrale.	
Lire.	*C.*	*Lire.*	*C.*	*Lire.*	*C.*	*Lire.*	*C.*
884076	96	221019	24	139978	85	34994	71
2094340	49	523585	12	331603	92	82900	98
1765990	63	441497	66	279615	18	69903	79
1852469	99	463117	50	293307	75	73326	94
2177895	17	544473	79	344833	41	86208	35
387616	80	96904	20	61372	66	15343	17
2572936	38	643234	09	407381	59	101845	40
2057777	03	514444	26	325814	69	81453	67
13793103	45	3448275	86	2183908	05	545977	01

(N.° 33.) *Trattamento postale delle corrispondenze pel e dal regno di Baviera.*

26 settembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

Per il trattamento postale delle corrispondenze pel e dal regno di Baviera saranno, in forza d' una convenzione conchiusa il 30 luglio prossimo passato coll'amministrazione generale delle regie poste bavaresi, attivate dal 1.° ottobre prossimo venturo in avanti le seguenti determinazioni, che si portano a pubblica notizia in seguito all'ossequiato decreto della presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale 2 corrente settembre, n.° 6003 P. P.

1.° Dall'indicata epoca in poi cesserà l'obbligo di affrancare le corrispondenze dagl' imperiali regj stati austriaci pel regno di Baviera e viceversa, salvo nei casi che verranno accennati sotto il n.° 5, oppure quando colui che mette in posta una lettera vuole farla pervenire franca di porto al destinatario; verranno pertanto accettate dagl'imperiali regj uffici di posta le lettere per la Baviera senza chiedere il pagamento anticipato del porto.

2.° Per la corrispondenza reciproca fra gl'imperiali regj stati austriaci ed i regj stati bavaresi venne fissata una tassa comune di porto

in due gradazioni, e prescindendo dal considerare i confini del regno anche come confini postali; di modo che per la distanza di dieci leghe o meno, ossia miglia austriache di posta (*Oesterreichische Postmeilen*), in linea retta si pagheranno per una lettera semplice 6 carantani M. di C. ossia 7 carantani valuta di Baviera (austriaci centesimi 30), e per la distanza di più di dieci leghe in linea retta carantani 12 M. di C. ossia carantani 15 valuta di Baviera (austriaci centesimi 60).

Per compensare il porto più elevato stabilito dalla regia tariffa bavarese per le distanze più grandi verrà provvisoriamente prelevato a favore della cassa delle regie poste bavaresi da quell'ufficio presso cui ha luogo l'affrancazione o il pagamento del porto *un aumento di porto di carantani 4 M. di C.* per le lettere da o per quei luoghi nel regno di Baviera i quali sono situati entro i due raggi di cui segue la descrizione:

I. *Raggio dirimpetto al confine di Boemia.*

Il Palatinato (di là del Reno), Wirtheim, Dettingen, Aschaffenburg, Obernburg, Miltenberg, Amorbach.

II. *Raggio dicontro al confine del Tirolo, di Salisburg e dell'Austria superiore.*

Il Palatinato (di là del Reno), Rothenburg, Fürth, Norimberga, Pegnitz, Baireuth, Hof.

Dal detto aumento sono però eccettuate le corrispondenze da e per *Norimberga* e *Fürth* quando siano dirette per la via del confine dell'Austria superiore, nel qual caso si paga per esse solo la tassa comune di carantani 12 M. di C. ossia carantani 15 valuta di Baviera.

3.° Il peso d'una lettera semplice è stabilito in *mezzo lotto* peso di Vienna; per le spedizioni di un peso maggiore di *mezzo lotto* la tassa si dovrà pagare a norma della tabella di progressione del peso e del porto calcolata fino all'ammontare d'una libbra viennese ossia *funto* ed unita in calce alla presente.

Per le spedizioni che pesassero più di 32 *lotti* ossia d'un *funto* si aggiungerà per ogni otto lotti il porto d'una lettera semplice.

Se si verificasse che un piego impostato alla posta lettere e d'un peso maggiore di otto lotti fosse formato di più lettere riunite in un pacco, si dovrà pagare altrettante volte la tassa per una lettera semplice, quanti saranno i lotti di peso del piego.

4.° Riguardo alle spedizioni sotto fascia in croce, e riguardo ai campioni di merci è concessa la seguente facilitazione:

a) Per *gazzette*, *giornali*, *opuscoli*, *libri*, *liste stampate di prezzi correnti*, *musiche* e *cataloghi* che vengono impostati chiusi in modo che resti *visibile* l'essere la spedizione limitata al suddetto contenuto, si pagherà solo il terzo

della competenza di porto, il quale però non potrà mai importar meno della metà della tassa per una lettera semplice; inoltre a spedizioni simili non potrà essere unito alcuno scritto.

b) Per *campioni di merci* che in modo da potersi conoscere vengano uniti alle lettere si pagherà solo il *terzo* della competenza di tariffa, non mai meno però del porto *d'una lettera semplice;* non potrà inoltre a simili spedizioni essere unita una lettera d'un peso maggiore di quello di una lettera semplice.

5.° Le eccezioni accennate al n.° 1.° dal cessato obbligo di affrancazione risguardano:

I. Le *stampe sotto fascia in croce* od i *campioni*, pei quali si pagherà il porto all'atto dell'*impostazione;*

II. Le spedizioni *esenti* da porto per le quali è stabilito quanto segue:

a) Le spedizioni dall'Austria in Baviera e viceversa, che da *privati* vengono dirette ad *autorità* ed *uffici*, devono essere affrancate intieramente all'atto *dell'impostazione*, salvo nel caso indicato alla lettera *e*).

b) Le corrispondenze fra le autorità ed uffici dell'impero d'Austria e quelli del regno di Baviera in oggetti governativi ed ufficiali, come pure le spedizioni d'ufficio ai privati saranno lasciate esenti da porto per parte dell'ufficio d'impostazione, in quanto l'autorità

che le fa impostare è esente da porto nello stato in cui ha luogo l'impostazione; simili corrispondenze dovranno però essere marcate coll'*ex officio*, o vi dovrà essere indicato il titolo legale dell'esenzione.

L'ufficio di posta che riceve questa corrispondenza dovrà prelevare per la medesima la *metà tassa*, quando a norma dei regolamenti nello stato in cui si fa il ricapito sono soggetti al pagamento del *porto-lettere* sia l'autorità o l'ufficio indicato come destinatario, sia l'oggetto o la persona cui la corrispondenza risguarda.

c) Le corrispondenze di autorità od uffici che nello stato in cui ha luogo l'impostazione non godono franchigia di porto sia assolutamente, sia tassativamente per l'oggetto della corrispondenza, si dovranno trattare come le corrispondenze di privati accennate ad *a*).

d) Siccome in Austria le corrispondenze fra le imperiali regie autorità in affari dei privati sono esenti da porto, non però quelle delle regie autorità bavaresi, così è rimesso alle regie poste in quello stato di prelevare come fu detto sopra ad *b*) la metà tassa per simili corrispondenze che dagl'imperiali regj stati pervengono alle autorità bavaresi, e così pure di far affrancare colla metà tassa le corrispondenze in affari di privati che dalle autorità

bavaresi verranno impostate per le autorità austriache; queste ultime dovranno marcare simili corrispondenze coll' *ex officio in affari di privati.*

e) Riguardo alle esenzioni personali dal porto è fissato quanto segue:

aa) Gli scritti diretti alle LL. MM., oppure ai membri della serenissima casa imperiale austriaca, o della serenissima casa reale bavarese dovranno venir affrancati colla metà tassa a favore dell' ufficio d' impostazione.

bb) Le persone che in Austria o in Baviera sono autorizzate ad impostare delle lettere franche senza pagare alcuna tassa dovranno nella corrispondenza reciproca tra l'Austria e la Baviera, quando intendano far pervenire a qualcheduno una lettera intieramente franca, o quando a tenore dell' articolo ad *a*) siano a ciò tenute, pagare la metà tassa a favore dell' ufficio d' impostazione, e rispettivamente all' aumento di porto per la Baviera a favore della cassa delle regie poste bavaresi.

6.° Sui pieghi che arriveranno dalla Baviera non affrancati, la tassa di porto il cui pagamento incumbe al destinatario negl' imperiali regj stati verrà notata dal lato della soprascritta; sui pieghi affrancati in vece dal lato del sigillo; su questi ultimi verrà inoltre improntato il bollo di *franco.*

TABELLA di progressione del peso e della tass

PESO.	IMPORTO IN MONETA I			
	Tassa comune di porto lettere.			
	1.° grado a carantani 6.		2.° grado a carantani 1:	
	Fior.	*Car.*	*Fior.*	*Car.*
Fino a mezzo lotto inclusivamente	—	6	—	12
Per più di $\frac{1}{2}$ lotto sino inclusivamente 1 lotto .	—	9	—	18
» 1 » $1\frac{1}{2}$	—	12	—	24
» $1\frac{1}{2}$ » 2	—	18	—	36
» 2 » $2\frac{1}{2}$	—	24	—	48
» $2\frac{1}{2}$ » 3	—	30	1	—
» 3 » 4	—	36	1	12
» 4 » 6	—	42	1	24
» 6 » 8	—	48	1	36
» 8 » 12	—	54	1	48
» 12 » 16	1	—	2	—
» 16 » 24	1	6	2	12
» 24 » 32	1	12	2	24

per le corrispondenze fra l'Austria e la Baviera.

CONVENZIONE.		IMPORTO IN VALUTA BAVARESE.					
Aumento per la Baviera.		Tassa comune di porto lettere.				Aumento per la Baviera.	
		1.° grado a carantani 7.		2.° grado a carantani 15.			
Fior.	*Car.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*
—	4	—	7	—	15	—	5
—	6	—	11	—	22	—	8
—	8	—	15	—	29	—	10
—	12	—	22	—	44	—	15
—	16	—	29	—	58	—	20
—	20	—	36	1	12	—	24
—	24	—	44	1	27	—	29
—	28	—	51	1	41	—	34
—	32	—	58	1	56	—	39
—	36	1	5	2	10	—	44
—	40	1	12	2	24	—	48
—	44	1	20	2	39	—	53
—	48	1	27	2	53	—	58

(N.° 34.) *Nuova tariffa daziaria per l'entrata e l'uscita delle immagini sacre.*

26 settembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione del 4 giugno anno corrente abbassata con decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale del 20 giugno prossimo passato, n.° 24151-808 viene derogato alla rubrica 292 della tariffa generale dei dazj d' entrata e d' uscita, e le immagini ordinarie rappresentanti oggetti di dottrina cristiana o di santuarj contenute nella suddetta rubrica vengono comprese nella rubrica daziaria contenente le immagini o figure stampate o dipinte sulla carta, di modo che, venendo introdotte dall' estero sotto l' osservanza delle prescrizioni di censura vigenti, sono sottoposte al dazio d' entrata di lire 53, centesimi 55 per quintale metrico peso netto, e nell' esportazione all' estero al dazio d' uscita di 1 lira, centesimi 10 per quintale metrico peso lordo.

Queste norme entreranno in vigore col giorno della presente pubblicazione.

(N.° 35.) *Sull' esportazione delle sostanze tra le provincie della monarchia austriaca ed il gran ducato di Oldenburg.*

7 ottobre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a trattativa dell' imperiale regia cancelleria di corte e di stato colla granducale corte di Oldenburg intorno all' estensione anche alle parti della monarchia austriaca non appartenenti alla confederazione teutonica della convenzione già stipulata tra essi due stati riguardo al libero trasporto delle sostanze per parte dei rispettivi sudditi da uno nell' altro degli stati medesimi, vennero concambiate in data 11 luglio prossimo passato le seguenti dichiarazioni ministeriali:

« Riferibilmente al gran ducato di Oldenburg
» dovrà in avvenire ritenersi reciprocamente
» applicabile anche alle parti dell' austriaca
» monarchia non appartenenti alla suddetta
» confederazione di Germania quanto risulta
» stabilito nell' atto di conclusione della stessa
» confederazione in data 25 giugno 1817 in-
» torno al diritto di libera esportazione delle
» sostanze da uno stato nell' altro per parte
» dei rispettivi sudditi senza veruna imposta

» (*jus detractus, gabella emigrationis*), e ciò
» riguarda in ispecie le provincie componenti
» il regno d'Ungheria, in quanto il relativo
» importo viene finora versato nelle casse re-
» gie, e senza alcuna limitazione rispetto alle
» altre provincie. »

Il che si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini portati da ossequiato dispaccio 27 agosto pross.° pass.°, n.° 25916-1637 dell'imperiale regia cancelleria aulica.

(N.° 36.) *Variazioni nella tariffa del trigesimo pei tappeti destinati per l'Ungheria e Transilvania.*

31 ottobre 1842.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale di concerto coll'imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di variare le rubriche 422 e 423 della tariffa del trigesimo del 1.° settembre 1840 in modo che i tappeti che fino ad ora per la lettera *f* della rubrica 422 di essa tariffa erano nella spedizione in Ungheria e Transilvania annoverati fra le merci di lana *fine* e soggetti ad un dazio trigesimale d'entrata di cinque fiorini per ogni centinajo netto,

peso di Vienna, debbano per l'avvenire comprendersi fra le merci ordinarie di lana rubrica 423, per cui soggiaceranno ad un dazio trigesimale d'importazione di fiorini 2 e carantani 30 al centinajo netto, corrispondenti ad austriache lire 13. 39 per quintale netto a peso metrico.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione dell'ossequiato dispaccio aulico 10 settembre 1842, n.° 36969-1310, coll'avvertenza che questa determinazione daziaria entrerà in vigore col giorno 1.° novembre del corrente anno.

(N.° 37.) *Assoggettati al bollo di lir.* 1. 50 *i decreti che si rilasciano dietro gli esami nelle materie di giustizia sia civile che criminale.*

1.° novembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

Di conformità al rispettato dispaccio 3 settembre prossimo passato, n.° 36903-3374 dell'imperiale regia camera aulica generale si reca a pubblica notizia essersi S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 27 agosto prossimo passato degnata di approvare la

concorde proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale e dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, che i decreti sugli esami sostenuti nelle materie di giustizia civile e criminale, sistema d' intavolazione (*Grundbuchsfache*) e giurisdizione in affari non contenziosi sieno, a senso del § 21 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, assoggettati al bollo di lir. 1. 50.

(N.° 38.)

30 novembre 1842.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni estratte a sorte il 2 novembre 1842 nella serie 155, costituite da obbligazioni della camera aulica al 6 per 100, da obbligazioni del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell' Austria inferiore al 6 per 100, e da obbligazioni del prestito forzoso fruttifero del 1809 al 5 per 100.

In seguito al dispaccio 2 novembre corrente dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Il capitale delle obbligazioni, le quali sono state estratte a sorte il 2 novembre corrente nella serie 155 e sono costituite dalle obbligazioni della camera aulica al 6 per 100 n.° 5496 col quarto e n.° 7540 col terzo della somma capitale, indi n.° 7158 sino al n.° 7532, e n.° 7543 sino al n.° 7632 colle intiere somme capitali; dalle obbligazioni al 6 per 100 del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell'Austria inferiore dal n.° 18 al n.° 4513, e finalmente dalle obbligazioni al 5 per 100 del prestito forzoso fruttifero del 1809 dal n.° 1 al n.° 274, sarà rimborsato ai creditori al valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° dicembre 1842 e verrà eseguito dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco in Vienna, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl'interessi al medesimo inerenti, cioè sino a tutto ottobre 1842 al 3 e 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di novembre 1842 all'incontro gl'interessi originarj al 6 e 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione

si dovrà prima di sborsare il capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad un' altra cassa di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la cassa filiale di credito.

(N.° 39.) *Variazioni nel dazio d'entrata e di uscita per il commercio di varj articoli di ferro attraverso la linea interna od intermedia daziaria e del trigesimo fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie della monarchia.*

30 novembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a rispettato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 19 ottobre 1842 si deducono a pubblica notizia per la relativa osservanza le seguenti nuove determinazioni daziarie e trigesimali risguardanti il commercio attraverso la linea interna od intermedia daziaria e del trigesimo fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie comprese nel comune sistema doganale per gli articoli in ferro nominati sotto le rubriche 208, 209, 211 e 214 della tariffa generale dei dazj d'entrata e d'uscita dell'anno 1838, e sotto le rubriche 66, 67, 69 e 71 della tariffa trigesimale d' entrata dell' anno 1840.

TABELLA di progressione del peso e della tass

PESO.	IMPORTO IN MONETA D			
	Tassa comune di porto lettere.			
	1.° grado a carantani 6.		2.° grado a carantani 12	
	Fior.	*Car.*	*Fior.*	*Car.*
Fino a mezzo lotto inclusivamente	—	6	—	12
Per più di $\frac{1}{2}$ lotto sino inclusivamente 1 lotto .	—	9	—	18
» 1 » $1\frac{1}{2}$	—	12	—	24
» $1\frac{1}{2}$ » 2	—	18	—	36
» 2 » $2\frac{1}{2}$	—	24	—	48
» $2\frac{1}{2}$ » 3	—	30	1	—
» 3 » 4	—	36	1	12
» 4 » 6	—	42	1	24
» 6 » 8	—	48	1	36
» 8 » 12	—	54	1	48
» 12 » 16	1	—	2	—
» 16 » 24	1	6	2	12
» 24 » 32	1	12	2	24

per le corrispondenze fra l'Austria e la Baviera.

CONVENZIONE.		IMPORTO IN VALUTA BAVARESE.					
Aumento per la Baviera.		Tassa comune di porto lettere.				Aumento per la Baviera.	
		1.° grado a carantani 7.		2.° grado a carantani 15.			
Fior.	*Car.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*
—	4	—	7	—	15	—	5
—	6	—	11	—	22	—	8
—	8	—	15	—	29	—	10
—	12	—	22	—	44	—	15
—	16	—	29	—	58	—	20
—	20	—	36	1	12	—	24
—	24	—	44	1	27	—	29
—	28	—	51	1	41	—	34
—	32	—	58	1	56	—	39
—	36	1	5	2	10	—	44
—	40	1	12	2	24	—	48
—	44	1	20	2	39	—	53
—	48	1	27	2	53	—	58

(N.° 34.) *Nuova tariffa daziaria per l'entrata e l'uscita delle immagini sacre.*

26 settembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione del 4 giugno anno corrente abbassata con decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale del 20 giugno prossimo passato, n.° 24151-808 viene derogato alla rubrica 292 della tariffa generale dei dazj d' entrata e d' uscita, e le immagini ordinarie rappresentanti oggetti di dottrina cristiana o di santuarj contenute nella suddetta rubrica vengono comprese nella rubrica daziaria contenente le immagini o figure stampate o dipinte sulla carta, di modo che, venendo introdotte dall' estero sotto l' osservanza delle prescrizioni di censura vigenti, sono sottoposte al dazio d' entrata di lire 53, centesimi 55 per quintale metrico peso netto, e nell' esportazione all' estero al dazio d' uscita di 1 lira, centesimi 10 per quintale metrico peso lordo.

Queste norme entreranno in vigore col giorno della presente pubblicazione.

(N.° 35.) *Sull' esportazione delle sostanze tra le provincie della monarchia austriaca ed il gran ducato di Oldenburg.*

7 ottobre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a trattativa dell' imperiale regia cancelleria di corte e di stato colla granducale corte di Oldenburg intorno all' estensione anche alle parti della monarchia austriaca non appartenenti alla confederazione teutonica della convenzione già stipulata tra essi due stati riguardo al libero trasporto delle sostanze per parte dei rispettivi sudditi da uno nell' altro degli stati medesimi, vennero concambiate in data 11 luglio prossimo passato le seguenti dichiarazioni ministeriali:

« Riferibilmente al gran ducato di Oldenburg
» dovrà in avvenire ritenersi reciprocamente
» applicabile anche alle parti dell' austriaca
» monarchia non appartenenti alla suddetta
» confederazione di Germania quanto risulta
» stabilito nell' atto di conclusione della stessa
» confederazione in data 25 giugno 1817 in-
» torno al diritto di libera esportazione delle
» sostanze da uno stato nell' altro per parte
» dei rispettivi sudditi senza veruna imposta

» (*jus detractus, gabella emigrationis*), e ciò
» riguarda in ispecie le provincie componenti
» il regno d'Ungheria, in quanto il relativo
» importo viene finora versato nelle casse re-
» gie, e senza alcuna limitazione rispetto alle
» altre provincie. »

Il che si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini portati da ossequiato dispaccio 27 agosto pross.° pass.°, n.° 25916-1637 dell'imperiale regia cancelleria aulica.

(N.° 36.) *Variazioni nella tariffa del trigesimo pei tappeti destinati per l'Ungheria e Transilvania.*

31 ottobre 1842.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale di concerto coll'imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di variare le rubriche 422 e 423 della tariffa del trigesimo del 1.° settembre 1840 in modo che i tappeti che fino ad ora per la lettera *f* della rubrica 422 di essa tariffa erano nella spedizione in Ungheria e Transilvania annoverati fra le merci di lana *fine* e soggetti ad un dazio trigesimale d'entrata di cinque fiorini per ogni centinajo netto,

peso di Vienna, debbano per l'avvenire comprendersi fra le merci ordinarie di lana rubrica 423, per cui soggiaceranno ad un dazio trigesimale d'importazione di fiorini 2 e carantani 30 al centinajo netto, corrispondenti ad austriache lire 13. 39 per quintale netto a peso metrico.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione dell'ossequiato dispaccio aulico 10 settembre 1842, n.° 36969-1310, coll'avvertenza che questa determinazione daziaria entrerà in vigore col giorno 1.° novembre del corrente anno.

(N.° 37.) *Assoggettati al bollo di lir. 1. 50 i decreti che si rilasciano dietro gli esami nelle materie di giustizia sia civile che criminale.*

1.° novembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

Di conformità al rispettato dispaccio 3 settembre prossimo passato, n.° 36903-3374 dell'imperiale regia camera aulica generale si reca a pubblica notizia essersi S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 27 agosto prossimo passato degnata di approvare la

concorde proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale e dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, che i decreti sugli esami sostenuti nelle materie di giustizia civile e criminale, sistema d' intavolazione (*Grundbuchsfache*) e giurisdizione in affari non contenziosi sieno, a senso del § 21 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, assoggettati al bollo di lir. 1. 50.

(N.° 38.)

30 novembre 1842.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni estratte a sorte il 2 novembre 1842 nella serie 155, costituite da obbligazioni della camera aulica al 6 per 100, da obbligazioni del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell' Austria inferiore al 6 per 100, e da obbligazioni del prestito forzoso fruttifero del 1809 al 5 per 100.

In seguito al dispaccio 2 novembre corrente dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Il capitale delle obbligazioni, le quali sono state estratte a sorte il 2 novembre corrente nella serie 155 e sono costituite dalle obbligazioni della camera aulica al 6 per 100 n.° 5496 col quarto e n.° 7540 col terzo della somma capitale, indi n.° 7158 sino al n.° 7532, e n.° 7543 sino al n.° 7632 colle intiere somme capitali; dalle obbligazioni al 6 per 100 del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell'Austria inferiore dal n.° 18 al n.° 4513, e finalmente dalle obbligazioni al 5 per 100 del prestito forzoso fruttifero del 1809 dal n.° 1 al n.° 274, sarà rimborsato ai creditori al valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° dicembre 1842 e verrà eseguito dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco in Vienna, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl'interessi al medesimo inerenti, cioè sino a tutto ottobre 1842 al 3 e 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di novembre 1842 all'incontro gl'interessi originarj al 6 e 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione

si dovrà prima di sborsare il capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad un' altra cassa di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la cassa filiale di credito.

	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio d'entrata a queste parti nelle importazioni dall' Ungheria o dalla Transilvania.		Dazio trigesimale d'entrata per le importazioni nell' Ungheria o nella Transilvania.		Vicendevole dazio d'uscita per ogni centinajo peso sporco.	
	Peso metrico.	*Lire.*	*C.*	*Lire.*	*C.*	*Lire.*	*C.*
1. Miniera ossia Minerale di ferro	.....	*esente.*		.....	..	.....	..
2. Ferro crudo in massa, in rosetta, in pani, ed in generale tutto il Ferro semplicemente colato nelle fonderie e che non ha subito una seconda fusione	.....	*esente.*		.....	..	.....	..
3. Scaglie, Marogna ossia Scoria e Limatura di ferro e simili Rimasugli ..... 4. Ferro vecchio e Rottami senza distinzione.	*Quint. sporco.*	—	55	—	55	—	09
5. Ferro purgato a *metà* od a *perfezione*, cioè il Ferro che ha ricevuto una seconda fusione o purgatura, ma che non è ancora ridotto al maglio come il così detto Ferro ladino..... 6. Ferro *ladino*, cioè battuto al maglio in verghe, lastre e simili, come Ferro pei cerchj dei ruotanti, Ferro per le chioderie, per le ancore e simili	*Quint. netto.*	2	25	—	55	—	20

Le premesse determinazioni daziarie e trigesimali che si rilasciano solo pel succennato

commercio interno attraverso la linea daziaria interna o intermedia andranno in attività col 1.° dicembre 1842.

(N.° 40.) *Variazioni nella tariffa daziaria del filo di ferro o d'acciajo.*

10 dicembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 18 ottobre anno corrente comunicata con decreto dell'imperiale regia camera aulica generale 7 novembre prossimo passato, n.° 44397-1536 viene permessa generalmente presso le dogane principali e le dogane l'introduzione dall'estero del filo di ferro o d'acciajo senza distinzione contemplato dalla rubrica 220 della tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita dell'anno 1838 (rubrica 102 del testo tedesco).

Il dazio d'entrata relativo viene fissato in lire 32, centesimi 15 per quintale metrico peso netto.

Onde evitare qualunque incertezza sulla distinzione mantenuta nel trattamento daziario fra l'acciajo cilindrico (rubrica 217 del testo

italiano e 99 del testo tedesco della suddetta tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita) e fra il filo d'acciajo, viene dichiarato che tutto quell'acciajo cilindrico, il cui diametro non sorpassa millimetri 4 $\frac{4}{10}$, è considerato e quindi da daziarsi come filo d'acciajo anche nel caso che non sia attortigliato a guisa di cerchj, ma consista in verghe rettilinee o piegate in altra forma.

L'attività delle suddette disposizioni comincerà col giorno 16 dicembre corrente, ed al medesimo tempo cesserà immediatamente d'aver vigore quel dazio di lire 21, centesimi 45 per quintale netto, che finora in via di eccezione veniva applicato mediante speciali licenze a favore dei fabbricatori di pianoforti, di corde da pianoforti e di pettini da telajo, e non si prenderà ulteriore riguardo alle già emesse licenze d'introduzione, di cui fin allora non si avesse fatto uso.

Resta invariato l'attuale dazio d'uscita di centesimi 45 per quintale sporco, ed invariate pure restano le attuali reciproche imposte stabilite pel commercio coll'Ungheria e colla Transilvania attraverso la linea intermedia.

---

si estende perciò alle altre persone che semplicemente abitano nelle case e sui poderi dell'ordine, nè ai preti secolari che occupano le sue parrocchie.

§ 4. Qualora un cavaliere o sacerdote dell'ordine abbia disposto per testamento prima della prestazione del giuramento o voto, si procederà come nel caso che avessero disposto per atto di ultima volontà *ante emissam professionem.*

§ 5. Trovandosi fra la sostanza del defunto dei beni vincolati a fedecommesso od a sostituzioni, la ventilazione dell'eredità rispetto a questi beni sarà di competenza del giudice ordinario.

§ 6. Se il defunto avrà sostenuto una tutela o cura, od altro ufficio importante risponsabilità verso lo stato o terze persone, la ventilazione in tal caso sarà assunta cumulativamente coll'intervento della rispettiva regia autorità e sotto la precedenza di quest'ultima.

§ 7. Se poi un defunto membro od impiegato dell'ordine avrà nel tempo stesso coperto un impiego regio od altro impiego pubblico, gli atti ufficiosi che si trovassero fra i suoi scritti saranno scelti e separati da una commissione da essere all'uopo destinata dall'autorità cui spetta.

§ 8. In avvenire non verrà addossata ad un cavaliere dell'ordine dei Gioanniti, ossia di

Malta, veruna tutela, curatela od altro *onus publicum* importante risponsabilità verso lo stato o terze persone, se non che col consenso e sotto la risponsabilità dell' ordine medesimo.

§ 9. Nessuna giurisdizione compete all'ordine de' Gioanniti, ossia di Malta, in oggetti civili contenziosi, sia che trattisi di azioni reali o personali, oppure di qualunque altra natura e specie.

§ 10. La competenza dell'ordine cessa quindi e si devolve al giudice ordinario nei seguenti casi:

a) quando fra gl' interessati nell' eredità sorga controversia ed essi ne reclamino, oppure la stessa istanza di ventilazione trovi opportuno di ordinare la remissione al giudice ordinario;

b) quando a termini delle leggi vigenti si verifica il caso dell' aprimento del concorso.

§ 11. I cavalieri dell' ordine de' Gioanniti, ossia di Malta, addetti al servizio militare non sono rispetto alle loro eredità eccettuati dalla giurisdizione militare.

§ 12. In ogni altro rapporto e salve le speciali prerogative come sopra accordate all'ordine de' Gioanniti, ossia di Malta, l'ordine medesimo, i suoi membri, uffici, impiegati, dipendenti e loro beni saranno senza eccezione rispettivamente soggetti alle leggi, ai regolamenti generali ed alle istruzioni giudiziarie

sussistenti o che fossero in seguito per attivarsi nel regno lombardo-veneto.

§ 13. Nel caso di gravame contro i decreti e le disposizioni dell' ordine o de' suoi uffici, il ricorso si devolve in seconda istanza al tribunale d' appello nel di cui circondario giurisdizionale risiede l' autorità o l' ufficio dal quale emana l' atto reclamato, ed in terza istanza al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia residente in Verona.

§ 14. L' ordine de' Gioanniti, ossia di Malta, ed i suoi uffici nella qualità come sopra si terranno verso le autorità giudiziarie di prima istanza, verso il tribunale d'appello ed il supremo rispettivamente in quei medesimi rapporti di corrispondenza, di controlleria e sorveglianza in cui a termini delle leggi sussistenti si trovano le altre autorità giudiziarie esercenti la giurisdizione onoraria nel regno lombardo-veneto.

§ 15. L' ordine de' Gioanniti, ossia di Malta, ed i suoi uffici nelle procedure di ventilazione che sono di loro competenza osserveranno le prescrizioni portate in questa materia dalle leggi generali o particolari sussistenti, o che venissero in seguito emanate per le autorità giudiziarie esercenti tale ramo di giurisdizione, e segnatamente quelle contenute nelle istruzioni per le imp. regie preture del regno lombardo-veneto in affari non contenziosi pubblicatevi

nell' anno 1822, e nell' istruzione generale per gli uffici giudiziarj del 9 settembre 1785, n.° 464 della raccolta delle leggi giudiziarie.

§ 16. Quanto alle tasse e ai bolli che occorrono nelle ventilazioni di eredità l' ordine osserverà le prescrizioni veglianti nel regno lombardo-veneto a norma della legge 27 gennajo 1840.

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza agli ordini abbassati dall' ossequiato dispaccio 18 ottobre pross.° pass.°, n.° 31402-4236 dell' eccelsa cancelleria aulica riunita.

(N.° 42.)

24 dicembre 1842.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *dicembre* 1842 *nella serie* 189.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica estratte a sorte il 1.° corrente nella serie 189, cioè il n.° 31284 col ventiduesimo della somma capitale,

» 32059 coll' ottavo, » »

» 34124 colla metà, » »

e finalmente il n.° 33991 sino inclusivamente al n.° 34655 colle intiere somme capitali, saranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

(N.° 43.) *Limitate alle ricevitorie di Magenta e di Borgo Ticino le professioni daziarie per le merci di transito verso gli stati sardi.*

24 dicembre 1842.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a rispettato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale 16 prossimo passato novembre, n.° 46930-4731 si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma che dal giorno d'oggi in avanti i posti daziarj per l'uscita delle merci di transito lungo i confini austriaci del Lago Maggiore, del Ticino e del Po verso gli stati sardi restano limitati alle sole ricevitorie principali di Magenta e di Borgo Ticino.

In conseguenza non potranno emettersi bollette di transito per altri punti dei confini anzidetti che pei due suindicati posti di Magenta e di Borgo Ticino.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1842.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1842.

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
	1842		
112	*Luglio* 1.°	Tassa da pagarsi dagl' impiegati gratuiti e soprannumerarj	305
113	*detto* 3	Discipline per ovviare la simultanea presenza in un ufficio doganale d'impiegati congiunti fra loro in parentela	306
114	*detto* 6	Sugli attestati da prodursi dagl' individui che aspirano ad essere nominati ufficiali di finanza per constatare la cognizione delle merci . .	308
115	*detto* 9	Discipline uniformi pel trattamento degli atti caduti in contravvenzione alla legge sul bollo	310
116	*detto* 11	Escluse le procure generali per l'intervento ai convocati generali a rappresentare qualche censito	312
117	*detto* 12	Metodo da seguirsi per attribuire la *data certa* ad uno scritto privato .	314
118	*detto* 21	Durata della coobbligazione dei locatori delle case per la tassa personale dovuta dai rispettivi affittuarj .	317
119	*detto* 26	È vietato l'accordare rimunerazioni ai medici e chirurghi salariati dallo stato per l'opera che prestano in oggetti di giustizia punitiva	319

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1842		
120	*Luglio* 26	La dispensa dalle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli alunni d'ufficio è esclusivamente riservata a S. M.	320
121	*detto* 30	Bollo da applicarsi ai protocolli che si erigono dalle autorità subalterne d'amministrazione militare per aste di effetti inservibili	321
122	*Agosto* 1.°	Emenda all'art. 4.° della governativa notificazione 18 ottobre 1836 sulla destinazione de' *probi viri* nei giudizj criminali e politici	324
123	*detto* 5	Schiarimenti alle prescrizioni in corso per la gestione delle spese di viaggio in oggetti di servizio pubblico .	325
124	*detto* 8	Epoca fissata per l'esazione della tassa pel taglio di boschi di ragione comunale	326
125	*detto*	Sul trattamento daziario dei vetri da specchi senza cornice	328
126	*detto* 13	Bollo da applicarsi alle sentenze pronunciate sopra la confessione del reo convenuto	329
127	*detto* 18	Bollo da applicarsi ai documenti privati che contengono una perizia . .	330
128	*detto* 19	Raccolta delle prescrizioni vigenti per l'ordinata vendita dei beni comunali .	331
129	*detto* 24	Sulle competenze postali nei viaggi d'acqua da Venezia a Mestre o Fusina e viceversa	350
130	*detto* 26	Sull'attivazione e sospensione degli assegni che si corrispondono ad impiegati ed inservienti per indennità d'alloggio	357
131	*detto*	Modificazione alla precedente circolare 6 luglio intorno agli attestati da prodursi dagli aspiranti ai posti di ufficiali di finanza	358

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1842		
132	*Agosto* 31	Casi nei quali soggiacciono al bollo gli atti relativi a domande per condoni d'imposta in oggetti censuarj	360
133	*Settemb.* 2	Sul trattamento daziario degli oggetti ricevuti a titolo di donazione e di eredità	362
134	*detto* 4	Sulla procedura daziaria pel nitrato di soda e di tutte le altre qualità del così detto natrone	363
135	*detto* 5	La competenza del foro civile pei soldati in permesso, a termini della sovrana risoluzione 3 marzo 1837, non è applicabile all'Ungheria ed alla Transilvania	365
136	*detto* 6	In quali casi sono esenti dal bollo i certificati degli uffici ipotecarj che si rilasciano al curatore od all'amministratore della sostanza di un oberato per gli stabili caduti nel concorso	366
137	*detto*	Sul pagamento della tassa di servizio per la nomina dei capi delle guardie di confine e di finanza	368
138	*detto* 7	Ragguaglio da seguirsi nell'applicazione del bollo ai documenti ove le somme sono indicate a moneta abusiva	369
139	*detto*	Quali copie d'ufficio devono essere ritenute autentiche per l'applicazione del bollo relativo	371
140	*detto* 13	Sul bollo da applicarsi ai documenti che si rilasciano dagl'istituti d'assicurazione contro i danni degl'incendj	372
141	*detto* 14	Procedura daziaria per l'importazione dei vini della Dalmazia e delle isole del Quarnero	375

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
142	1842 *Settemb.* 16	Le prerogative e facoltà dei dottori in chirurgia sono eguali a quelle dei chirurghi maggiori o maestri in chirurgia nel rispettivo esercizio .	377
143	*detto*	Trattamento daziario delle manifatture di zinco	378
144	*detto*	Sul favore accordato agli alunni degli uffici esecutivi di finanza di percorrere gli studj politico-legali	379
145	*detto* 17	Sulla verificazione del peso delle piante di tabacco	380
146	*detto* 19	Rinnovato l'obbligo dei postiglioni di guidare a cavallo anche allorquando sono attaccati due soli cavalli ad una vettura	381
147	*detto* 20	I certificati per l'ammissione dei supplenti ai coscritti devono stendersi dall'autorità comunale e vidimarsi dai commissariati distrettuali	382
148	*detto*	Sono esenti dal bollo i processi verbali assunti d'ufficio per la vendita di merci invenzionate	384
149	*detto* 22	Non si può procedere ad infliggere pena disciplinale contro un impiegato se prima non sia stato sentito sulle imputazioni emerse a suo carico	385
150	*detto* 23	Sul bollo da applicarsi ai giornali di entrata e d'uscita dei così detti *monti-grani*	386
151	*detto* 26	Discipline per distinguere la *selenite* esclusa dal commercio colla governativa notificazione 1.° agosto p.° p.° .	389
152	*detto* 30	Conferma e modificazione di varie circolari emanate circa la nuova legge sul bollo e sulle tasse	391
153	*detto*	Sulla concessione dei salvocondotti per l'esportazione o ritiro di prodotti od attrezzi montanistici	406

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
154	1842 *Ottobre* 7	Soppressione degli uffici provinciali delle tasse e diversa distribuzione delle incumbenze dai medesimi sin qui esercitate	407
155	*detto* 8	Nuove discipline per la nomina dei maestri nelle scuole elementari maggiori comunali	411
156	*detto* 11	Esenzione dall' obbligo del bollo per alcuni atti in oggetti di coscrizione militare ed arrolamento	413
157	*detto* 16	Disposizioni relative al pagamento degl' interessi pei depositi di ragione pupillare eseguiti per conto del consiglio aulico di guerra	417
158	*detto* 17	Ai commissarj distrettuali, loro aggiunti ed ai praticanti di concetto delle regie delegazioni provinciali è permesso di vestire l' uniforme così detto di campagna	420
159	*detto* 21	Sull' obbligo delle mogli d' impiegati contabili di presentare la prescritta reversale di rinuncia	421
160	*detto* 22	Metodo per determinare le multe nelle contravvenzioni ai regolamenti doganali sul trasporto e custodia di vini nazionali	422
161	*detto* 24	Differenza nel trattamento daziario dei balsami naturali e di quelli preparati	423
162	*detto* 26	Norma da osservarsi nell' assunzione di atti soggetti al bollo quando un ufficio è richiesto da altro ufficio pubblico	424
163	*detto*	Sul regime daziario della lana delle pecore tosate in atto di pascolo all' estero	426
164	*detto* 28	Fissata la tassa d' arti e commercio da pagarsi dai commissionarj teatrali .	427

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1842		
165	*Ottobre* 29	È soggetto al bollo il nuovo contratto od atto di riforma nella condotta per un medico, chirurgo od una ostetrice	428
166	*detto*	Sono soggetti all' arrolamento forzato fino all' età di 36 anni gl' individui che hanno già compiuta la loro capitolazione	429
167	*detto* 30	Sul modo di riscossione delle competenze dei cursori comunali per oggetti di volontaria giurisdizione . . .	430
168	*Novemb.* 2	Anche i merciai girovaghi sono soggetti alle perquisizioni finanziarie . .	432
169	*detto*	Sulla tassa da applicarsi nella nomina a prebende ecclesiastiche fatta da patroni privati o dal vescovo *pro tempore*	433
170	*detto* 3	Schiarimenti per la verificazione del peso netto nelle spedizioni di merci soggette a controlleria pel commercio interno	434
171	*detto* 7	Estese anche ai vini dell' Istria le disposizioni di favore portate dalla circolare 14 settembre p.° p.°	436
172	*detto* 8	In quali casi sono esenti dal bollo le fedi di battesimo, matrimonio e morte che vengono domandate in via diplomatica da autorità estere .	437
173	*detto* 18	Schiarimenti pel trattamento daziario di varie qualità di seta	440
174	*detto* 22	Sul bollo da applicarsi alle istanze per ottenere la patente d' arte e commercio	441
175	*detto* 23	Sul bollo da applicarsi ai documenti e protocolli eretti pei compensi in occasione di lavori lungo le linee delle strade ferrate dello stato . . .	442
176	*detto*	Il fondo degl' invalidi è dispensato dall' obbligo di usare carta con bollo .	445

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
177	1842 *Novemb.* 24	Bollo da applicarsi agli attestati comprovanti di aver compito il corso di metodica per gli aspiranti all'ufficio di maestro	446
178	*detto* 26	Sul bollo dei documenti per istituzione di messe assoggettati alla superiore approvazione	447
179	*detto* 28	Procedura daziaria dei zigari in cassette che pervengono dall'estero . .	449
180	*detto*	Sulle procedure da tenersi rispetto ai biglietti di lotterie estere che vengono invenzionati nello stato	450
181	*Dicemb.* 6	Sul bollo da applicarsi ai documenti di divisione e di donazione di stabili nei quali non è indicato il valore, ma la sola cifra d'estimo . .	453
182	*detto* 14	Sulle tasse conservate in vigore per gli archivj notarili	455
183	*detto* 15	Discipline pei depositi delle carte di pubblico credito offerte in cauzione dai notai	458
184	*detto*	Indennizzazioni dovute ai sudditi austriaci chiamati nella qualità di testimonj avanti le autorità del governo parmense e viceversa	461
185	*detto* 20	Sulla competenza a decidere nelle quistioni intorno all'identità di due privilegi	462
186	*detto* 21	Sul regime doganale dei ceppi di legno	464
187	*detto* 24	Sono evasi alcuni dubbj in materia di gravi trasgressioni politiche . . .	465
188	*detto*	Estese le prescrizioni della legge sul bollo e sulle tasse anche al personale di servizio di corte	467
189	*detto* 26	Non soggiace a bollo il documento con cui il deputato non domiciliato nel comune nomina il proprio sostituto	468

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
190	1842 *Dicemb.* 28	Autorizzate le autorità provinciali camerali a prolungare la valitura delle bollette d'importazione pei generi di privativa	470
191	*detto*	Schiarimenti circa il dazio da applicarsi al filugello filato greggio . . .	471
192	*detto* 29	Sul modo di procurare agli editori delle gazzette il pagamento delle loro competenze per inserzione di editti giudiziarj	472
193	*detto* 30	Competenza del foro per le obbligazioni che i militari in permesso sino al richiamo assumessero vincolando ad ipoteca le loro sostanze immobili	474
194	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1842, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	476

PARTE SECONDA.

(N.° 112.) *Tassa da pagarsi dagl' impiegati gratuiti e soprannumerarj.*

CIRCOLARE.

N.° 21323–1484. G. L. N.° 23096–1325. G. V.

Milano, 1.° luglio 1842. Venezia, 7 luglio 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In occasione di un quesito mosso sopra un caso speciale, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 23 aprile prossimo passato si è degnata di dichiarare che le nomine degl' impiegati gratuiti e soprannumerarj di qualsivoglia categoria (impieghi onorarj), quando vanno unite ad uno dei titoli indicati dal § 149 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, debbono soggiacere alla tassa pel conferimento di titoli portata dai §§ 148, 149 e 150 della stessa legge.

L' altefata sovrana risoluzione comunicata al governo con rispettato dispaccio 30 maggio p.° p.°, n.° 6466–651 dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale si porta a notizia di cotesta regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 113.) *Discipline per ovviare la simultanea presenza in un ufficio doganale d' impiegati congiunti fra loro in parentela.*

N.° 9391-1623. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 3 luglio 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Affinchè siano esattamente osservate ed adempite le venerate istruzioni abbassate da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 12 giugno p.° p.°, n.° $\frac{5780}{F.}$ in punto al collocamento d'impiegati fra loro congiunti per consanguineità od affinità tanto in uno stesso ufficio, quanto nello stesso luogo in posti aventi fra loro relazioni d'ufficio, si partecipano a cotest'imp. regia intendenza le relative corrispondenti norme del seguente tenore:

1.° La simultanea destinazione d'impiegati doganali fra di loro legati in parentela in uno e nel medesimo luogo è sempre pericolosa, e deve esser cercato d'impedirla appunto per la maggior facilità di comprometterli nel regolare e fedele adempimento dei loro doveri; giacchè il sistema doganale in sè stesso esige che un impiegato venga controllato dall'altro.

2.° È pertanto volere di S. A. I. che, quando se ne presenti l'opportunità, e senza mancare ai debiti riguardi verso chi avesse maggiori titoli a promozione, debba farsi cessare la simultanea destinazione nello stesso luogo d'impiegati fra loro legati in parentela e costituiti d'altronde in tali rapporti d'ufficio da dover l'un l'altro controllarsi nelle loro mansioni.

3.° Che se per non pregiudicarli nelle promozioni alle quali avevano titoli o per altri riguardi di servizio è avvenuto il caso della destinazione nello stesso luogo di simili impiegati aventi fra loro rapporti di famiglia, intende S. A. I. che, fino a che non si presenti l'opportunità di altre disposizioni in conformità alle viste suaccennate, vengano prese delle misure, affinchè dall'attuale loro posizione d'impiego nello stesso luogo non nasca pregiudizio al sovrano erario od al servizio d'ufficio.

4.° Trovandosi in impiego individui nei quali concorrano le suaccennate circostanze, l'imperiale regia intendenza si farà un dovere di uniformare in quanto le spetta le proprie disposizioni o proposizioni alle premesse superiori dichiarazioni.

5.° All'evenienza di proporre movimenti di personale per nomine, promozioni o traslo-

cazioni non si ometterà d' indicare nei relativi rapporti, se e quali vincoli di parentela per consanguineità od affinità constasse esistere fra tali individui ed altri impiegati nell' ufficio o nel luogo in cui verrebbero ad essere destinati, e coi quali si troverebbero in relazioni d' ufficio, fattosi carico specialmente della sovrana risoluzione 27 novembre 1838 emanata in tale materia colla notificazione 15 febbrajo 1839.

(N.° 114.) *Sugli attestati da prodursi dagl' individui che aspirano ad essere nominati ufficiali di finanza per constatare la cognizione delle merci.*

CIRCOLARE.

N.° 9874-1712. M. C. L.

Milano, 6 luglio 1842.

N.° 14534-2170. M. C. V.

Venezia, 8 luglio 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In aggiunta al rispettato aulico dispaccio 19 gennajo p.° p.°, n.° 46802-2883 portante le massime da seguirsi per ottenere la prova sulla cognizione delle merci necessaria per conseguire un posto di ufficiale d' ufficio superiore

o d'ufficiale, stato comunicato a cotest' intendenza da questo magistrato camerale col decreto circolare 1.° marzo p.° p.°, n.° 2420-411, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con altro ossequiato dispaccio 11 giugno p.° p.°, n.° 20462-1963 si è degnata di dichiarare che, giusta una partecipazione dell'imp. regia commissione aulica degli studj, al presente non esistono cattedre regolari per apprendere la cognizione delle merci se non nei due istituti politecnici di Vienna e di Praga e nell' accademia reale e di commercio in Lemberg, e che quindi nel conferimento di posti di ufficiale d'ufficio superiore e di ufficiale presso gli uffici esecutivi di finanza le autorità di finanza, a senso del capitolo 1.° (*a*) del suaccennato decreto aulico, come valida prova della cognizione delle merci, potranno accettare *solo* gli attestati che da uno dei suaccennati tre stabilimenti d'istruzione vengono rilasciati dietro esame sostenuto con buon esito sulla predetta materia.

Tanto si partecipa a cotest' imp. regia intendenza per la conforme diramazione ai dipendenti uffici doganali.

(N.° 115.) *Discipline uniformi pel trattamento degli atti caduti in contravvenzione alla legge sul bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 14520-2501. M. C. V.

Venezia, 9 luglio 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Fu osservato che gli uffici del bollo non procedono colla dovuta regolarità ed uniformità nel trattamento degli atti caduti in contravvenzione, e pertanto vengono richiamati all'osservanza delle norme vigenti su questo oggetto in generale, ed in ispecie delle disposizioni che seguono:

1.° Nel caso che accordino nelle loro attribuzioni la desistenza dalla procedura per atti in contravvenzione alla legge 21 maggio 1811, esigeranno la multa e l'importo dei diritti di bollo defraudati, scritturando la prima nell'apposito registro *D*, ed il secondo nel bollettario destinato per l'esazione dei diritti di bollo: in pari tempo nella matrice della ricevuta per la multa indicheranno la bolletta rilasciata pei diritti di bollo col numero e data, e viceversa nella matrice di questa annoteranno la bolletta rilasciata per la multa.

2.° Sull'atto per il quale come sopra fu desistito dalla procedura non potrà imprimersi alcun bollo, perchè i timbri corrispondenti ed il visto per il bollo sono soppressi. In vece verrà sull'atto firmata dai preposti la dichiarazione che fu accordata la desistenza dalla procedura verso il pagamento *di lir. . . . per diritti di bollo come da bolletta n.° . . . e di lir. . . . per multa come da bolletta n.° . . . ecc.*

3.° Se l'atto per il quale si desiste dalla procedura è in contravvenzione alla nuova legge 27 gennajo 1840, la multa ed i diritti di bollo verranno conteggiati come al 1.°, ma sull'atto sarà impresso il bollo competente a senso delle circolari 4 e 18 febbrajo 1842, n.° 16751 e 2940.

4.° Nei rendiconti dei prodotti del bollo di compimento dovrà l'ufficio distinguere i diritti riscossi per atti caduti in contravvenzione in due rubriche separate, l'una per quelli riferibili alla nuova legge 27 gennajo 1840, l'altra per quelli riferibili alla legge cessata 21 maggio 1811.

5.° Se poi gli uffici del bollo avessero ad esigere multa e diritti di bollo insieme o separatamente per atti caduti in contravvenzione, pei quali non fu da essi accordata la desistenza dalla procedura, in tal caso si atterranno alle disposizioni che l'intendenza

inquirente secondo la specialità del caso, ed avuto in vista la normale sulla contabilità delle multe, le circolari sopraccitate ed il presente decreto, trovasse di dare, facendosi però carico anche in questo caso di quanto coll'articolo 4.° fu quì determinato.

L'intendenza poi, quando la multa e l'importo del bollo venissero esatti da altri uffici diversi, ne darà notizia al rispettivo ufficio del bollo, onde ne faccia analogo cenno nei resoconti dei prodotti.

(N.° 116.) *Escluse le procure generali per l'intervento ai convocati generali a rappresentare qualche censito.*

CIRCOLARE.

N.° 21188-3735. G. L.

Milano, 11 luglio 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dalle risposte pervenute alla circolare 6 marzo prossimo scorso, n.° 5533-1003 ha desunto il governo che sebbene in generale nella pratica applicazione della venerata sovrana risoluzione 28 novembre 1820, a cui si riferisce il circolare dispaccio 11 novembre 1821, n.° 34450-4374, si richieda un mandato speciale di volta in volta per ammettere al

(N.° 117.) *Metodo da seguirsi per attribuire la* data certa *ad uno scritto privato.*

CIRCOLARE.

N.° 9945. A. V. — Venezia, 12 luglio 1842.

N.° 8331. A. L. — Milano, 8 luglio 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sul dubbio se dopo l'attivazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 abbia a continuare la cautela per le viste della civile legislazione, che già abilitava il possessore di uno scritto privato ad ottenere per l'atto stesso la prova della *data certa* mediante l'inscrizione dell'atto alle cancellerie giudiziarie;

Presi in proposito i concerti coll'imperiale regia camera aulica generale, l'eccelso senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia ha trovato di dichiarare per futura norma e direzione quanto segue:

1. Resta facoltativo alle parti posseditrici di scritti o documenti privati ad ottenere per gli atti stessi la prova della data certa mediante l'inscrizione dell'atto alle cancellerie giudiziarie.

2. La parte che vorrà prevalersi di questo beneficio dovrà a tal uopo presentare la domanda per iscritto o proporla verbalmente;

nel primo caso l'istanza, e nel secondo il protocollo da assumersi in sua vece dovrà essere sopra carta munita del bollo prescritto per ogni istanza.

3. Sopra questa domanda si emetterà il certificato della data legale, o sull'atto stesso per il quale è domandato, se il medesimo ha la capacità di riceverlo, o sopra un separato foglio di carta, da unirsi poi all'atto colle cautele portate dal § 174 del giudiziario regolamento e dai combinati §§ 75 ed 88 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, coll'ulteriore obbligo alla parte di far imprimere nel primo caso il bollo legale sull'atto, ove deve seguire la cerziorazione della data legale, o di presentare il foglio di carta bollata per unirlo nel secondo caso all'atto stesso. Nell'uno e nell'altro di questi casi il bollo da usarsi per la cerziorazione della data legale sarà quello prescritto dal § 21 della succitata legge sul bollo e sulle tasse.

4. Queste cerziorazioni della data legale si faranno dai capi dell'ufficio del protocollo generale degli esibiti presso i tribunali civili e provinciali, e dai cancellieri presso le preture foresi, dai quali sarà attivato e tenuto l'apposito registro giusta il quì annesso formolario, nel quale in ordine cronologico progressivo dovranno riportarsi gli atti privati presentati per la cerziorazione della data legale.

In esecuzione degli ordini contenuti nell'aulico decreto 1.° corrente, n.° 1470 del prefato eccelso senato, ciò si comunica alle dipendenti prime istanze per norma e per l'esatta osservanza.

PROTOCOLLO speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture.

Numero progressivo.	Data dell' atto.	Cognome e nome dell' esibente.	Qualità dell' atto.
			Venerdì 1.° luglio 1842.
1	9 dic. 1841.	Alvisi Luigia moglie di Giuseppe Ferrari di N. N.	Scrittura privata colla quale Giuseppe Ferrari ha ceduto in proprietà alla di lui moglie Luigia Alvisi tanti effetti pel valore di lir. 460 in garanzia del suo credito dotale, la di cui scrittura datata 9 dicembre 1841 porta il bollo di . . . . .
			Sabato 2 luglio 1842.
2	11 dic. 1841.	Rigosa Michele di . . .	Scrittura privata datata 11 dicembre 1841 con carta del bollo di lir. 1. 50, colla quale Gaetano Rigosa cede, vende e trasferisce la proprietà a Michele Rigosa di tutti gli effetti ed articoli descritti in detta scrittura per il prezzo di lire 645.
			Lunedì 4 luglio 1842.
3	30 dic. 1841.	Sacchi Antonio di . . .	Scrittura privata datata 30 dicembre 1841 con carta del bollo di lir. 1. 50, colla quale Antonio Sacchi si è dichiarato debitore verso la di lui moglie Francesca Cagrossi della somma di lir. 1562. 15 austriache, valore di tanti effetti avuti per eredità del di lei zio Pietro Bonini.

(N.° 118.) *Durata della coobbligazione dei locatori delle case per la tassa personale dovuta dai rispettivi affittuarj.*

CIRCOLARE.

N.° 26347-1861. G. V. N.° 24874-1938. G. L.

Venezia, 21 luglio 1842. Milano, 21 luglio 1842.

Alle imp. regie Delegazioni prov.li, al Fisco, alla Direzione del censo, alla Ragioneria centrale ed alla Congregazione centrale.

Sopra i seguenti quesiti proposti a S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè dal governo di Lombardia, sui quali furono pure consultati gli uffici centrali veneti:

Primo. = Con qual giorno nasca la coobbligazione dei locatori delle case per la tassa personale dei conduttori delle medesime?

Secondo. = Quando questa coobbligazione, giusta le norme vigenti, vada a cessare?

L'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria unita con riverito dispaccio 21 giugno decorso, n.° 14415-1794 si degnò di osservare a questo governo a sua direzione quanto segue:

Al primo quesito. = « La legge del 13 giugno 1811 stabilisce ai §§ 1 e 9 chi sia soggetto alla tassa personale, ed in qual modo

» debbano i collettabili essere compresi nel
» ruolo. Chi dunque trovasi inscritto nel ruolo,
» senza che a termini del § 22 abbia doman-
» dato nel tempo prefisso l' esenzione dalla
» tassa, dev' essere considerato qual collet-
» tabile, vale a dire nasce l' obbligo al pa-
» gamento della tassa. Secondo l' obbligo del
» debitore principale si regola poi anche quello
» del locatore della casa, che a tenore del
» § 6 della suddetta legge è coobbligato in
» qualità di fidejussore, e quindi l'obbligo di
» sottostare alla tassa, come ugualmente la
» coobbligazione pel pagamento regolare della
» medesima nasce coll' epoca della chiusura
» dei ruoli.

Al secondo quesito. = « Lo scioglimento del
» presente quesito è ritenuto a chiari termini
» nel § 8 della legge surriferita, giusta la quale
» la coobbligazione del locatore della casa non
» dura al di là del termine dell'affittanza. Spi-
« rata dunque quest' ultima, cessa anche la
» coobbligazione del locatore della casa per
» la tassa personale dei conduttori. »

(N.° 119.) *È vietato l'accordare rimunerazioni ai medici e chirurghi salariati dallo stato per l'opera che prestano in oggetti di giustizia punitiva.*

CIRCOLARE.

N.° 10811. A. V.

Venezia, 26 luglio 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Avendo l'imperiale regia camera aulica generale fatto conoscere in base alle dichiarazioni della contabilità centrale di Milano che presso varie autorità giudiziarie lombarde si è introdotta la pratica di concedere ai medici e chirurghi salariati dallo stato una rimunerazione per la loro opera in perizie od altre operazioni di medicina in oggetti di giustizia punitiva, si avvertono tutte le prime istanze da questo appello dipendenti, in ordine all'aulico ossequiato decreto 15 andante, n.° 1945 dell'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, essere quella pratica illegale.

Si richiamano quindi all'esatta osservanza della circolare dell'imperiale regio magistrato camerale veneto 9 maggio 1837, n.° 11054, in forza della quale ai medici e chirurghi salariati dallo stato non ispetta per le suindicate operazioni, oltre l'indennizzazione delle spese incontrate, veruna rimunerazione.

(N.° 120.) *La dispensa dalle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli alunni d'ufficio è esclusivamente riservata a S. M.*

CIRCOLARE.

N.° 16180-1648. M. C. V.

Venezia, 26 luglio 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con suo decreto 15 corrente, n.° 7001 ebbe a dichiarare in via di massima

« che la dispensa dalle prescrizioni vigenti » per l'accettazione degli alunni d'ufficio è » esclusivamente riservata a S. M. »

Non potrà dunque venire assunto o proposto verun individuo come *candidato* per l'alunnato che non abbia i requisiti espressi nel § 3 dell'aulico regolamento 3 giugno 1835, salve le modificazioni successivamente introdotte tanto da S. M. con sovrana risoluzione 9 febbrajo 1836 partecipata dal magistrato col decreto 3 agosto stesso anno, n.° 18864-2439, quanto dall'imperiale regia camera aulica con dispaccio 16 dicembre 1835, n.° 51122-4484 comunicato in data 20 gennajo 1836 sotto il n.° 440-20.

Sussiste fino a nuovo ordine il divieto alle intendenze di assumere nuovi candidati.

N.° 15553. Al n.° 11010-1955 M. C. L.

Copia d'un decreto dal Consiglio aulico di guerra rilasciato ai Comandi generali dell'Illiria e dell'Austria interna sub 1, *della Bassa Austria* sub 2, *della Boemia* sub 3, *della Moravia* sub 4, *della Galizia* sub 5, *della Lombardia* sub 6 *e della Dalmazia* sub 7, *in data* 20 *marzo* 1842, *n.°* 1258.

A motivo di una nozione penale pei protocolli d'asta non bollati di effetti militari dichiarati inservibili il consiglio aulico di guerra si pose di concerto coll'imp. regia camera aulica generale.

Il sullodato aulico dicastero colla sua nota 6 corrente mese, n.° 4663-465 ha trovato di determinare che i protocolli assunti sulle aste pubbliche per la vendita all'incanto di rimasugli di oggetti di manipolazione divenuti di nessun uso pel servizio militare, e di effetti militari inservibili, nelle quali viene tosto all'uno od all'altro obblatore ceduta la cosa posta all'incanto dietro la fatta maggiore offerta e verso pagamento in contanti, non sono protocolli in affari privati, *ma bensì protocolli che vengono stesi nell'interesse dell'amministrazione militare* a legittimazione degl'impiegati contabili, e che sono propriamente corredi di conti senza che facciano le veci di documenti, o che servano di base *a qualche altro diritto* od obbligo delle parti; per lo che *non sono sottoposti al bollo.*

Che simili protocolli *assunti nell'interesse dell'erario* non sieno soggetti al bollo è di già dichiarato al n.° 3 dell'istruzione 17 gennajo 1841, n.° 141; ed in ispecie in riguardo alle aste che si tengano *verso immediato pagamento in contanti* di effetti militari divenuti inservibili (stracci, ecc.) venne ciò espressamente stabilito col rescritto n.° 1210 del 18 marzo 1841; quindi al presente resta solo a ricordare che tutti gli altri protocolli d'asta nei quali

non si tratti solo dell'immediata tradizione di oggetti inservibili già esistenti posti all'incanto, ecco se l'obblatore contro effettivo pagamento, ma eziandio di diritti di prelazione nel ritiro di consimili effetti che divenissero inservibili anche in seguito dopo un certo spazio di tempo, da quali protocolli scaturiscono in generale pel deliberatario dei diritti e degli obblighi, come pure quando sui protocolli facciano le veci di contratti, dovranno i sensi del § 6 del testo

al n.° 6

tedesco

al n.° 1 fino inclusivamente al 7

della legge sul bollo e sulle tasse, sottoposti al prescritto bollo, come avviene pei contratti di fitto di locazione o di vendita che assicurano un diritto permanente di possesso di singole realità divenute superflue all'erario militare.

Però si dovrà possibilmente evitare in simili casi l'uso dei protocolli d'asta in vece dei contratti, e si dovrà piuttosto erigere un contratto formale basato sul protocollo d'asta, munito del bollo competente secondo la maggiore durata dell'obbligo assunto.

Cotesto ..... vorrà informare di questa dichiarazione tutte le dipendenti autorità amministrative e contabili, non che gl'impiegati dei commissariati di guerra

al n.° 1 e 2

ed i comandi militari

al n.° 1

nel Tirolo, nell'Illirico e nel Litorale

al n.° 2

nell'Austria superiore

al n.° 1 fino inclusivamente al n.° 7

per loro norma.

(N.° 122.) *Emenda all' art. 4.° della governativa notificazione* 18 *ottobre* 1836 *sulla destinazione de'* probi viri *nei giudizj criminali e politici.*

CIRCOLARE.

N.° 25923-2093. G. L.

Milano, 1.° agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato suo decreto 27 scorso maggio, n.° 13959-1243 ha avvertito che nell' articolo 4.° della sovrana risoluzione 9 maggio 1835 sulla destinazione dei *probi viri* pei giudizj criminali e politici pubblicata colla governativa notificazione 18 ottobre 1836, n.° 30728-3326, laddove si parla della qualificazione dei predetti probi viri debbano sostituirsi alle parole di *religione cattolica* usate nella notificazione del 1836 quelle di *religione cristiana*, come suona l' originario testo approvato da S. M.

Questa superiore dichiarazione si porta a conoscenza di cotest' imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma nelle completazioni e rettificazioni annuali dei prospetti come prescrive il § 11 della succitata notificazione 18 ottobre 1836 e per la comunicazione da farsene alle istanze politiche della provincia, alle congregazioni municipali ed ai commissariati distrettuali.

viene dal governo stesso portata a cognizione di cotest' ufficio, in aggiunta alla comunicazione fattasi il 19 p.° p.° aprile, n.° 11764-4724, avvertendo che il suindicato aulico decreto del 4 dicembre 1834 è quello da cui mosse la governativa circolare 19 gennajo 1835, n.° 1696-256 inserita nella raccolta a stampa degli atti di governo di detto anno.

(N.° 124.) *Epoca fissata per l'esazione della tassa pel taglio di boschi di ragione comunale.*

N.° 17540-1184. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 8 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. A. I. col venerato decreto 1.° corrente, n.° 7565, che in avverata copia si unisce, si è degnata di derogare in parte alla precedente sua disposizione 3 aprile 1839, n.° 8077 (*), permettendo che la competenza della tassa boschiva dovuta all'erario nella misura dell'8 per 100 possa venire esatta all'atto che si concede la licenza di taglio.

(*) Veggasi la citata disposizione vicereale riportata nella circolare del governo di Milano 20 agosto 1839, n.° 28266-3236 ed inserita nella raccolta di quell'anno, vol. II, parte II, pag. 260.

(N.° 125.) *Sul trattamento daziario dei vetri da specchi senza cornice.*

CIRCOLARE.

N.° 17587-2634. M. C. V.
Venezia, 8 agosto 1842.

N.° 11635-2056. M. C. L.
Milano, 2 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo ossequiato dispaccio 7 luglio prossimo passato, n.° 20491-671 si compiacque d'ordinare che gli specchi senza cornice ossia vetri da specchi colla fogliatura sovrapposta, che fossero presentati per essere introdotti od esportati, debbano daziarsi come i vetri da specchio senza foglia, posizione 617 della vigente tariffa, qualora per altro non vi fosse una diversa disposizione speciale come per gli specchi delle fabbriche privilegiate di Venezia ammessi presso le dogane di questa città ad un trattamento di favore nella loro importazione giusta il regolamento 22 dicembre 1829.

L'intendenza rilascerà all'effetto le occorrenti disposizioni, avvertendo che le quantità di siffatti specchi dovranno essere tenute in particolare evidenza e registrate separatamente negli estratti e prospetti d'importazione.

N.° 15553. Al n.° 11010-1955 M. C. L.

Copia d'un decreto dal Consiglio aulico di guerra rilasciato ai Comandi generali dell'Illiria e dell'Austria interna sub 1, *della Bassa Austria* sub 2, *della Boemia* sub 3, *della Moravia* sub 4, *della Galizia* sub 5, *della Lombardia* sub 6 *e della Dalmazia* sub 7, *in data* 20 *marzo* 1842, *n.°* 1258.

A motivo di una nozione penale pei protocolli d'asta non bollati di effetti militari dichiarati inservibili il consiglio aulico di guerra si pose di concerto coll'imp. regia camera aulica generale.

Il sullodato aulico dicastero colla sua nota 6 corrente mese, n.° 4663-465 ha trovato di determinare che i protocolli assunti sulle aste pubbliche per la vendita all'incanto di rimasugli di oggetti di manipolazione divenuti di nessun uso pel servizio militare, e di effetti militari inservibili, nelle quali viene tosto all'uno od all'altro obblatore ceduta la cosa posta all'incanto dietro la fatta maggiore offerta e verso pagamento in contanti, non sono protocolli in affari privati, *ma bensì protocolli che vengono stesi nell'interesse dell'amministrazione militare* a legittimazione degl'impiegati contabili, e che sono propriamente corredi di conti senza che facciano le veci di documenti, o che servano di base *a qualche altro diritto* od obbligo delle parti; per lo che *non sono sottoposti al bollo.*

Che simili protocolli *assunti nell'interesse dell'erario* non sieno soggetti al bollo è di già dichiarato al n.° 3 dell'istruzione 17 gennajo 1841, n.° 141; ed in ispecie in riguardo alle aste che si tengano *verso immediato pagamento in contanti* di effetti militari divenuti inservibili (stracci, ecc.) venne ciò espressamente stabilito col rescritto n.° 1210 del 18 marzo 1841; quindi al presente resta solo a ricordare che tutti gli altri protocolli d'asta nei quali

non si tratti *solo dell'immediata tradizione di oggetti inservibili già esistenti posti all'incanto*, ceduti all'obblatore contro effettivo pagamento, ma eziandio di diritti di prelazione pel ritiro di consimili effetti che divenissero inservibili anche in seguito, dopo un certo spazio di tempo, dai quali protocolli scaturiscono in generale pel deliberatario dei diritti e degli obblighi, come pure *quando tali protocolli facciano le veci di contratti*, dovranno, a senso del § 6 del testo

al n.° 6

tedesco

al n.° 1 fino inclusivamente al 7

della legge sul bollo e sulle tasse, sottoporsi al prescritto bollo, come avviene pei contratti di fitto di locazione o di vendita che assicurano un diritto permanente di possesso di singole realità divenute superflue all'erario militare.

Però si dovrà possibilmente evitare in simili casi l'uso dei protocolli d'asta in vece dei contratti, e si dovrà piuttosto erigere un contratto formale, basato sul protocollo d'asta, munito del bollo competente secondo la maggiore durata dell'obbligo assunto.

Cotesto..... vorrà informare di questa dichiarazione tutte le dipendenti autorità amministrative e contabili, non che gl'impiegati dei commissariati di guerra

al n.° 1 e 2

ed i comandi militari

al n.° 1

nel Tirolo, nell'Illirico e nel Litorale

al n.° 2

nell'Austria superiore

al n.° 1 fino inclusivamente al n.° 7

per loro norma.

(N.° 122.) *Emenda all' art. 4.° della governativa notificazione* 18 *ottobre* 1836 *sulla destinazione de'* probi viri *nei giudizj criminali e politici.*

CIRCOLARE.

N.° 25923-2093. G. L.

Milano, 1.° agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato suo decreto 27 scorso maggio, n.° 13959-1243 ha avvertito che nell' articolo 4.° della sovrana risoluzione 9 maggio 1835 sulla destinazione dei *probi viri* pei giudizj criminali e politici pubblicata colla governativa notificazione 18 ottobre 1836, n.° 30728-3326, laddove si parla della qualificazione dei predetti probi viri debbano sostituirsi alle parole di *religione cattolica* usate nella notificazione del 1836 quelle di *religione cristiana*, come suona l' originario testo approvato da S. M.

Questa superiore dichiarazione si porta a conoscenza di cotest' imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma nelle completazioni e rettificazioni annuali dei prospetti come prescrive il § 11 della succitata notificazione 18 ottobre 1836 e per la comunicazione da farsene alle istanze politiche della provincia, alle congregazioni municipali ed ai commissariati distrettuali.

(N.° 123.) *Schiarimenti alle prescrizioni in corso per la gestione delle spese di viaggio in oggetti di servizio pubblico.*

CIRCOLARE.

N.° 26729-4724. G. L. N.° 28597-1646. G. V.

Milano, 5 agosto 1842. Venezia, 11 agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra speciale ricerca di un governo, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ebbe a dichiarare che mentre la medesima col decreto del 18 marzo anno corrente, n.° 8100-731 richiamò in memoria gli ordini del 4 gennajo e 8 marzo 1827, n.i 107-2 e 5740-291 risguardanti la sollecita resa di conto sulle spese di viaggio ed il versamento delle rifusioni emersene, non poteva essere nella sua intenzione di far rivivere la riscossione degl'interessi di mora, la di cui abolizione, accordata con sovrana risoluzione del 3 giugno 1834, venne estesa col decreto del 4 dicembre 1834, n.° 29557-2692 anche alle casse delle città e dei comuni. Tale dichiarazione, che a prevenire ogni malinteso la sullodata eccelsa aulica cancelleria si degnò comunicare anche a questo governo mediante rispettato dispaccio 16 pross.° pass.° luglio, n.° 21648-1944,

viene dal governo stesso portata a cognizione di cotest' ufficio, in aggiunta alla comunicazione fattasi il 19 p.° p.° aprile, n.° 11764-4724, avvertendo che il suindicato aulico decreto del 4 dicembre 1834 è quello da cui mosse la governativa circolare 19 gennajo 1835, n.° 1696-256 inserita nella raccolta a stampa degli atti di governo di detto anno.

(N.° 124.) *Epoca fissata per l'esazione della tassa pel taglio di boschi di ragione comunale.*

N.° 17540-1184. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 8 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. A. I. col venerato decreto 1.° corrente, n.° 7565, che in avverata copia si unisce, si è degnata di derogare in parte alla precedente sua disposizione 3 aprile 1839, n.° 8077 (*), permettendo che la competenza della tassa boschiva dovuta all'erario nella misura dell' 8 per 100 possa venire esatta all' atto che si concede la licenza di taglio.

(*) Veggasi la citata disposizione vicereale riportata nella circolare del governo di Milano 20 agosto 1839, n.° 28266-3236 ed inserita nella raccolta di quell'anno, vol. II, parte II, pag. 260.

Al n.° 17540-1184. M. C. V.

Copia di vicereale dispaccio 1.° *agosto* 1842, *n.°* $\frac{7568}{V.R.}$ *diretto all' imp. regio Magistrato camerale delle provincie venete.*

La disposizione che sopra proposta degli uffici fu da me impartita col decreto 3 agosto 1839, n.° 8077 a modificazione della precedente stabilita dall'altro mio decreto 28 marzo 1831, n.° 2664 rispetto al tempo in cui fosse da pagarsi l' indennità o tributo all' erario pel taglio dei boschi comunali non mirava che a renderne possibilmente meno oneroso il soddisfacimento pei comuni medesimi sui quali in fine la tassa ricade.

Venendomi ora in vece rappresentato che meglio giovi per avventura allo stesso interesse dei comuni il ripristinare in certi casi la pratica di riscuotere la competenza dell'erario all'atto che si concede la licenza pel taglio, io non ho difficoltà di ciò permettere, ben inteso che qualunque dei due metodi si creda nei singoli casi di adottare abbiasi sotto garanzia dei comuni e non senza risponsabilità degli uffici a provvedere di maniera che non possa trovarsi esposta a pericolo l'esazione della tassa e non siano neppure rese più lunghe e difficili le relative operazioni di contabilità, per la quale ultima considerazione io debbo assolutamente escludere l'altro divisamento di accordare la facoltà di pagare ratealmente la tassa quando rateato sia pure il canone stipulatosi pel taglio dei boschi suddetti.

(N.° 125.) *Sul trattamento daziario dei vetri da specchi senza cornice.*

CIRCOLARE.

N.° 17587-2634. M. C. V.
Venezia, 8 agosto 1842.

N.° 11635-2056. M. C. L.
Milano, 2 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo ossequiato dispaccio 7 luglio prossimo passato, n.° 20491-671 si compiacque d'ordinare che gli specchi senza cornice ossia vetri da specchi colla fogliatura sovrapposta, che fossero presentati per essere introdotti od esportati, debbano daziarsi come i vetri da specchio senza foglia, posizione 617 della vigente tariffa, qualora per altro non vi fosse una diversa disposizione speciale come per gli specchi delle fabbriche privilegiate di Venezia ammessi presso le dogane di questa città ad un trattamento di favore nella loro importazione giusta il regolamento 22 dicembre 1829.

L'intendenza rilascerà all'effetto le occorrenti disposizioni, avvertendo che le quantità di siffatti specchi dovranno essere tenute in particolare evidenza e registrate separatamente negli estratti e prospetti d'importazione.

(N.° 127.) *Bollo da applicarsi ai documenti privati che contengono una perizia.*

CIRCOLARE.

N.° 30037-1720. G. V.

Venezia, 18 agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed Uffici centrali.

Sul quesito, se ed a qual bollo in forza della sovrana patente 27 gennajo 1840 siano assoggettati quei documenti privati che contengono una perizia, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 5 luglio p.° p.°, n.° 18618 dichiarò che sono soggetti al bollo di lir. 1. 50 per le chiare espressioni del § 21 della citata sovrana patente.

Tanto si partecipa a cotesta regia delegazione per opportuna sua conoscenza in seguito a comunicazione avutane con nota 24 luglio p.° p.°, n.° 16354-2816 dall' imperiale regio magistrato camerale.

(N.° 128.) *Raccolta delle prescrizioni vigenti per l'ordinata vendita dei beni comunali.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 19634-3488. G. L.

Milano, 19 agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

La vendita dei beni comunali se in qualche provincia procede con una certa operosità, in generale però non presenta quei risultamenti che ormai si dovrebbero vedere sviluppati dopo tre anni da che vennero pubblicate le venerâtissime sovrane risoluzioni su questo oggetto mediante la notificazione governativa 10 luglio 1839.

Pare che le delegazioni si siano troppo facilmente arretrate, parlando in generale, davanti alle difficoltà che sorgevano o per renitenza dei comuni ad adottare il passaggio dei loro beni nella privata proprietà, o per altre cagioni.

Il governo pertantò, attese anche le analoghe raccomandazioni ricevute dall'autorità superiore, chiama tutta l'attenzione delle regie

(*) Pel territorio dipendente dal governo di Venezia venne diramata una consimile istruzione sotto la data 17 giugno 1841 al n.° 18558-2520.

delegazioni su quest'importante materia, affinchè l'adempimento delle sagge intenzioni di S. M. riceva quel maggiore impulso che si richiede.

A meglio poi raggiungere un tale scopo e per viepiù agevolare la rimozione degli ostacoli che vi si potessero attraversare forse per una meno retta o meno adequata intelligenza della sovrana legge, il governo ha riepilogato nell'acchiusa stampa di cui si trasmettono n.°. . . esemplari per uso proprio e delle commissarie le disposizioni della notificazione 10 luglio 1839 cogli schiarimenti che vennero successivamente abbassati dall'eccelsa cancelleria aulica, aggiungendovi quelle istruzioni che si reputarono opportune e riportando altresì in calce tanto il testo della detta notificazione, quanto quello delle circolari con cui furono diramate le sopravvenute dilucidazioni, affinchè le delegazioni abbiano così dinanzi riunito il complesso delle norme regolatrici di questo ramo di pubblica amministrazione a conveniente loro direzione nei diversi contingibili casi.

In queste istruzioni le delegazioni troveranno inculcata particolarmente l'alienazione dei beni *incolti*, perchè egli è soprattutto il passaggio di essi nella privata proprietà che interessa le eminenti viste di S. M., e che importa di

effettuare con sollecitudine, onde affrettare possibilmente il conseguimento dei segnalati vantaggi che ne debbano derivare alla produzione ed all' industria agricola del paese.

E siccome dalle periodiche notificazioni delle vendite dei beni comunali avutesi per gli ultimi due anni 1840 e 1841 si rileva procedere con maggiore estensione l' alienazione dei *beni coltivati* di quella dei *beni incolti*, così si avvertono le regie delegazioni dover esse regolare le loro disposizioni in modo che in vece sia spinto a preferenza con tutta l' energia il passaggio nella proprietà privata dei *beni incolti.*

Dopo questi beni è d' avere particolar cura della vendita dei fabbricati non necessarj agli usi pubblici del comune, giacchè l' esperienza ha dimostrato come dessi tornino di poco profitto alle amministrazioni comunali, quando in vece passando nella privata proprietà, oltre al frutto del capitale che i comuni ne ritraggono spesse volte maggiore del prodotto dell' affitto, hanno i medesimi eziandio il vantaggio (*a*) di risparmiare le spese di riparazioni ed adattamenti così frequenti ed onerose, (*b*) di risparmiare l' imposta regia, (*c*) d' incassare la comunale sovrimposta, e tutto ciò senza parlare dei sensibili miglioramenti che la privata speculazione suol portare ai detti fabbricati in aumento della loro produzione ed a lustro del paese.

Per vedere poi come proceda il passaggio dei fabbricati non necessarj come sopra nella privata proprietà, il governo incarica le delegazioni di trasmettergli entro il periodo di due mesi un prospetto di essi, nel quale prima siano collocati i fabbricati necessarj agli usi pubblici del comune coll' indicazione della rispettiva destinazione, del loro estimo e del valore presuntivo, indi siano inscritti i fabbricati che sono dati in affitto o che servono ad altri usi non necessarj, coll' indicazione di questi usi, dell' estimo dei fabbricati stessi, del prodotto qualunque che se ne ritragga, e del loro valore presuntivo.

Ciò si potrà eseguire senza molta difficoltà colla scorta dei prospetti generali dei beni dei comuni già stati dal governo retroceduti.

Tornando a parlare dei *beni incolti*, i godimenti di comunanza attualmente tollerati saranno forse la causa principale della renitenza che si sarà incontrata in alcune comunali adunanze ad alienarli.

Le annesse istruzioni a stampa dimostrano quali siano su quest' oggetto le intenzioni sovrane, quali facilitazioni possano sostituirsi agli enunciati godimenti, e come debbano regolarsi in proposito le autorità.

I regj delegati poi nella loro prudenza ed avvedutezza conosceranno, secondo le speciali

circostanze dei casi che emergessero, quali precauzioni possa tornare opportuno quà e là di adottare per superare gli ostacoli senza che insorgano disordini.

Anzi il governo fa espresso dovere ai regj delegati di recarsi in tempo sopra luogo là dove si possano temere male intelligenze od inconvenienti, per ovviare nei primordj ad ogni sinistro evento coll'istruzione, colla persuasione e cogl' immediati acconci provvedimenti.

Si rammenta del resto l'obbligo delle dettagliate informazioni, di cui parla la circolare governativa 18 gennajo p.° p.°, n.° 1793-331, nell' occasione di rassegnare le semestrali notificazioni delle vendite de' beni comunali, dalle quali notificazioni il governo è nel vivo desiderio di riscontrare risultati più soddisfacenti del passato.

N.° 19634-3488.

ISTRUZIONE

per le autorità provinciali e distrettuali, non meno che per le amministrazioni e per le adunanze generali dei comuni dirette ad ottenere la retta esecuzione della venerata sovrana risoluzione 16 *aprile* 1839 *sulla vendita dei beni stabili dei comuni.*

1.° I beni stabili dei comuni sono coltivati od incolti.

2.° I beni incolti si debbono vendere con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

3.° Dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione, riuscendo essa di vantaggio per l'amministrazione del comune proprietario e per la coltivazione dei beni in genere.

4.° Le autorità secondo la sfera delle rispettive attribuzioni debbono dirigere e promuovere così fatte vendite: ma pei terreni incolti in ispecie esse *sono obbligate* ad effettuarne l'alienazione *colla maggiore possibile sollecitudine.*

5.° Appartengono alla categoria dei beni coltivati i campi e prati messi a coltura, i boschi, le case, gli edificj e tutti i fondi che non sono abbandonati al vago e continuo pascolo.

6.° Le *malghe* dette anche *monti casoni* sono pure da annoverarsi fra i beni coltivati, e quindi non si comprendono fra quelli di cui è ordinata assolutamente la vendita, poichè con questa sarebbero pregiudicati l'allevamento del bestiame e i prodotti del latte, senza avvantaggiare la coltura agraria, non ammettendo le *malghe* o *monti casoni* altro prodotto che quello delle erbe che la

natura vi fa crescere in abbondanza e in qualità speciale.

7.° Ma colle malghe non si vogliono confondere i *pascoli alpestri* in genere e meno i pascoli in pianura, come in qualche caso è avvenuto; avvertendo altresì che anche rispetto alle malghe l'eccezione fatta per esse, sottraendole alla prescrizione assoluta della vendita stabilita pei beni incolti, non ha già luogo pel solo fatto dell'attuale impiego del terreno negli usi della monticazione, ma unicamente in quanto il suolo non ammetta altro prodotto, fuorchè quello delle erbe alpestri pei pascoli estivi sulla sommità delle montagne.

8.° Tanto più poi emergerà chiaro non potersi confondere le malghe coi pascoli comunali a tutti aperti là dove si consideri che le prime sono formate da quei prati esistenti sulle alte montagne e lontani dall'abitato, dai quali non si potrebbe trasportare il fieno, e che dar non potrebbero altro prodotto, mandandosi a pascolare in essi, verso una tassa conveniente, gli animali in numero proporzionato alla quantità dei foraggi nei mesi estivi, quando all'incontro i beni che si vorrebbero lasciare ad uso di pascolo generale come sopra, essendo da tutti indistintamente usati senza regola, nè compenso, sono appunto quelli, alla cui funesta devastazione e sterilità ha voluto specialmente por fine la sovrana risoluzione 16 aprile 1839.

Bene afferrata che sia questa distinzione, si comprenderà che l'eccezione poc'anzi accennata non può pregiudicare l'adempimento della risoluzione medesima, semprechè le autorità siano antiveggenti ed energiche nelle loro determinazioni, ovviando ad ogni incompetente dilatazione

della detta eccezione che dai comuni si volesse introdurre.

9.° Si disse che dei beni coltivati si deve promuovere l'alienazione (3.°). Ove però si trattasse dell'adempimento di obblighi contratti dai comuni, ossia di passività regolarmente assunte, e di relativi liquidi debiti, l'alienazione di essi beni deve seguire, purchè il comune non abbia beni incolti, colla preferibile vendita dei quali possa soddisfare a quegl' impegni.

10.° Dopo i beni incolti è particolarmente inculcata la vendita libera od enfiteutica dei fabbricati che non siano necessarj agli usi pubblici del comune.

11.° Spettano alla categoria degl'incolti quei terreni di ragione dei comuni, il di cui uso è di tutti, e la proprietà di nessuno, non qualificati come beni perenti o prossimi a perenzione, e quindi suscettibili di miglioramento e coltura.

12.° Sopra i fondi boscati, i terreni cespugliosi, e sopra quelli con piante di pini, abeti, castagni si dovrà previamente sentire l'ispezione forestale per riconoscere se per avventura i beni di questa specie fossero da considerarsi per coltivati, oppure per que' fondi ad uso di tutti, benchè in parte cespugliati, che a tenore delle auliche dichiarazioni diramate col circolare dispaccio 26 agosto 1840, n.° 29661-5048 debbono seguire il destino degl' incolti sì di pianura che di monte a norma del § 2 della notificazione 10 luglio 1839.

13.° Restando derogato colle venerate sovrane risoluzioni pubblicate da questa notificazione tanto al decreto italico 25 luglio 1806, come all' altra sovrana risoluzione 29 giugno 1820, non si dovrà più lasciare ad uso di vago e continuo pascolo nessuna parte di beni comunali incolti.

14.° Così pure non si reputeranno attendibili in qualità di attive servitù a carico dei beni comunali quei godimenti a cui sono ora ammessi i comunisti per mera tolleranza, senza aver base nel diritto civile, richiamandosi sul proposito il preciso adempimento del circolare dispaccio 13 marzo p.° p.°, n.° 8249-1492.

15.° I consigli comunali ed i convocati generali in forza del circolare decreto 16 giugno 1839, n.° 20702-3146 dovrebbero avere già presa conoscenza dei rispettivi beni coltivati ed incolti, ed aver già deliberata l'alienazione almeno di questi ultimi.

Le delegazioni provinciali richiameranno le relative trattazioni e spingeranno l'ultimazione degli atti peritali che fossero già ordinati, per indi promuovere la superiore autorizzazione a mandare ad effetto le vendite già assentate.

16.° Quanto ai beni, dei quali non sia stata per anco deliberata la vendita dalle rappresentanze comunali, o alla di cui alienazione si fossero queste ricusate, le delegazioni provinciali ordineranno tosto che nell'occasione della prossima seconda ordinaria loro tornata sia ad esse presentato il quadro delle rispettive passività riconosciute liquide e regolari, ove ne abbiano, insieme al prospetto dei loro beni coltivati ed incolti, la di cui separazione riuscirà ben agevole seguendo le norme precedentemente additate, con invito a procedere maturamente alle analoghe loro deliberazioni in conformità delle vigenti disposizioni, avvertendo

a) che tutti i terreni comunali incolti debbono alienarsi, e che per conseguenza non possono più lasciarsi i beni incolti *ad uso di vago e continuo pascolo;*

b) che avendo debiti, questi si devono estinguere esclusivamente colla vendita di tanti beni incolti quanti siano necessarj all'uopo;

c) che ove tali beni non bastassero, fa mestiere applicare l'alienazione dei beni coltivati a compiere il soddisfacimento dei contratti impegni; e che preferibilmente tra questi beni saranno da vendere i fabbricati non necessarj agli usi pubblici del comune, come al § 10.

17.° Là dove si trattasse di una soverchia estensione di terreni comunali incolti, le delegazioni, se lo credono opportuno, potranno lasciar limitare intanto l'alienazione solamente ad una congrua parte di essi, per viste di maggior interesse del comune, tenendo fermo che si venda sempre quanto fosse necessario per l'estinzione delle dette passività; salvo il chiamare nuovamente la rappresentanza comunale a deliberare sul destino dei beni che sopravanzassero.

18.° La vendita generale e indistinta di tutti i beni comunali incolti può aver luogo contro pagamento in danaro contante od a livello, o mediante riparto fra i comunisti a testa, col trasmettimento della piena od enfiteutica proprietà.

19.° Dove una parte più o meno estesa di beni incolti è goduta promiscuamente da più comuni, si deve procurare che tutti ugualmente adottino uno dei tre modi dalla legge contemplati pel passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, e come si trattasse di un solo comune. Diversamente debb'essere promossa e sollecitamente effettuata la divisione, perchè poi ciaschedun comune deliberi sulla rispettiva parte come reputerà meglio; salva la superiore approvazione.

20.° Anche nel caso in cui non vi siano passività da estinguere, l'alienazione dei beni comunali

incolti debbe aver luogo ciò non ostante e con sollecitudine (§ 2), nè dovrà arrestare o ritardare l'adempimento della legge in questa parte qualunque contestazione in cui si entrasse circa alla conversione del relativo prodotto. Quest'oggetto in tal caso dovrà essere esaminato, discusso e proposto separatamente nelle vie regolari.

21.° Fra i tre modi pei quali, secondo la legge, può eseguirsi il passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, le convocazioni ed i consigli dei comuni sceglieranno quello che a norma delle circostanze rispettive potrà essere giudicato più conveniente; e si faranno risultare dai protocolli delle relative deliberazioni i motivi della preferenza che si sarà creduto di dare all'uno piuttosto che all'altro modo, per base della corrispondente superiore approvazione.

22.° Le adunanze comunali avranno riguardo nella detta scelta ai rapporti legali esistenti, alla natura dello stabile ed al modo più conciliabile e vantaggioso.

23.° Là dove si abbiano passività da estinguere od urgenti e gravi impegni da sostenere, per cui sia necessaria una pronta risorsa, è mestieri preferire l'assoluta alienazione per vendita, facendo sempre precedere quella dei beni incolti alla vendita dei beni coltivi; e fra questi, quella dei fabbricati.

24.° Anche la natura dei beni da alienarsi deve dirigere la scelta, potendovi essere un'estensione di terreni troppo limitata per essere data ad enfiteusi, ovvero un'ubicazione inopportuna per ogni altra disposizione, fuorchè per la vendita assoluta.

25.° La vendita enfiteutica del resto, fuori dei premessi casi, è in generale da anteporsi, sempre

colle debite considerazioni, siccome quella che riesce maggiormente vantaggiosa tanto al comune, quanto agli optanti, e allo scopo della legge.

26.° Il terzo modo, cioè quello del riparto fra i comunisti a testa, non è da ammettersi che con riserva, ed in via di eccezione.

27.° Quest'ultimo modo non vuol essere scelto ed ammesso, come risulta dallo scopo e dalle avvertenze della legge, se non allorquando il fondo per la sua ubicazione relativamente al comune, e per la sua qualità, estensione e condizione sia facilmente e congruamente ripartibile; ritenuto poi sempre che sussistano tali rapporti legali, da cui venga assolutamente consigliata così fatta ripartizione, i quali, all' evenienza, saranno da dimostrarsi.

28.° Le vendite sì assolute, come enfiteutiche, quando non ha luogo il riparto, possono effettuarsi tanto complessivamente, quanto previa divisione in lotti dei beni da alienarsi, e vogliono sempre essere eseguite col mezzo dell'asta pubblica.

29.° Si potrà anche stabilire una prelazione riserbata ai comunisti nell'aspiro all'acquisto dei beni comunali da porsi all'incanto, divisi in lotti, per modo che ciascheduna famiglia possa comperare in via assoluta od a livello uno di questi lotti, e provvedere così al proprio bisogno, come si è già talvolta in pratica acconsentito. Il qual metodo fu anzi sostituito opportunamente da alcune rappresentanze comunali al riparto che avevano prima divisato, per evitare le complicazioni e le difficoltà ch'esso nella pratica esecuzione loro presentava.

S'intende però che la detta prelazione non possa aver luogo se non in quei casi speciali dove i rapporti legali, o viste di somma convenienza

in riguardo alla cessazione della tolleranza del pascolo da dimostrarsi, lo consiglino (27).

30.° Nel caso del riparto o dell'ottazione prelativa si considera come appartenente al comune chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del comune rispettivo. Non è però necessario per aver parte a quei beneficj il concorso complessivo dei tre estremi poc'anzi indicati: le spiegazioni date su questo particolare dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal governo mediante circolare 26 agosto 1840, n.° 29661-5048 rischiarano ogni dubbio che potesse nascere sulla positiva intelligenza della legge.

31.° Deliberato dalle rappresentanze legali dei comuni il passaggio dei proprj beni stabili nella privata proprietà a termini della notificazione 10 luglio 1839, la delegazione si regolerà secondo la circolare 16 giugno 1839, n.° 20702-3146 rispetto alle successive pratiche preparatorie, per invocare la corrispondente superiore approvazione.

32.° Nelle vendite o ripartizioni dei beni comunali saranno da precisare accuratamente i confini dei diversi pezzi deliberati o ceduti, a toglimento di future quistioni e risponsabilità.

33.° Affinchè le autorità chiamate ad occuparsi di questo importante argomento abbiano presenti più agevolmente tanto il tenore della sovrana risoluzione 16 aprile 1839 pubblicata colla notificazione 10 luglio detto anno, quanto le varie dilucidazioni abbassate dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal governo con analoghe circolari, si riportano qui di seguito tanto la notificazione stessa, come queste ultime circolari.

Notificazione governativa 10 *luglio* 1839, *n.i* 20702-3146, 20713-3149.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 aprile corrente anno si è degnata di ordinare intorno *all' alienazione dei beni comunali* in generale, ed in particolare quanto *ai beni comunali incolti* nel regno lombardo-veneto quanto segue:

1.° La vendita di tutti i beni comunali in genere senz' altro può essere approvata dalle autorità, premesse le regolari pratiche giusta le vigenti norme e prescrizioni, riescendo ciò di vantaggio alla coltivazione dei terreni ed all' amministrazione comunale. L'alienazione deve però seguire ogni qual volta che si tratta dell' adempimento di obblighi contratti dalle comuni.

2.° Tutti i terreni comunali *incolti* dovranno in fatti alienarsi con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

3.° S. M. I. R. volendo usare un tratto di speciale grazia, si degna di rinunciare a qualunque diritto di diretto dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell' accennato genere nelle provincie venete, e ciò a favore delle comuni interessate, a fine di allontanare ogni ostacolo che si potesse elevare contro l' ordinata vendita di essi beni, e di lasciare pieno campo alla maggiore e migliore coltivazione dei medesimi ed al loro sviluppo.

4.° Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell' imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

5.° L' alienazione può aver luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre il debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo

richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove le comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasmettimento della piena o dell'enfiteutica proprietà*, *e ciò al caso cogli occorrenti ragguagli interni.* Come *appartenente* al comune *viene considerato chiunque vi si trova domiciliato*, vi *paga le imposte e risulta compreso nell' anagrafe del comune rispettivo.*

6.° Resta in vigore la legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarj*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

7.° Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita de' beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio comune e della coltivazione* dei beni in genere. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, l'alienazione dei terreni incolti.

8.° Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio dell' eccelsa cancelleria aulica 6 maggio p.° p.°, n.° 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

Circolare governativa alle imp. regie delegazioni provinciali 26 *agosto* 1840, *n.°* 29661-5048.

Essendo state abbassate dall' eccelsa aulica cancelleria alcune dichiarazioni in punto all' alienazione dei beni comunali ed alla divisione loro nel regno lombardo-veneto, dipendentemente dall' esecuzione di quanto prescrive la venerata sovrana risoluzione 16 aprile 1839, il governo stima opportuno di comunicarle a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed intelligenza nella pratica esecuzione di quanto fu già ordinato col circolare dispaccio governativo 16 giugno 1839, n.i 20702-3146, 20713-3149, ed in conferma di ciò ch' ebbe a dichiarare col posteriore dispaccio 21 marzo anno corrente, n.° 1373-252 e seguenti.

1.° Dichiara prima di tutto l'aulico dicastero non esservi dubbio che i boschi in generale non siano a considerarsi quali terreni *incolti*, per cui non possono cadere sotto il § 2.° della sovrana legge 16 aprile 1839, e debbono quindi giudicarsi a norma del § 1.° della legge medesima. E nel senso appunto della legge stessa i boschi chiedendo speciali riguardi ed attenzione speciale per l'importanza di conservarli, pel tempo che esige la loro riproduzione e per la loro necessità, l'alienazione dei medesimi per parte dei comuni debbe seguire coi debiti riguardi alla loro coltivazione e sotto l' osservanza dei regolamenti boschivi.

2.° Verificatosi debitamente il vantaggio di una migliore coltivazione dei boschi, in confronto di quella ottenutasi sotto l'amministrazione comunale, la loro alienazione può e debbe anzi promuoversi dalle autorità, osservati debitamente i *rapporti legali* richiamati dal § 5.° della sovrana legge, i quali debbono essere sempre tenuti d'occhio nei casi di vendita o divisione.

3.° In quanto ai fondi boschivi estirpati ed incolti debbe seguirsi ciò che la stessa legge sovrana prescrive pei terreni incolti al § 2.°, osservate le formalità volute dai §§ 1.° e 5.° per l'alienazione e divisione di simili fondi.

4.° Ritenuto che una definizione *dei beni incolti* perfettamente esatta, e che determini precisamente la loro natura non si può dare; e ritenuto che S. M. ha *ordinato* di questi l'alienazione, sarà da esigersi efficacemente la dimostrazione di tali fondi, e da giudicarne attentamente e rigorosamente, per non vedere procrastinato o perduto l'eminente scopo che si contempla, quello cioè di ridurre al più presto questi fondi alla generale coltura.

5.° In generale ai pascoli è direttamente applicabile il § 2.° della sovrana risoluzione in connessione con le altre prescrizioni. Ed è in quanto ai pascoli specialmente che debbasi applicare quanto si è detto superiormente pei fondi incolti.

6.° Dove i comuni, *giusta le circostanze locali* e *giusta i rapporti legali*, il riconosceranno conveniente, potrà anche aver luogo un riparto di tali beni fra i comunisti *a testa* col trasferimento della piena od enfiteutica proprietà, e ciò al caso con gli occorrenti ragguagli interni.

7.° Come appartenente al comune viene considerato *chiunque vi si trova domiciliato*, *vi paga le imposte* e *risulta compreso nell'anagrafe del comune rispettivo*.

8.° Non è però necessario che siano riuniti in uno stesso individuo i tre indicati estremi, bastando l'esistenza di uno solo per poter aver diritto alla compartecipazione.

9.° I possidenti in diversi comuni hanno in ognuno diritto al riparto secondo i *rapporti legali* e le *circostanze locali*, perchè un diritto che si ha in

diversi luoghi si può godere secondo le destinazioni vigenti in ciascheduno.

10.° Nell' ipotesi che ciascheduno degli abitanti di un comune, sia egli possidente o no, abbia diritto al pascolo del suo bestiame, le famiglie di questi tali comuni hanno, in caso di riparto, da parteciparvi secondo il numero degl' individui che contengono, siano poi esse possidenti o no. Nell' ipotesi contraria, e se finora i soli possidenti hanno goduto del pascolo suindicato, soltanto questi possono ottenere delle porzioni a misura della loro possessione.

11.° Del rimanente in caso di fondati dubbj che si elevassero in pratica ed in concreto, le delegazioni avranno presente il prescritto dal § 8.° della lodata sovrana risoluzione.

Circolare governativa alle imp. regie Delegazioni provinciali 6 *aprile* 1841, *n.°* 10700-1612.

In seguito ad alcuni dubbj promossi dal governo veneto sull' esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 16 aprile 1839 relativa alla vendita dei beni comunali, e particolarmente sul proposito delle così dette *malghe*, l' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si è compiaciuta di dichiarare che « *le malghe non possono considerarsi da per sè come* » *fondi incolti e perciò da vendersi, mentre con ciò* » *sarebbe pregiudicato l' allevamento del bestiame ed* » *i prodotti del latte senza avvantaggiarne la coltura* » *agraria, non ammettendo le malghe altro prodotto* » *che quello delle erbe che la natura vi fa crescere* » *in abbondanza ed in qualità speciale.* »

Dichiarò quindi il prefato aulico dicastero doversi maturamente ponderare per siffatti pascoli la località ed il metodo di coltivazione, onde non venga recato nocumento alla produzione del bestiame e dei latticinj.

Lo che essendo stato comunicato anche a questo governo mediante ossequiato dispaccio 18 febbrajo p.° p.°, n.° 34704-2958 dell'eccelsa aulica cancelleria, se ne dà notizia a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ove avvenisse il caso di dover mettere in pratica le prefate dichiarazioni, ed in aggiunta altresì al precedente circolare dispaccio 26 agosto 1840, n.° 29661-5048.

Circolare governativa alle imperiali regie Delegazioni provinciali ed all'imp. regio Ufficio fiscale 13 *marzo* 1842, *n.°* 8249-1492.

Prendendo argomento da un caso particolare, l'eccelsa cancelleria aulica mediante rispettato rescritto 18 scorso febbrajo, n.° 4714-364 ha avvertito quanto segue relativamente agli usi che sono in corso presso alcuni comuni di permettere ai comunisti il parziale godimento dei fondi di ragione del corpo tutelato pel pascolo delle loro bestie od altro:

« Se la pratica finora sussistita di abbandonare
» un terreno di proprietà di una data comune al
» pascolo o ad altro uso *di tutti i comunisti* si vo-
» lesse risguardare come una servitù ed applicarvi
» il 2.° articolo della notificazione 10 luglio 1839
» nelle vendite di tali proprietà, si disconoscerebbe
» il carattere delle servitù che suppongono due

» possessori (§ 474 del codice civile) e si creereb-
» bero anzi delle servitù nuove, e d'altronde si
» andrebbe a paralizzare direttamente lo scopo delle
» sovrane intenzioni, mantenendo o creando tali
» servitù di pascolo generale, le quali appunto
» finora formarono l'essenziale impedimento per
» portare a coltura i beni comunali incolti. Simili
» proposte debbono piuttosto risguardarsi come ten-
» tativi diretti a circuire l'adempimento della legge
» e quindi respingersi a dirittura. »

(N.° 129.) *Sulle competenze postali nei viaggi d'acqua da Venezia a Mestre o Fusina e viceversa.*

CIRCOLARE.

N.° 18547-1251. M. C. V.

Venezia, 24 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'imperiale regia camera aulica generale fino dal 13 ottobre 1840 con suo decreto n.° 41195-1778 indirizzato alla suprema aulica amministrazione delle poste, e che il magistrato accompagna in copia sub *A*, fissò le norme per le competenze postali nei viaggi d'acqua da Venezia a Mestre o Fusina e viceversa.

Secondo tali norme sono anche da liquidarsi le relative competenze di quei pubblici funzionarj che viaggiando per oggetti di ufficio hanno diritto a venirne compensati giusta il generale regolamento di diete e di posta.

Agl'impiegati delle sei classi inferiori, cioè dalla *duodecima* alla *settima* inclusive, competono:

a. pel viaggio da Venezia a Mestre e viceversa lir. 13. 47;

b. pel viaggio da Venezia a Fusina e viceversa lir. 12. 59.

Agl'impiegati delle sei classi superiori compresa la *sesta* competono:

c. pel viaggio da Venezia a Mestre e viceversa lir. 17. 50;

d. pel viaggio da Venezia a Fusina e viceversa lir. 16. 62.

Sono compresi in tali competenze i centesimi *trenta* che devonsi pagare al gastaldo che tien luogo dello stalliere, e le tasse di pedaggio che si pagano in lir. 1. 12 per la via di Mestre, e in centesimi 24 per la via di Fusina.

Il prelodato dispaccio contempla il caso di dover effettuare quelle corse con moto più celere a modo di corriere mediante l'aggiunta di due remi alle barche da quattro e da sei. Benchè questo caso non possa applicarsi ai viaggi che gl'impiegati eseguiscono per conto

d'ufficio, pure potendo accadere che per qualche straordinaria ed urgentissima combinazione venisse ingiunto ad un funzionario di eseguire alcuna di quelle trasferte col detto mezzo più celere, si liquiderebbero le relative competenze nella misura più sopra accennata in *a*, *b*, *c*, *d*, coll'aggiunta per ognuna di lire sei, purchè l'impiegato comprovasse di aver ricevuto l'ordine, e di avervi data esecuzione col mezzo celere postale. L'autorità che desse quell'ordine sarebbe tenuta a giustificarlo.

Per alcune altre trasferte per via d'acqua da Venezia in altri determinati siti il magistrato camerale fino dal 3 ottobre 1839 sotto il n.° 26446-2081. VI sancì un'apposita tariffa compilata dal locale municipio sui dati dei prezzi di consuetudine più convenienti. Si trasmette in copia sub *B* tale tariffa opportunamente rettificata, mentre a senso dell'aulico camerale dispaccio 2 giugno 1829, n.° 19805-1243 saranno ritenute liquide le competenze che analogamente a quei viaggi e a quella tariffa venissero esposte dagl'impiegati nelle loro specifiche; nè potrà concedersi ad essi un maggior compenso come prescrive il lodato aulico dispaccio, se non documentino il sostenuto dispendio con prove degne di fede e con quietanze vidimate dalle autorità locali. Non occorre già di avvertire

che sta nell'arbitrio dell'impiegato la scelta della via di terra o di acqua, e quindi l'applicazione delle competenze relative in tutti quei casi nei quali non gli è prescritta la via dall'autorità che lo fa viaggiare. La tariffa suespressa potrà servire tanto per la partenza da Venezia ai luoghi ivi descritti, quanto viceversa.

Per gl'impiegati doganali e in genere degli uffici esecutivi e delle privative si prescrive la via d'acqua.

A.

Al n.° 18547-1251.

Copia di un decreto rilasciato dall'imp. regia Camera aulica generale delle finanze all'imp. regia Direzione aulica suprema delle poste in data 13 *ottobre* 1840, *n.°* 41195-1778.

In esaurimento del rapporto 19 settembre p.° p.°, n.° 13317-1604 avente per oggetto la fissazione delle competenze pei tragitti fra Venezia, Mestre e Fusina col mezzo di barche postali, si comunica all'imp. regia direzione aulica suprema delle poste quanto segue:

1.° Non essendovi veruna analogia fra il trasporto per mare e quello per terra, riguardo alla proporzione del carico, e non potendo applicarvisi le determinazioni dei §§ 9, 10 e 47 del regolamento sulla posta, si stabilisce che quei viaggiatori colla

posta che in seguito al suddetto regolamento giungono a Mestre o Fusina con 2 o 3 cavalli, o ne dovranno spedirsi con questo numero, faranno il tragitto a e da Venezia in una barca a *quattro remi*; quei viaggiatori però che arrivano o partono con quattro o più cavalli dovranno servirsi di una barca a *sei remi*.

2.° Nella supposizione che il tempo sia favorevole, ed il vento e la corrente non contrarj, si fissa il tempo del tragitto fra Mestre e Venezia in *un' ora e* 30 *minuti* per le corse a modo di corriere, fra Venezia e Fusina in *un' ora, e* 5 *minuti* per la posta (*extra*), ed in *cinquanta minuti* per il tragitto a modo di corriere.

3.° Resteranno in vigore le disposizioni che fissano in lir. 8. 05 le competenze per una barca postale a quattro remi, ed in lir. 10. 88 quelle per una barca a sei remi, non che lir. 1. 00 per mancia a cadauno dei remiganti.

La corsa celere a modo di corriere si fissa in tal guisa che si adopreranno *due remiganti di più ogni volta*, e quindi *sei* remiganti per una barca da montarsi a tenore del § 1.° da quattro remiganti, ed *otto* per una barca da montarsi da sei remiganti. Per gli addizionali due remiganti si esigerà la competenza di lir. 4. 00, e quindi nel primo caso la somma complessiva di lir. 12. 05, corrispondendo pure a cadauno di questi due remiganti la mancia di lir. 1. 00.

4.° Il magistrato camerale ed il governo, alla cui cognizione si porta questo decreto, prenderanno le decisioni sulla sollecita visita del bagaglio e perchè le barche private siano pronte a far luogo alle barche postali.

B.

Al n.° 18547-1251.

Copia d'un decreto rilasciato dall'imp. regio Magistrato camerale all'imp. regia Intendenza di finanza in Venezia il 3 ottobre 1839 col n.° 26446-2081.

Sul proposito del rapporto 4 agosto a.° p.°, n.° 18328-2947 si osserva a cotest'intendenza che se, come accenna la congregazione municipale nel suo prospetto 10 luglio 1838 che si restituisce, i prezzi fissi e di consuetudine per eseguire le trasferte in queste lagune nei modi convenienti ad un impiegato corrispondono a quelli segnati nel prospetto medesimo, l'amministrazione a senso dell'aulica normale 2 giugno 1829, n.° 19805-1243 non può rifiutarsi di abbonare all'impiegato le spese di tali trasferte nelle corrispondenti misure descritte in quel prospetto. — Per le gite a Mestre e Fusina comprese nel corso postale vigono le norme generali di compenso secondo le tariffe della posta.

PROSPETTO

dimostrante il prezzo fisso e di pratica di una barca per trasporto di una persona da Venezia ai luoghi infradescritti.

Da Venezia a	*Lire.*	*Cent.*
Chioggia	18	—
Caorle e Falconera	48	—
Portogruaro	60	—
Cortelazzo	30	—
Cavallino	24	—
Brondolo	24	—
Lido	3	—
Malamocco	6	—
Treporti	10	—
S. Giuliano	8	—
Mazzorbo	6	—
Campalto	6	—
S. Pietro in Volta	10	—
Noventa di Piave	24	—
Burano	6	—

(N.° 130.) *Sull' attivazione e sospensione degli assegni che si corrispondono ad impiegati ed inservienti per indennità d' alloggio.*

N.° 16985-1141. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 26 agosto 1842.

N.° 11130-1739. M. C. L.

Milano, 26 luglio 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha determinato che cominciando dal 1.° novembre 1842, senza ulteriore riguardo ai termini fissati in alcuni luoghi per la diffida della cessazione delle abitazioni, l' attivazione e la sospensione degli assegni per gli alloggi degl' impiegati ed inservienti che vengono pagati da una cassa camerale o di finanza debbano verificarsi secondo le massime vigenti per l' attivazione e sospensione degli stipendj.

Nel partecipare tale superiore sua determinazione col rispettato decreto 15 giugno p.° p.°, n.° 19157-1468 la prelodata eccelsa camera avverte ch' essa però non è applicabile agl' impiegati in Vienna, e nemmeno agl' impiegati della guardia di confine e di finanza,

in riguardo ai quali rimangono in attività le vigenti apposite disposizioni.

Tanto si partecipa all'imperiale regia centrale ragioneria ed agli uffici tutti dipendenti dal magistrato per rispettiva loro norma e notizia.

(N.° 131.) *Modificazione alla precedente circolare 6 luglio intorno agli attestati da prodursi dagli aspiranti ai posti di ufficiali di finanza.*

N.° 12807-2261. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 26 agosto 1842.

N.° 19197-2866. M. C. V.

Venezia, 28 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alle circolari n.° 2420-411 e 9874-1712 del corrente hanno si comunica a cotesta imperiale regia intendenza che l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con riverito suo dispaccio 28 luglio ultimo scorso, n.° 28973-2775 ha dichiarato, a scanso di domande e malintelligenze, che il decreto aulico 11 giugno anno corrente, n.° 20462-1963 diramato colla seconda delle suddette

circolari in data 6 luglio p.° p.°, ed in forza del quale le imperiali regie autorità finanziarie nel conferimento di posti di ufficiali e di ufficiali superiori presso gli uffici esecutivi possono accettare come valevole prova delle cognizioni sulle merci solo gli attestati emessi dagl'istituti politecnici di Vienna e di Praga e dall'accademia reale e di commercio di Lemberg, fu emanato a mero schiarimento del § 1.° lettera *a* del decreto aulico 19 gennajo 1842, n.° 46802-2883 partecipato colla prima delle ridette circolari, ma che con ciò la disposizione espressa sotto la lettera *b* dello stesso paragrafo non fu menomamente variata, per cui dovranno ammettersi anche per l'avvenire come sufficienti a far prova sulla cognizione delle merci necessaria per conseguire un posto di ufficiale o di ufficiale superiore gli attestati sugli esami sostenuti in ordine alla mentovata cognizione delle merci davanti un ufficio superiore o principale presso il quale vi sia un direttore.

Tanto si partecipa a cotest'imperiale regia intendenza per l'opportuna sua intelligenza e perchè sieno di conformità edotti i dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 132.) *Casi nei quali soggiaciono al bollo gli atti relativi a domande per condoni di imposta in oggetti censuarj.*

CIRCOLARE.

N.° 29923-2068. G. L.

Milano, 31 agosto 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Amministrazione del censo.(*)

S. M. I. R. con veneratissima risoluzione 14 maggio anno corrente si è clementissimamente degnata di sancire la dichiarazione che trattandosi di condoni d'imposta, in quanto che sono basati sopra le normali relative, giusta le quali nei casi d'infortunj elementari per cui l'*oggetto censibile* rimane per sempre distrutto, come sarebbe nei casi di dilavamento, di affondamento di terreni, di abbruciamento di edifizj, ecc., deve aver luogo la cancellazione dell'imposta, le domande relative dei contribuenti a senso del § 64 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse saranno esenti dal bollo, come ugualmente i rapporti sopra erronee od illegali commisurazioni d'imposta; che all'incontro le domande delle parti per

(*) Consimile circolare venne diramata eziandio dall' imperiale regio magistrato camerale veneto sotto la data 5 luglio 1842, n.° 14267-2456.

ottenere condoni d' imposta a cagione d' infortunj elementari dai quali il *reddito censibile* viene temporaneamente per intiero o in parte distrutto (*); domande per condoni d' imposta in generale senza riguardo al motivo per cui viene chiesto il condono, e finalmente domande per dilazioni al pagamento dell' imposta dovranno come istanze presentate nell' interesse delle parti soggiacere al bollo a senso del § 51 della legge sul bollo.

S. M. ha però permesso che i protocolli che dalle autorità si assumono in causa di danni avvenuti per infortunj elementari o sull' inesigibilità dell' imposta vengano estesi sopra carta non bollata quand' anche contengano istanze verbali dei contribuenti per ottenere condoni dell' imposta o dilazioni pel pagamento della medesima.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione in esecuzione di ossequiato dispaccio 30 luglio prossimo passato, n.° 18136-2203 e per le ulteriori comunicazioni ai dipendenti uffici.

(*) Veggasi il § 19 della sovrana patente 23 dicembre 1817 inserita nella governativa notificazione 11 febbrajo 1818.

(N.° 133.) *Sul trattamento daziario degli oggetti ricevuti a titolo di donazione e di eredità.*

N.° 19198–2867. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 25 giugno prossimo passato si è degnata disporre che per oggetti che taluno riceve a titolo di donazione o di eredità possa essere accordata o l'esenzione od una moderazione del dazio doganale, e che tale concessione sia nella facoltà del magistrato camerale quando il valore dell'oggetto non sorpassi i *duecento* fiorini, e sia poi riservata all'eccelsa camera aulica in tutti i casi di un maggior valore dell'oggetto.

Del che si rendono istrutte le regie intendenze di finanza e l'imperiale regia contabilità centrale in conformità alle superiori auliche disposizioni.

(N.° 134.) *Sulla procedura daziaria pel nitrato di soda e di tutte le altre qualità del così detto natrone.*

CIRCOLARE.

N.° 12981-2298. M. C. L.

Milano, 4 settembre 1842.

N.° 20413-3053. M. C. V.

Venezia, 15 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si ha già avuto occasione di eccitare gli uffici esecutivi a fare diligente attenzione agli abusi che possono commettersi nelle dichiarazioni e nella procedura daziaria per gli articoli classati in tariffa sotto le rubriche 377 e 569 colle voci di *natrone nitroso* (nitrato di soda) *e di tutte le altre qualità* parificate alla soda, o *della soda stessa.*

In forza delle combinate disposizioni del § 59 n.° 5, del § 70 del regolamento sulle dogane, e del § 37 delle avvertenze preliminari di tariffa i suddetti articoli vogliono essere distinti così nelle dichiarazioni come nei ricapiti di assegnamento d'entrata e nelle bollette del daziato secondo le denominazioni sovra indicate, o in termini sostanzialmente di eguale significato. Mentre quindi il *natrone nitroso* può anche

indicarsi colla denominazione di *nitrato di soda*, ed indicandosi la *soda*, non potrebbe far difetto che si denominasse per soda d'Egitto o di altra origine, è poi indispensabile che trattandosi di altre qualità di natrone *non nitroso*, sia usata o questa stessa espressione o almeno sia aggiunta quella di *non nominato a parte* nella tariffa.

Affinchè sia vietato espressamente agli uffici di ammettere o far uso di altre denominazioni implicanti e per avventura equivoche, cotesta imperiale regia intendenza vorrà dare le corrispondenti disposizioni agli uffici da essa dipendenti.

(N.° 135.) *La competenza del foro civile pei soldati in permesso, a termini della sovrana risoluzione 3 marzo 1837, non è applicabile all' Ungheria ed alla Transilvania.*

CIRCOLARE.

N.° 30384-2696. G. L. N.° 32194-1563. G. V.

Milano, 5 settembre 1842. Venezia, 9 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In appendice al governativo dispaccio 14 giugno 1837, n.° 18219-1531 ed in relazione ad ossequiato dispaccio 12 pross.° pass.° agosto, n.° 23456-1244 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale che la sovrana risoluzione 27 giugno 1835 comunicata col governativo dispaccio 19 agosto 1835, n.° 27483-2943 intorno alla competenza del foro civile per tutti i soldati durante il loro permesso fino all' epoca del loro richiamo, in seguito alla sovrana risoluzione 3 marzo 1837 stata parimente comunicata col surriferito governativo dispaccio n.° 18219-1531, non trova applicazione all' Ungheria ed alla Transilvania, e che ciò vale egualmente riguardo alle frontiere militari, come s' intende da per sè.

(N.° 136.) *In quali casi sono esenti dal bollo i certificati degli uffici ipotecarj che si rilasciano al curatore od all' amministratore della sostanza di un oberato per gli stabili caduti nel concorso.*

CIRCOLARE.

N.° 30855-2138. G. L.

Milano, 6 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito proposto, se siano soggetti a bollo i certificati od estratti degli uffici ipotecarj sulle inscrizioni o trascrizioni contenute nei libri delle ipoteche relativamente agli stabili d'un oberato domandati dal curatore della massa o dall' amministratore della sostanza per farne uso negli affari del concorso, l'imperiale regia camera aulica generale, presi i concerti col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, si è degnata di dichiarare con ossequiato dispaccio 8 agosto pross.° pass.°, n.° 25018-2337

« Che di conformità al § 72 della legge
» sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 ri-
» guardo ai suddetti certificati od estratti
» compete l' esenzione dal bollo ai curatori
» d' una massa concorsuale in genere in questa
» loro qualità, ed all' amministratore d' un

» concorso solo in quanto gli occorrono per
» gli affari che hanno relazione coll'ammini-
» strazione del concorso, senza trattare liti
» e conchiudere con altre persone degli affari
» di diritto in punto alla realizzazione della
» sostanza concorsuale. »

Per impedire poi gli abusi di questi certificati il sullodato aulico dicastero ha interessato il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ad ordinare agli uffici delle ipoteche del regno lombardo-veneto che su questi documenti venga all'atto della loro emissione espressamente annotato il nome del curatore o dell'amministratore a cui i medesimi vengono rilasciati esenti da bollo e lo scopo al quale devono servire.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale a conveniente sua intelligenza e norma.

(N.° 137.) *Sul pagamento della tassa di servizio per la nomina dei capi delle guardie di confine e di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 19287-3355. M. C. V.

Venezia, 6 settembre 1842.

N.° 12553-2194. M. C. L.

Milano, 22 agosto 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad un quesito promosso, se i capi della guardia di confine e della guardia di finanza vadano soggetti al pagamento della tassa di servigio per la loro nomina ad un tal posto, l'eccelsa camera aulica generale con venerato dispaccio del 29 luglio anno corrente, n.° 22889-2156 ha trovato di dichiarare che queste nomine devono risguardarsi come stabili, e quindi soggette al pagamento della relativa tassa, nel senso del § 176 della legge sul bollo e sulle tasse, quando a quest' individui, a norma delle disposizioni fondamentali per la guardia di confine e di finanza, venga accordata la stabile ammissione prima od al momento della loro nomina, oppure quando essa venga loro concessa successivamente; che quindi la stabile ammissione dovrà risguardarsi

come condizione dell' obbligo al pagamento della tassa, la quale sarà da commisurarsi e da riscuotersi tostochè venga accordata questa concessione. Nella commisurazione della tassa di servigio dovranno poi comprendersi anche le addizionali.

Ciò si comunica ad opportuna intelligenza e norma.

(N.° 138.) *Ragguaglio da seguirsi nell' applicazione del bollo ai documenti ove le somme sono indicate a moneta abusiva.*

N.° 31021–2150. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi promosso il quesito, come in adempimento del § 15 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 riguardo ai documenti in cui trattasi di *valuta abusiva* abbiasi a praticare il ragguaglio dell' importo delle somme esposte in questa valuta a valuta legale, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio 31 luglio prossimo passato al n.° 14308–1413 si è degnata di dichiarare che nel ragguaglio delle

valute abusive, sul pareggio delle quali a valuta legale esiste una tariffa legale, si dovrà attenere a questa tariffa, e che in quanto alle valute per le quali non esiste questa tariffa dovrà servire di base al calcolo la proporzione del valore generalmente ammessa in commercio, la quale proporzione, qualora non fosse nota all'autorità, dovrà verificarsi nella competente via.

Quando poi in un documento soggetto al bollo in proporzione al valore in danaro non fosse espressa la valuta, si dovrà ogni volta intendere per l'applicazione del bollo la valuta legale del paese.

Di ciò si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna norma e per le ulteriori comunicazioni.

(N.° 139.) *Quali copie d'ufficio devono essere ritenute autentiche per l'applicazione del bollo relativo.*

CIRCOLARE.

N.° 13354-2304. M. C. L.

Milano, 7 settembre 1842.

N.° 20280-3521. M. C. V.

Venezia, 17 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito alla comunicazione fatta dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato suo dispaccio 15 agosto prossimo passato, n.° 15201-1482, trova il magistrato camerale di osservare in aggiunta alla nota circolare 10 marzo 1841, n.° 3235-723, che, tenuta ferma la ivi riportata superiore determinazione circa alla distinzione tra le *copie semplici d'ufficio* e le *copie d'ufficio autentiche* di cui nei §§ 58 e 59 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, non è necessario che l'autenticazione di cui si parla in detta circolare sia eseguita dal capo d'ufficio, bastando che sia apposta da un impiegato subalterno, dallo speditore, segretario, ecc., a seconda che questi impiegati in forza delle loro istruzioni o consuetudini d' ufficio siano

abilitati a simili sottoscrizioni; e che perciò anche le copie d'ufficio sulle quali l'attestazione che esse sono conformi all' originale non viene apposta dal capo d'ufficio, ma bensì da un impiegato subalterno, dovranno considerarsi come copie d'ufficio autentiche, ed essere quindi munite del bollo prescritto per simili documenti.

Ciò si partecipa ecc.

(N.° 140.) *Sul bollo da applicarsi ai documenti che si rilasciano dagl' istituti d'assicurazione contro i danni degl' incendj.*

CIRCOLARE.

N.° 19656-3422. M. C. V.

Venezia, 13 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa camera aulica generale con ossequiato dispaccio in data 6 agosto anno corrente, n.° 24825-2319 ha comunicato copia di un decreto rilasciato all'imperiale regia amministrazione camerale delle finanze per la Stiria e l'Illirio del tenore seguente:

« Come fu significato col decreto 10 novembre 1840, n.° 41421, la sovrana risoluzione

14 luglio 1828 accordò soltanto che gli statuti approvati per l'istituto di assicurazione contro i danni degl' incendj della Bassa Austria sieno applicabili anche per gli eguali stabilimenti nella Stiria, Carintia e Carniola. Ora per effetto degli statuti medesimi l'istituto di mutua assicurazione contro i danni degl' incendj nella Bassa Austria, in forza della sovrana risoluzione 25 agosto 1824, gode il favore di applicare il bollo delle cambiali a quei documenti che vengono eretti nelle relazioni dell' istituto e degli assicurati; ed inoltre gode l'esenzione dal bollo per le quietanze emesse sull' indennizzo dei danni sofferti pagato dal fondo di assicurazione; ma non gode però l'esenzione dal bollo pei libretti pagatoriali relativi ai versamenti delle somme stabilite per l'ammissione e delle annuali contribuzioni.

» La disposizione che pur è contenuta negli statuti dello stabilimento di mutua assicurazione contro i danni degl' incendj dell' Austria inferiore relativamente all' esenzione dal bollo di tali libretti pagatoriali non potè essere confermata dalla camera aulica, essendo una tale disposizione fuori dei limiti dei privilegi accordati al detto istituto dalla sovrana risoluzione 14 luglio 1828, e venne quindi dall' aulica cancelleria riunita, col mezzo del

governo della Stiria, e dietro domanda di questo dicastero, messa fuori di attività.

» Ciò si partecipa a cotest' imperiale regia amministrazione camerale ad evasione del suo rapporto 25 maggio 1841, n.° 3637 per sua norma in quanto concerne il quesito sull' esenzione dal bollo degli accennati libretti pagatoriali dello stabilimento di mutua assicurazione contro i danni degl' incendj dell' Austria inferiore; aggiungendosi che siccome in fatto lo stabilimento di mutua assicurazione contro i danni degl' incendj godette finora l' esenzione dal bollo per gl' indicati libretti, così fu indicato al governo della Bassa Austria dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita che la camera aulica non è autorizzata a confermare una tale esenzione, e che in generale i libretti pagatoriali dei varj stabilimenti di mutua assicurazione contro i danni degl' incendj, a nessuno dei quali venne accordata in tale riguardo una particolare concessione, devono venir trattati a norma delle disposizioni generali della legge sul bollo.

» In quanto poi il citato rapporto concerne l' applicazione del bollo ai documenti ed atti riferibili alle casse di risparmio, si dovrà riferirsi al decreto 18 agosto 1841, n.° 33390. »

Ciò si comunica a cotesto regio ufficio per opportuna intelligenza e norma.

(N.° 141.) *Procedura daziaria per l'importazione dei vini della Dalmazia e delle isole del Quarnero.*

CIRCOLARE.

N.° 20615-3086. M. C. V.

Venezia, 14 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera coll'ossequiato dispaccio 27 luglio pross.° pross.°, n.° 24327-2314 trovò di dichiarare

Che qualora all'atto dell'importazione dei vini prodotti nella Dalmazia e nelle isole del Quarnero, godenti il dazio di favore, venga rilevata una quantità eccedente quella indicata nel certificato d'origine, dovrà applicarsi il dazio di favore pure a quella eccedenza allorquando non superi il 5 per 100, ed in generale pei risultati della visita e specialmente per la qualità dei recipienti e dei vini non risulti verun motivo di sospetto, oppure eziandio senza riguardo alla quantità della rilevata eccedenza qualora dessa venga debitamente giustificata, e non derivi da una tentata o consumata defraudazione dei diritti della finanza.

Onde poter far luogo all'indicato trattamento di favore, gli uffici esecutivi dovranno

sempre, a termini del punto 3.° della circolare 28 settembre 1837, n.° 24395-3924, impetrarne la licenza dall'autorità dirigente l'amministrazione di finanza (intendenza).

In tutti gli altri casi il dazio di favore non potrà essere applicato alle eccedenze rilevate all'atto dell'importazione.

S'incarica cotesta imperiale regia intendenza di rassegnare dopo l'espiro d'un anno un prospetto dimostrante il numero e l'ammontare di tali eccedenze, e di riferire se l'applicazione delle disposizioni suaccennate abbia cagionato o faccia temere defraudazione dei diritti della finanza, indicando inoltre le modificazioni a cui potrebbesi far luogo in proposito.

(N.° 142.) *Le prerogative e facoltà dei dottori in chirurgia sono eguali a quelle dei chirurghi maggiori o maestri in chirurgia nel rispettivo esercizio.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 33376-3153. G. V.

Venezia, 16 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 31 agosto, n.° 8644 si è degnata di dichiarare non esservi differenza tra le facoltà e prerogative dei dottori in chirurgia e quelle dei chirurghi maggiori o maestri in chirurgia relativamente all'esercizio della chirurgia medesima.

In conseguenza tanto i dottori in chirurgia (semprechè approvati anche in ostetricia), quanto i maestri in chirurgia sono abilitati in tutta l'estensione all'esercizio dell'alta chirurgia e dell'ostetricia, e possono aspirare a qualunque posto pubblico in cui siavi l'obbligo dell'esercizio della bassa e dell'alta chirurgia, compresi i posti di chirurgo primario d'ospedale e di chirurgo condotto; dandosi

(*) Veggasi la circolare 30 settembre 1838, n.° 20826 del governo di Milano inserita nel II volume, parte II, pag. 246 di quell'anno.

però la preferenza nel caso di parità di circostanze, desunte dal merito dei differenti aspiranti, ai dottori in chirurgia, attese le cognizioni mediche delle quali sono forniti.

Ciò serva di norma tanto nell' ammissione ai concorsi, quanto nelle proposizioni pel conferimento di posti chirurgici, restando incaricata la regia delegazione di comunicare tali deliberazioni alle direzioni degli spedali ed altri luoghi pii, ai regj commissariati distrettuali ed alle autorità comunali.

(N.° 143.) *Trattamento daziario delle manifatture di zinco.*

CIRCOLARE.

N.° 14009-2493. M. C. L.

Milano, 16 settembre 1842.

N.° 20838-3119. M. C. V.

Venezia, 14 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

I lavori di zinco non nominati nella tariffa daziaria dovranno fino a nuovo ordine trattarsi come lo zinco in bande tanto nel commercio coll' estero che nel commercio a traverso la linea doganale interna.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia intendenza in esecuzione dell'ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 5 agosto 1842, n.° 28441-976, perchè ne renda istruiti di conformità i dipendenti uffici esecutivi, incaricandoli della relativa osservanza.

(N.° 144.) *Sul favore accordato agli alunni degli uffici esecutivi di finanza di percorrere gli studj politico-legali.*

CIRCOLARE.

N.° 20229-1357. M. C. V.

Venezia, 16 settembre 1842.

N.° 13660-2425. M. C. L.

Milano, 29 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A soluzione di analogo quesito, l' eccelsa imperiale regia camera aulica con suo rispettato decreto 27 luglio pross.° pass.°, n.° 23154-2204 ha dichiarato che il favore di percorrere e compire in un' epoca posteriore all' assunzione in servigio gli studj politico-legali, accordato da S. M. agli alunni degli uffici esecutivi, cui si riferisce il circolare decreto 9 giugno 1840, n.° 13096-1040, si estende a tutti

gli alunni d'ufficio di finanza senza distinzione, se essi al momento della domanda relativa si trovassero presso un ufficio esecutivo o presso qualsivoglia altro ufficio od autorità di finanza.

Tanto si partecipa a cotesto imperiale regio ufficio per opportuna conoscenza de' suoi alunni d' ufficio e per norma.

(N.° 145.) *Sulla verificazione del peso delle piante di tabacco.*

CIRCOLARE.

N.° 20768-3604. M. C. V.

Venezia, 17 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera coll' ossequiato decreto n.° 34987 del 20 agosto prossimo passato di concerto coll' eccelso imperiale regio giudizio supremo di finanza ha significato che trattandosi di verificare il peso di piante di tabacco a senso del § 312 della legge penale di finanza, sono da calcolarsi anche le radici, dacchè esse appartengono ai rimasugli delle piante di tabacco, dei quali fanno menzione i §§ 383 e 416 n.° 7 del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

Ciò serva ad opportuna notizia e norma.

(N.° 146.) *Rinnovato l'obbligo dei postiglioni di guidare a cavallo anche allorquando sono attaccati due soli cavalli ad una vettura.*

N.° 20903–2857. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 19 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per effetto del § 20 del regolamento postale pei viaggiatori 1.° dicembre 1838, comunicato a suo tempo a cotesta imperiale regia intendenza mediante il camerale decreto 20 marzo 1839, n.° 6498–1067, venendo ingiunto, in quanto al regno lombardo-veneto, che anche attaccando due soli cavalli sia in obbligo il postiglione di guidare a cavallo, e non altrimenti, l'imperiale regia direzione delle poste, mirando a prevenire qualunque inconveniente derivabile dalla trascuranza di detta prescrizione, ha diramato apposita circolare a' suoi dipendenti uffici, onde richiamarla nel suo pieno vigore, non senza comminare rigoroso castigo a quei postiglioni che la trasgredissero.

Lo che si porta a notizia della stessa regia intendenza, in seguito ad officiosa richiesta dell'imperiale regio governo, coll'incarico di darne la corrispondente comunicazione ai

dipendenti uffici di sorveglianza, per l'effetto che ove riconoscessero trasgressioni al precitato § 20 di detto regolamento, abbiano a fargliene rapporto, affinchè poi col suo mezzo ne giunga la relativa comunicazione alla competente autorità politica, da cui dipenderà il prendere le conseguenti misure che potranno essere del caso.

(N.° 147.) *I certificati per l'ammissione dei supplenti ai coscritti devono stendersi dall' autorità comunale e vidimarsi dai commissariati distrettuali.*

CIRCOLARE.

N.° 30341-1297. G. V.

Venezia, 20 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio Fisco centrale.

Avanti ancora che l' imperiale regia cancelleria aulica unita ordinasse per ammissione dei supplenti di coscritti quanto fu annunziato con la circolare 6 luglio passato, n.° 23223-997 milit. (*), era stato fatto dubbio da alcuna

(*) Veggasi l'eguale disposizione diramata dall' imperiale regio governo di Milano con circolare 24 giugno 1842, n.° 21701-1891 ed inserita nel I volume della raccolta del corrente anno, parte II, pag. 215.

autorità militare, se il certificato del commissario distrettuale del domicilio del supplente dovesse esprimere che lo stesso commissario distrettuale conosca personalmente il supplente.

Siccome tale esigenza non istava in ordine, perchè basta che il commissario distrettuale certifichi le firme dei deputati comunali (i quali soli devono dichiarare di conoscere il supplente di persona), così fu interessato l'imperiale regio comando generale militare del regno a dare conforme istruzione alle autorità militari che da esso dipendono.

Ora l'imperiale regio comando generale militare con nota 29 luglio trascorso, n.° 2672 Q. comunica di aver emesso sotto la stessa data e numero ai comandi dei depositi di coscrizione e de' corpi di truppe di questo regno ed ai commissariati di guerra la circolare che quì si riporta tradotta per notizia.

« Pel senso letterale dell'ossequiato rescritto
» del consiglio aulico di guerra 15 settembre
» 1827, n.° 2660 la descrizione della persona
» di quello che desidera di essere accettato
» come supplente, e che non abbia mai ser-
» vito nel militare, dev' essere inserita unica-
» mente nel certificato dell'autorità comunale,
» da vidimarsi dal commissario distrettuale,
» e colla dichiarazione che l'autorità comu-
» nale lo conosce di persona.

» Basta adunque che simili certificati sieno
» muniti per parte del commissario distrettuale
» del *visto per la verità delle firme dei deputati.*
» La circolare 27 settembre 1827, n.° 2277
» resta quindi modificata in conformità all'espo-
» sto, che in avvenire servirà di norma. »

(N.° 148.) *Sono esenti dal bollo i processi verbali assunti d'ufficio per la vendita di merci invenzionate.*

CIRCOLARE.

N.° 14057-2423. M. C. L.

Milano, 20 settembre 1842.

N.° 20857-3627. M. C. V.

Venezia, 16 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato suo dispaccio 29 agosto prossimo passato al n.° 31523-2907 si è degnata di dichiarare:

Ai protocolli che vengono assunti d'ufficio sulle vendite di merci invenzionate per contravvenzioni di finanza, non che sulle aste giudiziali invocate dal fisco per introitare le pene pecuniarie per tali contravvenzioni compete pel § 64 della legge sul bollo e sulle

tasse 27 gennajo 1840 l'esenzione assoluta dal bollo, perchè essi devono considerarsi come documenti ed atti che vengono eretti nella trattazione del processo per contravvenzioni di finanza.

Venendo però domandata e rilasciata per qualsiasi fine una copia dei protocolli in discorso, la medesima soggiacerà al bollo prescritto per le copie d'ufficio.

Tali superiori dichiarazioni si comunicano a cotest' . . . . . a sua intelligenza e norma.

(N.° 149.) *Non si può procedere ad infliggere pena disciplinale contro un impiegato se prima non sia stato sentito sulle imputazioni emerse a suo carico.*

CIRCOLARE.

N.° 13795. A. V. — Venezia, 22 settembre 1842.

N.° 11358. A. L. — Milano, 23 settembre 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. si è degnata di significare all' imperiale regio tribunale supremo di giustizia con veneratissima sovrana risoluzione 23 agosto anno corrente in evasione di una supplica onorata di sovrana segnatura umiliatale da un

impiegato che reclamava contro la sua dimissione, doversi sempre in avvenire tener presente il principio, che contro alcun impiegato non si abbia a procedere ad una pena disciplinale senza che prima gli sieno fatte chiaramente conoscere le imputazioni contro il medesimo insorte, e gli sieno sopra queste state domandate le sue giustificazioni sia a voce oppure in iscritto.

Ciò si comunica per norma alle dipendenti prime istanze in esecuzione dell'aulico decreto 15 corr., n.° 2567 dell'eccelso senato lomb.-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia.

(N.° 150.) *Sul bollo da applicarsi ai giornali d'entrata e d'uscita dei così detti* monti-grani.

CIRCOLARE.

N.° 32873-2293. G. L.

Milano, 23 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul trattamento di bollo dei giornali d'entrata e d'uscita dei così detti *monti-grani*, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 8 giugno p.° p.°, n.° 16370-1602 ha dichiarato che i registri

se detto valore non è espresso, le bollette in argomento soggiacciono al bollo di cent. 50 per foglio giusta la disposizione contenuta nel § 23 della legge più volte accennata.

Del resto il prelodato aulico dicastero per ciò che risguarda la concessione graziosamente impartita da S. M. colla sovrana risoluzione 14 luglio 1840, che cioè nei casi in cui, stante una non facilmente variabile manipolazione delle casse di risparmio e degl'istituti di provvedimento, un identico affare soggetto al bollo di classe viene colpito due o più volte dal medesimo bollo all'atto stesso della sua conclusione, lo stabilimento non debba pagare il bollo di legge che una volta sola, ha fatto osservare che l'anzidetta risoluzione sovrana, prescindendo anche dalla diversità che passa fra i così detti *monti-grani* e gli stabilimenti ora menzionati, non può tornare applicabile ai primi, non verificandosi in essi il caso dalla risoluzione medesima contemplato.

Tanto si partecipa a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente norma e per le ulteriori comunicazioni.

(N.° 151.) *Discipline per distinguere la* selenite *esclusa dal commercio colla governativa notificazione* 1.° *agosto p.° p.°*

CIRCOLARE.

N.° 13663-2427. M. C. L.

Milano, 26 settembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Venne promosso il dubbio, se in forza della governativa notificazione 1.° agosto p.° p.°, n.° 26068-2079 e delle relative superiori disposizioni diramate alle intendenze col circolare dispaccio del magistrato camerale 8 luglio p.° p.°, n.° 10065-1760 sulla proibitiva introduzione e vendita in commercio e per uso privato del *cosmetico* per tingere i capelli conosciuto sotto il nome di *selenite* fosse derogato al disposto dalla rubrica 542 della vigente tariffa daziaria alla stessa voce *selenite.*

All'oggetto di ovviare ogni erronea interpretazione ed applicazione delle succitate disposizioni e per opportuna intelligenza e norma degli uffici esecutivi il magistrato camerale trova di avvertire quanto segue:

a) Sotto il nome di *selenite cosmetica* di cui è parola nella succitata governativa notificazione 1.° agosto p.° p.° e nel circolare

dispaccio 8 luglio p.° p.° si conoscono diversi preparati che hanno per base gli ossidi di piombo od i sali di detto metallo, ovvero il nitrato d'argento, che possono cagionare gravi inconvenienti a chi ne usa per tingere i capelli.

b) All'incontro la selenite minerale di cui alla rubrica 542 della tariffa è anche indicata sotto i nomi di (*glacies Mariæ*), mica o talco di Moscovia o di Mileto (*vitrum Mariæ*), nomi indicanti le provenienze e gli usi principali ai quali detto minerale vien destinato.

Il genere talco comprende molte varietà, una delle quali è adoperata dai lapidarj per formare cammei; quello di Russia appartiene nel sistema di Hauy alla mica ed alla varietà laminare da lui detta mica fogliacea a grandi foglie, che è adoperata nella Russia in sostituzione del vetro da finestre. Il minerale in discorso non è adoperato che nelle arti, e d'altronde non contiene materie sospette, per cui non può essere confuso col *cosmetico* di sopra accennato.

Cotest' intendenza darà quindi corrispondenti istruzioni agli uffici esecutivi ed ai funzionarj di finanza da essa dipendenti.

(N.° 152.) *Conferma e modificazione di varie circolari emanate circa la nuova legge sul bollo e sulle tasse.*

CIRCOLARE.

N.° 28582-1984. G. L.

Milano, 30 settembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 8 gennajo p.° p.°, n.° 8017-928 ha trovato di modificare alcune delle dichiarazioni dell'imp. regio magistrato camerale circa la nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840. Per conveniente norma di cotesta regia delegazione si comunicano le predette modificazioni in relazione alle precedenti governative circolari sull'oggetto a cui alludono le medesime.

1.° (Vedi governativa circolare 31 marzo 1841, n.° 8739-1069.) Le perizie che si fanno per l'interesse dei comuni ed i protocolli assunti pel medesimo interesse sopra verificazioni di collaudo fatte da periti non dovranno secondo il § 23 della legge sul bollo e sulle tasse assoggettarsi al bollo di centesimi 50 per foglio, ma, in quanto non sieno protocolli giudiziali, dovranno pel § 21 di detta legge sottostare al bollo di lir. 1 e 50 al foglio,

essendo destinati a servire di prova contro terze persone a favore di colui pel quale furono emessi.

2.° (Governativa circolare 18 dicembre 1840, n.° 44255-5539.) Gli atti peritali sullo stato delle migliorie e sulle descrizioni fatte in causa di una consegna di stabili di beneficj non dovranno secondo il § 23 della legge sul bollo e sulle tasse stendersi in carta bollata da centesimi 50, ma in vece su carta con bollo di lir. 1 e 50 in forza del § 24 della legge stessa.

3.° (Circolare governativa 30 luglio 1841, n.° 15579-2713.) Le quitanze dei testimonj sulle loro competenze in affari criminali e politici e quelle dei periti sulle loro competenze in affari criminali non possono ritenersi esenti dal bollo in forza del § 64 n.i 4 e 20 della legge sul bollo e sulle tasse, non appartenendo esse agli atti e documenti che ivi furono dichiarati esenti dal bollo; queste quitanze piuttosto pel disposto dal § 9 di detta legge, nella quale riguardo ad esse non si fa alcuna eccezione, dovranno sottostare al bollo progressivo.

4.° (Al quesito 4.° della circolare 19 dicembre 1840, n.° 44573-5738.) *Domande di dispense da esami, da corsi regolari, ecc.* = Pel § 53 della legge sul bollo e sulle tasse non soggiacciono al bollo di lir. 1 e 50, dacchè

questo paragrafo fissa il suddetto bollo solo per le domande di dispensa in affari di matrimonio, e quindi siffatte istanze devono ritenersi soggette al bollo a termini del § 52 di detta legge.

Al quesito 16 della suddetta circolare.

5.° *Domande di semplice traslocazione d'impiego, senza promozione, nè aumento di soldo.*= Dovranno trattarsi secondo il § 52 di detta legge solo in allora quando esse non sieno contemporaneamente suppliche pel conferimento di un altro impiego, giacchè in questo caso cadrebbero sotto il disposto dal § 53 n.° 2 della legge suddetta.

6.° (Circolare governativa 20 febbrajo 1841, n.° 1408-165.) In generale le amministrazioni delle chiese, abbenchè sieno sotto la sorveglianza dello stato, non sono stabilimenti pubblici, giacchè anche il patrimonio delle chiese viene considerato come un patrimonio privato destinato ad uno scopo religioso. Le amministrazioni delle chiese quindi anche in riguardo all'uso del bollo sono da considerarsi come stabilimenti privati. Fu pure dichiarato che gl'importi che vengono corrisposti ai sacerdoti per la celebrazione delle messe non possono considerarsi come elemosine, e che quindi alle quitanze per simili importi non può estendersi l'esenzione dal bollo delle

quitanze per elemosine, ma esse soggiacciono in vece al bollo progressivo pel § 9 della legge sul bollo e sulle tasse.

In pari tempo si portano a notizia diverse altre dichiarazioni sopra varj dubbj elevatisi sull'applicazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

1.° *Programmi stampati che vengono comunemente distribuiti per spettacoli teatrali, accademie pubbliche ed esposizioni qualsiansi aventi lo scopo di eccitare la pubblica concorrenza.*

Devono soggiacere secondo la loro dimensione al bollo prescritto dal § 22 della patente 27 gennajo 1840 pubblicata ed attivata col 1.° settembre detto anno.

2.° *Licenze delle quali pel disposto dalla governativa notificazione* 1.° *settembre* 1840, *n.°* $\frac{5862}{F.}$, *art.* 1 *e* 8 *devono essere muniti tanto i fabbricatori delle carte da giuoco, quanto i venditori delle medesime.*

Ritenuto che le istanze dirette ad ottenere simili licenze devono essere stese in carta con bollo da lir. 1 e 50 per foglio a senso del disposto dal § 54 n.° 4 della legge sul bollo, le licenze rilasciate sopra tali istanze saranno da considerarsi esenti da ogni bollo

in relazione al prescritto dal § 64 n.° 6 della legge suddetta.

3.° *Istanze di privati presentate all'imp. regia giunta del censimento, quanto quelle dirette al capo od alla presidenza della giunta.*

Soggiacciono al bollo di centesimi 50 per foglio a tenore del disposto dal § 52 n.° 2 della nuova legge sul bollo e sulle tasse.

4.° *Tipi, disegni, mappe e simili.* = Possono ammettersi al bollo straordinario o di compimento quando non siano ancora firmati da alcuno, potendosi allora considerare come fogli di carta in bianco, salvo che facessero parte di documenti o scritti ammessi condizionatamente all'esenzione dal bollo pel § 65 di detta legge.

Se trattasi di fogli di carta già portanti tipi, disegni, mappe e simili da potersi ammettere come sopra alla bollatura, non si potrà fare eccezione alla dimensione del foglio anche stragrande quando sia corrispondente a quella che si suole impiegare in simili lavori. Ma se trattasi di fogli di carta *in bianco* che possano servire anche ad altri usi, e che sono di una dimensione molto maggiore di quella della carta che si vende dall'amministrazione, non si ammetteranno al bollo sulla semplice dichiarazione dei presentatori che debbano servire per tipi, disegni, ecc.

5.° *Tabelle di qualificazione prodotte a corredo d' istanze presentate da individui aspiranti ad impieghi, ecc.*

In quanto alle tabelle medesime che portassero *il visto* dell' ufficio da cui l' aspirante dipende fu ritenuto che le dichiarazioni apposte dagli uffici alle tabelle delle quali si tratta, e con cui viene attestato essere conformi le risultanze di dette tabelle a quelle apparenti dai registri presso gli stessi uffici esistenti, non possono risguardarsi nè come certificati della natura di quelli indicati dal § 21 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, nè come autenticazioni d' ufficio soggette ad un apposito bollo giusta la legge stessa, ma sibbene come un semplice *visto* interno d' ufficio prescritto dalle veglianti massime, e che la parte istante non è assolutamente obbligata di riportare.

Le tabelle poi in discorso in quanto venissero erette e prodotte a corredo delle istanze dovranno ritenersi soggette al bollo di centesimi 30 per foglio prescritto per gli allegati dal § 55 della legge predetta.

6.° *Istanze o rapporti pel ricevimento e custodia dei depositi giudiziali presso le casse a ciò destinate e fatte dagli ufficiali giudiziarj nell'esaurimento delle incumbenze loro affidate.*

Pel § 64 n.° 1 della legge sul bollo e sulle tasse devonsi ritenere esenti da bollo.

7.° *Istanze e specifiche degl' impiegati dello stato prodotte per la riscossione delle loro competenze in causa di missioni d' ufficio.*

I rapporti o le relazioni che da un impiegato pubblico s' indirizzano per dovere d'ufficio ad un'autorità od ufficio pubblico sulle risultanze di missioni d'ufficio ad esso affidate sono da ritenersi esenti da bollo, comunque in tali rapporti o relazioni venisse pure accennata l' unione o produzione di specifiche, od anche quando tali specifiche fossero prodotte con separati rapporti formanti seguito di dette relazioni, e ciò pel disposto dal § 64 n.° 1 della nuova legge sul bollo e sulle tasse.

Saranno pure da ritenersi esenti da bollo i particolari di viaggio o specifiche anzidette, non potendosi considerare siccome allegati obbligati al bollo a termini del § 51 n.° 3, essendo tali specifiche stese e prodotte unicamente per facilitare la liquidazione delle relative competenze, potendosi i dati di migliatico ed il numero delle diete indicare anche nelle relazioni o rapporti succitati.

A tenore del § 64 n.° 20 della legge sul bollo e sulle tasse godono dell' esenzione dal bollo le quitanze che vengono rilasciate dagli impiegati per la riscossione delle spese di viaggio, e in vece sono a ritenersi soggette al bollo le quitanze che si riferiscono alla riscossione delle diete.

8.° *Patenti di pedone ond' essere autorizzato al trasporto delle corrispondenze epistolari.*

Ritenuto che per ottenere tali patenti non soglionsi dalle parti presentare delle apposite domande, e ritenuto del pari che pel rilascio delle medesime viene riscosso d'anno in anno un apposito canone, il quale tien luogo d'una tassa di posta, le patenti di cui trattasi saranno da rilasciarsi in carta senza bollo, dovendosi risguardare per semplici spedizioni d'ufficio dirette a privati (§ 64 n.° 6 della legge sul bollo e sulle tasse). A tale riguardo l'eccelsa camera aulica generale ha osservato che le patenti di pedone sono esenti dal bollo in quanto esse non vengono emesse per *pedoni comunali*, e non sieno da considerarsi quali patenti d'impiego, nel qual caso dovranno esse trattarsi secondo le disposizioni vigenti pel bollo dei documenti.

9.° *Istanze che gli agenti di cambio e sensali rassegnano alla camera di commercio perchè sia accettata la loro cauzione normale costituita dal pegno di una cartella del monte lombardo-veneto unita all'istanza stessa per l'assicurazione della somma prescritta.*

Devonsi considerare un vero documento col quale è data in pegno la rassegnata cartella per una determinata somma di danaro, e quindi pel § 7 della legge sul bollo soggette

al bollo per classe fissato dal § 14 della medesima. Siccome poi la sottoscrizione del ricorrente dev'essere autenticata dal presidente della camera e col bollo d'ufficio, così al precedente bollo devesi aggiungere anche il bollo d'autenticazione in lir. 1 e 50, oppure unire un foglio di carta bollata dello stesso importo giusta le combinate disposizioni dei §§ 53 n.° 11 e 88 della legge sul bollo e sulle tasse.

10.° *Se il § 53 n.° 9 della legge sul bollo sia applicabile anche ai gravami giudiziali in oggetti contenziosi che si dirigono al tribunale d'appello contro le decisioni d'una prima istanza.*

Il citato paragrafo non è applicabile a questi gravami giudiziali, essendo i medesimi contemplati tassativamente ed appositamente nella parte 1.ª, capo 1.°, sezione 2.ª della legge sul bollo.

11.° *Se ed a qual bollo debba assoggettarsi la sentenza che viene pronunziata per rendimento di conti in sede contenziosa, nella circostanza che simili sentenze non apparirebbero espressamente contemplate dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840?*

Si osserva che il processo sopra un conto reso, che ha luogo a termini dei §§ 158 e 159 del regolamento giudiziario, è un regolare processo in iscritto, in cui le scritture rispettive delle parti hanno apposite denominazioni,

ma equivalgono pure a quelle di petizione, risposta, replica e duplica. La scrittura contenente le mancanze porta il conchiuso di una regolare petizione, e viene intimata per gli schiarimenti da presentarsi nei termini della risposta; come gli schiarimenti debbono intimarsi pei rilievi ulteriori nel termine della replica; ed i rilievi ulteriori sono intimati per gli schiarimenti finali nel termine della duplica. L'inrotulazione di questi atti ha luogo come in qualunque processo ordinario in iscritto; e la sentenza che si pronunzia *in merito* sopra siffatti atti inrotulati è dell' indole delle altre sentenze che si pronuziano sopra regolare petizione. Non essendo tali sentenze contemplate nel § 36, si ritiene che in forza del § 37 della legge sul bollo soggiacciono al bollo di lire 18 se sono pronunziate da un tribunale, ed a quello di lire 9 se da una pretura.

12.° *Se le ricevute che si fanno dalle parti alla commissione dei depositi giudiziarj all' atto del rilascio di un deposito debbono stendersi in carta munita di bollo secondo la nuova legge sul bollo, oppure se si possa continuare nella pratica fin quì in corso di emettere tali ricevute in calce del decreto con cui si accorda la restituzione del deposito?*

Ritenuto che per la custodia dei depositi giudiziali si paga già all' atto della loro

riconsegna una tassa, giusta le disposizioni del § 197 della nuova legge e della governativa notificazione 1.° settembre 1840, n.° $\frac{6114}{P.}$, non potrà caricarsi a chi ritira il deposito un' altra tassa coll' obbligarlo a rilasciare la quitanza o ricevuta in carta bollata, e ciò in relazione anche al § 3 della legge predetta, e quindi nulla devesi innovare al sistema in corso circa all' emissione delle quitanze di cui trattasi in carta senza bollo. (*)

13.° *Come deve regolarsi il giudice se la parte per mancanza di danaro o per qualunque altro motivo non presenta la carta occorrente per assumere un protocollo, un inventario, degli esami, e per ispedire una sentenza od un decreto di aggiudicazione?*

Per ciò che risguarda l' interesse camerale venne dichiarato che l' atto non si può erigere, nè la spedizione eseguire in carta non portante il bollo competente.

14.° *Su quale carta si devono scrivere gli atti che si assumono dietro requisitoria a cui non sia unita l'occorrente carta?*

Non si deve dar esecuzione alle requisitorie di atti che non si possono erigere che in carta bollata se questa non viene unita alla

---

(*) Derogato con successiva determinazione dell' imp. regia camera aulica generale contenuta nella circolare 7 marzo 1843, n.° 6243-356 del governo di Lombardia.

rogatoria o fatta presentare dalla parte cui interessa.

15.° *In quale carta si debba scrivere un protocollo di rinunzia ad una eredità, sia che venga fatta in modo generico, cioè di non voler prender parte alla medesima, sia che venga ammessa a favore di qualche coerede od altri?*

La rinunzia meramente *abdicativa* di una eredità, ossia la dichiarazione di non volerla adire, sia che venga fatta con un'istanza o mediante un protocollo, deve tenersi soggetta presso i tribunali al bollo di centesimi 75 per foglio, e presso le preture a quello di centesimi 50 (§§ 32 e 45 della legge sul bollo e sulle tasse).

La rinunzia *traslativa*, cioè fatta a favore di qualche coerede od altri, soggiace al bollo di classe se il valore in danaro della eredità o della quota ereditaria rinunziata viene indicato nel documento, o in relazione all'atto di suggellamento, all'inventario o ad altri atti, altrimenti soggiace al bollo di lir. 1 e 50 per foglio (§§ 8, 14 e 17 della patente).

16.° *In quale carta si devono stendere i certificati della pretura e del medico relativi al buon servizio prestato dall' appaltatore dei viveri dei detenuti?*

Questi certificati sono esenti da bollo, cadendo appunto sotto il disposto dal § 64 n.° 20 della nuova legge.

17.° *Se o meno dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse avessela continuare l'applicazione e riscossione della tassa del cinque ed un quarto per cento sulle pensioni, sulle rimunerazioni, ecc.?*

Ritenuto il disposto dalla governativa notificazione 1.° settembre 1840, n.° 5862 portante l'abrogazione delle prescrizioni sulle tasse politiche e camerali dopo l'attivazione della predetta legge, non può cader dubbio che fra le dette tasse politiche e camerali devesi annoverare quella del cinque ed un quarto per cento; quindi per le concessioni di pensioni, rimunerazioni accordatesi dopo l'attivazione della citata legge devono ritenersi abolite le prescrizioni colle quali fu stabilita la riscossione della stessa tassa del cinque ed un quarto per cento, cioè quelle di cui nelle circolari del magistrato camerale 30 agosto 1837, n.° 14177-2772 e 13 giugno 1838, n.° 18899-3654.

18.° *Rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.*

Per la rinnovazione d'inscrizioni ipotecarie basta la produzione della precedente inscrizione col relativo certificato.

19.° I creditori che domandano la cancellazione o riduzione delle ipoteche inscritte a loro favore devono stendere le note in carta portante un bollo ben maggiore di centesimi

75. Comprendendosi in esse note e l'assenso per la cancellazione e la domanda per l'esecuzione della cancellazione, si fa uso del bollo prescritto per quest'ultima come molto maggiore, e ciò a senso del § 79 della citata legge.

20.° *Se sia necessaria un'istanza separata per l'esecuzione della prenotazione accordata dal giudice?*

In simili casi non è necessaria una separata istanza, contenendo il decreto del giudice l'ordine al conservatore delle ipoteche d'inscriverla ne' suoi registri, onde a lui vengono presentati due esemplari dell'istanza giudiziale portante a tergo il detto decreto in vece delle due note a termini e per gli effetti del § 9 della governativa notificazione 28 aprile 1824.

In seguito però quando la parte dopo aver ottenuto in suo favore o una convenzione giudiziale od una sentenza definitiva dovesse far eseguire la relativa inscrizione e l'annotamento in margine alla prenotazione per gli effetti del § 15 della succitata notificazione 28 aprile 1824, allora ne farà la domanda con due note sopra carta con bollo da cent. 50 per foglio.

21.° *Se possa tuttavia ritenersi in vigore la disposizione dell' art.* 63 *del regolamento* 1806, *che permette la stesa d'uno dei dupli delle note appiedi dell' atto che si presenta?*

Tale facilitazione incontra l'ostativa del § 78 della legge sul bollo, che prescrive non potersi col medesimo bollo erigere se non che un solo scritto.

22.° *Ricevute e quitanze che si emettono dagli archivj notarili per le relative tasse che vengono pagate dalle parti richiedenti copie e dai notai.*

Le quitanze che si emettono dagli archivj notarili per tasse riscosse in favore del regio erario sono esenti dal bollo a senso del § 64 n.° 13 della nuova legge sul bollo.

23.° *Reclami presentati all' archivio e camera notarile, ma destinati ad essere inoltrati alla superiorità contro una decisione o disposizione dello stesso archivio o camera notarile.*

Non v' ha dubbio che i reclami che vengono presentati all'archivio od alla camera de' notai contro le decisioni o le disposizioni della stessa camera od archivio, da essere inoltrati alla superiorità per la corrispondente decisione, soggiacciono al bollo di lir. 1 e 50 per foglio a tenore del citato § 53 n.° 9.

(N.° 154.) *Soppressione degli uffici provinciali delle tasse e diversa distribuzione delle incumbenze dai medesimi sin quì esercitate.*

N.° 34988–2433. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri uffici dipendenti.

La legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 ha naturalmente diminuiti gli affari del ramo *tasse;* in conseguenza di ciò venne superiormente stabilito di ridurre il personale dell'ufficio aulico generale delle tasse residente in Vienna; di lasciare però sussistere ulteriormente il detto ufficio aulico in via provvisoria colle attuali sue attribuzioni riguardo all'applicazione ed esazione delle tasse; di sopprimere in vece gli uffici tassatorj provinciali in tutte le loro sezioni degli affari di giustizia, camerali e politici, e di assegnare dal 1.° novembre prossimo futuro in avanti i contingibili affari del ramo tasse, attualmente disimpegnati dagli uffici tassatorj provinciali, alle amministrazioni distrettuali di finanza nelle città capitali delle provincie.

Di conformità a siffatte determinazioni ed in obbedienza agli ordini abbassati da S. A.

I. il serenissimo arciduca vicerè coll' ossequiato dispaccio 24 agosto p.° p.°, n.° 8395 va ad essere soppresso colla fine del corrente ottobre 1842 *l'imperiale regio assessorato delle tasse*, subentrando col 1.° del successivo mese di novembre per tutte le provincie della Lombardia nelle incumbenze che allo stesso assessorato erano demandate per l' amministrazione delle tasse volute dalla detta legge 27 gennajo 1840 e da altre prescrizioni mantenute in vigore l'imperiale regia intendenza delle finanze di Milano, presso la quale va a tale effetto ad essere istituita un' apposita sezione.

Ritenuta in vigore l'istruzione circa i doveri delle pubbliche autorità per l'adempimento della legge sul bollo e sulle tasse succitata, dal 1.° novembre prossimo futuro in avanti i dicasteri e gli uffici dovranno passare gli atti e le partecipazioni di cui sotto i §§ 24 e 25 di detta istruzione, anzichè all' imperiale regio assessorato delle tasse in questa città, *all' imp. regia intendenza delle finanze in Milano*, facendone l' indirizzo al capo dell' intendenza medesima ed attenendosi nel resto esattamente al disposto nei due paragrafi surriferiti.

In tutti i casi accennati nel § 27 della menzionata istruzione che debbasi legittimare il seguíto pagamento delle tasse col produrre una quitanza dell' ufficio tassatorio provinciale,

le parti presenteranno a tale effetto una quitanza emessa dalla cassa di finanza dipendente dall'*imperiale regia intendenza di Milano.*

Il tenere in evidenza i termini legali dei pagamenti spetterà all'imperiale regia intendenza delle finanze di Milano riguardo alle tasse da essa applicate. Laonde ambe le partecipazioni ordinate dall'istruzione per le pubbliche autorità ed uffici nel § 27 n.° 1, art. 5 sulla depennazione delle tasse (che in avvenire spetterà pure alla detta intendenza) dovranno darsi alle autorità ed uffici dall'intendenza medesima.

Così l'intendenza in Milano dovrà del pari trasmettere alle competenti casse le partecipazioni ordinate dall'istruzione per le pubbliche autorità ed uffici nel § 27 n.° 2 e 3 relativamente alle tasse applicate, onde ne facciano la ritenuta sugli emolumenti degl'impiegati o prebendarj, e ne eseguiscano il versamento alla cassa distrettuale di finanza, pure della città capitale, nelle prescritte vie.

Le partecipazioni ingiunte alle autorità ed uffici nel § 27 n.° 2, art. 3 dell'istruzione surripetuta pel caso che un impiegato venga a morire, oppure sia posto in istato di giubilazione, pensione o quiescenza, o licenziato con una semplice gratificazione, ovvero cessi dal servizio per qualsivoglia altro titolo, in

quanto debbono ora farsi all'ufficio tassatorio provinciale, si dirigeranno all'imperiale regia intendenza delle finanze di Milano; e le parti debitrici, all'oggetto che venga loro notificato, nei casi in cui ciò è prescritto, l'importo delle tasse da corrispondersi, dovranno rimettersi egualmente all'imperiale regia intendenza delle finanze di Milano in quanto si tratterà di tasse applicate da essa.

Gestioni arretrate. = In quanto alle gestioni delle tasse giudiziarie arretrate per ora nelle provincie della Lombardia si continuerà nel sistema in corso, cioè in Milano si provvederà come in oggi a cura della provvisoria sezione delle tasse giudiziarie, e nelle provincie a mezzo degli *ufficiali tassatori*, e dei cancellieri presso le preture foresi, sotto la sorveglianza e direzione delle rispettive intendenze provinciali delle finanze. Resta pure interinalmente conservato il sistema in corso per le gestioni risguardanti i depositi giudiziali = quelle riferibili alle multe in conciliazione ed alle altre inflitte dalle autorità giudiziarie in oggetti civili, non che delle spese processuali, tasse e multe in oggetti criminali e di gravi trasgressioni politiche.

Riguardo alle *tasse politico-camerali arretrate* ed alle altre addebitate od addebitabili dall' attivazione della nuova legge sino al 1.°

novembre 1842 verranno assunte in evidenza e riscosse a cura dell' imp. regia intendenza delle finanze di Milano.

Finalmente, circa al rilascio delle licenze da caccia che in Milano si effettuava a cura dell' imperiale regio assessorato delle tasse, questa incumbenza, come nelle altre provincie, sarà concentrata col 1.° novembre 1842 presso l'imperiale regia intendenza delle finanze di Milano, la quale vi provvederà a mezzo della nuova sezione che va ad essere presso di lei istituita.

Queste istruzioni si comunicano per opportuna norma e direzione.

(N.° 155.) *Nuove discipline per la nomina dei maestri nelle scuole elementari maggiori comunali.*

CIRCOLARE.

N.° 32108–3951. G. L.

Milano, 8 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il governo con determinazione 25 luglio prossimo passato, n.° 25652 ha stabilito che per l' avvenire in ogni caso di nomina di maestri di scuole elementari maggiori comunali i

rispettivi consigli debbano concretare le loro proposizioni compilando una terna dei soggetti più meritevoli che si saranno presentati dietro la pubblicazione di regolare concorso.

Questa disposizione però non s'intende che debba operare retroattivamente, cosicchè le proposte che le legali rappresentanze avessero già regolarmente deliberate anche senza regolari terne non dovranno essere rinnovate. Così pure si dichiara che con questa disposizione non s'intende che debbano rinnovarsi i concorsi nel caso che il numero dei concorrenti eleggibili che si fossero insinuati fosse minore di tre.

In ogni caso poi unitamente alle istanze dei concorrenti proposti dovranno sempre rassegnarsi alla superiorità anche le istanze di tutti gli altri aspiranti che non fossero stati contemplati nella proposizione della comunale rappresentanza.

Ciò si comunica a cotesta delegazione per norma e per le corrispondenti disposizioni di esecuzione.

(N.° 156.) *Esenzione dall' obbligo del bollo per alcuni atti in oggetti di coscrizione militare ed arrolamento.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 22796-3940. M. C. V.

Venezia, 11 ottobre 1842.

N.° 15177-2591. M. C. L.

Milano, 20 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a sovrana risoluzione 27 agosto anno corrente relativamente all' applicazione della legge sul bollo e sulle tasse ai documenti ed agli scritti che in forza della patente di coscrizione 17 settembre 1820 hanno luogo negli affari di coscrizione ed arrolamento nel regno lombardo-veneto serviranno di norma le seguenti disposizioni:

1.° I registri di primitiva inscrizione;

2.° Le liste generali di classificazione;

3.° I processi verbali di rettifica del commissariato distrettuale;

4.° I processi verbali di rettifica della delegazione provinciale;

5.° Le liste parziali;

(*) La presente disposizione venne diramata anche con circolare del governo di Milano 31 ottobre corrente, n.° 37719-2627.

6.° I quadri del rango;

7.° Il processo verbale di estrazione a sorte;

8.° Le lettere di requisizione;

9.° I protocolli di accettazione e di consegna delle reclute al militare;

10.° Le dichiarazioni di licenziamento degli inabili;

tutti questi, perchè atti e ricapiti in oggetti pubblici, non sono soggetti al bollo, mentre in parte hanno per oggetto la dimostrazione o rettificazione generale delle anagrafi e registri di coscrizione, ed in parte costituiscono queste anagrafi stesse e questi registri colle relative sezioni, e quindi figurano come documenti d'ufficio, oppure come ricapiti destinati ad uno scopo officiale o di servigio. Del pari

11.° I certificati di nascita, i certificati sulle condizioni della famiglia, e gli altri simili documenti; inoltre

12.° Le istanze con cui vengono prodotti tali documenti già in forza del § 64 n.° 2 del testo italiano, e § 81 n.° 2 del testo tedesco della legge sul bollo e sulle tasse sono esenti dal bollo, tanto se esse suppliche e documenti servir debbano per le rettifiche dei registri e vengano prodotti per tale oggetto, come pure se, essendo stati approvati tali registri definitivamente dal delegato, i documenti vengano

prodotti in via di ricorso contro le decisioni del delegato alle autorità superiori.

All'incontro soggiacciono al bollo di legge, essendo erette nell' interesse delle parti,

13.° Quelle suppliche e documenti che riguardano il volontario passaggio nello stato militare, e

14.° Le suppliche, i documenti ed i contratti che riguardano l'accettazione d' un supplente, od il congedo verso esibizione d' un supplente.

I documenti e scritti che si richiedono per la leva forzata (forzati §§ 64, 65 e 66 della patente 17 settembre 1820), e così i certificati battesimali, i certificati politici e criminali e simili sono soggetti al bollo, non essendovi alcun motivo per favorire tali individui.

Del pari sono soggetti al bollo quei documenti e scritti che si richiedono per ottenere un congedo o una licenza di matrimonio a favore di un coscritto, mentre essi non possono venire compresi sotto il § 64 n.° 27, ma risguardano immediatamente l' interesse delle parti.

All' incontro i certificati che devono produrre gl' individui soggetti a coscrizione sul loro domicilio (§ 9 della patente 17 settembre 1820) godono l'esenzione dal bollo, poichè essi servono unicamente a completare i registri d' inscrizione.

Per allontanare gli abusi rispetto a tutti quegli atti ai quali pel suesposto spetta l' esenzione dal bollo soltanto per l' oggetto della coscrizione, l' estensore dovrà sopra di essi fare espressa annotazione dello scopo per cui li rilascia, e d' altronde tali documenti ed atti non si dovranno restituire alle parti, ma dovranno venire trattenuti presso gli uffici, i quali perciò rimangono risponsabili dell' esatto adempimento di questa disposizione, spettando poi alle autorità di finanza il rivolgere la loro speciale attenzione su quest' oggetto all' atto delle revisioni.

Queste prescrizioni abbassate dall' eccelsa imperiale regia aulica camera coll' ossequiato dispaccio n.° 36993 del 14 settembre prossimo passato vengono comunicate a cotesto imperiale regio ufficio per sua norma.

(N.° 157.) *Disposizioni relative al pagamento degl' interessi pei depositi di ragione pupillare eseguiti per conto del consiglio aulico di guerra.*

N.° 22916-4256. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 16 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad opportuna notizia e norma di cotesto imperiale regio ufficio si accompagna in copia di traduzione il dispaccio 16 agosto anno corrente, n.° 32916-2548, col quale vengono ingiunte alcune nuove disposizioni relative al rilascio degl' interessi dei depositi di ragion pupillare deposti per conto dell'aulico consiglio di guerra.

Al n.° 22916-4256.

Copia di un dispaccio dell'eccelsa imp. regia aulica Camera diretto all'imp. regio Magistrato camerale veneto 16 *agosto* 1842, *n.°* 32916-2548.

L'amministrazione dei depositi presso il consiglio aulico di guerra per semplificare il procedimento degli affari relativamente alle obbligazioni di stato presso di essa giacenti, appartenenti alle sostanze pupillari e delle cure, fece la proposizione che per l'avvenire venga disposto per tali obbligazioni il trasferimento degl'interessi soltanto a favore delle rispettive autorità pupillari e curatorie; che tali autorità abbiano da affidare mediante decreti di legittimazione agli eventuali tutori e curatori la facoltà per riscuotere gl'interessi stessi, e quindi possano essi venire pagati dalle rispettive sezioni di credito verso produzione dei decreti medesimi.

Poichè tale procedura proposta fu trovata accoglibile di concerto anche coll'imp. regio consiglio aulico di guerra, e ciò tanto più in quanto che resta libero a tutti gl'individui militari, ai quali vengono rilasciati assegni dall'amministrazione suddetta dei depositi per il percepimento degl'interessi delle obbligazioni depositate, di trasferire gli assegnamenti stessi mediante legali procure, perciò in relazione al decreto della camera aulica 15 novembre 1824, n.° 42947-4272 s'incarica il magistrato camerale di significare per notizia e norma della dipendente sezione di credito, che per l'avvenire per parte dell'amministrazione dei depositi dell'imp. regio consiglio aulico di guerra nei prospetti ordinarj pel pagamento degl'interessi non saranno più assegnati

gl'interessi stessi per conto dei capitali militari presso di essa giacenti direttamente a favore delle rispettive parti, ma bensì a favore delle rispettive autorità pupillari o curatorie, le quali mediante decreti di legittimazione affideranno ai tutori e curatori il percepimento dei relativi interessi, che poi le sezioni stesse di credito dovranno all'atto del primo pagamento degl' interessi ritirare in consegna dalle parti rispettive a ciò autorizzate, facendone annotazione nei rispettivi conti e trasmettendoli colle quitanze del primo pagamento seguito alla cassa universale del debito di stato e di banco; finalmente che tali decreti di legittimazione dovranno essere validi fino a tanto che essi o per diretta domanda, o pel rilascio di altri decreti relativi ad altri individui non sieno annullati dall'autorità pupillare o curatoria.

Viene contemporaneamente di ciò prevenuta anche l'imp. regia cassa universale del debito di stato e di banco di tale nuovo metodo di procedere, applicabile per altro soltanto ai capitali pupillari e delle cure depositati, e non già agli altri depositi diversi che si trovano presso il consiglio aulico di guerra.

(N.° 158.) *Ai commissarj distrettuali, loro aggiunti ed ai praticanti di concetto delle regie delegazioni provinciali è permesso di vestire l' uniforme così detto di campagna.*

N.° 36161-6261. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 17 ottobre 1842.

N.° 38091-2269. G. V.

Venezia, 21 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con veneratissima risoluzione 24 settembre anno corrente portata dall' ossequiato dispaccio 30 detto, n.° 30221-4142 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica si è degnata di permettere che venga concesso di vestire l' uniforme per gl' impiegati senza ricamo, così detto di campagna, ai commissarj distrettuali ed ai loro aggiunti, come pure ai praticanti di concetto presso le delegazioni provinciali nel regno lombardo-veneto, soggiungendo però che intorno all' uso di tale uniforme di campagna non sia da introdursi verun obbligo.

Ciò si partecipa a cotesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza e norma, e per le ulteriori disposizioni d' ufficio che la riguardano.

(N.° 159.) *Sull' obbligo delle mogli d' impiegati contabili di presentare la prescritta reversale di rinuncia.*

CIRCOLARE.

N.° 37971-2258. G. V. N.° 35644-6185. G. L.

Venezia, 21 ottobre 1842. Milano, 16 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Contabilità centrale.

L' eccelsa camera aulica con dispaccio 15 settembre p.° p.°, n.° 27162 osserva che più volte ebbe a rimarcare nelle proposte di pensioni per le vedove degl' impiegati che si ommettono le reversali di rinunzia delle vedove d' impiegati contabili, adducendo in iscusa la loro ignoranza della legge.

Prescindendo però dall' osservare che inammissibile è tale scusa fatta dalle vedove di quegl' impiegati allorchè domandano la loro pensione sul tesoro dello stato, la prefata aulica camera partecipa che ha trovato opportuno di ordinare a tutte le autorità camerali e politiche di aver cura che ogni qual volta qualche impiegato contabile, sia esso provvisorio o stabile, contrae matrimonio, e se un impiegato ammogliato ottiene un posto contabile, si rende tosto ufficialmente avvertita la

[illegible] e corre di presen-
[illegible] versale di rinunzia,
[illegible] che le derivereb-
[illegible] obbligo, facendo da lei
[illegible] in iscritto della fattale
[illegible] conservandola poi in atti.

[illegible] Metodo per determinare le multe [illegible] contravvenzioni ai regolamenti doganali [illegible] trasporto e custodia di vini nazionali.

[illegible] 3279–3509. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 22 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio insorto, quale dazio debba servire di base alle multe per contravvenzioni ai regolamenti sul trasporto e custodia di vini nazionali, nei casi in cui la multa deve commisurarsi con un multiplo del dazio d'entrata senza che trovino applicazione le disposizioni dei §§ 4-9 delle norme per l'esecuzione della legge penale, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato suo dispaccio 31 agosto p.° p.°, n.° 32105–3110 si compiacque di dichiarare che in tal caso la multa

in base del § 66 L. P. debba commisurarsi secondo quella competenza del dazio d'entrata che rispettivamente dovrebbesi pagare giusta la vigente tariffa pei detti vini, qualora essi venissero introdotti, perdendo la loro nazionalità, dall'estero o da un territorio estradoganale.

Tanto servirà per sua conoscenza e norma.

(N.° 161.) *Differenza nel trattamento daziario dei balsami naturali e di quelli preparati.*

N.° 24225-3711. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 24 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Premessi i concerti opportuni colla medica facoltà, l'eccelsa aulica camera col suo ossequiato dispaccio 18 settembre prossimo passato, n.° 38096-1347 ha dichiarato che soltanto i balsami naturali, ossia quelle essenze glutinose, odorose di certe piante che formano un'unione in via naturale di diverse resine fra di loro, oppure col mezzo di olj eterizzati, debbano secondo la posizione 51 della tariffa daziaria generale venir trattati, e

che all' incontro le composizioni preparate dall' arte, le quali vengono denominate anche balsami, soggiacer debbano alla posizione 362 della tariffa, che concerne gli articoli di farmacia preparati.

Le intendenze istruiranno di conformità i dipendenti uffici.

(N.° 162.) *Norma da osservarsi nell' assunzione di atti soggetti al bollo quando un ufficio è richiesto da altro ufficio pubblico.*

N.° 24247-4196. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 26 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto dal giudizio militare misto dell'Austria inferiore, cioè come debba contenersi rispetto all'uso del bollo per quegli atti d' ufficio soggetti al bollo, per la cui assunzione vien ricercato da altre autorità, senza che queste abbiano unita alla requisitoria la necessaria carta bollata, l'eccelsa aulica camera diresse all' eccelso consiglio aulico di guerra una nota n.° 19506 del 7 luglio p.° p.°, che venne nel suo tenore comunicata a tutti i giudizj militari esistenti nelle provincie soggette

al bollo, ed a tutti quelli anche dei reggimenti e dei corpi militari.

Dichiarò l'eccelsa aulica camera che come non si può far luogo all'assunzione d'un protocollo od alla spedizione d'una sentenza o decreto, quando la parte ommette di produrre la carta bollata che fosse necessaria (veggasi la circolare di questo magistrato n.° 7901 del 15 aprile corr. anno), così qualsiasi ufficio non deve prestarsi alla requisitoria d'un altro per assunzione di atti ufficiosi soggetti al bollo se dalla parte non sia stata prodotta la carta bollata occorrente. Quell'ufficio che nell'interesse delle parti ha da requisire un altro per l'assunzione di un atto soggetto al bollo, è autorizzato di disporre la requisitoria solo allorquando la parte abbia prodotta la carta bollata necessaria, e perciò non vi ha alcun motivo di desistere dalla prescrizione che l'autorità requirente debba rimettere alla requisita insieme colla nota relativa la carta bollata od il relativo importo in danaro. Ciò vale anche rispetto alle autorità requirenti che si trovano in paesi non soggetti alla legge sul bollo od in esteri stati, dappoichè quantunque questa legge non abbia per esse alcuna forza, pure sono obbligate di conoscere ed adempiere le condizioni, sotto le quali soltanto possono venir in altri paesi assunti gli atti da esso

loro ricercati. Le autorità requisite pertanto, quando a loro non venga rimessa la carta bollata occorrente od il relativo importo in danaro, non hanno ad assumere l'atto soggetto a bollo che viene ricercato, ma bensì a mettere in cognizione l'autorità requirente di questa ommissione, indicandole il motivo.

Questa superiore dichiarazione applicabile a tutte le autorità ed uffici viene comunicata a cotest' imp. regio ufficio per sua notizia e norma, in seguito all' ossequiato decreto dell'eccelsa aulica camera n.° 34738 del 30 settembre prossimo passato.

(N.° 163.) *Sul regime daziario della lana delle pecore tosate in atto di pascolo all' estero.*

CIRCOLARE.

N.° 16664-2954. M. C. L.
Milano, 26 ottobre 1842.

N.° 24805-3807. M. C. V.
Venezia, 30 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 5 ottobre corrente,

n.° 32650-3165 ha determinato che per l'avvenire nei casi in cui le pecore non tosate vengono mandate al pascolo all'estero, e ritornano all'interno dello stato tosate dopo decorso il tempo del pascolo, non si abbia da pagare alcun dazio per la lana rimasta all'estero.

Qualora però questo favore desse luogo a sospetti di contravvenzioni di finanza, cotest'intendenza ne dovrà tosto fare la partecipazione con quelle proposizioni occorrenti per garantire le finanze dello stato.

Della presente superiore graziosa determinazione dovrà cotest'intendenza renderne edotti i dipendenti uffici.

(N.° 164.) *Fissata la tassa d'arti e commercio da pagarsi dai commissionarj teatrali.*

N.° 37646-2945. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra consulta rassegnata all'imperiale regia cancelleria aulica riunita onde ottenere una esplicita dichiarazione, se abbiansi o meno da assoggettare i commissionarj teatrali al contributo arti e commercio, ed in caso affermativo,

se sia regolare la loro collocazione nella classe terza e grado terzo, avendo il prelodato aulico dicastero risposto in sensi adesivi tanto su l'una che sull'altra parte del quesito, ritenendoli analogamente classificati ai sensali, il governo rende di ciò intesa cotest' imp. regia delegazione per propria norma e direzione nell' avvenire.

(N.° 165.) *È soggetto al bollo il nuovo contratto od atto di riforma nella condotta per un medico, chirurgo od una ostetrice.*

N.° 37715–2623. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi proposto il quesito, se nel caso che un medico condotto, un chirurgo, una ostetrice venga riconfermato per un ulteriore triennio nel servizio d'un comune con dichiarazione che resta fermo il capitolato in corso ed il salario stabilito, occorra, in relazione alla nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, la stipulazione d'una nuova scrittura, l' imp. regio magistrato camerale, ritenuto che nel caso di riconferma de' sopra indicati esercenti sanitarj o verrà rinnovato in

concorso de' medesimi il contratto, ovvero stipulato un nuovo atto con cui le parti si riportano alle condizioni recate dal precedente contratto o capitolato, ha trovato di dichiarare che sì nell'uno che nell'altro caso il nuovo contratto o atto di riconferma soggiace al bollo competente giusta il prescritto dal § 24 della legge surriferita.

Di ciò si rende intesa cotesta regia delegazione provinciale per conveniente norma.

(N.° 166.) *Sono soggetti all' arrolamento forzato fino all' età di 36 anni gl' individui che hanno già compiuta la loro capitolazione.*

N.° 37894-3310. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Direzione generale di polizia.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione in data 11 corrente ottobre si è degnata di determinare che nel regno lombardo-veneto gl' individui che hanno già compiuta la loro capitolazione e che vengono dimessi dal militare servizio potranno essere forzatamente arrolati di nuovo al militare servizio

fino all'età di trentasei anni, sotto l'osservanza delle rispettive norme vigenti, qualora vi siano ancora del tutto abili.

Ciò si partecipa a cotest' imp. reg. . . . . per sua notizia e norma all'evenienza dei casi ed in seguito a rispettato dispaccio dell' eccelsa imp. regia aulica cancelleria in data 18 corrente, n.° 32117-1708.

(N.° 167.) *Sul modo di riscossione delle competenze dei cursori comunali per oggetti di volontaria giurisdizione.*

CIRCOLARE.

N.° 36224-2974. G. L.

Milano, 30 ottobre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito promosso relativamente al metodo di riscossione di competenze dovute ai cursori comunali per viaggi sostenuti in affari di *giurisdizione non contenziosa*, oggetto sul quale ha versato la governativa circolare 15 febbrajo p.° p.°, n.° 4929-419, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ha ora con rispettato dispaccio 3 corrente ottobre, n.° 30088-2690 partecipato di avere di concerto coll' inclito senato lombardo-veneto del

supremo tribunale di giustizia stabilito che i cursori comunali potranno percepire direttamente dalle parti il compenso dei viaggi loro spettanti nella misura di centesimi cinquantasette (cent. 57) austriaci per ogni miglio di strada tra l'andata ed il ritorno, salvo l'obbligo di darne parte agli agenti comunali, che dovranno fare la corrispondente annotazione sull' atto relativo.

Di questa superiore determinazione si rende informata cotest' imp. regia delegazione provinciale per adequata sua norma nei casi avvenire, e perchè ne istruisca di conformità i commissariati distrettuali e le deputazioni comunali, e col mezzo di queste ultime gli agenti ed i cursori dei rispettivi comuni.

(N.° 168.) *Anche i merciai girovaghi sono soggetti alle perquisizioni finanziarie.*

N.° 24915-3835. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 novembre 1842.

N.° 16776-2971. M. C. L.

Milano, 30 ottobre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale, cui fu sottoposto il quesito, se i merciai girovaghi siano in obbligo di assoggettarsi alle perquisizioni della finanza come gli esercenti, si compiacque con rispettato dispaccio 5 ottobre p.° p.°, n.° 33695-3284 di dichiarare

Che i merciai girovaghi deggiono sotto duplice rapporto annoverarsi alla classe degli esercenti a senso dei §§ 270 e 312 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, giacchè si occupano della vendita e del trasporto di merci. Sono quindi pure applicabili ad essi le disposizioni dei §§ 271, 272, 273 e 274 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, ed il § 269 dello stesso regolamento impone loro l'obbligo espressamente di dar ragguagli nel trasporto. Nelle perquisizioni presso i merciai girovaghi dovrà procedersi a senso

delle disposizioni portate dal § 17 n.° 3 delle normali relative sull' esecuzione delle perquisizioni.

(N.° 169.) *Sulla tassa da applicarsi nella nomina a prebende ecclesiastiche fatta da patroni privati o dal vescovo* pro tempore.

N.° 16512–2808. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 novembre 1842.

N.° 28234–4882. M. C. V.

Venezia, 24 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale, sopra rispettosa consulta dello scrivente magistrato camerale, si è degnata coll'ossequiato suo dispaccio 3 ottobre p.° p.°, n.° 33086–3071 di dichiarare che le nomine a prebende ecclesiastiche fatte da patroni privati o di competenza del vescovo *pro tempore* non soggiacciono alla tassa pel conferimento di prebende a termini del § 169 della legge sul bollo e sulle tasse, in quanto questi conferimenti vengano partecipati solo per notizia, ed il placito governativo non venga dato per avventura in

causa di particolari diritti competenti all'amministrazione dello stato riguardo a singoli beneficj, in guisa da comprendere in sè il conferimento stesso.

Tanto servirà di norma a cotest' ufficio in aggiunta al circolare decreto 12 novembre 1840, n.° 18496-3508. (*)

(N.° 170.) *Schiarimenti per la verificazione del peso netto nelle spedizioni di merci soggette a controlleria pel commercio interno.*

N.° 24743-3786. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 3 novembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale, a schiarimento di dubbj insorti, si compiacque con rispettato dispaccio 20 luglio pross.° pass.°, n.° 17233-1634 di rilasciare le seguenti prescrizioni ed avvertenze:

La disposizione contenuta nell'aulico dispaccio 11 settembre 1839, n.° 31479-2186, diramato colla circolare 16 ottobre dello stesso

(*) Veggasi la circolare del governo di Milano 4 dicembre 1840, n.° 41950-4852 inserita in via di appendice nel II vol. della raccolta dell'anno 1841, part. II, pag. 251.

anno, n.° 7082-4488, rilasciato a schiarimento dei §§ 60 n.° 6, 102 *c*, 127, 151 e 193 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, dei §§ 265 n.° 18 *a* e 270 n.° 4 dell'istruzione per gli uffici esecutivi, e del § 24 delle norme 31 gennajo 1836, che prescrive la verificazione o dichiarazione del peso netto nelle spedizioni d'assegnamento per il commercio interno di merci soggette a controlleria, non può e non deve pel senso letterale della stessa e per quello delle citate normali esser interpretato in modo che per ogni genere di merci portanti nel commercio una denominazione speciale dovesse venir rilevato o dichiarato il peso netto particolarmente per ogni singolo pacco. A senso di quell'aulico dispaccio all'incontro è pienamente ammissibile che per tutte le merci contenute in ogni singolo pacco sia rilevato o dichiarato il peso netto *complessivamente*

a) nei casi in cui si tratta della verificazione della quantità dei filati lavorati, cioè all'atto del rilascio del primo originario ricapito per quei generi di merci che non soltanto sono compresi nella stessa posizione della tariffa, ma per cui coll'aulico dispaccio 20 marzo 1838, n.° 1751-103 (circolare 26 novembre 1838, n.° 28495-4727) venne anche stabilito nella stessa misura il termine medio del bozzimo e dell'apparecchio;

b) negli altri casi però ciò può aver luogo pei generi di merci compresi nella stessa posizione della tariffa.

(N.° 171.) *Estese anche ai vini dell' Istria le disposizioni di favore portate dalla circolare 14 settembre p.° p.°*

CIRCOLARE.

N.° 25358-3905. M. C. V.

Venezia, 7 novembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per disposizione portata da ossequiato rescritto 18 ottobre prossimo passato, n.° 38619-3805 si avvertono le regie intendenze e gli uffici dipendenti che le prescrizioni del precedente dispaccio comunicato con circolare 14 settembre prossimo passato, n.° 20615-3086 del magistrato camerale sono applicabili anche ai *vini dell'Istria* che godono del dazio di favore.

(N.° 172.) *In quali casi sono esenti dal bollo le fedi di battesimo, matrimonio e morte che vengono domandate in via diplomatica da autorità estere.*

CIRCOLARE.

N.° 38389-2680. G. L. N.° 42235-2516. G. V.

Milano, 8 novembre 1842. Venezia, 2 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali. (*)

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 2 agosto p.° p.° si è graziosamente degnata di ordinare che l'esenzione dal bollo per le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte, le quali vengono domandate da autorità estere (e quindi non da parti) in via diplomatica, cioè o col mezzo delle imperiali regie ambasciate all'estero, o col mezzo delle ambasciate estere quì residenti, e che in forza dell'anteriore sovrana risoluzione 22 dicembre 1835 (vedi circolare 2 luglio 1836, n.° 12762-2733) erano esenti da bollo verso l'osservanza del reciproco da parte degli stati esteri, debba restare in vigore anche sotto l'attuale legge sul bollo e sulle tasse, coll'avvertenza però

(*) Veggasi anche la circolare 6 maggio corrente anno, n.° 14361-980, che rimane colla presente in parte derogata.

che con ciò le parti non restano autorizzate a far uso nel territorio interno sottoposto al regime del bollo di siffatti documenti che vengono rilasciati esenti da bollo ad un'autorità estera.

In tutti gli altri casi le fedi di battesimo, di matrimonio e di morte dovranno trattarsi secondo il disposto dalla legge sul bollo e sulle tasse.

Colla medesima sovrana risoluzione, sopra umilissimo rapporto circa all'obbligo del bollo delle istanze ed atti d'emigrazione, S. M. si è degnata di ordinare che nei casi pei quali vige il trattato esistente col regno di Prussia relativo all' emissione esente da bollo e da spese dei permessi d' emigrazione non solo per l'emissione di questi permessi esente da bollo, già concessa in forza della legge attuale, ma anche in riguardo al quesito se si abbia da esigere l' importo legale del bollo per le istanze dirette ad ottenere il permesso d'emigrazione ed i relativi allegati, debba servire di norma l'esatta reciprocanza del contegno che il governo reale di Prussia sarà per osservare in simili casi per le istanze de' proprj sudditi petenti il permesso d'emigrare negl'imperiali regj stati.

In tutti gli altri casi d'emigrazione risguardanti altri stati per le istanze, atti e documenti

occorribili nella trattazione per la concessione del relativo permesso non ha luogo, giusta il sovrano volere, una deviazione dalla legge sul bollo e sulle tasse.

Di ciò si rende intesa cotesta regia delegazione in relazione al dispaccio 14 p.° p.° settembre, n.° 33279–3077 dell' imp. regia camera aulica generale stato comunicato al governo dall'imp. regio magistrato camerale, il quale, giusta il summentovato decreto, ha trovato di soggiungere che, tranne i casi d'eccezioni esposti nella sovrana risoluzione, le attestazioni delle quali si tratta possono rilasciarsi unicamente su carta regolarmente bollata tanto se il petente è estero, quanto se è nazionale, sia che il documento debba servire nell' interno oppure all'estero, ed in qualunque modo siasene fatta la domanda; intendendosi poi da sè che sta in facoltà del forestiero di produrre per l'emissione delle fedi di battesimo, di matrimonio e di morte o di altri simili attestati l'occorrente carta bollata direttamente o per mezzo di procuratore, oppure di depositare il danaro pel relativo acquisto.

(N.° 173.) *Schiarimenti pel trattamento daziario di varie qualità di seta.*

CIRCOLARE.

N.° 17225-3069. M. C. L.

Milano, 18 novembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale in relazione all'avvertenza sottoposta alla rubrica 554 della tariffa dell'anno 1838 ha dichiarato che non ogni qualità di seta ritrovata servibile per cucire, ricamare, rivestire e far lavori a maglia, e la quale abbia acquistato una torcitura propria per simili lavori, può per questo stesso motivo trattarsi in uscita secondo la rubrica 554 della tariffa stessa con un dazio di lir. 22. 30; ma che in vece questo minor dazio è riservato soltanto per quelle sete filatojate d'infima qualità che per la loro crudezza, ineguaglianza, mancanza di lucido, oppure per la gran quantità de' loro fili insieme torti, o per la particolare qualità della stretta loro torcitura danno indubbiamente a conoscere di non essere servibili per la fabbricazione di tessuti, e di non poter essere adoperate se non esclusivamente per cucire, ricamare, rivestire e far lavori a maglia. Ogni

qualità di seta che, sebbene inferiore, venga trovata servibile per la fabbricazione delle stoffe, dovrà daziarsi come seta in trame ed organzini giusta le rubriche 552 e 553 della tariffa suddetta.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia intendenza in esito all' ossequiato dispaccio 1.° giugno prossimo passato, n.° 16417-541 della prelodata camera per l'esatta osservanza, rendendone di conformità istruiti i dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 174.) *Sul bollo da applicarsi alle istanze per ottenere la patente d'arte e commercio.*

N.° 39986-2779. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 22 novembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi promosso il dubbio, se per ottenere le patenti per l'esercizio d'arti e commercio debbasi produrre analoga istanza, l'imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 5 ottobre prossimo passato, n.° 38239-3476 stato comunicato dall'imperiale regio magistrato camerale mediante nota 11 andante, n.° 17227-2932 si è degnata di dichiarare:

« In quanto trattasi del quesito, se le pa-
» tenti in discorso debbano chiedersi mediante
» un' istanza, dovranno sussistere le vigenti
» prescrizioni, le quali non possono essere
» variate dalla legge sul bollo e sulle tasse.
» Se però vengono presentate delle istanze,
» dovranno, come s' intende da sè, ricevere
» il bollo prescritto. Le patenti medesime,
» sieno esse state richieste a voce o per
» iscritto, sono come emissioni d' ufficio esenti
» dall' obbligo del bollo secondo il § 64 n.° 6
» della legge sul bollo e sulle tasse 27 gen-
» najo 1840. »

Di ciò si rende intesa cotesta regia delegazione per propria norma e direzione.

(N.° 175.) *Sul bollo da applicarsi ai documenti e protocolli eretti pei compensi in occasione di lavori lungo le linee delle strade ferrate dello stato.*

CIRCOLARE.

N.° 40345-2792. G. L.

Milano, 23 novembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Relativamente all' applicazione della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 ai

documenti e protocolli che vengono eretti e rilasciati a motivo della fissazione o prestazione dei compensi dei danni che nei lavori per tracciare le linee delle strade ferrate dello stato vengono cagionati ai frutti campestri, ai campi ed alle piantagioni, l'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 24 ottobre prossimo passato, n.° 43735-3954, stato comunicato dall'imperiale regio magistrato camerale mediante nota 16 corrente, n.° 17732-2997, ha trovato di dichiarare quanto segue:

« I relativi prococolli di verificazione, di » stima ed i prospetti sui danni che vengono » cagionati nel tracciare la linea delle strade » ferrate da un luogo all'altro sono esenti » dal bollo a senso del § 67 della legge sul » bollo e sulle tasse.

» All'incontro soggiacciono al bollo pre- » scritto per le quitanze coi §§ 9, 14 e 23 » della legge suddetta le ricevute che vengono » emesse dai percipienti sugli ottenuti importi » di compensazione, in quanto che non abbia » luogo l'esenzione portata dal § 64 n.° 18 » della legge sul bollo e sulle tasse, o qualche » altra esenzione legale dal bollo.

» Giacchè per sollecitare e semplificare il » suaccennato affare le relative quitanze sui » pagamenti effettuati vengono disposte in ra- » gione dei comuni presso le autorità mediante

» elenchi, si concede a tale scopo che nel
» pagamento dei relativi importi d'indennizzo
» venga ad ogni singola parte dedotto e trat-
» tenuto dall'erario quell'importo che è da
» essa dovuto pel bollo della somma quitan-
» zata. Cogl' importi trattenuti o si dovrà
» quindi far apporre il corrispondente bollo
» alla quitanza complessiva, oppure, secondo
» le vigenti prescrizioni, si dovrà unire un
» tale foglio di carta bollata, e ciò non più
» tardi di 14 giorni dopo seguito il pagamento
» di tutte le somme d'indennizzo esposte nel-
» l'elenco.

» Questi elenchi dovranno però sempre es-
» sere muniti o corredati di quel bollo che
» risulterebbe nel caso che venissero prodotte
» quitanze separate da ogni singolo individuo
» nell'importo complessivo per gl'individui
» nominati in questo elenco. »

(N.° 176.) *Il fondo degl' invalidi è dispensato dall' obbligo di usare carta con bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 18187-3064. M. C. L.

Milano, 23 novembre 1842.

N.° 27633-4780. M. C. V.

Venezia, 6 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Quì in calce trascritto si comunica a cotesto ufficio a sua intelligenza e norma copia dell' ossequiatissimo dispaccio 5 andante mese, n.° 37526-3429 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale relativamente all' esenzione dal bollo accordata a favore del *fondo degl' invalidi.*

« Sul quesito proposto, se il fondo degl' in-
» validi abbia da godere dell' esenzione dal
» bollo a senso del § 84 della legge sul bollo
» e sulle tasse (§ 67 dell' edizione italiana), la
» scrivente ha deciso di concerto coll' impe-
» riale regio consiglio aulico di guerra, che
» venendo il fondo degl' invalidi, in quanto
» le sue rendite proprie derivanti da beni,
» da interessi di capitali o da altri introiti
» eventuali non bastano a coprimento delle

» sue occorrenze, dotato intieramente dall'e-
» rario dello stato, e formando questa dota-
» zione una rubrica apposita della dotazione
» militare che viene fissata di anno in anno,
» il suaccennato fondo degl'invalidi ha *fuor di*
» *dubbio diritto* all'esenzione dal bollo a senso
» del suaccennato paragrafo di legge. »

(N.° 177.) *Bollo da applicarsi agli attestati comprovanti di aver compito il corso di metodica per gli aspiranti all' ufficio di maestro.*

N.° 40643-2806. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 24 novembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj mediante ossequiato dispaccio 5 andante mese, n.° 6850-1883, dietro i concerti presi in occasione d'un caso speciale coll'imperiale regia camera aulica, ha dichiarato che siccome nella nuova legge sul bollo e sulle tasse non è concesso agli attestati per gli aspiranti all'ufficio di maestro sul fatto corso di metodica veruno speciale privilegio, i medesimi soggiacciono al bollo di 30 carantani contemplato dal § 21 della legge suddetta, e che le relative

ratifiche sono parimente soggette al bollo, e non possono per le attuali prescrizioni sul bollo neppure essere apposte o aggiunte all'attestato sul corso di metodica senza l'applicazione d'un nuovo bollo.

(N.° 178.) *Sul bollo dei documenti per istituzione di messe assoggettati alla superiore approvazione.*

CIRCOLARE.

N.° 18112-3058. M. C. L.

Milano, 26 novembre 1842.

N.° 27632-4779. M. C. V.

Venezia, 6 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Di conformità alla comunicazione fatta dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato suo dispaccio 23 ottobre p.° p.°, n.° 40828-3716, si accompagna a cotest' ufficio, a sua intelligenza e norma, copia dell'aulico decreto 23 dello stesso mese e numero abbassato all'imperiale regia amministrazione superiore camerale della Bassa Austria rispetto al trattamento in riguardo al bollo dei progetti dei documenti di fondazione di messe,

che per essere confermati vengono uniti alle istanze che si presentano al governo dai capi od amministratori delle chiese, dai parrochi o da altre persone ecclesiastiche.

Al n.° 18112-3058 M. C. L.

Copia d'un decreto rilasciato il 23 ottobre 1842, n.° 40828-3716 all'Amministrazione superiore camerale della Bassa Austria.

Ad evasione del rapporto 4 agosto 1842, n.° 10992-728 in riguardo al quesito subordinato alla decisione della scrivente, se i progetti dei documenti di fondazione di messe, che per essere confermati vengono uniti alle istanze che si presentano al governo dai capi o dagli amministratori della chiesa, dai parrochi o da altre persone ecclesiastiche, abbiano da sottoporsi al bollo degli allegati, si dichiara a cotest' imp. regia amministrazione superiore camerale, col ritorno degli allegati, per sua notizia e per le ulteriori disposizioni, che certamente questi progetti di documenti di fondazione che vengono presentati al governo con istanze sono al pari delle istanze stesse soggetti al bollo, e soggiacciono al bollo per gli allegati, non esistendo in legge per essi alcuno speciale favore, tanto più che col decreto aulico 17 dicembre 1841, n.° 43962-4635 venne stabilito il principio che le amministrazioni delle chiese in riguardo al bollo non sono da considerarsi per uffici o stabilimenti pubblici. Si sottintende da sè che i documenti originali di fondazione dovranno essere muniti del bollo pei documenti.

Di ciò si dovrà informare a nome della scrivente il governo della Bassa Austria.

(N.° 179.) *Procedura daziaria dei zigari in cassette che pervengono dall' estero.*

CIRCOLARE.

N.° 18350-3298. M. C. L.

Milano, 28 novembre 1842.

N.° 27253-4719. M. C. V.

Venezia, 3 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Senza portare modificazione alle disposizioni di legge relative alle competenze per i dazj e per le licenze dei tabacchi, ed all' oggetto di ovviare agl' inconvenienti risultanti a danno tanto dell' erario che delle parti nell' importazione di zigari esteri in cassette in causa di levarli dalle cassette stesse per sottoporli alla pesatura, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale col riverito suo dispaccio 26 p.° p.° ottobre, n.° 40013-1403 ha trovato di permettere che per l' avvenire dal peso sporco risultante compresa la cassetta, e che deve servire di norma nel daziato, abbia da dedursi un terzo come peso della tara, e gli altri due terzi abbiano da considerarsi come peso netto, e che su questi abbia da fissarsi la tassa legale per la licenza.

Del resto per gli ordini della prefata camera aulica è tuttavia riservato alle parti, che non fossero contente di questo metodo di misurazione, di rilevare precisamente il peso netto e lasciare che la tassa legale per la licenza venga dappoi fissata secondo il risultato delle verificazioni d'ufficio.

Tanto si partecipa a cotest'imperiale regia intendenza per l'opportuna sua cognizione, rendendone intesi di conformità i dipendenti uffici esecutivi per l'esatta osservanza nei contingibili casi avvenire.

(N.° 180.) *Sulle procedure da tenersi rispetto ai biglietti di lotterie estere che vengono invenzionati nello stato.*

CIRCOLARE.

N.° 18407-3121. M. C. L.

Milano, 28 novembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed all' imp. regia Direzione del lotto.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 18 ottobre prossimo passato, n.° 39057-3858, in relazione all'antecedente suo decreto 16 dicembre 1836,

n.° 52859-5018 (il cui tenore venne fatto conoscere a cotest'ufficio da questo magistrato camerale con dispaccio 4 gennajo 1837, n.° 24741-4326), si è compiaciuta di dichiarare che i biglietti invenzionati di *lotterie estere a serie* (o siano a classi) possono, in vece di essere mandati all'imperiale regia direzione del lotto in Vienna, venir tosto distrutti nei seguenti casi:

a) Quando si tratta di biglietti che evidentemente non sono originali, ma soltanto dichiarazioni (promesse) di consegnare verso deposito di uno stabilito importo di danaro biglietti determinati di una lotteria a serie a chi presenterà le dette dichiarazioni.

b) Se, avuto riguardo all'epoca dell'estrazione ed alla possibilità di realizzare per mezzo dell'imp. regia direzione del lotto in Vienna la vincita che fosse toccata ad uno di siffatti biglietti, e d'altra parte avuto riguardo all'epoca della caducità delle vincite stabilita all'estero, resta posto fuor di dubbio che non possa più in verun modo aver luogo la realizzazione della vincita, oppure se all'epoca nella quale si tratta di mandare alla predetta direzione del lotto dei biglietti invenzionati consti al magistrato camerale che ai medesimi non sia toccata alcuna vincita o soltanto una vincita tanto minima da essere evidentemente esaurita o sorpassata dalle spese occorribili per la relativa riscossione.

In tutti gli altri casi ordina il prefato aulico dicastero che debba continuarsi la pratica della trasmissione di tutti i biglietti invenzionati di lotterie estere a serie all' imp. regia direzione del lotto in Vienna, come pure che debba essere disposto affinchè simili biglietti non vengano trattenuti dai funzionarj subalterni di finanza, ma siano colla maggior possibile sollecitudine trasmessi a questo magistrato camerale per essere poi inoltrati alla surripetuta imp. regia direzione del lotto.

Ciò si partecipa a cotest' intendenza per opportuna notizia e norma in relazione al già citato dispaccio 4 gennajo 1837, n.° 24741-4326, con incarico di tenersi presenti le su esposte prescrizioni nei casi in cui avessero luogo presso di essa invenzioni di biglietti di lotterie estere a serie per uniformarvisi nelle proposizioni che essa avrà in proposito a rassegnare a questo magistrato camerale, il quale si riserva di determinare di caso in caso se i biglietti in discorso debbano essere distrutti ovvero inoltrati all' imp. regia direzione del lotto in Vienna.

(N.° 181.) *Sul bollo da applicarsi ai documenti di divisione e di donazione di stabili nei quali non è indicato il valore, ma la sola cifra d' estimo.*

CIRCOLARE.

N.° 41814-2863. G. L.

Milano, 6 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali

L' imp. regio magistrato camerale con nota 26 novembre p.° p.°, n.° 17837-3014 ha comunicato la decisione dell' imp. regia camera aulica generale 31 ottobre anno corr., n.° 38736-3537, colla quale fu stabilito che i documenti di divisione o di donazione nei quali non è espresso il valore della cosa immobile, ma nei quali per indicare lo stabile venduto o donato si riporta unicamente ai registri dell' estimo, non sono soggetti al bollo graduale. Il § 7 della sovrana patente sul bollo e sulle tasse dispone solo che il bollo graduale abbia da applicarsi in allora quando il valore della cosa è espresso nel documento stesso, o viene indicato mediante relazione ad altri documenti, scritti o libri. Ma nei documenti in discorso non ha luogo nè l' uno, nè l'altro caso, perchè dalla semplice indicazione *della cifra censuaria d'estimo* non appare ancora l'intenzione

della parte di esporre il valore degli stabili o delle cose mediante relazione ai registri censuarj. Ciò dovrebbe seguire espressamente colle parole *il valore dello stabile diviso o donato è quello che appare dai registri censuarj;* fino a tanto però che nei documenti appare solo la cifra dell'estimo, essa può servire anche per indicare con ciò più precisamente lo stabile, ma non per istabilire qualche cosa in via di contratto sul suo valore. Se in seguito si facesse uso di un tale documento in giudizio od in affari non contenziosi, il giudice non potrebbe riconoscere il valore dello stabile come espresso nel documento mediante relazione al registro censuario, giacchè dalla sola indicazione della cifra censuaria d'estimo non ne risulta l'intenzione dei contraenti di stabilire con ciò il valore. Questa intenzione viene però supposta dal § 7 della legge sul bollo e sulle tasse, per ciò questi documenti possono tanto meno sottoporsi al bollo graduale in quanto che i libri censuarj non contengono nemmeno il vero valore dello stabile, e quindi anche per questo motivo non si può supporre che il valore dei beni immobili voglia indicarsi mediante relazione a questa circostanza.

(N.° 182.) *Sulle tasse conservate in vigore per gli archivj notarili.*

CIRCOLARE.

N.° 17884. A. V. Venezia, 14 dicembre 1842.

N.° 14249. A. L. Milano, 15 dicembre 1842.

Alle dipendenti Camere notarili e prime Istanze giudiziarie.

Essendosi sollevato il dubbio, se coll' attivazione della patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse sieno state abrogate anche le tasse degli archivj notarili, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di concerto coll' imp. regia camera aulica generale ha trovato di rilasciare la seguente istruzione:

§ I. La nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 non ha abolito le tasse devolute agli archivj notarili.

§ II. Nei casi di giudiziale ispezione degli atti originali, minute o matrici esistenti negli archivj notarili generali o sussidiarj, e di cui occorresse il bisogno nelle contestazioni civili, si continuerà ad esigere le tasse della ricerca ed ostensione nelle misure stabilite dagli art. 42 e 43, cap. 2.° della tariffa annessa al regolamento notarile 17 giugno 1806, e resteranno le medesime devolute all' imp. regio erario.

§ III. Resta abolita e vietata la pratica, ove si fosse introdotta, di esigere qualsiasi tassa per l'accesso dell'impiegato dell'archivio notarile per rendere ostensibile l'originale.

§ IV. Queste tasse dovranno essere pagate nel giorno destinato per l'ispezione degli originali all'impiegato dell'archivio notarile incaricato della presentazione dell'atto da ispezionarsi prima che segua l'ostensione del medesimo.

Senza questo previo pagamento non sarà reso ostensibile l'originale richiesto. Il giudice nel decretare la produzione degli originali per la loro ispezione dovrà contemporaneamente esprimere questo dovere del pagamento, colla comminatoria che altrimenti l'atto non sarà reso ostensibile dall'impiegato dell'archivio.

L'impiegato dovrà rilasciare alla parte pagante l'analoga ricevuta, ond'essa, volendo, possa farla unire agli atti pel successivo rimborso dalla parte avversaria, ov'esso possa aver luogo.

§ V. Le tasse staranno a carico della parte che nel corso della causa produce la copia dell'atto da ispezionarsi, se questa copia fu semplice, e viceversa ne incumberà il pagamento alla parte che vuole l'ispezione dell'originale, se la copia prodotta era in forma autentica e munita dei requisiti prescritti dagli

art. 72 e 73 del regolamento notarile; salvo nell' uno e nell' altro caso il rimborso come di ragione verso il soccombente in lite.

§ VI. Le persone, le pubbliche autorità e gli uffici esentuati per la legge 27 gennajo 1840 dall' uso della carta bollata in affari contenziosi saranno pur esentuati dal pagamento delle tasse devolute agli archivj notarili per le suddette ispezioni giudiziali.

§ VII. Nelle procedure penali per delitti o gravi trasgressioni politiche le ispezioni giudiziali di atti custoditi negli archivj notarili sono esenti da tassa.

§ VIII. Le tasse in generale competenti agli archivj si esigono, ove non siano pagate immediatamente, col privilegio fiscale come si è praticato fin quì.

Tali supreme disposizioni abbassate all' appello dall' eccelso senato lombardo-veneto mediante aulico decreto 9 dicembre corrente, n.° 2664 vengono diramate alle dipendenti camere notarili e prime istanze giudiziarie per l' esatta loro osservanza.

(N.° 183.) *Discipline pei depositi delle carte di pubblico credito offerte in cauzione dai notai.*

CIRCOLARE.

N.° 14247. A. L. Milano, 15 dicembre 1842.

N.° 17883. A. V. Venezia, 14 dicembre 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie ed alle imp. regie Camere di disciplina notarile.

Sopra rapporto di questo appello circa il modo di rendere uniformi e regolari i depositi delle carte di pubblico credito offerte in cauzione dai notai prima della effettiva loro assunzione, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 9 corrente dicembre, n.° 3323 ha approvato le seguenti proposte disposizioni:

1.° Ogni notajo di nuova nomina, ammesso al libero esercizio del notariato con apposita residenza, ove preferisca di dare cauzione con carte di pubblico credito verso lo stato, dovrà, tosto ricevuto il decreto di sua nomina, produrre al rispettivo imperiale regio tribunale provinciale in giudiziale deposito, coll' osservanza della processura prescritta per tutti gli altri depositi giudiziali, un' originale cartella di credito verso il regio monte lombardo-veneto per una somma capitale non minore

della cauzione richiesta dal governativo regolamento 9 ottobre 1807, ovvero altra originale obbligazione dello stato accompagnata dai relativi *coupons* non iscaduti, non che dai *talons*.

2.° Il tribunale comunicherà d'ufficio all'imperiale regia prefettura del monte il deposito delle cartelle, onde segua sui registri dell'imperiale regio monte l'annotamento del vincolo cauzionale a cui deve sottoporsi, richiedendo a tal uopo la prova dell'eseguito annotamento mediante *il certificato di situazione* che si rilascia dalla detta prefettura del monte.

3.° Qualora il deposito risguardasse altra originale carta di credito dell'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, dovrà il tribunale trasmetterla d'ufficio alla predetta imperiale regia prefettura coi relativi *coupons* non iscaduti, onde sottoporla all'operazione della vincolazione, di conformità alle disposizioni della sezione V delle istruzioni vigenti intorno al debito dello stato fruttante il 4 per 100, applicato poi anche a quello del 5 per 100. Per le obbligazioni di stato però emesse dal pubblico banco di Vienna basta il loro giudiziale deposito come al § 1.°

4.° Eseguita dall'imperiale regio monte lombardo-veneto l'operazione della vincolazione come al paragrafo antecedente, e ritornata al tribunale requirente per essere di nuovo custodita

in giudiziale deposito quell' obbligazione di stato originale che all' imperiale regia prefettura del monte fosse stata come sopra trasmessa, verrà dinanzi al tribunale medesimo assunto in apposito protocollo d' ufficio l' atto formale di cauzione in concorso del notajo che eseguì il deposito, ed indi la presidenza del tribunale stesso riceverà dal notajo che effettuò il deposito, previa ispezione della quietanza di pagamento della tassa prescritta dal § 191 della sovrana normale 27 gennajo 1840, il giuramento d' ufficio accompagnato dalla relativa reversale, e successivamente l' atto d' impressione del di lui tabellionato, di conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento sul notariato.

5.° Una copia dell' atto di cauzione verrà indi dal tribunale trasmessa alla camera notarile coll' indicazione del giuramento prestato dal notajo, dietro di che la camera ecciterà d' ufficio il notajo a scrivere nell' apposito libro d'archivio le qualificazioni volute dal mentovato art. 23 coll' impressione del tabellionato. Poscia la camera stessa farà pubblicare l' avviso di attivazione del notajo come all' art. 24 del regolamento summenzionato, rassegnando successivamente all' imperiale regio tribunale di appello la tabella del notajo attivato, giusta le norme espresse nel decreto appellatorio 20 gennajo 1838, n.° 16661.

Le imperiali regie prime istanze giudiziarie e le imperiali regie camere di disciplina notarile dipendenti da quest' appello sono incaricate dell' esatta osservanza delle surriportate disposizioni.

(N.° 184.) *Indennizzazioni dovute ai sudditi austriaci chiamati nella qualità di testimonj avanti le autorità del governo parmense e viceversa.*

CIRCOLARE.

N.° 14248-1506. A. L. Milano, 15 dicembre 1842.

N.° 17890. A. V. Venezia, 15 dicembre 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

La tariffa pubblicata colla circolare governativa 23 aprile 1824, n.° 4439-1765 venne dal governo parmense comunicata alle autorità e funzionarj pubblici competenti, e posta anche in esecuzione in quello stato a partire dal 1.° maggio anno corrente, nella liquidazione delle competenze dovute ai testimonj sudditi austriaci che fossero chiamati a deporre quali testimonj innanzi le autorità criminali parmensi; e la stessa tariffa dovrà del pari applicarsi allorchè trattisi di stabilire la

indennizzazione dovuta ai sudditi parmensi che, quali testimonj in procedure criminali, fossero chiamati a deporre avanti un giudizio austriaco.

Di ciò si rendono intese le imperiali regie prime istanze giudiziarie dipendenti da questo appello per loro norma e per l'esatta osservanza, in esecuzione dell' ossequiato aulico decreto 9 dicembre corrente, n.° 3320 del supremo senato lombardo-veneto.

(N.° 185.) *Sulla competenza a decidere nelle quistioni intorno all' identità di due privilegi.*

N.° 42781-3370. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 20 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 26 novembre p.° p.°, n.° 49037-1977 ha comunicato che sopra un quesito sottoposto alla sovrana decisione, se all'autorità politica o alla giudiziaria competa di giudicare nei casi di controversia sopra l'identità di due privilegi, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 19 novembre p.° p.°

si è degnata di determinare che le controversie fra due individui che hanno ottenuto ciascuno un privilegio esclusivo debbano *venir decise dall' autorità politica, in quanto esse siano circoscritte all' identità dei due privilegi, ma che sulle pretese d' indennizzazione che ne possono derivare abbia in vece a decidere il giudice civile.*

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia delegazione provinciale a di lei intelligenza e norma ne' contingibili casi avvenire, coll' avvertenza che cessano quindi di aver forza le disposizioni date in proposito dall' imperiale regia camera aulica generale di concerto col supremo tribunale di giustizia in data 30 marzo 1840, n.° 13084-585, e che le vennero comunicate colla governativa circolare del 15 giugno detto anno, n.° 19644-2375.

(N.° 186.) *Sul regime doganale dei ceppi di legno.*

CIRCOLARE.

N.° 19549-3554. M. C. L.

Milano, 21 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dietro una verificazione fatta che i ceppi di legno, i quali vengono importati od esportati per essere segati, si trattano dagli uffici esecutivi come legni da macinarsi, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato suo dispaccio 29 p.° p.° novembre, n.° 42115-4199 ha dichiarato che simili ceppi pel disposto dal § 181 dell'istruzione per gli uffici esecutivi debbano trattarsi come oggetti destinati all'apparecchio.

Tanto si comunica a cotest'imperiale regia intendenza per opportuna sua norma e perchè ne siano di conformità istruiti i dipendenti uffici esecutivi per l'esatta osservanza all'evenienza dei casi.

(N.° 187.) *Sono evasi alcuni dubbj in materia di gravi trasgressioni politiche.*

CIRCOLARE.

N.° 43450-3548. G. L.

Milano, 24 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Vennero dallo scrivente governo subordinati all'eccelsa aulica cancelleria riunita i seguenti due quesiti in materia di gravi trasgressioni politiche:

1.° Quale penalità sia applicabile nelle contravvenzioni per usura allorquando la trasgressione non consista propriamente nell'esazione di un interesse che eccede la misura legale, ma bensì in un'altra sopraffazione praticata sotto l'apparenza di un mutuo, somministrando ad un tempo danaro ed effetti calcolati questi ultimi ad un prezzo enormemente maggiore del reale loro valore; si domandò cioè se in questi casi che il vigente decreto italico 31 ottobre 1807 contempla nell'articolo 4.°, § 2.° sotto il nome di *scroccheria* potesse farsi luogo all'applicazione della pena di detenzione ivi stabilita, oltre il pagamento della multa.

2.° Se concorrendo con un delitto o con una grave trasgressione politica anche un traviamento contro una prescrizione di polizia,

abbiasi da applicare una pena cumulativa a senso degli articoli 28 e 29, parte 1.ª e dell'art. 393, parte 2.ª del codice penale, ovvero debbasi punire separatamente il traviamento secondo il relativo regolamento politico.

Sui premessi due quesiti il sullodato aulico dicastero con rispettato dispaccio 25 scorso novembre, n.° 29031–2449 si è degnato di abbassare le seguenti dichiarazioni:

Al 1.° « Come il governo stesso indica, l'accennata qualità di usura non resta impunita, e (fatta pure astrazione dall'applicabilità degli articoli 180, parte 1.ª e 211, parte 2.ª del codice penale) la legge 31 ottobre 1807 ha da valere anche in questi casi in forza delle disposizioni emesse dal supremo tribunale di giustizia; quindi non si ravvisa la necessità di una nuova determinazione a tale riguardo, e tanto meno che è già in corso la revisione dell'attuale codice penale. »

Al 2.° « Sul proposto tema vi sono norme positive nella sovrana risoluzione 24 novembre 1820 (governativa notificazione 27 gennajo 1821) ed in quella del 15 gennajo 1822 (governativa notificazione 26 aprile detto anno); si aggiunge solo che nell'applicazione di tali norme per analogia e con riguardo alle medesime non vi può essere

» dubbio doversi applicare l' articolo 393,
» parte 2.ª del codice penale quando un tra-
» viamento di polizia concorra con una grave
» trasgressione politica e formi l' oggetto della
» stessa *procedura d' inquisizione.* »

Cotesta delegazione provinciale renderà di quanto sopra intese le istanze politiche di cotesta provincia per conveniente loro norma ed esecuzione nei casi avvenire, e terrà presenti le superiori dichiarazioni per uniformarvisi all' evenienza dei casi.

(N.° 188.) *Estese le prescrizioni della legge sul bollo e sulle tasse anche al personale di servizio di corte.*

CIRCOLARE.

N.° 44165-2981. G. L. Milano, 24 dicembre 1842.

N.° 47384-2770. G. V. Venezia, 29 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 19 novembre p.° p.°, in occasione d' un quesito occorso, si è degnata di ordinare che le determinazioni della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 sieno applicate senz'eccezione anche al personale di servizio di corte,

e che quindi un'esenzione dalle tasse che anteriormente fosse stata in pratica non si possa far valere quando non sia conforme alle norme ora vigenti.

Di ciò si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente norma e direzione, in esecuzione d'ossequiato dispaccio 30 novembre p.° p.°, n.° 48755-4423 dell'imp. regia camera aulica generale.

(N.° 189.) *Non soggiace a bollo il documento con cui il deputato non domiciliato nel comune nomina il proprio sostituto.*

CIRCOLARE.

N.° 19657-3271. M. C. L.
Milano, 26 dicembre 1842.

N.° 28974-5032. M. C. V.
Venezia, 27 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito stato proposto, se gli atti di nomina dei *sostituti dei deputati comunali* onde assistere ai convocati debbano essere bollati, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiatissimo suo dispaccio 4 dicembre

corrente, n.° 45158-4103 si è degnata di dichiarare che siccome l'emissione di un documento di sostituzione che viene depositato nell'archivio del comune, ed in cui un prescelto deputato comunale nel regno lombardo-veneto, il quale non è domiciliato nel comune, nomina un sostituto, appare un atto ufficioso, così un simile documento, dietro determinazione presa di concerto coll'imp. regia cancelleria aulica riunita, fu trovato per legge non soggetto al bollo, prescrivendo del resto il lodato aulico dicastero che si debba rigorosamente osservare la regola generale per cui sono soggette al bollo le procure, avvertendo specialmente essere inammissibili le eccezioni per analogia.

Il magistrato camerale comunica a cotest'ufficio la sullodata aulica superiore determinazione a sua intelligenza e norma, incaricandolo specialmente di curare in quanto può da lui dipendere che la disposizione di cui sopra abbia ad essere applicata unicamente ai casi di sopra specificati.

(N.° 190.) *Autorizzate le autorità provinciali camerali a prolungare la valitura delle bollette d' importazione pei generi di privativa.*

CIRCOLARE.

N.° 20097-3652. M. C. L.

Milano, 28 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con riverito suo dispaccio 23 p.° p.° novembre, n.° 46712-4708 si è determinata di autorizzare le autorità provinciali camerali a prolungare di sei mesi la valitura delle bollette d' importazione pei generi di privativa che vengono introdotti in modo legale dai privati, in riguardo ai quali fino ad ora non esisteva per anco una simile autorizzazione. Nell'accordare però siffatta facoltà la prefata camera ingiunge alle medesime autorità provinciali camerali di farne uso allora soltanto che vengono comprovati dei motivi validi, come malattie, ecc., i quali spieghino pienamente il non consumo del relativo genere di privativa entro il tempo stabilito nella bolletta d' importazione, ed oltre a ciò che non insorgano sospetti di una defraudazione finanziaria, e la

chiesta proroga della valitura stia in conveniente proporzione colla quantità non ancora consumata del genere stesso di privativa.

(N.° 191.) *Schiarimenti circa il dazio da applicarsi al filugello filato greggio.*

CIRCOLARE.

N.° 28969-4466. M. C. V.

Venezia, 28 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Insorto il dubbio, se il *filugello filato greggio* abbia a daziarsi secondo la posizione 557 della tariffa italiana con un dazio d' entrata di lir. 40. 20 per quintale, ed in uscita di lir. 2. 25, oppure secondo l'altra sotto il n.° 558 che lo assoggetta ad un dazio di lir. 107. 15 per l'entrata, e di lir. 1. 10 per l' uscita, si ebbe ad interpellare l'eccelsa imp. regia camera aulica, la quale con ossequiato suo dispaccio 7 dicembre pass.°, n.° 42440-1477 dichiara che dalla posizione 557 della tariffa italiana si desume come ivi si contemplò di sottoporre al minor dazio di lir. 40. 20 i cascami di seta solamente scardassati, e che il filugello *filato* per la sua maggior somiglianza col filatojato

devesi pel § 21 delle avvertenze preliminari all'attuale tariffa comprendere sotto la posizione 558 della tariffa, quindi al dazio d'entrata di lir. 107. 15, e d'uscita di lir. 1. 10 al quintale peso netto.

Tanto viene comunicato alle intendenze ed agli uffici esecutivi per la corrispondente osservanza.

(N.° 192.) *Sul modo di procurare agli editori delle gazzette il pagamento delle loro competenze per inserzione di editti giudiziarj.*

CIRCOLARE.

N.° 14687. A. L. — Milano, 29 dicembre 1842.

N.° 18620. A. V. — Venezia, 29 dicembre 1842.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sul modo di procurare agli editori delle gazzette in questo regno il pagamento delle competenze dovute per l'inserzione degli editti giudiziarj nel foglio degli annunzj, in seguito all'attivazione della legge del bollo e delle tasse 27 gennajo 1840, il supremo senato lombardo-veneto con ossequiato aulico decreto 20 dicembre corrente, n.° 3407 ha disposto quanto segue:

1.° Pervenuta che sarà alla prima istanza la gazzetta contenente l'editto da pubblicarsi unitamente alla specifica delle competenze dovute per l'inserzione, è dovere della prima istanza di diffidare la parte, a di cui carico sta l'inserzione suddetta, d'effettuarne il pagamento entro 14 giorni.

2.° In difetto di tale giustificazione la prima istanza procederà d'ufficio al pignoramento di effetti mobili, ed occorrendo, all'asta, omessa una previa stima, a carico della parte o del di lei procuratore, il quale, onde guarentirsene, può dalla parte chiedere un previo congruo deposito.

3.° Intorno al modo di eseguire il pignoramento e l'asta si dichiarano applicabili le prescrizioni portate dall'aulico decreto 5 aprile 1842, n.° 735, comunicato colla circolare d'appello 15 stesso mese, n.° 4907, relative all'esazione delle competenze dovute ai cursori.

Tali disposizioni vengono partecipate alle prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d'appello per loro norma e direzione, in ubbidienza al sullodato aulico decreto 20 dicembre corrente, n.° 3407.

(N.° 193.) *Competenza del foro per le obbligazioni che i militari in permesso sino al richiamo assumessero vincolando ad ipoteca le loro sostanze immobili.*

CIRCOLARE.

N.° 43879-3788. G. L.

Milano, 30 dicembre 1842.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In appendice al dispaccio aulico 5 maggio 1837, n.° 9817-644 venne dalla cancelleria aulica riunita col rispettato decreto 24 novembre 1842, n.° 35655-1906 partecipato che a schiarimento del disposto dal § 15 delle prescrizioni sulla competenza del foro riguardo ai militari in permesso l'imp. regio consiglio aulico di guerra con nota 7 novembre p.° p.° dichiarò che, costituendo la sostanza d'un soldato non solo i danari contanti, ma pure le obbligazioni che li rappresentano ed i beni immobili, la restrizione dei militari in permesso sino al richiamo nella disposizione colla loro sostanza contenuta nel suddetto paragrafo si estende anche ai beni immobili loro appartenenti; ch'è vietato perciò a questi militari in permesso di pigliare in prestito danari sopra i loro beni immobili, o contrarre altri debiti senza l'assenso del comando del rispettivo

reggimento o corpo; che quindi scritture d'obbligo od accordi fatti nel giudizio concernenti debiti contratti senza l'assenso del comando del rispettivo reggimento o corpo non possono essere validamente inscritti sopra i beni immobili di questi militari in permesso.

Di tale dichiarazione si rende di conformità edotta cotesta regia delegazione provinciale in aggiunta a quanto le venne comunicato colla governativa circolare in data 14 giugno 1837, n.° 18219-1531, non che per la relativa esecuzione nei contingibili casi.

(N.° 194.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1842, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 220. N.° 22466–1760.

A *Peters Giuseppe* e *Nauthe Francesco:* prorogato ad un altro anno il privilegio stato ai medesimi accordato il 20 aprile 1841, come da aulico dispaccio 13 giugno 1842 n.° 18122–1599, per un' invenzione « relativa ai » lavori da passamantajo. »

N.° 221. N.° 22466–1760.

A *Theuring Giovanni:* prorogato al quarto ed al quinto anno il privilegio concessogli il 27 aprile 1839, come da aulico dispaccio 13 giugno 1842 n.° 18122–1599, per un' invenzione « nella fabbricazione di oggetti d' arte » plastica. »

N.° 222. N.° 22466–1760.

A *Ralthofer Giovanni Nepomuceno* ed *Odoardo:* proroga di un anno ai medesimi accordata per l' esercizio del privilegio stato loro concesso il 10 febbrajo 1840 e già stato prorogato ad un altro anno, come da anlico

dispaccio 13 giugno 1842 n.° 18122-1599, per un' invenzione « nel lavoro della gomma elastica. »

N.° 223. N.° 22466-1760.

Ofenheim Vittore: rinuncia al quinquennale privilegio da esso ottenuto il 16 aprile 1841, come da aulico dispaccio 13 giugno 1842 n.° 18122-1599, per un miglioramento « del metodo di cavare e d' innalzare l'acqua » ed altri liquidi. »

N.° 224. N.° 22466-1760.

Andreis Luigi Francesco: revoca, pel non eseguito pagamento della quarta rata della seconda metà delle tasse, del privilegio concessogli il 17 novembre 1837 per un quinquennio, come da aulico dispaccio 13 giugno 1842 n.° 18122-1599, pel ritrovato « di produrre mediante » la stampa in rilievo sulle stoffe qualunque disegno » con chiaroscuro di uno o più colori. »

N.° 225. N.° 22561-1771.

A *Fletcher Matteo* ingegnere e macchinista a Vienna, Rossau n.° 127, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico

dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, pel miglioramento « della macchina circolare a vapore, già pri-
» vilegiata il 3 gennajo 1842 e il 29 marzo detto anno,
» con cui si previene la confricazione, e la macchina
» riesce più semplice, più leggiera e più durevole. »

N.° 226. N.° 22561-1771.

A *Moser Giuseppe* fabbricatore di vetture a Vienna, Schottenfeld n.° 293, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l'invenzione ed il miglioramento « di vetture denominate *calessi universali*, le quali pre-
» sentano molto comodo e maggiore spazio a chi vi sta
» a sedere, sono servibili in qualunque stagione e pos-
» sono essere coperte in 3 minuti senza discendere o
» scaricare l'equipaggio, si risparmia con esse la forza
» degli animali da tiro, e si raccomandano come legni
» di lusso, specialmente poi come legni da viaggio. »

N.° 227. N.° 22561-1771.

A *Dingler Enrico* meccanico a Vienna, Wieden n.° 120, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, pel miglioramento « di una specie di refrigeratore a foggia di
» navicella di ferro per intiepidire la birra cotta. »

N.° 228. N.° 22561-1771.

A *Sztrokay Alessio* del reggimento ussari re di Sardegna e *Gross Giuseppe* impiegato del tribunale civile a Vienna n.° 212 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l' invenzione " di una stufa atta a riscaldare ed a cuocervi. Sebbene " alimentata da una fiamma sola comunica ad una stanza " grande in 30 minuti il calore, risparmia l' incomodo " di mettervi il combustibile, di tagliarlo e nettare il " cammino, non produce fumo, nè è suscettibile a de- " stare incendio. "

N.° 229. N.° 22561-1771.

A *Gruner Carlo* e *Kreitner Federico* possidenti e negozianti di legna a Vienna n.° 405 per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l' invenzione " di una " macchina atta a spezzare la legna, colla quale un " uomo può tagliare giornalmente un *klafter* di legna " in 3 parti. "

N.° 230. N.° 22561-1771.

A *Bonnet Francesco* fabbricatore privilegiato di cappelli in Milano n.° 132, ora a Vienna n.° 684, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale

27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l'invenzione « di cimare a pia-
» cere, più o meno presto ed in modo uniforme il lato
» rilevato o peloso delle stoffe tessute e delle stoffe di
» feltro previo apparecchio particolare che si ottiene da
» una macchina denominata *tondeuse*. »

N.° 231. N.° 22561-1771.

A *Falta Giovanni* fabbricatore di scatole e *Heinemann Federico* in Vienna, Schottenfeld n.° 111 e 408, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l'invenzione « di fabbricare bot-
» toni coprendoli di una materia di cristallo misto, i
» quali essendo arruotati e lisci non rompono le bot-
» toniere. »

N.° 232. N.° 22561-1771.

A *Moretti Luigi* meccanico a Milano n.° 1230 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 maggio 1842 e da aulico dispaccio 14 giugno detto n.° 18102-1593, per l'invenzione « di uno strettojo di legno onde stampare le etichette
» de' cappellai. »

N.° 233. N.° 24264-1895.

A *Jägersberger Giacomo*: prorogato al secondo anno il privilegio esclusivo accordatogli il 15 maggio 1841,

come da dispaccio aulico 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per un miglioramento « di tutti i lavori da calzolajo. »

N.° 234. N.° 24264-1895.

A *Moser Giuseppe* cessionario di *Bettingher Teresa:* prorogato al secondo anno il privilegio stato a quest' ultima accordato il 7 maggio 1841, come da dispaccio aulico 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per l'invenzione « di coperte per ogni genere di carrozze onde » garantirle dal sole e dalla pioggia. »

N.° 235. N.° 24264-1895.

A *Frenkel Giuseppe Giacomo* e *Kolm Ermanno* cessionario di *Frenkel Pietro* e *Kolm Ermanno:* prorogato agli anni terzo e quarto il privilegio esclusivo stato a questi ultimi accordato il 15 maggio 1841, come da aulico dispaccio 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per un miglioramento « delle teste di pipe d'argilla. »

N.° 236. N.° 24264-1895.

A *Friedreich Antonio:* prorogato al quarto anno il biennale privilegio accordatogli il 16 maggio 1839 e già stato prorogato ad un altro anno, come da dispaccio aulico 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per un miglioramento « nella fabbricazione delle teste di pipe » d'argilla. »

N.° 237. N.° 24264-1895.

Ronthaler Ermanno e *compagno:* cessione ad essi fatta da *Kern Carlo Gustavo* del privilegio da esso ottenuto il 21 giugno 1841, come da dispaccio aulico 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per l'invenzione « d'una massa » petrificata (*steinpappe*). »

N.° 238. N.° 24264-1895.

Bastiani Pietro: rinuncia spontanea al privilegio accordatogli il 4 novembre 1839, come da dispaccio aulico 24 giugno 1842 n.° 19278-1710, per un'invenzione ed un miglioramento « nella fabbricazione delle » chiavi d'oriuolo. »

N.° 239. N.° 25147-1953.

Schupp I. G. architetto a Königsegg. A motivo della rinuncia al segreto della descrizione del quinquennale privilegio accordatogli il 7 settembre 1840 per l'invenzione « di un locale atto ad asciugare l'orzo tallito » trovasi la descrizione stessa ostensibile presso il governo di Lombardia a chiunque può avervi interesse, e ciò giusta l'aulico dispaccio 19 giugno 1842 n.° 24502-971.

N.° 240. N.° 25977-1995.

A *Piccaluga Gaetano* negoziante a Milano n.° 2855 per anni due, come da determinazione dell'imperiale

regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, per l'invenzione « d'una stoffa di cascami di seta d'ogni colore denomi- » nata castorino, mollettone, felpa o perpignano, come » surrogato di quelle stoffe che si fabbricano abitual- » mente dal lino e cotone. »

N.° 241. N.° 25977-1995.

A *Goiguer I. F.* negoziante a Vienna, Mariahilf n.° 18, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, per l'invenzione « di *tiranti* per cal- » zoni con molle, i quali non soffrono per le compres- » sioni esterne ed interne, e facilmente si aprono; essi » sono durevoli e costano poco. »

N.° 242. N.° 25977-1995.

A *Suvill Davy Enrico* possidente in Inghilterra, rappresentato da *Jüttner Giuseppe* agente a Vienna n.° 137, per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, pel miglioramento « della forza motrice » consistente in una opportuna situazione e direzione » delle pale e degli assi delle pale nelle barche a va- » pore, nelle macchine o per tutti i corpi che con pali » o simili apparecchi sono spinti contro l'acqua o sopra » la medesima. »

N.° 243. N.° 25977-1995.

A *Miessbach Luigi* proprietario della signoria Inzersdorf al Wiener Berg e di varie miniere ad Inzersdorf nella Bassa Austria per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, pel ritrovato " di " ritrarre un combustibile utile dal carbon fossile così " detto *Griesstückkohlen.* "

N.° 244. N.° 25977-1995.

Ai *fratelli Alberti* proprietarj di una fabbrica a Waldenburg nella Slesia prussiana, rappresentati dall'agente civile e militare dottor Schüller a Vienna n.° 948, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, per l' invenzione " d' una macchina " atta a frangere ed agitare il lino e la canapa, per " cui 1.° l' operazione del frangere e dell' agitare si ot- " tiene con un congegno solo; 2.° in vece della frattura " o schiacciatura per mezzo di cilindri si serve di coltelli " per rompere i gambi del lino, i quali sono trasportati a " poco a poco in direzione paralella senza la minima " confusione e svolgimento; 3.° i gambi del lino ven- " gono franti ed agitati nella loro lunghezza ed alle loro " estremità sì precisamente come nel mezzo, e vi cessa il " nocivo processo di disseccarli; 4.° il lino franto viene " privo d' ogni parte legnosa e presenta ottima qualità " di filamenti, e non v' ha perdita di filamenti nel

„ dell'*Herder*; 5.° questa macchina si adatta al lino tanto
„ sul prato che nell'acqua e facilmente si mette in
„ opera ovunque. „

N.° 245. N.° 25977-1995.

A *Nicoladoni Luigi* fabbricatore di apparecchi per riscaldare, abitante a Vienna n.° 618 e *Nicoladoni Giuseppe*, rappresentati dal dottor Schüller agente civile e militare a Vienna n.° 948, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, per l'invenzione „ di nuovi cammini che si distinguono per bellezza
„ e durevolezza, essendo tutte le costruzioni interne di
„ ferro fuso, per cui ha luogo gran risparmio di legna. „

N.° 246. N.° 25977-1995.

A *Luigoscki Giuseppe* orefice e giojelliere a Vienna n.° 1100 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, pel miglioramento „ del suo precedente apparecchio privilegiato
„ per impedire che le serrature delle porte e dei mobili
„ siano aperte con grimaldelli o con altri stromenti. „

N.° 247. N.° 25977-1995.

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore d'amministrazione a Vienna n.° 785 per anni due e colla

condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, pel ritrovato « della continuata e regolare riscaldazione delle cal- » daje a vapore mediante fornelli da cucina, facendo uso » di apparecchi e processi, dai quali risulta una com- » pleta combustione del gas prodotto dalla carbonizza- » zione del carbon fossile. »

N.° 248. N.° 25977-1995.

A *Caccia* conte *Emanuele* banchiere e possidente nel regno lombardo-veneto, a Parigi, rappresentato da *Biedermann M. L.* negoziante privilegiato a Vienna n.° 435, per anni tredici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 giugno 1842 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 20145-1765, per l'invenzione « di far uso dell' idro- » geno liquido o della materia idrogeno-fluida per illu- » minare case, strade, carrozze, navi, fari, ecc. col » mezzo di lampade a becchi espressamente costrutti a » tale scopo. »

N.° 249. N.° 25978-1998.

A *Rivière G. L.* dottore in medicina a Tonb in Francia: proroga d'anni quattro accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 18 aprile 1842, come da aulico dispaccio 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per un' invenzione « nella fabbricazione dei sospensorj. »

N.° 250. N.° 25978-1998.

A *Salori F. S.* ed *Antonio:* prorogato al terzo anno il biennale privilegio stato loro accordato il 16 maggio 1840, come da aulico dispaccio 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per l'invenzione « di fabbricare le gole delle cor-» nici destinate ad essere indorate. »

N.° 251. N.° 25978-1998.

A *Cassoni Bartolo:* prorogato al sesto anno il privilegio conferitogli il 20 aprile 1837, come da dispaccio aulico 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per l'invenzione « di fabbricare da una sostanza minerale contempora-» neamente la magnesia ed il sale amaro. »

N.° 252. N.° 25978-1998.

A *Fischer Gaspare:* proroga di anni due concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 4 agosto 1837, come da aulico dispaccio 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per un'invenzione « di fabbricare coi capegli ri-» messe da uomo e da donna. »

N.° 253. N.° 25978-1998.

Ad *Ulrich Cristiano* proprietario d'una fabbrica di specchi prorogato al terzo e quarto anno il privilegio concessogli il 28 agosto 1840, come da aulico dispaccio 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, pel ritrovato « di fab-» bricare le cornici per tutte le merci di chincaglieria

» e carta, e per tutte le specie di specchi, le quali pos-
» sono facilmente collocarsi ovunque ed impacchettarsi. »

N.° 254. N.° 25978-1998.

A *Manzi Carlo*: prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 18 luglio 1841, come da dispaccio aulico 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per l' invenzione « di un meccanismo a mano ad uso dei rematori per » muovere le barche nei canali navigabili. »

N.° 255. N.° 25978-1998.

Schwarz G. E. cessionario di *Jasper C. G.*: estinzione, per mancanza di chiarezza e per inesattezza della descrizione, del privilegio quinquennale stato accordato il 7 maggio 1833 al *Jasper* e già stato prorogato per un quinquennio, come da aulico dispaccio 6 luglio 1842 n.° 20797-1817, per l' invenzione e miglioramento di una « macchina atta a lineare la carta. »

N.° 256. N.° 26109-2002.

A *Buschmann Odoardo* professore a Monaco, rappresentato da *Wernan I. H.* negoziante in Vienna n.° 414, per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800-1820, pel miglioramento dell' invenzione già privilegiata il 17 agosto 1840 « di fabbricare un mosaico formato di legni naturali » di grandezza a piacere. »

N.° 257. N.° 26109-2002.

A *Wurm Adamo* tecnico e *Wurm Giovanni* istruttore privato a Dobrisch in Boemia, circolo di Beraun, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800-1820, per l'invenzione « di una macchina » onde disporre il materiale per varj oggetti da torni- » tore e delle manifatture di Norimberga. »

N.° 258. N.° 26109-2002.

A *Krautwurst Giuseppe* venditore di tabacco a Salzburg n.° 453 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800-1820, pel ritrovato « nella fab- » brieazione delle carte da giuoco, per cui col mezzo » di una macchina nuova e suoi cilindri 1.° si ottiene » un anneramento eguale delle forme, per cui riesce » superflua la spazzola usata nella fabbricazione delle » carte, e queste riescono assai fine, lisce e durevoli; » 2.° che un uomo può farne tanti esemplari quanti ne » operano due nel modo consueto. Si può far uso anche » delle incisioni intagliate nel legno, e restano superflue » le impressioni col rame e colle pietre. »

N.° 259. N.° 26109-2002.

A *Goldschmidt Alessandro* a Mescritz, provincia di Posen, ora in Vienna n.° 692, per un anno, come da

determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800-1820, pel miglioramento « delle *coramelle* » chimiche elastiche già privilegiate il 7 marzo 1842, » per cui 1.° con una nuova aggiunta nella composi- » zione chimica si previene il riscaldamento delle lame » che si passano sopra esse coramelle; 2.° all'estremità » del manico dal lato opposto vi sono due coramelle » amovibili coperte di una materia particolare, sulla » quale passandovi i rasoi prendono perfezione nell' a- » cutezza del taglio; 3.° questi apparecchi hanno una » forma e costruzione particolare, per cui con una lastra » metallica si tengono ferme le coramelle amovibili alla » loro estremità superiore. »

N.° 260. N.° 26109-2002.

A *Möring Andrea* passamanajo in Vienna, Nauban n.° 184, *Messart* e *Nallner*, Schottenfeld n.° 486, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800-1820, per l' invenzione ed il miglioramento « di una nuova » qualità di telajo con punte di aghi, sul quale si fab- » brica ogni specie di nastri di seta, semiseta e lana » con bei disegni e colori sullo stesso nastro, si rispar- » mia molta seta e l' incomodo di ritagliarli. »

N.° 261. N.° 26109-2002.

A *Müller Giuseppe Giorgio* fabbricatore di campane e di trombe idrauliche ad Innsbruck per anni due e colla

condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 luglio detto n.° 20800–1820, per l' invenzione « di accordare un mezzo tuono più basso » campane vecchie, grosse ed anche campane di chiesa » senza bisogno di rifonderle. »

N.° 262. N.° 26109–2002.

Allo *stesso* per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 giugno 1842 e da dispaccio aulico 8 detto n.° 20800–1820, pel miglioramento « delle trombe per » l' estinzione del fuoco producente un raggio più forte » e continuato d' acqua ed evitando la perdita della me- » desima cagionata dallo sforzo della tromba lungo la con- » nessura delle viti. »

N.° 263. N.° 26400–2030.

A *Withalm Giuseppe* cessionario di *Kohl Francesco:* prorogato al quinto anno il privilegio concesso l' 8 giugno 1838 al secondo e già stato prorogato per un biennio, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810–1919, per l' invenzione « di razzi con lettere » lapidari. »

N.° 264. N.° 26400–2030.

Ad *Hock Carlo* cessionario di *Leon Augusto* e *figlio:* prorogato al terzo anno il privilegio da essi ottenuto il 9 giugno 1840, come da dispaccio aulico 15 luglio

1842 n.° 21810-1919, pel miglioramento « nella fab-
» bricazione d' olio. »

N.° 265. N.° 26400-2030.

A *Simmon Michele:* prorogato al terzo anno il privilegio da lui conseguito il 4 giugno 1840 e già stato prorogato, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, pel miglioramento « delle armoniche
» con mantice. »

N.° 266. N.° 26400-2030.

A *Meissl Francesco*, *Eibenstein Giuseppe* e *Wolle Emanuele:* prorogato per due anni il quinquennale privilegio da essi ottenuto il 3 giugno 1837, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, per l' invenzione « di un apparecchio con cilindro a vapore per cardare
» i panni. »

N.° 267. N.° 26400-2030.

A *Bonthele Ermanno* cessionario di *Kern Carlo Gustavo:* proroga di un biennio del privilegio dal *Kern* conseguito il 21 giugno 1841, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, per l' invenzione « di una massa
» petrificata (*Steinpappe*). »

N.° 268. N.° 26400-2030.

A *Weber Giovanni:* prorogato al quarto anno il privilegio conferitogli il 17 giugno 1839, come da dispaccio

aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, per l'invenzione « d'imbiancare la gomma e di farne una pulitura. »

N.° 269. N.° 26400-2030.

Ad *Hassàn Juda:* prorogato all'anno settimo il privilegio esclusivo concessogli per un triennio l'11 luglio 1836 e già stato altra volta prorogato, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, per un miglioramento « concernente la confezione degli abiti alla » foggia orientale. »

N.° 270. N.° 26400-2030.

Ad *Hefsky Giuseppe:* prolungato al sesto anno il privilegio accordatogli il 7 luglio 1837, come da dispaccio aulico 15 luglio 1842 n.° 21810-1919, per un'invenzione « nella fabbricazione di coperte da letto, da ca- » valli e di altri oggetti di lana pecorile, cotone e seta. »

N.° 271. N.° 27243-2103.

A *Bearzi* negoziante a Vienna n.° 741 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, pel miglioramento « della macchina detta pettine da telajo » privilegiata il 27 aprile 1827, con cui mediante un » nuovo e semplice apparecchio i denti tagliati e già » messi in opera si lasciano legare di nuovo, ciò che » finora fu ritenuto ineseguibile. »

N.° 272. N.° 27243-2103.

A *Steinle Nepomuceno* di Monaco ufficiale 1.° tenente topografo nello stato maggiore del quartiermastro bavaro, rappresentato da *Onderka Odoardo* a Vienna, Leopoldstadt n.° 649, per anni nove e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, per l' invenzione « di concentrare » le forze che per l' irregolarità o per altri motivi non » poterono durante il tempo dell' uso delle medesime » servire perfettamente e con vantaggio, impiegandole in » guisa da ottenerne un impulso regolare, uniforme e » vantaggioso. »

N.° 273. N.° 27243-2103.

A *Chevard Pietro* il maggiore sartore in Baden-Baden, rappresentato dall' ambasceria di Baden a Vienna n.° 52, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, per l' invenzione « del metro ossia *mi-* » *sura del corpo* con cui il sarto è in istato, per mezzo » di una rete elastica formata di molle d' acciajo, di » abbracciare il corpo umano da tutte le parti, onde » tagliare esattamente l' abito. Accomodandosi tale ritro- » vato esattamente a tutte le rotondità, angoli e pieghe » del corpo, ne deriva che si effettua la misura precisa, » e l' istromento per tagliare la stoffa può essere ado- » perato vantaggiosamente. »

N.° 274. N.° 27243-2103.

A *Ladein Antonio* fabbricatore d'aceto a Mödling nella Bassa Austria per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, pel miglioramento « di » fabbricare presto l'aceto con apparecchio particolare, dal » che deriva un miglior risultato e maggiore economia. »

N.° 275. N.° 27243-2103.

A *Girardet Carlo* legatore di libri a Vienna n.° 1100 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, per l'invenzione « di nuovi astucci pei zigari con doppio fondo a tergo, » che li divide in due parti ed i quali si distinguono » per bella forma, eleganza, cedevolezza, leggerezza, » e contengono molti zigari senza grande spazio e più » dei consueti. »

N.° 276. N.° 27243-2103.

A *Bereles Emanuele A.* negoziante di Norimberga a Praga n.° $\frac{38}{5}$, rappresentato da *Deutsch Ignazio* fabbricatore di ossa di balena a Vienna, Leopoldstadt n.° 13, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° luglio 1842 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 21811-1920, per l'invenzione « di fabbricare me- » diante una macchina le occorrenti fasce di pelle per

» *bretelle*, sempre un pajo alla volta, con un sol colpo, » in un cogli occorrenti buchi, per cui le *bretelle* sono » fabbricate più presto, più solide e più di buon aspetto. »

N.° 277. N.° 29056–2243.

Ad *Altlechner Lorenzo* e *Straub Maddalena:* proroga di un biennio ai medesimi concessa per l'esercizio del privilegio da essi ottenuto il 28 giugno 1841, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193–2133, per un' invenzione « circa il modo di coprire i tetti. »

N.° 278. N.° 29056–2243.

A *Kauffmann Cristiano:* prorogato al secondo anno il privilegio accordatogli il 15 giugno 1841, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per l'invenzione « di una lampada meccanica ad olio. »

N.° 279. N.° 29056–2243.

Alla Società azionaria per la fabbricazione delle candele *Milly* cessionaria di *De Milly Adriano Gustavo:* prorogato per un quinquennio il privilegio conferito al *Milly* il 7 luglio 1837, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193–2133, per l'invenzione « di fabbricare can- » dele denominate candele *Milly*, non che gli acidi detti » *acide stéarique, margarique et oléique.* »

N.° 280. N.° 29056-2243.

A *Nakh Giuseppe:* prorogato per un triennio il quinquennale privilegio accordatogli l'11 aprile 1837, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, pel miglioramento « nella procedura di levare l'argento dal » rame inargentato. »

N.° 281. N.° 29056-2243.

Ad *Hassa Antonio:* proroga di un biennio concessagli per l'esercizio del privilegio dallo stesso ottenuto il 27 giugno 1840, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per un miglioramento nell'invenzione « di dar l'appretto alle stoffe tessute stata privilegiata » il 10 maggio 1837. »

N.° 282. N.° 29056-2243.

Ad *Hemberger Giacomo Francesco Enrico:* prorogato al sesto anno il privilegio concessogli il 24 giugno 1837, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per l'invenzione « di preservare dall'ossidazione il ferro » fuso e battuto, l'acciajo ed il rame. »

N.° 283. N.° 29056-2243.

Ad *Uffenheimer Massimiliano* sotto la firma di *Berg M.:* prorogato all'ottavo anno il privilegio accordatogli il 13 agosto 1835 per un biennio e già stato prorogato, come

da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per un'invenzione ed un miglioramento « della macchina » atta a fabbricare il surrogato di caffè. »

N.° 284. N.° 29056-2243.

Treu, *Nuglisch* e *comp.*: rinuncia spontanea da essi fatta al quinquennale privilegio stato loro accordato il 27 gennajo 1840, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per l'invenzione « delle così dette » bilance universali di sicurezza senza pesi. »

N.° 285. N.° 29056-2243.

Meissner Paolo e *Carlo Lodovico:* spontanea rinuncia dei medesimi al privilegio stato loro concesso il 20 aprile 1841 e stato prorogato, come da dispaccio aulico 4 agosto 1842 n.° 24193-2133, per l'invenzione ed il miglioramento « d'un apparecchio atto ad impedire l'uscita » delle scintille dai cammini delle macchine locomotive. »

N.° 286. N.° 29056-2243.

Altlechner Lorenzo, *Straub Maddalena* e *Kauffmann Cristiano.* Per la rinuncia alla segretezza della descrizione dei privilegi rispettivamente da essi ottenuti trovansi le medesime ostensibili presso il governo della Lombardia a chiunque potesse avervi interesse, e ciò giusta dispaccio 4 agosto 1842 n.° 24193-2133.

N.° 287. N.° 29206-2257.

Schrader fratelli. Avendo i medesimi rinunciato alla segretezza della descrizione del privilegio loro concesso il giorno 5 gennajo 1837 per « la fabbricazione di candele coll' acido margarino », trovasi la stessa ostensibile a chiunque potesse avervi interesse presso l' imperiale regio governo della Lombardia.

N.° 288. N.° 29577-2291.

A *Waldstein Giacomo* ottico e proprietario dell' istituto oculistico a Vienna n.° 553 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 22802-2003, per l' invenzione « di legare gli occhiali » mediante alcune molle, le quali li tengono dolcemente » fermi alla testa in guisa che le lenti per risparmiare » l' affaticamento dell' occhio restano sempre all' eguale » distanza. Essi sono costrutti in guisa che le staffe la- » terali della legatura si uniscono da sè cadendo a basso. »

N.° 289. N.° 29577-2291.

A *Preshel Giovanni* e *Pollack Aron* sotto la firma *Preshel* e *Pollack* fabbricatori privilegiati in Vienna n.° 642 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 22802-2003, per l' invenzione « di un apparecchio » perfetto, netto e poco costoso per estrarre da tutti i

» corpi animali col mezzo di un nuovo processo della
» gelatina, non che le produzioni secondarie. »

N.° 290. N.° 29577-2291.

A *Sattler Abramo, Neumann Lazzaro* e *Raulischek Abramo* a Hochleiben, Tettin e Medan nel circolo di Beraun in Boemia per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 22802-2003, per l'invenzione « di fabbricare dal
» sale glauberiano mediante un processo speciale del
» sapone poco costoso. »

N.° 291. N.° 29577-2291.

A *Meumann Vincenzo* commesso di commercio a Wien-Spitlberg n.° 101 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 22802-2003, per l'invenzione « nella
» costruzione di qualsivoglia mezzo onde coprire la
» testa degli uomini, specialmente cappelli da militare
» e czako, per cui 1.° i cappelli d'uniforme mediante
» uno scheletro di ferro o metallo imballandoli richie-
» dono solo oltre la lunghezza e larghezza un pollice di
» altezza; si possono anche nettare facilmente interna-
» mente, e mantenendo lo scheletro stesso la forma,
» garantisce i cappelli dall'umidità; 2.° i czako militari

„ ed altri oggetti concavi per coprire la testa si lasciano
„ piegare alla quarta parte della loro altezza e meno
„ ancora, per cui si possono facilmente unire in viaggio
„ col vestiario, tanto più che tutte le parti metalliche
„ sono disposte in modo che possono bene conservarsi
„ e non essere danneggiate da alcun attrito. „

N.° 292. N.° 29630–2299.

A *De Canson E.* e *De Lamajorie I. F.* proprietarj di fabbriche di carta ad Annonay in Francia, rappresentati da Biedermann figli a Vienna n.° 1115, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996-2028, per l' invenzione ed il miglioramento „ di un
„ apparecchio per cucina delle caldaje a vapore col
„ perpetuo livello che fa le funzioni esattissimamente
„ senza il soccorso umano. „

N.° 293. N.° 29630–2299.

A *Millosovich Giuseppe* a Trieste n.° 741 e 742 per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996–2028, pel ritrovato „ di mezzi nuovi e mi-
„ gliorati per ingrassare il terreno, il che consiste parte
„ nell' uso di nuove materie, parte nell' uso migliorato
„ di altre parti nella composizione di un letame apposito. „

N.° 294. N.° 29630–2299.

A *Bacchay I. V.* chimico a Pesth n.° 269, rappresentato da *Bacchay H.* sarto a Vienna n.° 1100, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996–2028, per l'invenzione « di un'acqua aromatica da tavoletta denominata *Grac-* » *femberger*, acqua aromatica per *toilette*. »

N.° 295. N.° 29630–2299.

A *Stotin Michele* proprietario di una filanda di seta a Mariahilf a Vienna n.° 58 per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996–2028, per l'invenzione « di assicurare la seta greggia da tingersi, » ciò che comodamente si ottiene mediante un sigillo » del proprietario della seta, in guisa che la seta non » può cangiarsi mentre sta cuocendo, nè può aver » luogo mancanza del peso. »

N.° 296. N.° 29630–2299.

A *Spazzini Filippo* agrimensore a Milano n.° 2863 per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996–2028, per l'invenzione « di una strada ad assicelle trasportabile. »

N.° 297. N.° 29630–2299.

Ad *Oggioni Carlo* fabbricatore di tappezzerie di carta in Milano n.° 1726 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1842 e da aulico dispaccio 31 luglio detto n.° 22996–2028, pel ritrovato « di fabbricare lana polverizzata e consolidarla sulla » carta. »

N.° 298. N.° 29816–2312.

A *Rath Ermanno* socio di commercio a Vienna n.° 737 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1842 e da dispaccio aulico 5 agosto detto n.° 23874–2101, per l'invenzione « di fabbricare bastoni da passeggio, di canne o » di qualunque altra specie di legno, ne' quali si pos- » sono collocare 6 sino a 7 zigari di consueta gros- » sezza e lunghezza senza guastarsi. »

N.° 299. N.° 29816–2312.

A *Niederhofer Giovanni* possidente ad Enzersfeld nella Bassa Austria V. U. W. per cinque anni e col segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 luglio 1842 e da dispaccio aulico 5 agosto detto n.° 23874–2101, pel miglioramento « intorno ai piano- » forti, per cui il sonatore 1.° mediante un apparecchio » meccanico applicabile a qualunque pianoforte può

" ottenere non solamente il tuono o la nota del tasto
" toccato, ma ben anche il tuono eguale nelle due pros-
" sime ottave al di sopra ed al di sotto, oppure un solo
" di questi tuoni raddoppiati come se due o tre tasti fos-
" sero toccati nello stesso tempo; 2.° può prolungare
" i tuoni a piacere finchè comprime il tasto e rinforzarlo
" o diminuirlo comprimendo più o meno i tasti. "

N.° 300. N.° 29816–2312.

A *Bühler Enrico* ed *Armbruster Fedele* meccanici macchinisti a Wiener Neustadt n.° 106 per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1842 e da dispaccio aulico 5 agosto detto n.° 23874–2101, pel miglioramento " intorno ai locomotivi, consistente in ciò
" che l'eccentricità, il timoneggiare, la condotta del
" carbone, le trombe e le cassette di sabbia sono co-
" strutte più semplici che per lo passato, per cui non
" sono sottoposte a sì frequenti riparazioni. "

N.° 301. N.° 29816–2312.

A *Fexer Giuseppe* proprietario di un privilegio e *Fexer Eduardo* fabbricatore di cioccolata a Vienna, Michelbayrscher Grund n.° 28 per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1842 e da dispaccio aulico 5 agosto detto n.° 23874–2101, pel miglioramento " della macchina da cioccolata già privilegiata il 30 di-
" cembre 1839, che essenzialmente consiste in ciò che

„ si ottiene una polvere di caccao priva d'olio, la quale
„ supera quelle in uso in bontà e se ne ricava altresì
„ il butirro di caccao come prodotto secondario più
„ puro ed in maggiore quantità che prima. „

N.° 302. N.° 29816-2312.

A *Bozek Romualdo I.* meccanico a Praga n.° $\frac{240}{1}$ per sei anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1842 e da dispaccio aulico 5 agosto detto n.° 23874-2101, per l'invenzione „ di costruire i carri
„ sulle strade ferrate in guisa 1.° che nella curva di
„ 10 klafter *radius* corrono sì facilmente e colla mas-
„ sima celerità e sicurezza come in linea retta; gli assi
„ di ogni carrozza si collocano da sè nella direzione
„ del diametro, e le ruote come le rotaje si consumano
„ meno; 2.° ogni carrozza può essere costrutta più lunga
„ di 30 piedi, più semplice, più leggiera e meno costosa
„ che per lo passato; essendo composte la maggior parte
„ di oggetti grandi, vanno innanzi ed indietro senza
„ cambiamento, e mediante un ordigno apposito si pos-
„ sono con facilità arrestare; 3.° la rotaja di una strada
„ serpentina artificiale può anche essere condotta sopra
„ i monti, perchè le carrozze corrono su piccole curve,
„ e perchè le rotaje doppie occupano meno spazio es-
„ sendo costrutte più strette, ed anche i locomotivi con
„ risparmio di combustibili possono essere costrutti a
„ guisa di carrozze. „

---

da dispaccio aulico 20 agosto 1842 n.° 25398-2235, pel miglioramento « delle armoniche. »

N.° 308. N.° 31065-2414.

Ad *Holzer Francesco:* prorogato al terzo anno il biennale privilegio concessogli il 9 luglio 1840, come da dispaccio aulico 20 agosto 1842 n.° 25398-2235, per un miglioramento « nella fabbricazione dei braccialetti » elastici e non elastici. »

N.° 309. N.° 31065-2414.

Ad *Uffenheimer Massimiliano:* prorogato al secondo anno il privilegio accordatogli il 16 luglio 1841, come da dispaccio aulico 20 agosto 1842 n.° 25398-2235, per l'invenzione « di colorire ad olio mediante macchine il » rovescio delle carte da giuoco. »

N.° 310. N.° 31065-2414.

Ad *Huffzky Carlo:* prolungato al settimo anno il privilegio quinquennale da esso ottenuto il 5 settembre 1836 e già stato prorogato per un altro anno, come da dispaccio aulico 20 agosto 1842 n.° 25398-2235, per un miglioramento « nella fabbricazione di tegole e mattoni » compressi, e di simili tubi per condotti d'acqua. »

N.° 311. N.° 31065-2414.

Ad *Heidner Felice:* prorogato al secondo ed al terzo anno il privilegio al medesimo conferito il 15 luglio 1839, come da dispaccio aulico 20 agosto 1842 n.° 25398-2235, per l'invenzione ed il miglioramento « d'una ver- » nice lucida per gli stivali. »

N.° 312. N.° 32895-2569.

Ad *Hueber Francesco Antonio* di Absam nel Tirolo: prorogato al terzo anno il privilegio statogli accordato il 19 ottobre 1840, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729-2347, per l'invenzione « di un ap- » parecchio atto a comprimere i bottoni d'osso. »

N.° 313. N.° 32895-2569.

Allo *stesso:* prorogato al secondo anno il privilegio da esso ottenuto il 25 giugno 1841, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729-2347, per un miglioramento « nel produrre i bottoni compressi d'osso. »

N.° 314. N.° 32895-2569.

A *Dienst Nicola:* prorogato al quarto anno il triennale privilegio statogli conferito il 15 luglio 1839, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729-2347, pel ritrovato « di applicare un bronzo resistente al fuoco » sopra recipienti di ottone come sul rame. »

N.° 315. N.° 32895–2569.

A *Neuner Cristoforo:* proroga del biennale privilegio al medesimo accordato il 28 settembre 1838 e già stato prorogato per altri due anni, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729–2347, per l'invenzione « di fabbricare le così dette fruste d'acciajo. »

N.° 316. N.° 32895–2569.

A *Sonnermayer Giuseppe:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio dal medesimo ottenuto il 6 agosto 1841, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729–2347, per l'invenzione ed il miglioramento « di focolari e fornelli d'economico esercizio. »

N.° 317. N.° 32895–2569.

A *Bayer Antonio:* prorogato all'anno quinto il triennale privilegio accordatogli il 3 agosto 1838 e già stato prorogato ad un altro anno, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729–2347, per un miglioramento « nella fabbricazione di zolfanelli a frizione. »

N.° 318. N.° 32895–2569.

A *Gasteiger Giovanni:* proroga di anni due da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio triennale conferitogli il 28 febbrajo 1839 e già stato prorogato al quarto anno, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842

n.° 26729-2347, pel miglioramento « d'inverniciare le » pelli stese sopra cornici. »

N.° 319. N.° 32895-2569.

A *Galimberti Antonio* cessionario di *Anderwalt Pasquale:* prorogato al terzo anno il privilegio stato al secondo concesso il 4 giugno 1840 e già stato prorogato al secondo anno, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729-2347, per l'invenzione « d'adoperare l'acido » idrogeno come forza motrice degli orinoli. »

N.° 320. N.° 32895-2569.

Pollak Aronne e *Brisher Marco:* spontanea rinuncia al privilegio stato loro accordato il 17 settembre 1841, come da aulico dispaccio 2 settembre 1842 n.° 26729-2347, pel ritrovato « d'una nuova specie di colla. »

N.° 321. N.° 33865-2642.

A *Gasteiger Giovanni:* prorogato per anni due il biennale privilegio statogli conferito il 19 dicembre 1839 e già stato prorogato per un altro anno, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399-2418, per l'invenzione ed il miglioramento « di convertire in un corpo (della specie » della pelle) tutte le stoffe tessute di lana e tutti i

» feltri composti di peli e di stoppa di lino, che di qual-
» sivoglia grandezza vengono tesi sopra telai, ed immer-
» gendoli entro una massa appositamente composta,
» dopo il qual processo vengono essi inverniciati in un
» recipiente atto a disseccarli. »

N.° 322. N.° 33865–2642.

A *Bertmann Michele* e *Teller Giuseppe:* prorogato al sesto anno il privilegio accordato loro il 21 luglio 1837, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399–2418, per un miglioramento « nella fabbricazione del-
» l'olio di ravizzone e di linseme. »

N.° 323. N.° 33865–2642.

A *Prinz Guglielmo Augusto* e *Balling Agostino:* prorogato al secondo anno il privilegio loro concesso il 28 novembre 1841, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399–2418, pel ritrovato « di un nuovo me-
» todo nella fabbricazione del sapone. »

N.° 324. N.° 33865–2642.

Ad *Haumann Cristiano:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 9 agosto 1841, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842

n.° 27399-2418, pel miglioramento della sua invenzione privilegiata il 10 novembre 1840 « nella fabbri-
» cazione di mobiglie e nel modo d' imbottirle. »

N.° 325. N.° 33865-2642.

A *Sammer Gioachimo:* prorogato al terzo anno il privilegio accordatogli il 12 agosto 1840 e già stato altra volta prorogato, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399-2418, per l' invenzione « di particolari
» tavole per gli annunzj. »

N.° 326. N.° 33865-2642.

A *Woitech Tomaso:* prorogato al terzo e quarto anno il privilegio conferitogli il 6 ottobre 1840, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399-2418, per un' invenzione « nella costruzione della macchina alla
» Jacquart. »

N.° 327. N.° 33865-2642.

A *Schivarz Venceslao:* proroga di un biennio concessagli per l' esercizio del privilegio da esso ottenuto il 3 settembre 1841, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399-2418, per l' invenzione « di una
» pomata di nuova composizione. »

N.° 328. N.° 33865-2642.

Standinger Enrico: spontanea rinuncia al privilegio accordatogli il 10 novembre 1840, come da dispaccio aulico 12 settembre 1842 n.° 27399-2418, pel ritrovato « di preparare l'avena che dee servir di foraggio al be- » stiame. »

N.° 329. N.° 34553-2698.

A *Syrré Federico Augusto* negoziante a Vienna n.° 563 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1842 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 26229-2302, per l'invenzione ed il miglioramento « di ostie compresse atte a sigillare. »

N.° 330. N.° 34553-2698.

A *Dietrich Carlo* disegnatore di manifatture a Vienna n.° 208 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1842 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 26229-2302, per l'invenzione « di » pavimenti artificiosi di carta, i quali si distinguono » sopra tutti gli altri pel loro splendore lucente, e che » essendo sucidi si lasciano nettare come vasellame in- » verniciato. »

N.° 331. N.° 34553-2698.

A *Sulzberger Giacomo* ingegnere in Frauenfeld nella Svizzera ed a *Proserpio Dionigi* in Milano n.° 1816 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1842 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 26229-2302, per l' invenzione " di ottenere con " forni di nuova costruzione, risparmiando metà del " combustibile, una cottura più bella, più uniforme e " più precisa dei mattoni e della calce di quello che finora " si è ottenuto nei forni consueti di mattoni e calce. "

N.° 332. N.° 34553-2698.

A *Marschall Ernesto* sellajo ed affittuario di legni a Fünfhaus presso Vienna n.° 169 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1842 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 26229-2302, per l' invenzione " di un nuovo " genere di combinare e di mettere sopra molle le car- " rozze, per cui conducendo persone si ottiene un rispar- " mio nella forza tirante, ed un maggior impulso al corso.

N.° 333. N.° 34754-2710.

A *Morawetz Francesco:* proroga di un anno concessagli per l' esercizio del privilegio accordatogli il 10 maggio 1830 per un triennio, e già stato altre volte prorogato fino al dodicesimo anno a favore dello stesso e di *Dischon*

N.° 328. N.° 33[illegible] proprie-
[illegible] settem-

Standinger Enrico: spontanea rinuncia al [illegible]mento « nel
cordatogli il 10 novembre 1840, come [illegible] oi quest' ul-
lico 12 settembre 1842 n.° 27399-24[illegible] del privilegio
« di preparare l'avena che dee serv[illegible] [illegible]iunque presso
» stiame. »

N.° 329. N.° 34754-2710.

[illegible]ere: prorogato al secondo
A *Syré Federico Augusto* accordato il 12 agosto 1840,
per anni due e colla [illegible] un anno, come da dispaccio
determinazione dell'i[illegible] n.° 28323-2499, per un mi-
rale 6 agosto 1842 [illegible]acchine a vapore e delle caldaje. »
detto n.° 26229-2[illegible]
mento « di ostie

N.° 34754-2710.

N.° 330. [illegible]o cessionario di *Erraths Antonio:* proroga
[illegible]er l'esercizio del privilegio dall'*Erraths* ot-
[illegible]gosto 1840, come da aulico dispaccio 19 set-
A *D*[illegible]842 n.° 28323-2499, per un' invenzione e mi-
n.° 2[illegible]to « nella fabbricazione delle molle d'acciajo. »
com[illegible]
li[illegible]
ten[illegible]

N.° 34754-2710.

[illegible] *Schwaben Altenstadt* barone *Francesco:* prorogato
[illegible] quarto anno il privilegio accordatogli il 16 agosto
[illegible] e già stato prorogato per un biennio, come da au-
[illegible] dispaccio 19 settembre 1842 n.° 28323-2499, per
un' invenzione « nei rami di stampa e di litografia. »

---

37. N.° 34754-2710.

! *Giovanni:* proroga di anni due concessagli
› del privilegio conferitogli il 16 agosto
ngato per un biennio, come da aulico
bre 1842 n.° 28323-2499, per una
icazione di saponi liquidi e solidi. »

N.° 34754-2710.

Urich Cristiano: estinzione, per indistinta descrizione e mancanza di novità, del privilegio da esso ottenuto il 28 agosto 1840 per un biennio e che fu poi prolungato per altri due anni, come da aulico dispaccio 19 settembre 1842 n.° 28323-2499, pel ritrovato « di fab-
» bricare da una nuova massa per mezzo di pressione
» con macchine le cornici per tutte le merci di chin-
» caglieria e carta e di tutte le specie di specchi. »

N.° 339. N.° 34832-2706.

A *Savil Davy Enrico* possidente a Londra, rappresentato dall'agente aulico *Jüttner Giuseppe* in Vienna n.° 137, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l'invenzione « di costruire
» macchine a vapore più perfette e ruote a vapore con
» un metodo nuovo e migliore, non che di perfezionare
» le macchine a vapore. »

N.° 340. N.° 34832-2706.

Allo *stesso* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, pel miglioramento « della macchina di rivolgimento mossa dall' acqua. »

N.° 341. N.° 34832-2706.

Ad *Opelt Giovanni* capo dell' ufficio della società d'assicurazione a Lipsia, rappresentato dal dottor *Kreutzberg Carlo Giuseppe* a Praga n.° $\frac{193}{1}$, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l' invenzione « di pettinare la lana pecorile, per cui » 1.° con una macchina apposita si rende superflua la » pettinatura a mano a fine di pettinare in via fredda » la lana più fina e più corta, non che mediante un » processo preparato che impedisce alla fibra della lana » di arricciarsi senza fuoco e finchè occorre la pettina- » tura, per cui prima la fibra vien tesa e riesce possi- » bile di condurla in volume entro ai pettini; 2.° i pet- » tini fini e le macchine di estrazione consistenti in » un principio particolare producono in tal guisa un » movimento retto, che ogni assistenza della mano riesce » superflua, ed il rapporto del pettinatore risguardo al » movimento è pienamente eguale alla buona pettina- » tura a mano, per cui ne risulta un notabile risparmio » di mano d' opera e di combustibile, e si ottiene un » prodotto di particolare bontà. »

N.° 342. N.° 34832-2706.

A *Gauther*, *Leemann* e *comp.* proprietarj di una fabbrica meccanica e di una filatura di lino a Feldkirch nel Vorarlberg per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l'invenzione « di una macchina atta a filare cotone, sulla quale si » può filare bagnato e secco con grande celerità. »

N.° 343. N.° 34832-2706.

A *Rohrbach Giacomo* negoziante di panni a Vienna n.° 632, *Moya Giovanni* negoziante a Reichenberg in Boemia e *Ferdinandi Francesco* direttori d'ufficio della signoria di Obristwi in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l'invenzione « di mettere in movimento con mecca- » nica forza, senza soccorso dell'acqua e del vapore, » per terra molini a macina, seghe di assi, magli, con- » gegni di fabbriche, ecc., e sull'acqua navigli, ecc., in » somma ogni macchinismo che finora fu mosso dal- » l'acqua o dal vapore. 1.° L'applicazione della nuova » forza consiste in una compressione di leva, che può » essere aumentata e diminuita, e che occorrendo agisce » sopra uno o più cilindri, facendoli girare. Questi cilin- » dri producono a piacere una nuova forza compressiva » sulle parti sostanziali di varj congegni e macchine, met- » tendoli in tal guisa in movimento ed attività senza il

[illegible] a vapore. 2.° Queste macchine sono per lo più fabbricate di legno o ferro. »

N.° 344. N.° 34832-2706.

A *Gambale Emanuele* maestro di musica in Milano n.° 1384 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l' invenzione « di segni nuovi semplici onde insegnare » la musica con un metodo più facile. »

N.° 345. N.° 34832-2706.

A *Di Doblhoff-Dier* barone *Antonio* possidente di una signoria e di una fabbrica a Vienna n.° 148 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, pel miglioramento « nella fabbricazione di lastre » esagone di argilla atte a coprire tetti, il quale miglio- » ramento si ottiene mischiando opportunamente e la- » vorando bene l'argilla, servendosi di particolari tavole » a diverse forme o di uno strettojo apposito; facendo » uso di una tintura fusa ed impermeabile, o di una » vernice a colore, e finalmente fissandole sul tetto con » chiodi o lastre metalliche; così si prevengono gl' in- » convenienti dei tetti deboli, leggieri e piatti, sono » alla vista piacevoli, impermeabili e non soffrono espo- » sti alle intemperie, e finalmente costano assai meno » che quelli di rame, lamine di ferro e lavagna. »

N.° 346. N.° 3483a-2706.

Ad *Eisenbeiss Enrico* cimatore di panni a Troppau nella Slesia per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, per l'invenzione ed il miglioramento « degli apparecchi atti a *decartire*, i quali con- » sistono in ciò che il vapore non v'influisce nocevol- » mente, e che il bollire nella caldaja a vapore viene » sollecitato con risparmio di combustibile. »

N.° 347. N.° 3483a-2706.

A *Lefèvre des Birons Cesare Ambrogio* a Parigi proprietario a nome di *Putois Nicola Stefano Francesco* negoziante e *Montereau Faut-Yonne* circondario di Fontainebleau, dipartimento della Senna e della Marna in Francia, quest'ultimo rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1842 e da dispaccio aulico 31 agosto detto n.° 25925-2280, pel miglioramento « nella costruzione di navigli, » barche e gomene, che consiste secondo il sistema di » *Leclerc e Lefèvre des Birons* che bastimenti di trasporto » per uomini e merci, barche di salvezza in mare, sui » laghi, fiumi e correnti, pontoni in tempo di guerra » per tragittare fiumi e torrenti possono in causa del » nuovo metodo di fabbricazione essere trasportati fa- » cilmente e senza molte spese da un luogo all'altro; » coprendoli di gomma elastica, di catrame o di altre resine

» vengono resi impermeabili, e gli otri riempiti d'aria
» di cui sono muniti ai due lati impediscono l'affondare. »

N.° 348. N.° 35103–2740.

A *Wieser Michele* calderajo civile e di corte a Vienna n.° 1070 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845–2315, per l'invenzione « di sta-
» gnare tutti i recipienti di metallo da cuocere col mezzo
» di una lega in un modo migliore dell'attuale e più
» durevole. »

N.° 349. N.° 35103–2740.

A *Bienert Francesco* negoziante in Ober–Kreibitz, rappresentato da *Lenthner Giuseppe* ufficiale presso l'ufficio delle tasse camerali nel circolo di Prachin in Boemia, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845–2315, pel miglioramento « nella costru-
» zione delle casse armoniche già privilegiate nel 1832,
» consistente in ciò che ad ogni singola assicella, come
» a tutti gli altri legni degl'istromenti vien levata ogni
» parte resinosa, per cui riescono più consistenti, più
» pure e più bianche, onde acquistano la purezza del
» tuono e maggior armonia. »

N.° 350. N.° 35103-2740.

A *Lecoz Ippolito* negoziante a Parigi, rappresentato da *Schmid Enrico Daniele* agente della ditta Rollé e Schwilgné a Vienna, Leopoldstadt n.° 538, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845-2315, per l'invenzione ed il miglioramento « delle stufe » da riscaldare (caloriferi) e di apparecchi per riscal- » dare cammini di ogni specie, coi quali si ottiene un » risparmio del 20 per 100 del combustibile. »

N.° 351. N.° 35103-2740

A *Wahlen Pietro* orefice a Vienna, Laimgrube n.° 60, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845-2315, pel miglioramento « di comuni- » care ai braccialetti nuova elasticità senza molla me- » tallica, per cui senza chiuderli strettamente al braccio » è impossibile di perderli, la molla non frangibile » acquista doppia sicurezza; non essendo di metallo non » può essere intaccata dalla ruggine, nè si stacca, e si » previene la perdita del braccialetto, per cui sono da » considerarsi con ragione come braccialetti di doppia » sicurezza. »

N.° 352. N.° 35103-2740.

A *Manker Antonio* cinturajo a Vienna, Neulerchenfeld n.° 4, per un anno, come da determinazione dell'imp.

regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845-2315, pel miglioramento « dei *tiranti* dei calzoni, i quali sono tal-
» mente fortificati con congegni di ferro, ottone o di altro
» metallo che facilmente e senza sporcare le dita pos-
» sono essere chiusi ed aperti, durano molto tempo, e
» consumandosi possono ancora servire per farne dei
» nuovi. »

N.° 353. N.° 35103-2740.

A *Rüppel K.* seniore a Vienna, Leopoldstadt n.° 652, *Rüppel Carlo* juniore falegname in detta città e *Sacksa Giuseppe* chiavajuolo, Jägerzeile n.° 45, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845-2315, per l'invenzione « di persiane
» preferibili alle finora note, le quali non solamente si
» chiudono e si aprono facilmente tirandole in alto, ma
» possono essere allargate in fuori. »

N.° 354. N.° 35103-2740.

A *Fletcher Matteo* ingegnere e meccanico a Vienna, Rossau n.° 127, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845-2315, per l'invenzione ed il miglioramento « di caldaje a vapore e ruote da
» acqua, per cui ne deriva un miglioramento nella na-
» vigazione a vapore facendo uso della di lui macchina
» a vapore privilegiata il 6 novembre 1841, giacchè il

„ peso di questa macchina è minore della macchina con-
„ sueta ed occupa minore spazio; facendosi uso delle
„ nuove caldaje ha luogo un risparmio considerabile di
„ combustibile; le ruote hanno la qualità che si appog-
„ giano più sull'acqua, il che è vantaggioso specialmente
„ sopra fiumi di fondo basso, poichè non lo scuotono
„ quanto le altre ruote consuete da acqua. „

N.° 355. N.° 35103–2740.

A *Moosbrugger Girolamo* marmorario a Vienna, Josephstadt n.° 30, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845–2315, per l'invenzione ed il miglioramento „ di una massa che serve a coprire
„ ed ornare varie parti di costruzione, come pareti,
„ *plafoni*, legno, muro e pietre, non che cornici lisce.
„ Essa presenta il vantaggio che è eguale al lustro dello
„ stucco, ha l'aspetto del marmo di Carrara ben liscio,
„ e specialmente è adattata per dipingervi a fresco, po-
„ tendo essere nettata senza danno con acqua fresca. „

N.° 356. N.° 35103–2740.

Alla Società viennese e triestina pel trasporto celere, rappresentata dal suo socio pubblico e portatore della firma, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845–2315, pel

ritrovato e miglioramento « intorno ai carriaggi pel tras-
» porto della mercanzia, i quali consistono essenzial-
» mente in un carriaggio doppio brancard di mercanzia
» con base solida e fondo largo, per cui ottiensi una
» sola chiusura, un uniforme carico ed una particolare
» preservazione delle merci. »

N.° 357. N.° 35103–2740.

Ad *Urling Rov. W.* scudiere a Brüssel, rappresentato dal dottor *Schuller Antonio* agente civile e militare a Vienna n.° 948, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da aulico dispaccio 5 settembre detto n.° 26845–2315, pel miglioramento « nella stamperia con forme consistente in un
» processo speciale ed in un meccanismo per istampare
» contemporaneamente ed in una sola volta stoffe e ma-
» nifatture di cotone, seta, lana ed oggetti di carta ed
» altri con un certo numero di forme a colori. »

N.° 358. N.° 35103–2740.

A *Selka Antonio* viaggiatore di commercio a Vienna, Leopoldstadt n.° 213, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 agosto 1842 e da dispaccio aulico 5 settembre detto n.° 26845–2315, per l'invenzione « di proteggere dalla sommersione mediante un appa-
» recchio leggiero, semplice ed inconsumabile (appa-
» recchio d'acqua) ogni nuotatore e non nuotatore nei
» fiumi, torrenti e mari. »

N.° 359. N.° 36225-2835.

A *Caccia* conte *Emanuele* a Parigi, rappresentato da *Ghinardello Giovanni Battista* negoziante in Vienna n.° 1008, per anni sei e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l' invenzione « di rettificare l'alcool » subito e direttamente con poche spese al massimo » grado. »

N.° 360. N.° 36225-2835.

Ad *Halbedel Desiderio* possidente in Parigi, ora a Vienna n.° 115 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l' invenzione « di paralumi che si muovono da sè. » la base è talmente costrutta che il paralume segue da » sè il consumo della candela, dal che risulta il comodo » di non spingerlo quando occorre. »

N.° 361. N.° 36225-2835.

A *Voigt Giovanni* cappellajo a Vienna, Alserverstadt n.° 149, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l' invenzione « nella » fabbricazione dei cappelli di feltro e di seta per [illegible] » 1.° i cappelli di feltro, [illegible] uso di un nuovo [illegible] » rosivo e di nuove [illegible] diventano [illegible].

» tempo minore più belli, più durevoli e meno dispen-
» diosi che finora; e 2.° nei cappelli di seta si serve
» di una massa impermeabile, colla quale la felpa è
» combinata collo scheletro del feltro senza nasconderla,
» quindi le cuciture vi mancano del tutto ed i cappelli
» riescono più belli e durevoli che per l'addietro. »

N.° 362. N.° 36225-2835.

A *Mathey Giuseppe* socio di fabbrica e proprietario di un privilegio a Vienna, Wieden n.° 807, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fab-
» bricazione di qualunque specie di pettini e manichi da
» coltelli da corni di buoi, di pecora e capra, dalle
» unghie di buoi e di cavalli. »

N.° 363. N.° 36225-2835.

A *Faulwetter Antonio* lattajo a Praga n.° $\frac{864}{2}$ per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fab-
» bricazione delle lampade a olio, per cui dette lam-
» pade denominate senza ombra e di compressione senza
» *modérateur* conservano semplicemente l'occorrenza del-
» l'olio mediante un apparecchio dal fondo composto di

» una stanga elevatrice dentata e di un congegno della
» forma di un arcolajo applicato a un recipiente posto
» al piede della lampada. »

N.° 364. N.° 36225-2835.

A *Löffler Luigi* oriuolajo a Vienna n.° 1153 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 38328-2501, per l'invenzione « nella costruzione degli oriuoli,
» per cui 1.° diventano notabilmente più semplici, avendo
» in paragone cogli oriuoli consueti soltanto 1/5 della
» parte componente l'oriuolo, e possono dopo lungo
» uso essere riparati, sono meno esposti all'attrito,
» sono più durevoli, si compongono con meno dispen-
» dio e dopo lungo uso si riparano più facilmente, sono
» meno costosi, e riguardo all'indicazione del tempo
» e della battuta di essi sono più sicuri degli oriuoli
» consueti; 2.° sono caricati da un sol congegno quan-
» d'anche battano ore e quarti. »

N.° 365. N.° 36599-2858.

A *Becher Alberto* fabbricatore di merci a Münchengrätz in Boemia, rappresentato dall'agente di commercio *Di Spiesee* a Vienna, Bellegarde-Hof, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l'invenzione « di fabbricare da una nuova

» massa varj oggetti d'arte, di stamparvi sopra e di-
» pingerli col mezzo di adatte pietre litografiche e mi-
» gliore vernice da stampa. »

N.° 366. N.° 36599–2858.

A *Kock Carlo* proprietario della fabbrica d'olio a vapore in Vienna, Leopoldstadt n.° 535, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l'invenzione « di un mulino atto a levare la
» scorza per spogliare varie sementi contenenti olio. »

N.° 367. N.° 36599–2858.

A *S. Romer di Kis-Enyitzke* fabbricatore di oggetti infiammabili privilegiati a Vienna n.° 1100 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123–2483, per l'invenzione 1.° di
» nuove micce che ardono fiammeggiando, e colle quali
» si può accendere in ogni luogo anche al soffiare del
» vento sotto una pioggia moderata le zigare o la pipa
» comodamente e senza pericolo; 2.° nel fabbricare re-
» cipienti contenenti gli oggetti tutti atti ad accendere
» tabacco sinora conosciuti. »

N.° 368. N.° 36599–2858.

A *Perini Francesco* possidente a Venezia n.° 1578 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia

camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l'invenzione « nella costruzione di una doppia rotaja di legno » coperta di ferro, poco dispendiosa e collocata sopra » pali su cui si può avanzare un meccanismo od ani- » mali senza rischio che i carri saltino fuori di strada » o venga a rompersi l'asta. Dette rotaje possono anche » essere condotte sopra paludi con poche spese, e si può » condurvi sopra la terra per riempirle e consolidarle. »

N.° 369. N.° 36599-2858.

A *Latis Abramo* negoziante a Venezia, *Ercolessi Antonio* capitano di bastimento e costruttore dei medesimi e *Rosetti Domenico* macchinista sotto la firma *Latis Abramo* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l'invenzione « di un » nuovo meccanismo di leva per muovere navigli tanto » sul mare, quanto sui fiumi colla forza umana e senza » soccorso del vapore, in guisa che si può aumentare » la forza motrice a piacere e muovere facilmente i na- » vigli in ogni direzione. »

N.° 370. N.° 36599-2858.

A *Pozzi Luigi* fabbricatore di macchine atte a filare la seta a Milano n.° 5337 per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre

detto n.° 28123–2483, per l'invenzione « di una mac-
» china per torcere o filare la seta da cucire. »

N.° 371. N.° 36599–2858.

A *Trevani Ottavio*, *Francesco Antonio* fabbricatore di zolfanelli chimici e *Krentzler Giovanni* a Vienna n.° 255 e 895 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123–2483, per l'invenzione « di una
» massa infiammabile di nuova costruzione del tutto
» impermeabile da applicarsi ai battifuoco d'ogni specie,
» per cui 1.° i battifuoco si conservano benissimo nei
» siti umidi e si previene all'inconvenienza degli attuali;
» 2.° sono atti per le spedizioni marittime, giacchè per
» la combinazione della loro massa infiammabile, ancorchè
» siano stati immersi nell'acqua, basta di asciugarli per
» corrispondere subito allo scopo; 3.° non esalano cat-
» tivo odore, per cui gli oggetti metallici lucenti che
» potessero trovarsi nella loro vicinanza si conservano
» senza macchie ed intatti, ed anche l'odore nauseoso
» che sinora ne distoglieva l'uso vi è tolto. »

N.° 372. N.° 36599–2858.

A *Fuchs Giuseppe* e *Schiffner Rodolfo* farmacista a Vienna, Jägerzeile n.° 60, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123–2483, per l'invenzione « di raffinare il tartaro, per cui supera quello ora

„ fabbricato in commercio, contenendo minore quantità
„ di calce, essendo più puro e da preferirsi al tartaro
„ sinora noto. „

N.° 373. N.° 36599-2858.

A *Streicher Giovanni Battista* fabbricatore di fortepiani a Vienna, Landstrasse n.° 375, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, pel miglioramento „ intorno ai fortepiani di qualsivoglia
„ forma consistente essenzialmente in ciò, 1.° di coprire
„ le animelle armoniche sulla loro forma superibre in
„ vece dei pialloni doppj (*Doppel-Fourniere*) sinora usati
„ con lastre di ferro o di altro metallo, di traforare
„ nelle lastre i buchi per l'accordatura onde prevenire
„ lo smovimento dei chiodi, e per aumentare assai la
„ durevolezza dell'accordatura medesima; 2.° di mettere
„ queste lastre della cassa armonica in comunicazione
„ colle note lastre di ferro da attaccarsi in guisa che
„ sempre ferro urti contro ferro, e che non possa più
„ avere luogo alcuna cessione del corpo. Il fondo della
„ cassa armonica conserva sempre la sua vibrazione,
„ per cui il tuono acquista una forza non comune, e la
„ durata e qualità dell'accordatura combinate coi predetti
„ vantaggi della lastra armonica possono essere spinte
„ ad un'altezza sinora non conosciuta; 3.° siccome, at-
„ teso il meccanismo delle lingue battenti che trovansi
„ al disotto delle casse armoniche dei pianoforti, allor-
„ chè si vuole levare un tasto bisogna svitare la serie
„ dei martelli, e metterlo da parte, a fine di evitare
„ questo inconveniente *a*) devesi dirigere la serie dei

„ martelli in modo da battere in alto; *b*) applicare alla
„ serie dei martelli un apparecchio che operando da sè
„ nell'atto della ripercussione respinge tanto le lingue bat-
„ tenti che i martelli i quali vi ricadono senza impedi-
„ mento, e nè questi, nè le lingue possono essere lesi per
„ ignoranza o svista. „

N.° 374. N.° 36599–2858.

A *Pfurtscheller Michele* fabbricatore di ferro ed ai di lui figli *Giovanni* e *Francesco* a Vulpmes in Tirolo per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123–2483, per l'invenzione „ di fabbricare le
„ seghe di diverse specie che vengono lavorate piena-
„ mente forti ed elastiche e con taglio resistente, per
„ cui di rado debbono ritoccarsi i denti. „

N.° 375. N.° 36599–2858.

A *Sacher Federico* negoziante a Praga n.° $\frac{595}{I}$ per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l'invenzione „ di una nuova qualità di sapone
„ per lavare, per *toilette* e per lustrare, denominata
„ *Lilienseife*. „

N.° 376. N.° 36599–2858.

A *Sabarkiewicz Giovanni* parrucchiere a Vienna n.° 1100 per un anno e colla condizione del segreto, come da

determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, pel miglioramento « intorno alle » rimesse di capegli e delle nuove molle da rimesse. »

N.° 377. N.° 36599-2858.

A *Wedeles Antonio Salomone* conciatore di pelli a Monaco, ora a Vienna, per un anno e colla condizione del segreto per le ricette dei colori, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l' invenzione « 1.° di un apparecchio onde » applicare alle pelli lavorate o no una lucentezza sieno » anche di diversi colori; 2.° nella preparazione di tutti » i diversi colori occorrenti. »

N.° 378. N.° 36599-2858.

A *Dixon Tomaso* negoziante a Brüssel, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 agosto 1842 e da dispaccio aulico 27 settembre detto n.° 28123-2483, per l' invenzione « di disporre durante la tessitura le stoffe destinate » a servirsene piegate, oppure di fabbricare simili stoffe » sul telajo medesimo, siano esse di semplice tessuto » di taffettà apprettato (*tabbypreabing*), o di lino, cotone, » filo o filo torto. »

N.° 379. N.° 38100-2984.

A *Kasperkowitz Carlo* fabbricatore di stoffe di ciniglia ed oggetti da passamanajo a Vienna, Schottenfeld n.° 348, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 21 settembre 1842 e da aulico dispaccio 9 ottobre detto anno n.° 31163-2718, per l' invenzione « di fabbricare sopra » qualsivoglia telajo tutte le specie di galloni per car- » rozze, come anche tutti i cordoncini rilevati e nastri. »

N.° 380. N.° 38100-2984.

A *Hirschfeld Emilio* proprietario di una fabbrica di carte da giuoco in Agram, domiciliato a Gratz nella Stiria per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 settembre 1842 e da aulico dispaccio 9 ottobre detto anno n.° 31163-2718, pel miglioramento « della macchina atta » a rendere lucenti le carte da giuoco, per cui le carte » acquistano una lucentezza eguale e durevole, e l'attergo » delle medesime è reso affatto inconoscibile; le medesime » hanno anche il vantaggio che si può impiegarvi qua- » lunque lavoratore, e che con questa macchina, per » mezzo di tale miglioramento, si ottiene un terzo di » più al giorno di quanto un solito lustratore può pro- » durre colla macchina consueta. »

N.° 381. N.° 38100-2984.

A' *Giessauf Ignazio* tessitore a Vienna, Matzleinsdorf n.° 93 per anni due e colla condizione del segreto, come

da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 settembre 1842 e da aulico dispaccio 9 ottobre detto anno n.° 31163-2718, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare *catny* e *citarii* di mezza seta al- » l'uso orientale, i quali si fanno con fiori a due colori » (in vece di fiori semplici come finora); ogni pezza » non si lavora colla navicella, eppure la stoffa acquista » in qualità e bellezza. »

N.° 382. N.° 38100-2984.

A *Bergamenter Federico* tecnico a Vienna, Schottenfeld n.° 502, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 21 settembre 1842 e da aulico dispaccio 9 ottobre detto anno n.° 31163-2718, per l'invenzione « di segnare » con una macchina particolare le linee, le quali sono » fatte col toccalapis od a colore e si possono scancellare » dopo la scrittura. »

N.° 383. N.° 38704-3038.

A *Beetz Federico* tornitore a Vienna, Gumpendorf n.° 2, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 24 settembre 1842 e da aulico dispaccio 20 ottobre detto n.° 31446-2744, pel miglioramento « delle » cariche di munizione trasparenti francesi ed inglesi » fornite di vetri, non che di fiaschetti appositamente » a ciò costrutti, da cui si ottiene 1.° che la carica » può impiegarsi per qualunque qualità di munizione,

» si versa in ogni tempo la necessaria quantità di
» munizione dalla provvisione esistente nei fiaschetti
» senza che si aprano da sè per urto o compressione;
» 2.° la quantità della munizione per caricare può es-
» sere determinata con maggiore precisione che mediante
» simili apparecchi inglesi o francesi, i quali nel cari-
» carsi non si disperde neppure un grano della più fina
» qualità di munizione; 3.° caricando la canna del fucile
» non soffre all' imboccatura; nei fiaschetti appositamente
» costrutti ha luogo una carica più sicura e più comoda
» che prima, e queste cariche possono per la loro nuova
» costruzione essere utilmente regolate nell' uso della
» polvere. »

N.° 384. N.° 38704-3038.

A *Pottje Giovanni* fabbricatore di fortepiani a Vienna n.° 64 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 settembre 1842 e da aulico dispaccio 20 ottobre detto n.° 31446-2744, pel miglioramento « del
» fortepiano consistente in ciò che in tali fortepiani
» trovansi combinati sì vantaggiosamente due suoni, per
» cui se ne ottiene un tuono piacevole e forte ad imi-
» tazione del canto. »

N.° 385. N.° 38704-3038.

A *Wertheim Francesco* negoziante in Krems n.° 281 e *Gleischner Giorgio* fabbro a Senftenberg nella Bassa Austria per anni tre e colla condizione del segreto, come

da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 settembre 1842 e da aulico dispaccio 20 ottobre detto n.° 31446-2744, pel miglioramento « nella » fabbricazione dei ferri da pialla e dei ferri d'appog- » gio, per cui gl' istromenti coperti d' una lastra d'ac- » ciajo fuso con questo metodo si uniscono meglio col » ferro, sono quindi di speciale qualità, durano più a » lungo, e la parte dell' acciajo non si stacca mai dal » ferro. »

N.° 386. N.° 39287-3109.

A *Dunant Giuseppe Maria* profumiere in Milano, galleria De Cristoforis, per anni quattro e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 32534-2829, per l' invenzione « di » una nuova qualità di sapone raffinato particolarmente, » del quale può servirsi per tutti i fini a preferenza del » sapone comune, ed è specialmente utile per pulire » le seterie. »

N.° 387. N.° 39287-3109.

A *Pflieger Ernesto* meccanico a Bielitz nella Slesia austriaca per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 32534-2829, per l' invenzione « di una macchina » per cimare i panni detta *tondeuse désirée*, la quale » 1.° combina l' effetto della macchina da cimare detta » *Levis* e *traversale cilindro*; è semplice nella sua costru- » zione, per cui può facilmente trasportarsi ed è meno

» costosa di 1/3 ; 2.° se ne può far uso in ogni stabili-
» mento di *appretto*, richiede un solo operajo per met-
» terla in opera e può essere messa in movimento colla
» mano: difficilmente vi occorrono riparazioni, e nella
» fabbricazione delle stoffe medie ed ordinarie special-
» mente somministra 4 sino a 6 tagli di più che le
» altre macchine. »

N.° 388. N.° 39287-3109.

A *Di Hopesch* conte *Teofilo* commendatore dell'ordine di Malta, proprietario di privilegi a Brusselles nel Belgio, rappresentato dall'impiegato *Schlecta Francesco* in Vienna, Leopoldstadt n.° 257, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 32534-2829, pel ritrovato e l'invenzione « di estrarre e produrre sostanze
» oleose dalla pietra nota sotto il nome di *valanga bitumi-*
» *nosa* utilissima a servirsi per rami diversi d'industria. »

N.° 389. N.° 39287-3109.

Ad *Onderka Odoardo* commissionario di commercio a Vienna, Leopoldstadt n.° 649, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 32534-2829, pel ritrovato
« nella fabbricazione di candele di sevo denominate
» *Phänomen Lichter.* »

N.° 390. N.° 38711-3039.

A *Sollinger Giovanni* e *Höfel Biagio:* prorogato al quinto anno il biennale privilegio stato ai medesimi accordato il 14 settembre 1838 e già stato prorogato per due anni, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per un'invenzione « circa al modo di » stampare a colori. »

N.° 391. N.° 38711-3039.

A *Meil Francesco:* prorogato al quarto anno il privilegio accordatogli il 16 agosto 1839 e già stato prorogato per altri due anni a favore dello stesso, di *Kneschorek Francesco* e *Dirnböck Giuseppe*, come da dispaccio aulico 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per l'invenzione « di una nuova forza impulsiva per navigli », privilegio al cui esercizio in forza di contratto 23 maggio 1841 si associarono pure *Mauss Giovanni Battista* e *Kneschorek Francesco*, i quali però cedettero la loro parte a *Mayer Alessandro*, *Pacher Francesco Antonio* e *Pachner Carlo.*

N.° 392. N.° 38711-3039.

A *Rabitsch Anna* cessionaria di *Rabitsch Giuseppe* e *Pietro:* prorogato all'ottavo anno il quinquennale privilegio a questi ultimi concesso il 25 novembre 1835 e già stato prorogato a favore dei medesimi, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per l'invenzione « di forni appositi per ritrarre metalli volatili. »

N.° 393. N.° 38711-3039.

A *Dostal Giuseppe* cessionario di *Wurm Francesco Saverio:* prorogato all'ottavo anno il privilegio stato al *Wurm* accordato il 26 agosto 1835 e già stato prolungato per un biennio, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per l'invenzione « di una » macchina atta a fabbricare ogni qualità di chiodi. »

N.° 394. N.° 38711-3039.

A *Jägermann Davide Cristiano Martino:* prorogato al terzo anno il biennale privilegio da esso ottenuto il 10 novembre 1840, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per l'invenzione « di un nuovo » modo sollecito di dipingere. »

N.° 395. N.° 38711-3039.

A *Keller Alberto:* proroga di un quinquennio accordatagli per l'esercizio del privilegio conferito al medesimo il 2 dicembre 1837, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per un miglioramento « della » filatura della seta. »

N.° 396. N.° 38711-3039.

A *Schürer di Waldheim Carlo:* prorogato al sesto anno il privilegio concessogli il 30 settembre 1837, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per l'invenzione « di un veicolo e di una forma d'avvolgi- » mento pei medicamenti nauseanti. »

N.° 397. N.° 38711-3039.

A *Gryll Giovanni:* prorogato per anni otto il quinquennale privilegio statogli conferito il 10 novembre 1841, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per un miglioramento « delle macchine atte a » sollevare e calare dei pesi. »

N.° 398. N.° 38711-3039.

Herz Enrico Odoardo: spontanea rinuncia al decennale privilegio stato allo stesso accordato il 2 dicembre 1837, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1842 n.° 32535-2830, per un miglioramento « del metodo di disseccare le bar- » babietole o qualsiansi altre piante. »

N.° 399. N.° 38711-3039.

Schürer di Waldheim Carlo: per rinuncia da esso fatta « al segreto della descrizione dell' invenzione del proprio » privilegio trovasi la medesima ostensibile presso la » registratura del governo di Lombardia a chiunque po- » tesse avervi interesse. »

N.° 400. N.° 39731-3142.

A *Maumari Giovanni* negoziante a Genova ed a Milano presso i banchieri Oneto e Reymond per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 33006-2866,

pel miglioramento « nel raffinamento di mescolanze me-
» talliche, e specialmente nel raffinamento del ferro fuso
» nella prima e seconda fusione. »

N.° 401. N.° 39731-3142.

A *Perinetti Carlo* negoziante di Piacenza, ora a Milano n.° 1846 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 33006-2866, per l' invenzione « d' un fuso
» nuovo pei filatoi di seta, che stante la sua facile ro-
» tazione combina con una sola operazione tutte le tre
» che si presentano nella fabbricazione della seta or-
» ganzina. »

N.° 402. N.° 39731-3142.

A *Poidebard Sebastiano* meccanico di Lione, ora a Bergamo n.° 1120 per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 33006-2866, per l' invenzione ed il ritrovato « di comunicare
» alla seta durante la filatura il giro, e di asciugarla
» contemporaneamente, con un meccanismo denominato
» *le croiseur sans mariage à aiguilles fixes et à fil roulant*
» *avec tube à vapeur.* »

N.° 403. N.° 39731-3142.

A *Palkh Giuseppe* negoziante a Vienna n.° 255 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1842 e da dispaccio

aulico 24 detto n.° 33006-2866, per l'invenzione ed il miglioramento « nella costruzione di candellieri di risparmio e da tavola, i quali si fabbricano di qualsivoglia metallo, di legno, corno, ecc. con un apparecchio particolare di molle, per cui collocandovi la candela sta ferma, non occorre di avvolgerla nella carta e per mezzo di un risparmiatore del lume è spinta in alto in modo che si consuma anche l'ultimo pezzetto. »

N.° 404. N.° 39731-3142.

A *Stadler Carlo* a Guntramsdorf B. U. M. N. nella Bassa Austria per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 33006-2866, pel miglioramento « di fabbricare avvisi per vendite od altro formati di legno, piombo e pelle, non che iscrizioni sopra monumenti con lettere in rilievo di metallo fuso, inargentate od indorate, le quali superano le conosciute in precisione, correzione e bella forma, distinguendosi specialmente le lettere inglesi, e superano altresì quelle tavole del tutto formate da un pezzo colle lettere. »

N.° 405. N.° 41746-3294.

A *Peters Giuseppe:* prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 17 settembre 1841, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842, n.° 34490-3049, per un miglioramento « della fabbricazione di stoffe per cappelli da uomo e da donna. »

N.° 406. N.° 41746-3294.

A *Pokorny Antonio:* prorogato al terzo anno il privilegio da esso ottenuto il 4 settembre 1840 per un anno e già stato prolungato al secondo anno, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « d'una macchina da cuocere. »

N.° 407. N.° 41746-3294.

A *Straub Maddalena* cessionaria di *Altlechner Lorenzo:* proroga di un anno concessa alla medesima per l'esercizio del privilegio stato all'*Altlechner* accordato il 24 dicembre 1836 e prolungato al sesto anno, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « di coprire i tetti con qualunque qualità » di tegole senza adoperare la calcina. »

N.° 408. N.° 41746-3294.

A *Geyer Amedeo:* prorogato per anni due il privilegio accordatogli il 5 dicembre 1840, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « d'un' altalena. »

N.° 409. N.° 41746-3294.

A *Grimaud de Caux* dottor *Gabriele* cessionario di *Froussard Giovanni Battista:* prorogato al sesto anno il quinquennale privilegio stato al secondo accordato il 19

maggio 1837, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, pel miglioramento « delle mac- » chine atte a filtrare. »

N.° 410. N.° 41746-3294.

A *Crecelius Carlo:* prorogato al secondo anno il privilegio da esso ottenuto il 6 ottobre 1841, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « di una massa onde coprire le pipe da fu- » mare. »

N.° 411. N.° 41746-3294.

A *Reithoffer Giovanni* ed *Eduardo:* prorogato al duodecimo anno il privilegio conferitogli il 17 novembre 1831 e già stato prolungato all'undecimo, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per un ritrovato e miglioramento « nell'uso della gomma elastica. »

N.° 412. N.° 41746-3294.

A *Reithoffer Giovanni:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio accordatogli il 6 ottobre 1841, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « di fabbricare sco- » pette, spazzole e simili impiegandovi canne di penna, » finora non adoperate, di diversi volatili. »

N.° 413. N.° 41746-3294.

Sanerwein Giuseppe e *compagni:* spontanea rinuncia al privilegio da essi ottenuto il 25 agosto 1841, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, per l'invenzione « d'una vernice secca. »

N.° 414. N.° 41746-3294.

Straub Maddalena: per la rinuncia dalla medesima fatta al segreto della descrizione del suo privilegio, come da aulico dispaccio 10 novembre 1842 n.° 34490-3049, trovasi la medesima ostensibile presso la registratura del governo della Lombardia a chiunque possa avervi interesse.

N.° 415. N.° 42517-3345.

A *Borgomaestro Adolfo* tecnico ed amministratore di miniere a Haberspirk nel circolo di Elbogen in Boemia per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, pel miglioramento « della mac-
» china già privilegiata il 9 giugno 1840 per con-
» ciare, non che di altre macchine nelle quali sono cam-
» biati 1.° la forma della corona delle ruote di ferro,
» il loro numero ed il luogo ove sono applicate; 2.° an-
» che le altre parti delle macchine restano semplificate
» notabilmente. »

N.° 416. N.° 42517-3345.

A *Bartelmus Giovanni* proprietario di una fabbrica da scardasso a Bielitz vecchio nella Slesia austriaca per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, per l'invenzione « di una nuova ma-
» niera di scardassare il filo grosso con una macchina
» detta scardasso di egualizzazione, con cui 1.° si ot-
» tiene il filo grosso eguale e forte, e si frammischia di
» più la lana nel lavoro che cogli altri scardassi, onde
» è utilissimo nelle mescolanze; 2.° è più semplice nella
» costruzione, ha un movimento più sollecito e produce
» di più, si maneggia più esattamente e più comoda-
» mente, richiede meno forza pel medesimo risultato,
» è più durevole, resiste più al consumo ed è meno
» costoso dei consueti scardassi grossi. »

N.° 417. N.° 42517-3345.

A *Zang Francesco* lattajo a Vienna, Neubau n.° 150, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, pel miglioramento « delle
» così dette lampade a oriuolo combinando il congegno
» dell'oriuolo con pompe triplici e quadruplici. Dette
» lampade ardono con fiamma piacevole ed innocua per
» gli occhi per 12 sino a 14 ore, nel mentre che le
» altre lampade di questo genere durano al più 8 ore. »

N.° 418. N.° 42517-3345.

A *Soini Giuseppe* fabbricatore di stoffe di seta in Vienna, Schottenfeld n.° 27, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, pel miglioramento « d' un apparecchio meccanico intorno al telajo » per la fabbricazione del velluto e delle stoffe di seta » larghe 3/4 di braccio, per cui riescono più belle, più » a buon mercato e più durevoli che per lo passato. »

N.° 419. N.° 42517-3345.

A *Bröse Guglielmo* e *Hollenbach Davide* lavoratore di bronzo a Vienna, Alservorstadt n.° 84, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, per l' invenzione « di » produrre con uno strettojo dei sigilli di qualunque » grandezza senza far uso di viti, nè della leva al gi- » nocchio, ma producendo la compressione mediante un » disco eccentrico, per cui 1.° il meccanismo è appli- » cabile non solamente ai più piccoli strettoi pei sigilli » di biglietti, ma anche pei sigilli delle lettere di com- » missione e di cancelleria. Tale meccanismo costa meno » del consueto, si trova del tutto nascosto, per cui si » può dare alla macchina qualunque forma e può ser- » vire di mobile e di decorazione nei più ricchi appar- » tamenti; 2.° non occorre di fermare a vite la mac- » china, ma si colloca liberamente sopra qualunque piano,

» non soffrendo alterazione portandola da un luogo al-
» l'altro. »

N.° 420. N.° 42517-3345.

A *Rietsch Francesco Gottofredo* consigliere tecnico di Oettingen-Wallerstein e *Stoll Adamo Federico* segretario nel ducato di Sassonia-Coburg, a Vienna il primo nella Leopoldstadt n.° 665 ed il secondo nell'Alservorstadt n.° 301, rappresentati dal dottor *Wildner* nobile *di Maithstein* a Vienna n.° 144, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33476-2914, per l'invenzione « di cavare dai corpi vegetabili un
» fluido, con cui si ottengono 1.° colori bruni per di-
» pingere, i quali, come colori ad acquerello, gomma e
» colla, non che come colori ad olio o lacca, superano
» tutti i colori simili bruni in finezza e fuoco, e come
» colori ad acquerello hanno la distinta qualità che già
» usati e distaccati si lasciano sciogliere di nuovo senza
» macchiare o sporcare; 2.° producono un nero che su-
» pera il nero fumo, il nero d'osso, il nero di Fran-
» coforte e quello delle viti. »

N.° 421. N.° 42518-3346.

A *Dusl Ignazio* e *comp.* negoziante a Vienna n.° 1078 e *Bergamenter Federico* tecnico, Schottenfeld n.° 502, per due anni e colla condizione del segreto, come da

determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, per l' invenzione « di rendere » impermeabili tutte le specie di stoffe, tessuti, filtri e » pelli senza far uso di gomma elastica, fabbricandole » con stoffe nazionali meno costose e mediante un pro- » cesso tecnico particolare che le rende impermeabili » nel massimo grado. »

N.° 422. N.° 42518-3346.

Ad *Esche Giuseppe* fabbricatore di stoffe di seta a Vienna, Schottenfeld, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, pel miglioramento « di fabbricare scialli ed altre stoffe con disegno » di qualsivoglia denominazione di seta o lana più nette, » eleganti e meno costose delle già in uso. »

N.° 423. N.° 42518-3346.

A *Caccia* conte *Emanuele* possidente nel regno lombardo-veneto e banchiere a Parigi, rappresentato da *Biedermann M. L.*, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, per l' invenzione « di un nuovo processo nella fabbricazione di » utensili e recipienti atti a promuovere la combustione

» dell' idrogeno fluido denominato sostanza d' illumina-
» zione secondo il metodo del dottore Giulio Guyot di
» Parigi. »

N.° 424. N.° 42518-3346.

A *Perini Francesco* a Venezia n.° 1578 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, per l' invenzione « di
» una carrozza a leva, colla quale, facendosi uso di forza
» umana sopra una strada di ferro, percorronsi 10, 15
» sino a 20 *Meilen* all' ora. »

N.° 425. N.° 42518-3346.

A *Pimpfinger Giuseppe* stagnajo a Vienna n.° 223 per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, pel miglioramento
« dell' apparecchio onde nettare i pettini dei capelli, con-
» sistente in un manico gittato con una composizione
» di zinco, nel quale sono collegate alcune piccole molle
» d'acciajo, per cui si ottiene una più sollecita e più si-
» cura nitidezza dei pettini che per l' addietro. »

N.° 426. N.° 42518-3346.

A *Waldstein Giovanni* ottico e proprietario dell' istituto oculistico delle lenti a Vienna n.° 553 per un anno,

come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, pel miglioramento « del piedestallo delle lenti già privilegiato il 7 luglio » 1842 e consistente essenzialmente nel poter levare » le lenti dal piedestallo senza tagliare la cerniera e di » levare i punti delle molle, per cui spesso le lenti si » spezzano o vengono lese: tale operazione può effet- » tuarsi facilmente da qualunque ottico od arruotatore » di lenti. »

N.° 427. N.° 42518-3346.

A *Ricci Giuseppe* avvocato a Ceneda, provincia di Treviso, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, per l'invenzione « di riscaldare fluidi, la qual inven- » zione è applicabile tanto a svolgere i bozzoli, come » per cuocere i cibi, per lavare, per distillare, ecc. »

N.° 428. N.° 42518-3346.

A *Höker Tomaso* amministratore della fabbrica di vetri e specchi a Protiwanow e *Schön Ignazio* custode d'appartamenti a Boskowitz nel circolo di Brünn in Moravia per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 ottobre 1842 e da dispaccio aulico 16 novembre detto n.° 33964-2953, per l'invenzione « colla quale in vece di applicare nei » pozzi a trombe i consueti tubi di legno o di metallo, » si adoperano tubi di vetro senza che nell' interno dei

» medesimi sussistano apparecchi metallici, tranne due
» valvole di ottone, dal che ne deriva il vantaggio che
» l'acqua scorrendo non prende un sapore cattivo come
» passando pei tubi di legno o metallo, non contiene
» parti metalliche sciolte e resta pienamente netta, oltre
» di ciò la costruzione di simile tromba costa poca spesa
» in confronto delle trombe consuete. ».

N.° 429. N.° 42777-3667.

A *Miksche Floriano* sarto a Vienna n.° 858 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, pel miglioramento « nella fabbricazione
» ed applicazione dei bottoni metallici sopra oggetti di
» vestiario. »

N.° 430. N.° 42777-3667.

A *Theurer Giorgio H.* direttore ed interessato nella fabbrica di carta a Neusiedl e negoziante a Vienna n.° 269 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, pel miglioramento « delle macchine a colla, delle mac-
» chine di carta perenne e del processo per dare la
» colla alla carta con macchine, per cui tale operazione
» si eseguisce mediante una colla vegetabile, colla quale
» viene impedito alla carta di rompersi. »

N.° 431. N.° 42777-3667.

A *Wappenstein Rodolfo* fabbricatore di medaglie ed *Elbogen Enrico* agente di commercio a Vienna, Donaustrasse n.° 656, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, per l' invenzione « di fabbricare con alcune macchine in una sola » volta lime d' acciajo d' ogni forma e finezza ed in un » modo affatto nuovo, in guisa che le medesime si ot- » tengono con considerabile risparmio di tempo, con » maggiore regolarità e sono meno costose. »

N.° 432. N.° 42777-3667.

A *Weinrich Carlo* proprietario di una fabbrica a Sadska nel circolo di Bidschow in Boemia per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, per l' invenzione « nel- » l' applicazione delle ruote di spinta nei legni delle » strade ferrate, dal che risultano questi vantaggi: » 1.° grande sollecitudine nella spinta del legno con » impiego della forza motrice; 2.° nessuna perdita nella » comunicazione della forza motrice sul legno da muo- » versi; 3.° la diminuzione della resistenza che ha luogo » d' ordinario nei legni sulle strade ferrate. »

N.° 433. N.° 42777-3667.

Alla firma *fratelli Maggioni* a Milano n.° 3242 per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, pel miglioramento « nella fabbricazione dei bottoni » per abiti di stoffa di seta, lana, ecc., che si coprono » di foglietta con crune pieghevoli. »

N.° 434. N.° 42777-3667.

A *Borsieri Agostino* di Brescia, rappresentato dall'agente *Schüller* dottore *Antonio* in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, per l' invenzione « di stendere il ferro con cilindri non » cannellati e senza viti col mezzo di due manichi con » *Etagen*, per cui si ottiene un risparmio di forza spin- » gente ed una maggiore quantità di cilindri, con dimi- » nuzione di perdita di cascami ed un risparmio della » mano d'opera, di rado romponsi tali cilindri e si ot- » tiene una costruzione più semplice. »

N.° 435. N.° 42777-3667.

A *Schupp Giovanni Giorgio* architetto a Vienna n.° 24 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, per l' invenzione « nel riscaldare le padelle, per cui il calore, » senza che possa uscire dall' apertura ove si pone il » combustibile, è del tutto condotto sotto la padella,

» ove i giri della fiamma la costringono ad agire anche
» sulle pareti laterali. »

N.° 436. N.° 42777-3667.

A *Savill Davy Enrico* possidente a Londra, rappresentato dall'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1842 e da aulico dispaccio 17 novembre detto n.° 34757-3004, pel miglioramento « delle
» macchine per alzare fluidi od acqua e metterli in
» movimento, delle quali macchine può servirsi anche
» per le macchine a vapore. »

N.° 437. N.° 42778-3368.

Schailbaner Ernesto: prorogato al terzo e quarto anno il privilegio statogli concesso il 28 dicembre 1840, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per un miglioramento « nella fabbricazione delle molle
» d'acciajo pei corpetti da donna. »

N.° 438. N.° 42778-3368.

Ad *Huber Luigi* lattoniere a Wiener-Neustadt: prorogato al quinto anno il privilegio biennale concessogli il 27 ottobre 1838 e già stato prorogato per due anni, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per un'invenzione « nell'uso dell'asfalto, com-
» binandolo con un bitume elastico. »

N.° 439. N.° 42778-3368.

A *Didier Felice* e *Droinet Felice:* prorogato all'ottavo anno il quinquennale privilegio dai medesimi ottenuto il 28 ottobre 1835 e già stato altra volta prolungato, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per un miglioramento « nell'illuminazione con » gas portatile. »

N.° 440. N.° 42778-3368.

A *Leykum Luigi:* prorogato all'anno sesto il triennale privilegio accordatogli il 26 ottobre 1837, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per un'invenzione « nella litografia. »

N.° 441. N.° 42778-3368.

A *Waissenitz Ignazio:* proroga di anni due da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio conferitogli il 7 dicembre 1837, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per l'invenzione « di macchine » atte a produrre il così detto orzo di Germania. »

N.° 442. N.° 42778-3368.

Ad *Antropp Giovanni:* prorogato al sesto anno il quinquennale privilegio da esso ottenuto il 21 maggio 1838, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per un'invenzione « onde fabbricare sopra telai » a mulino e telai a spinta i galloni d'oro puro, d'ar- » gento e di filati leonici. »

N.° 443. N.° 42778-3368.

A *Schrader fratelli:* prolungato al settimo ed ottavo anno il privilegio quinquennale loro accordato il 5 gennajo 1837 e già altra volta prorogato per un biennio, come da aulico dispaccio 25 novembre 1842 n.° 36663-3190, per l'invenzione « di fabbricare candele dall'acido » margarino. »

NB. *A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri* 226, 227, 229, 232, 240, 246, 256, 259, 275, 288, 294, 296, 298, 303, 330, 350, 351, 354, 359, 360, 367, 368, 370, 377, 402, 419, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 432 e 435 *trovansi presso l' imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.*

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1842, divisa in due volumi.

AC = AL	Volume.	Parte.	Pagina.
ACCIAJO (filo d'). V. *Ferro (filo di).*			
ADLER Matteo. Prorogato il privilegio concessogli per oggetti di chincaglieria di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	239
AGGIUDICAZIONE delle eredità. Bollo dei decreti per quelle apertesi avanti il 1.° novembre 1840 e ultimate dappoi.	»	»	63
— d'eredità. Il decreto di essa deve spedirsi in un solo esemplare in carta con bollo proporzionale, benchè siano diversi gli eredi	»	»	134
AGGIUNTI ai commissarj distrettuali. Permesso loro di vestire l'uniforme così detto di campagna.	II	2	420
AHRENS Enrico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione d'un apparecchio per telai da shavrt	I	2	236
ALBERTI fratelli. Privilegio ad essi accordato per una nuova macchina da dirompere e agitare il lino	II	2	484
ALBINAGGIO. V. *Oldenburgo (gran ducato d').*			
ALLIEVI gratuiti de' regj convitti. Decadono dal beneficio quando colpiti da una classificazione sfavorevole nella condotta o nell'applicazione.	I	2	133
ALLOGGIO (assegni d') degl'impiegati della guardia di finanza. V. *Guardia di finanza. Impiegati della guardia di finanza.*			
— (indennità d') ad impiegati ed inservienti. V. *Impiegati.*			

AM = AS	Vol.	Part.	Pag.
Ammortizzazione. Decorre l'interesse del 4 per 100 dal 1.° novembre 1841 in poi sui depositi di cauzione investiti sul fondo di essa ammortizzazione per parte anche d'individui non appartenenti alla categoria degl'impiegati...	I	2	212
Andreis Luigi Francesco. Revocato per tasse non pagate il privilegio accordatogli per nuova maniera di disegnare le stoffe.....	II	2	477
Andrews Giovanni. Privilegio accordatogli per la navigazione a vapore sulla Moldava e sull'Elba nella Boemia, da Praga sino alla frontiera sassone, e questo per anni quindici...	I	2	289
Antropp Giovanni. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per nuova fabbricazione di galloni.	II	2	559
Archivj notarili. Sulle tasse pe' medesimi conservate in vigore.....	»	»	455
Armbruster Fedele. V. *Bühler Enrico.*			
Arrendatarj demaniali. Le loro quitanze sono esenti dal bollo.....	I	2	75
Arrolamento degl'individui che hanno espiata la pena d'un delitto. Sovrana dichiarazione in proposito.....	»	»	219
— militare. Esenzione dall'obbligo del bollo per alcuni atti ad esso arrolamento attinenti.	II	2	413
— forzato. Sono soggetti a questo fino all'età di 36 anni gl'individui che hanno già compiuta la loro capitolazione.....	»	»	429
— al militare servizio dei coscritti di 5.ª classe. V. *Coscrizione militare.*			
Assegni di grazia delle vedove ed orfani militari. V. *Militari. Vedove dei militari.*			
Assicurazione (compagnia d') in Milano contro gl'incendj. Facilitazioni di bollo ad essa accordate.....	I	2	15
— (polizze d'). Dichiarazioni intorno al bollo cui vanno soggette.....	»	»	118
— (istituti d') contro i danni degl'incendj. Sul bollo da applicarsi ai documenti che si rilasciano dagl'istituti stessi.....	II	2	372

AS = AU	Vol.	Part.	Pag.
ASTA (protocolli d'). V. *Bollo. Protocolli d'asta.*			
ASTE di effetti inservibili per parte delle autorità subalterne d'amministrazione militare. Bollo da applicarsi ai relativi protocolli.....	II	2	321
ATTESTATI (gli) pei teologi sull'esame di catechetica e pedagogia sono esenti dal bollo....	I	2	53
— da prodursi dagli aspiranti ai posti di ufficiali di finanza. Modificazione alla precedente circolare su questo proposito.....	II	2	358
— di metodica per chi aspira all'ufficio di maestro. Bollo cui vanno soggetti.....	»	»	446
— criminali e politici. V. *Fedine.*			
— necessarj a quelli che aspirano ad essere nominati ufficiali di finanza. V. *Impiegati. Ufficiali di finanza.*			
ATTI della procedura fiscale. Sono esenti dal bollo.....	I	2	75
— e sentenze. Non è per essi ammissibile il cambio dei bolli quando superiormente annullati.....	»	»	156
— di cauzione che si prestano dagl'impiegati. Norme da osservarsi intorno ai medesimi....	»	»	157
— caduti in contravvenzione alla legge sul bollo. Come sieno da trattarsi.....	II	2	310
AUHL Francesco. Prorogato il privilegio concessogli per migliorata fabbricazione di cappelli di feltro e seta.....	I	2	259
AUSTRIA. Dichiarazioni ministeriali sull'esportazione delle sostanze tra le provincie della monarchia austriaca ed il gran ducato d'Oldenburg.....	II	1	111
AUSTRIACI (sudditi) che intraprendono cause avanti i tribunali del regno di Polonia e comprovano lo stato di miserabilità sono dispensati dal prestare cauzione.....	»	»	79
— Sull'esecuzione dei decreti profferiti dai tribunali del regno di Baviera nelle cause interessanti i detti sudditi e viceversa.....	»	»	85

AU = BA	Vol.	Part.	Pag.
AUTORITÀ giudiziaria. Ad essa spetta il decidere sul gravame per negato riconoscimento del diritto di esenzione dal bollo e dalle tasse.	I	2	161
— comunale. Dee stendere i certificati per l'ammissione dei supplenti ai coscritti.....	II	2	382
— estere. In quali casi sono esenti dal bollo le fedi di battesimo, matrimonio e morte che vengono domandate da quelle in via diplomatica.....	»	»	437
BACCHAY I. N. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova acqua aromatica da tavoletta.....	»	»	502
BALLING Agostino. V. *Prinz Guglielmo Augusto.*			
BALSAMI. Differenza nel trattamento daziario di quelli naturali e di quelli preparati.....	»	»	243
BANCO. V. *Obbligazioni del banco.*			
BARAGIOLA Pietro. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata macchina atta a tessere la seta.....	I	2	277
BARDACH Adolfo. Proroga del privilegio dal medesimo ottenuto per l'invenzione di tavole meccaniche aritmetiche.....	»	»	222
BARIGOZZI Erminio. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di costruir volte senza armature.....	»	»	300
BARTELMUS Giovanni. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di cardare il filo grosso.	II	2	549
BASTIANI Pietro. Privilegio accordatogli per migliorata serratura de' braccialetti da donna..	I	2	233
— Rinunzia di lui al privilegio per nuova e migliorata fabbricazione delle chiavi d'oriuolo.	II	2	482
BAUHERR Giorgio. Prorogato il privilegio accordatogli per l'invenzione di una gelatina animale.....	I	2	269
BAVARESI (sudditi). V. *Matrimonio.*			
BAVARI. V. *Baviera.*			

BA = BE	Vol.	Part.	Pag.
BAVIERA. Sull'esecuzione dei decreti proferiti dai tribunali di quel regno nelle cause interessanti sudditi austriaci	II	1	85
— Determinazioni da attivarsi dal 1.° ottobre 1842 in avanti circa il trattamento postale delle corrispondenze per e dal regno di Baviera	»	»	102
BAYER Antonio. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata fabbricazione di zolfanelli	II	2	510
— Alessandro. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di spingere i bastimenti contro le correnti	»	»	506
BEARZI negoziante a Vienna. Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina detta pettine da telajo, già da lui inventata	»	»	493
BECHER Alberto. Privilegio accordatogli per una nuova maniera e materia di fabbricare oggetti d'arte	»	»	529
BECK Enrico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina atta a tessere cordami	I	2	262
BECKER Augusto. Proroga concessagli del privilegio per l'invenzione d'una macchina per applicar disegni di oro, di bronzo, ecc. a qualunque specie di merce inverniciata	»	»	222
BEETZ Federico. Privilegio accordatogli pel miglioramento delle cariche di munizione	II	2	537
BELGIO. Indennizzazione accordata dal governo di quel regno ai sudditi esteri danneggiati per le vicende politiche dell'anno 1830	II	1	88
BENI comunali. Raccomandazioni, schiarimenti, istruzioni e prescrizioni per la raccomandata vendita di essi beni	II	2	331
BERELES Emanuele A. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di bretelle	»	»	495
BERGAMENTER Federico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da lineare	»	»	537
— V. *Dusl Ignazio e comp.*			

BE = BO	Vol.	Part.	Pag.
BERMANN Michele e Teller Giuseppe. Proroga loro accordata del privilegio per migliorata fabbricazione dell'olio di ravizzone e di linseme	II	2	512
BERS Eduardo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione de' cappelli di giunco da uomo	I	2	246
BIASINI Bernardo. Privilegio accordatogli per istrettojo dell' olio di nuova invenzione	»	»	258
BIENERT Francesco. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle casse armoniche in lui già privilegiate	II	2	522
BIHLS Francesco. Privilegio accordatogli per coltelli e altri stromenti da taglio di nuova forma	I	2	288
BILHARZ Rosalia e Caterina cessionarie di Bilharz Giovanni Nepomuceno e Candido. Prorogato il privilegio a questi già concesso per sapone prodotto mediante vapore	»	»	270
BOLLETTE d' importazione pei generi di privativa. Autorizzate le autorità provinciali camerali a prolungarne la valitura	II	2	470
BOLLI. Quali atti degli orfanotrofj e delle pie case di ricovero sieno esenti dal bollo	I	2	193
BOLLO. Dichiarazione aulica intorno al bollo da applicarsi ai documenti di liberazione, e sul modo di ovviare all' abuso di rilasciare quitanze per via di lettere	I	1	25
— Gli stabilimenti e luoghi pii esenti da esso son quelli soltanto che sono sistematicamente provveduti in tutto od in parte dal regio tesoro	I	2	7
— In riguardo a questo le amministrazioni delle chiese non sono da considerarsi come stabilimenti od uffici pubblici	»	»	11
— Facilitazioni di questo accordate alla compagnia di assicurazione in Milano contro gli incendj	»	»	15

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Casi in cui sono esenti da questo le fedi di nascita e di morte che si producono per ottenere l'esenzione dalla tassa personale	I	2	23
— Disposizioni per impedire che un atto, su cui seguì la procedura penale per contravvenzione alla legge del bollo, venga sottoposto ad una nuova invenzione.....	»	»	25
— Il bollo alle note d'inscrizione, rinnovazione d'ipoteca e simili che si producono da un'autorità od ufficio per l'interesse dell'erario deve stare a carico di questo	»	»	26
— Sono soggette a questo le quietanze delle pensioni od assegni a favore delle vedove e degli orfani dei militari.....	»	»	45
— In quali casi possa provvedersi coll'indossazione di un foglio ad un documento o scritto invenzionato per contravvenzione alla legge sul bollo	»	»	46
— Agli scritti o documenti originali eretti in epoca anteriore all'attivazione di una legge sul bollo, come pure alle lettere ed altri scritti privati, quando si devono produrre come allegati, è da applicarsi il bollo di 30 centesimi al foglio.....	»	»	50
— Esenti da questo gli attestati pei teologi sull'esame di catechetica e pedagogia	»	»	53
— Come deve contenersi il giudice nei casi che la parte non fornisse la carta bollata occorribile per l'assunzione dei protocolli e per la spedizione delle sentenze	»	»	61
— Direttive per l'applicazione di questo ai decreti di aggiudicazione delle eredità apertesi avanti il giorno 1.° novembre 1840 e definite od ultimate dappoi	»	»	63
— Come sono da trattarsi riguardo a questo i varj documenti, esibiti ed altri scritti negli affari di servigio della guardia di confine e di finanza.....	»	»	67

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sono soggette a questo le quitanze delle somme che l'erario paga annualmente ai municipj per la manutenzione delle strade postali interne delle città	I	2	72
— Sono esenti da questo gli atti della procedura fiscale e le ricevute o quitanze degli arrendatarj demaniali	»	»	75
— Non è soggetto al bollo il documento con cui un'autorità od ufficio pubblico annuisce alla cancellazione d'ipoteche prese a favore dell'erario	»	»	76
— Sono esenti da questo le istanze delle povere fanciulle per essere comprese nelle liste del lotto e gli uniti certificati di miserabilità; non così le fedi di battesimo e di buoni costumi	»	»	89
— Disposizioni per le casse di risparmio in riguardo alla legge del bollo	»	»	105
— Le quitanze dei medici, chirurghi e levatrici ed altri periti per le spese di viaggio e di vitto loro competenti in occasione d'investigazioni giudiziali, come pure le quitanze dei periti per gl'importi che percepiscono in causa di lavori ed operazioni fatti in occasione d'inquisizioni giudiziali devono munirsi del bollo graduale	»	»	116
— Dichiarazioni vicereali intorno al bollo competente alle polizze di assicurazione	»	»	118
— Bollo graduale prescritto per le quitanze degl'individui militari per le pensioni dell'ordine della corona ferrea, e bollo di 30 carantani pei certificati di viaggio o di permesso d'assenza che si rilasciano agli ufficiali militari ed altri individui ad essi parificati	»	»	120
— L'esenzione da questo per la procedura giudiziale non è applicabile ad un componimento amichevole che precede l'incoazione d'una causa	»	»	121

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. È ammissibile la presentazione di un'istanza di diverse persone con un sol bollo allora unicamente quando siffatte persone in generale, o per lo meno in riguardo all'argomento dell'istanza devono considerarsi come una persona morale o collettiva, quali sarebbero i comuni, le società, i consorti in lite, ecc.	I	2	123
— In un'istanza con un sol bollo si possono comprendere diversi punti di domanda in quanto essi abbiano connessione tra di loro e riguardino un solo ed identico oggetto e di una stessa parte	»	»	124
— Il decreto d'aggiudicazione di eredità deve spedirsi in un solo esemplare in carta con bollo proporzionale, benchè siano diversi gli eredi	»	»	134
— A qual bollo debbono sottoporsi i libretti di scorta	»	»	149
— Nuove dichiarazioni intorno al bollo di alcuni atti che sogliono occorrere presso le case degli esposti	»	»	153
— Non è ammissibile il cambio dei bolli stati impiegati per sentenze ed atti superiormente annullati	»	»	156
— La decisione di un gravame pel negato riconoscimento di un'autorità giudiziaria del diritto di esenzione da bollo d'una parte in base del prodotto certificato di miserabilità spetta all'autorità giudiziaria	»	»	161
— Dichiarazioni al diritto di bollo per le istanze che sono dirette ad autorità austriache e pervengono direttamente o col mezzo delle imp. regie legazioni	»	»	163
— La nuova legge sul bollo non si oppone al rilascio di un solo certificato delle ipoteche quando trattasi di più individui comproprietarj e coobbligati sopra un medesimo fondo dipendentemente dagli stessi titoli	»	»	170

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Soluzione di alcuni quesiti intorno al bollo delle copie delle rubriche da intimarsi alle parti nella procedura giudiziaria	I	2	175
— Metodo da seguirsi in quanto al bollo dei protocolli d'asta	»	»	180
— Sono soggetti a questo i decreti di provenienza per conto delle merci poste fuori di commercio ed articoli di privativa	»	»	188
— Dichiarazioni auliche in ordine al bollo dei passaporti	»	»	192
— Procedura da osservarsi per le suppliche portanti un bollo minore di quello prescritto dalla legge	»	»	198
— Sono sottoposte al bollo proporzionale le quietanze che si rilasciano dagli ospitali pei pagamenti che ricevono dal regio erario o dai comuni in compenso del mantenimento e della cura di alcune categorie di malati	»	»	203
— Disposizioni relative alla corresponsione delle quote di multe esatte per contravvenzioni alla legge del bollo in favore degl'impiegati che le hanno scoperte	»	»	206
— Applicato a' notai il § 86 della legge sul bollo e sulle tasse	»	»	211
— I decreti che si rilasciano dietro gli esami nelle materie di giustizia così civile come criminale sono assoggettati al bollo di lir. 1. 50.	II	1	113
— Discipline uniformi pel trattamento degli atti caduti in contravvenzione alla legge sul bollo.	II	2	310
— Metodo da seguirsi per attribuire la data certa ad uno scritto privato dopo l'attivazione della legge sul bollo	»	»	314
— Quale sia da applicarsi ai protocolli che si erigono dalle autorità subalterne d'amministrazione militare per aste di effetti inservibili	»	»	321
— A qual bollo soggiacciono le sentenze pronunziate sopra la confessione del reo convenuto	»	»	329

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Qual bollo sia da applicarsi ai documenti privati che contengono una perizia	II	2	330
— Casi nei quali sono o no esenti da questo gli atti relativi a domande per condoni di imposta in oggetti censuarj	»	»	360
— Casi nei quali sono esenti da questo i certificati degli uffici ipotecarj che si rilasciano al curatore od all'amministratore della sostanza di un oberato per gli stabili caduti in concorso	»	»	366
— Ragguaglio da seguirsi nell'applicazione del bollo ai documenti ove le somme sono indicate a moneta abusiva	»	»	369
— Quali copie d'ufficio devono essere ritenute autentiche per l'applicazione del bollo relativo	»	»	371
— Su quello da applicarsi ai documenti che si rilasciano dagl'istituti d'assicurazione contro i danni degl'incendj	»	»	372
— Sono esenti da questo i processi verbali assunti d'ufficio per la vendita di merci invenzionate	»	»	384
— Qual sia da applicarsi ai giornali d'entrata e d'uscita dei così detti *monti-grani*	»	»	386
— Conferma, modificazione e dichiarazione di varie circolari e superiori disposizioni intorno alla nuova legge sul bollo e sulle tasse	»	»	391
— Esenzione da questo per alcuni atti in oggetti di coscrizione ed arrolamento militare .	»	»	413
— Norma da osservarsi nell'assunzione di atti soggetti al bollo quando un ufficio è richiesto da altro ufficio pubblico	»	»	424
— Soggetto a questo il nuovo contratto od atto di riforma nella condotta per un medico, chirurgo o una levatrice	»	»	428
— In quali casi sono esenti da questo le fedi di battesimo, matrimonio e morte che vengono dimandate in via diplomatica da autorità estere	»	»	437

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Su quello da applicarsi alle istanze per ottenere la patente d'arte e commercio.....	II	2	441
— Su quello da applicarsi ai documenti e protocolli eretti pei compensi in occasione de' lavori lungo le linee delle strade ferrate dello stato.....	»	»	442
— Dispensato dall'obbligo di usare carta con bollo il fondo degl'invalidi.....	»	»	445
— da applicarsi agli attestati comprovanti di aver compito il corso di metodica per gli aspiranti all'ufficio di maestro.....	»	»	446
— Sul bollo dei documenti per istituzione di messe assoggettati alla superiore approvazione.	»	»	447
— Sul bollo da applicarsi ai documenti di divisione e di donazione di stabili nei quali non è indicato il valore, ma la sola cifra d'estimo.....	»	»	453
— Estese le prescrizioni della legge sul bollo e sulle tasse anche al personale di servizio di corte.....	»	»	467
— Non soggiace a questo il documento con cui il deputato non domiciliato nel comune nomina il proprio sostituto.....	»	»	468
Bonnet Francesco. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da cimare le stoffe....	»	»	479
Bonthele Ermanno cessionario di Kern Carlo Gustavo. Prorogatogli il privilegio dal cedente conseguito per l'invenzione di una massa petrificata.....	»	»	492
Borgomaestro Adolfo. Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina da conciare e altre.....	»	»	548
Borsieri Agostino. Privilegio accordatogli per nuova maniera di stendere il ferro con cilindri.....	»	»	557
Boschi. Epoca fissata per l'esazione della tassa pel taglio de' boschi di ragione comunale...	»	»	326
Bozek Romualdo. Privilegio accordatogli per nuova costruzione dei carri da strade ferrate...	»	»	505

BR = BU	Vol.	Part.	Pag.
BRACEGIRDLE Tomaso. Privilegio accordatogli per macchina da scardassare il filato migliorata..	I	2	238
BRAMBILLA Gio. Battista. Revocatogli per tasse non pagate il privilegio per migliorata illuminazione a gas.....	»	»	242
BRAUN Gian Giacomo. Rinunzia sua al privilegio concessogli per nuova specie di mattoni.	»	»	225
BRESCIA. Catasti e mappe del nuovo censimento stabile in quella provincia. V. *Censimento*.			
— (provincia di). Catasti e mappe pubblicate pel nuovo censimento della medesima. Prorogato il termine per insinuare i riclami....	II	1	81
BRIOLA Alberico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da innalzar l'acqua.....	»	»	283
BRISKER Marco. Privilegio accordatogli per nuova maniera di preparare i prodotti della resina greggia.....	I	2	298
BRÖSE Guglielmo e Hollenbach Davide. Privilegio ad essi accordato per nuova fabbricazione di sigilli.....	II	2	550
BUBENBERGER Gaspare. Privilegio accordatogli pel miglioramento della sua nuova maniera di fabbricar braccialetti.....	I	2	255
BUCHER Giovanni Giacomo e Neubauer Giovanni Battista. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'un apparecchio producente il vapore senza combustibile.....	»	»	302
BÜHLER Enrico ed Armbruster Fedele. Privilegio ad essi accordato per migliorati locomotivi..	II	2	504
BUNZT Giacomo I. Privilegio accordatogli per cera di Spagna migliorata.....	I	2	253
BÖRGER Matteo. Privilegio accordatogli per l'invenzione del così detto ossidatore di lampade.....	»	»	259
BUSCHMANN Eduardo. Per la sua rinunzia al privilegio concessogli per la costruzione del mosaico in legno resta ostensibile a chiunque presso l'imp. regio governo di Lombardia la descrizione del trovato.....	»	»	248

BU = CA	Vol.	Part.	Pag.
BUSCHMANN Odoardo. Privilegio accordatogli per miglioramento della già in lui privilegiata invenzione di fabbricar mosaici di legno	II	2	488
BUSSE F. e Kirchweger H. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di apparecchi particolari ne' locomotivi per far ardere il combustibile.....	I	2	237
— Altro privilegio pel miglioramento della detta invenzione	»	»	»
— Tomaso. Privilegio accordatogli per nuova e miglior maniera di fabbricar stoffe senza il filare e tessere.....	»	»	295
— Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione del panno di feltro	II	2	506
CACCIA conte Emanuele. Privilegio accordatogli per una nuova maniera d'illuminare le case e le strade	»	»	486
— Privilegio accordatogli per l'invenzione di rettificare immantinente e direttamente l'alcool con poche spese	»	»	527
— Privilegio accordatogli per un nuovo processo nella fabbricazione di utensili e recipienti atti a promuovere la combustione dell'idrogeno fluido	»	»	552
CALCE idraulica. Sua daziatura. V. *Dazio*.			
CANDIDATI di concetto (i) che non hanno per anco prestato il giuramento non sono esenti dal servizio militare	I	2	165
CANSON (de) E. e De Lamajorie I. F. privilegio ad essi accordato per nuova e migliorata costruzione di un apparecchio per le caldaje a vapore della cucina.....	II	2	501
CAPI delle guardie di confine e di finanza. V. *Guardie. Tasse*.			
CAROLI Domenico. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'una nuova maniera di fare indirizzi e soprascritti con lettere d'oro....	I	2	292

CA = CE	Vol.	Part.	Pag.
CARTE di pubblico credito. Discipline pei depositi di quelle offerte in cauzione dai notai.	II	2	458
CASCAMI del cotone greggio. V. *Cotone greggio. Dazio.*			
CASSE di finanza. Disposizioni da servire di norma nei casi di pagamenti non riscossi presso le casse entro un anno ed un giorno	I	2	195
— di risparmio. V. *Risparmio.*			
CASSEL Giovanni. Prorogatogli il privilegio per migliorata macchina infiammatoria a platina.	»	»	275
CASSONI Bartolo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per nuova composizione e contemporanea del sale amaro e della magnesia....	II	2	487
CATASTI e mappe del nuovo censimento stabile nelle provincie di Brescia, Verona e Vicenza. Loro pubblicazione.....	I	1	14
CATASTO. Disposizioni dell'imp. regia giunta del censimento per la definizione dei reclami de' privati possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni delle provincie di Padova, Polesine e Treviso.....	»	»	7
— V. *Censimento.*			
CATTEDRE d'università. V. *Coscrizione militare. Università.*			
CAUZIONE (atti di) degl'impiegati. V. *Atti di cauzione. Impiegati.*			
CAUZIONI d'impiegati. Procedura da osservarsi per la realizzazione delle medesime ove trattisi di conseguire la rifusione di un qualche ammanco.....	I	2	41
— degl'impiegati. In che modo regolare le clausole degli atti di esse cauzioni.....	»	»	90
CENSIMENTO (imp. regia giunta del). Sue disposizioni per la definizione dei reclami dei privati possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni delle provincie di Padova, del Polesine e di Treviso.....	I	1	7

CE = CH	Vol.	Part.	Pag.
CENSIMENTO. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento stabile nelle provincie di Brescia, Verona e Vicenza	I	1	14
— Prorogato a tutto il 6 ottobre 1842 il termine stabilito dalla notificazione 16 marzo 1842 per insinuare i riclami intorno ai catasti e alle mappe pubblicate pel nuovo censimento delle provincie di Brescia, Verona e Vicenza	II	1	81
CENSITI. Non possono farsi rappresentare per procure generali ne' convocati comunali. V. *Convocati*.			
CENSURA. V. *Libri. Stampe.*			
CERTIFICATI d'origine. A questi sono da sostituirsi le dichiarazioni delle merci munite dell'ufficiale legalizzazione pel sapone d'olio di Trieste che s'introduce nell'interno territorio doganale	I	2	14
— di miserabilità. Il giudizio sui ricorsi per rifiuto di un parroco o di un'autorità politica al rilascio e vidimazione di un certificato di miserabilità, come pure il giudizio sulle denunzie di surrezione di tali certificati sono di spettanza dell'autorità politica	»	»	77
— Sono esenti da bollo quelli che si producono dalle povere fanciulle per essere comprese nelle liste del lotto	»	»	89
— Quale certificato sia necessario per l'ammissibilità d'un supplente militare	»	»	215
— per l'ammissione dei supplenti ai coscritti devono stendersi dall'autorità comunale e vidimarsi dai commissariati distrettuali	II	2	382
— di miserabilità per l'esenzione dalle tasse e dal bollo. V. *Bollo.*			
— ipotecarj. V. *Bollo. Ipoteche.*			
CREVARD Pietro. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un nuovo metro o misura da sartore	»	»	494
CHIESE. V. *Amministrazioni delle chiese.*			

CH = CO	Vol.	Part.	Pag.
CHIRURGHI. Le loro quitanze per le spese di viaggio e di vitto loro competenti in occasione d'investigazioni giudiziali devono munirsi del bollo graduale	I	2	116
— chiamati a prestar l'opera loro in oggetti di giustizia punitiva. Vietato l'accordar loro rimunerazioni se sieno salariati dallo stato	II	2	319
— V. *Dottori in chirurgia.*			
CITAZIONE edittale dei proprietarj ignoti di depositi. Sostituito il termine di 30 anni a quello di 32 prima prescritto per la medesima.	I	1	3
CITAZIONI contro individui dimoranti all'estero incolpati d'una contravvenzione di finanza. V. *Contravvenzioni di finanza.*			
CLASSIFICAZIONE degl'impiegati. V. *Costruzioni pubbliche. Impiegati.*			
CODICE civile generale. Declaratoria sull'applicazione del § 1333 del medesimo	»	»	18
COGNATRIX Giovanni Beniamino. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova maniera di camice da notte	I	2	238
COMMISSARJ distrettuali. Permesso a questi, ai loro aggiunti ed ai praticanti di concetto delle regie delegazioni provinciali di vestire l'uniforme così detto di campagna	II	2	420
— regj distrettuali. Norme allorchè sono chiamati dalle parti private per oggetti di amministrazione comunale	I	2	34
COMMISSARIATI distrettuali. Devono vidimare i certificati per l'ammissione dei supplenti ai coscritti	II	2	382
COMMISSIONARJ teatrali. Tassa d'arti e commercio a cui soggiacciono	»	»	427
COMPETENZA a decidere nelle quistioni intorno all'identità di due privilegi	»	»	462
COMPONIMENTI amichevoli. Non è applicabile l'esenzione dal bollo per quelli che precedono l'incoazione d'una causa	I	2	121

CO	Vol.	Part.	Pag.
COMUNI. Istruzioni auliche per la migliore amministrazione dei medesimi e particolarmente per la liquidazione e il pareggio delle restanze attive e passive	I	2	1
— Loro impiegati. V. *Impiegati comunali.*			
— V. *Autorità comunali. Beni comunali. Maestri. Scuole.*			
CONCETTO (candidati di). V. *Candidati.*			
— (praticanti di). V. *Praticanti.*			
CONDONI d'imposta in oggetti censuarj. V. *Bollo.*			
CONDOTTA de' medici, chirurghi e delle levatrici. È soggetto al bollo ogni nuovo contratto od atto di riforma nella medesima	II	2	428
CONFISCA. Legge che abolisce la pena della confisca dei beni pel delitto di diserzione militare, e sostituisce somme fisse da pagarsi a titolo di risarcimento dei danni cagionati al regio erario	I	1	68
CONGREGAZIONI municipali. Rettificazione di circolare governativa che riguarda i loro impiegati. V. *Impiegati municipali.*			
CONSIGLIO aulico di guerra. Disposizioni relative al pagamento degl' interessi pei depositi di ragione pupillare eseguiti per conto di esso consiglio	II	2	417
CONSUNTIVI consorziali. V. *Revisori.*			
CONTI. Nuove prescrizioni per la produzione dei conti delle spese di viaggio, e pei versamenti delle rimanenze risultanti dalle rese di essi conti	I	2	140
CONTRAVVENTORI ai regolamenti locali sanitarj. Superiori determinazioni sulle pene da applicarsi a medesimi	»	»	200
CONTRAVVENZIONI di finanza. Anche nei casi contemplati dal § 618 della legge penale sulle medesime si potrà emettere una citazione condizionata contro un individuo dimorante all'estero ed incolpato d'una di siffatte contravvenzioni, ed a qual effetto si emetta	I	1	1

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONTRAVVENZIONI alla legge del bollo. Disposizioni affinchè non accada che un atto su cui seguì la procedura penale per una di siffatte contravvenzioni vada sottoposto ad una nuova invenzione	I	2	25
— alla legge sul bollo. In quali casi possa provvedersi colla indossazione di un foglio o documento scritto invenzionato per contravvenzione alla detta legge	»	»	46
— di finanza. Stabilite le rate che si possono concedere al pagamento delle pene pecuniarie per le contravvenzioni medesime	»	»	173
— alla legge del bollo. V. *Bollo. Multe.*			
— che risguardano il ramo del lotto. V. *Lotto. Ricevitori.*			
CONTRIBUENTI. Istruzioni pei casi di restituzione da farsi a' medesimi di piu scossi	»	»	113
— V. *Imposizioni.*			
CONTRINER Giuseppe e Leopoldo. Prorogato il privilegio ad essi accordato per un nuovo modo di caricare le armi a percussione	»	»	241
CONVITTI regj. Gli allievi gratuiti de' medesimi decadono dal beneficio allorchè sono colpiti da una classificazione sfavorevole nella condotta o nell' applicazione	»	»	133
CONVOCATI generali dei comuni. Sono escluse le procure generali a rappresentare in essi qualche censito, salvo al marito di rappresentarvi la moglie anche senza procura speciale.	II	2	312
COPIE d' ufficio. Quali devono essere ritenute autentiche per l' applicazione del bollo	»	»	371
— autentiche. Applicazione del bollo relativa. V. *Bollo. Copie d' ufficio.*			
CORONA ferrea (ordine della). Le quitanze per le pensioni di quest' ordine vanno soggette al bollo graduale	I	2	120
CORPI di sorveglianza. Quando gl' individui di essi corpi sono curati in ospitali od infermerie esistenti in luoghi dove non è attivata la			

CO	Vol.	Part.	Pag.
competenza dell' addizionale per località disagiata, cessano di percepirla	I	2	86
Corpi di sorveglianza. Nessuno può esservi arrolato se prima non abbia giustificato di avere adempito agli obblighi di coscrizione	»	»	191
— tutelati. V. *Incanti.*			
Corte. Estese le prescrizioni della legge sul bollo e sulle tasse anche al pensonale di servizio della corte stessa.....	II	2	467
Coscritti imputati di volontaria mutilazione per sottrarsi al servizio militare. Dichiarazione su quelli che furono assolti per mancanza di prove.....	I	2	169
— di 5.ª classe. Loro arrolamento al servizio militare. V. *Coscrizione militare.*			
— Dichiarazione relativa al loro domicilio. V. *Coscrizione.*			
— Interesse ch' essi ricevono sulla somma da essi prestata pe' loro supplenti. V. *Supplenti.*			
— V. *Supplenti.*			
Coscrizione militare. Domicilio dei deputati centrali nei rapporti di coscrizione militare pei loro figli.....	»	»	9
— Dichiarasi che per quanto riguarda la decorrenza dell' anno di domicilio voluto pei coscritti dall' aulico dispaccio 29 ottobre 1840 viene stabilito che, perchè tale anno di nuovo domicilio sia valido per gli effetti di coscrizione, rendesi necessario che nel giorno in cui nel successivo anno vengono aperti i registri di coscrizione debba essere già interamente trascorso un anno del nuovo domicilio.	»	»	94
— militare. Dichiarazione sui coscritti imputati di volontaria mutilazione per sottrarsi al servizio militare, ed assolti per mancanza di prove.....	»	»	169
— Dee giustificare d' aver adempito agli obblighi di questa chiunque vuol essere arrolato nei corpi di sorveglianza.....	»	»	191

CO = CU	Vol.	Part.	Pag.
Coscrizione militare. Sono temporaneamente esenti da questa gli assistenti e supplenti delle cattedre d'università	I	2	205
— I coscritti di 5.ª classe possono essere arrolati al militare servizio per la leva cui appartengono, benchè all'epoca di tale arrolamento abbiano già compiuti gli anni 25 di età.	»	»	210
— Esenzione dall'obbligo del bollo per alcuni atti ad essa coscrizione relativi	II	2	413
— V. *Arrolamento. Leva. Militare servizio. Supplenti militari.*			
Cosmetici. V. *Selenite.*			
Cosmetico denominato selenite. Proibitane la fabbricazione e la vendita	II	1	84
Costruzioni pubbliche. Classificazione de' loro impiegati rispetto ai viaggi di questi in un territorio governativo	I	2	147
Cotone greggio e suoi cascami. Condizioni per l'esenzione dal dazio dell'uno e degli altri nel commercio intermedio tra le provincie soggette al regime doganale comune e l'Ungheria e la Transilvania	»	»	166
Cregelius Carlo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per una nuova massa da coprir le pipe da fumare	II	2	547
Crediti dello stato verso i suoi impiegati ed inservienti dipendenti da rapporti di servizio come si debbano definire. V. *Impiegati. Inservienti.*			
Cursori comunali. Disposizioni circa il modo in cui possono dalle preture urbane e foresi essere impiegati negli oggetti di giurisdizione non contenziosa, e loro competenze	I	2	39
— Prescrizioni intorno al diritto loro alle competenze pei loro viaggi in oggetti d'intimazione	»	»	129
— Sul modo di riscossione delle competenze dei cursori comunali per oggetti di volontaria giurisdizione	II	2	430

DA	Vol.	Part.	Pag.
DALMAZIA (olj della). V. *Dazio. Olj.*			
— Suoi vini. V. *Dazio. Vini.*			
DATA certa. In che modo attribuiscasi ad uno scritto privato. V. *Scritti privati.*			
DAZJ. Nuovo dazio d'entrata e d'uscita delle macchine per la bollitura del the.....	II	I	89
DAZIO. Nuova tariffa daziaria per l'entrata e l'uscita delle immagini sacre.....	»	»	110
— Diminuito quello dei pettini di legno, di corno e di osso che dall'Ungheria e dalla Transilvania s'introducono nelle altre provincie poste sotto il regime generale daziario.	I	I	24
— Anche gli olj della Dalmazia, del Quarnero e dell'Istria legittimati come tali presso la dogana di Trieste sono ammissibili al dazio di favore.....	I	2	30
— Le terraglie trasparenti pel dazio d'entrata debbono trattarsi come la porcellana.....	»	»	31
— I legumi freschi si possono daziare in ragione di carico.....	»	»	73
— Dilucidazioni sul trattamento doganale di alcuni oggetti pei quali può essere dubbiosa l'applicazione delle posizioni della vigente tariffa.	»	»	89
— Norme risguardanti la facoltà di daziare per entrata presso le dogane esistenti nei portofranchi o territorj estradoganali le merci destinate per l'introduzione entro il territorio doganale.....	»	»	99
— Trattamento daziario dei rosarj composti di legno, corno, osso, vetro, ecc. e muniti di croci od immagini di santi di metallo.....	»	»	112
— Trattamento daziario da applicarsi alle lastre o pietre di Kehlheim, della calce idraulica e degli scorpioni.....	»	»	115
— Schiarimento sulla disposizione del § 39 delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria del 1838 circa la falsità nella dichiarazione delle merci.....	»	»	125

DA	Vol.	Part.	Pag.
Dazio, Norme di ragguaglio tra il peso e il carico di articoli da daziarsi in relazione ai §§ 9 e 11 delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria del 1838	I	2	127
— Trattamento daziario delle macchine e parti di esse ancora sconosciute	»	»	143
— Condizioni per l'esenzione dal dazio del cotone greggio e de' suoi cascami nel commercio intermedio tra le provincie soggette al regime doganale comune e l'Ungheria e la Transilvania	»	»	166
— Regola per distinguere i filati dal refe nella procedura daziaria	»	»	217
— Nuova tariffa per il dazio d'entrata e d'uscita nel commercio intermedio coll'Ungheria e colla Transilvania dei suini e delle terraglie	II	1	82
— Variazioni nel dazio d'entrata e d'uscita per il commercio di varj articoli di ferro attraverso la linea interna od intermedia daziaria e del trigesimo fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie della monarchia	»	»	117
— Variazioni nella tariffa daziaria del filo di ferro o d'acciajo	»	»	119
— Limitati alle ricevitorie di Magenta e di Borgo Ticino i posti daziarj per l'uscita delle merci di transito verso gli stati sardi, e non potersi quindi emetter bollette di transito per altri punti dei confini	»	»	126
— Sul trattamento daziario dei vetri da specchi senza cornice	II	2	328
— Sul trattamento daziario degli oggetti ricevuti a titolo di donazione e di eredità	»	»	362
— Sulla procedura daziaria del nitrato di soda e di tutte le altre qualità del così detto natrone	»	»	363
— Procedura daziaria per l'importazione dei vini della Dalmazia e delle isole del Quarnero	»	»	375

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
DAZIO. Trattamento daziario de' lavori di zinco.	II	2	378
— Sulla concessione dei salvocondotti per l'esportazione o ritiro di prodotti od attrezzi montanistici	»	»	406
— Metodo per determinare le multe nelle contravvenzioni ai regolamenti doganali sul trasporto e custodia dei vini nazionali	»	»	422
— Differenza nel trattamento daziario dei balsami naturali e di quelli preparati	»	»	423
— Determinazione quanto al daziare la lana delle pecore tosate in atto di pascolo all' estero	»	»	426
— Schiarimenti pel trattamento daziario di varie qualità di seta	»	»	440
— Procedura daziaria dei zigari in cassette che pervengono dall' estero	»	»	449
— Schiarimenti circa quello da applicarsi al filugello filato greggio	»	»	471
DEBITO pubblico. V. *Ammortizzazione. Obbligazioni del banco e domesticali. Obbligazioni erariali. Obbligazioni di stato.*			
DECHANT Francesco Antonio Emerico. Dichiarato nullo per mancanza di novità il privilegio accordatogli per un miglioramento nel modo di coprire i tetti con lavagna	I	2	271
DECRETI (i) che si rilasciano dietro gli esami nelle materie di giustizia così civile come criminale sono soggetti al bollo di lir. 1. 50	II	1	113
DELEGAZIONI (regie). Cautele e controllo che debbono osservare nel ricevimento e nella restituzione dei depositi	I	2	19
— provinciali. Loro facoltà per l'approvazione delle delibere al pubblico incanto per la vendita dei beni dei corpi tutelati. V. *Incanti.*			
DEMEL Francesco e Schärly Giacomo. Prorogato il privilegio da essi già ottenuto per nuova e migliorata fabbricazione di pettini	»	»	224

DE = DI	Vol.	Part.	Pag.
DEMUTH Pietro. Prorogato il privilegio da lui ottenuto per invenzione e miglioramento degli apparecchi d'illuminazione	I	2	222
DENUNZIANTI nelle contravvenzioni che risguardano il lotto. V. *Lotto. Ricevitori.*			
DEPOSITI. Sostituito il termine di 30 anni a quello di 32 prima prescritto per la citazione edittale dei proprietarj ignoti de' depositi.	I	1	3
— Cautele e controllerie da osservarsi nel ricevimento e nella restituzione di quelli che si fanno presso le regie delegazioni	I	2	19
— di cauzione. Decorre l'interesse del 4 per 100 dal 1.° novembre 1841 in avanti su quelli investiti sul fondo d'ammortizzazione per parte anche d'individui non appartenenti alla categoria degl'impiegati	»	»	212
— di ragione pupillare. Disposizioni relative al pagamento degl'interessi per quelli di questa specie eseguiti per conto del consiglio aulico di guerra	II	2	417
DEPUTATI centrali. Dichiarazioni auliche intorno al domicilio dei medesimi nei rapporti di coscrizione militare pei loro figli	I	2	9
— comunali. Non soggiace a bollo il documento con cui il deputato non domiciliato nel comune nomina il proprio sostituto	II	2	468
DETTER Antonio e Detz Ignazio. Privilegio ad essi accordato per lime e raspe di nuova fabbricazione	I	2	293
DETZ Ignazio. V. *Detter Antonio.*			
DEUTSCH Ignazio. Proroga d'anni due del privilegio per un nuovo coltello da spaccar le ossa di balena	»	»	239
DIDIER Felice e Droinet Felice. Prorogato il privilegio da essi già ottenuto per migliorata illuminazione con gas portatile	»	»	224
— Prorogato a lor benefizio il privilegio per miglioramento nell'illuminazione a gas portatile.	II	2	559

DI = DO	Vol.	Part.	Pag.
DIENST Nicola. Prorogatogli l'esercizio del privilegio pel ritrovato di applicare un bronzo resistente al fuoco sopra recipienti di ottone come sul rame	II	2	509
DIETRICH Carlo. Privilegio accordatogli per pavimenti artificiali di carta	»	»	514
DINGLER Enrico. Privilegio accordatogli per migliorato refrigeratore della birra cotta	»	»	418
DIRETTE. V. *Imposizioni.*			
DIRITTI di porto delle imperiali regie poste. Regolamento sui medesimi attivato col giorno 1.° agosto 1842	I	1	29
— postali. V. *Poste.*			
DISERZIONE dal servizio militare. Legge con cui si abolisce la pena della confisca pei casi di detta diserzione, e si sostituiscono somme fisse da pagarsi a titolo di risarcimento dei danni cagionati al regio erario	»	»	69
DIURNISTI. Non possono come tali assumersi gli impiegati dimessi dal servizio per delitti, trasgressioni o negligenza nelle mansioni d'ufficio.	I	2	136
DIXON Abramo. Privilegio accordatogli per miglioramento della stufa economica da stanza.	»	»	244
— Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina atta a ficcare in terra palafitte	»	»	247
— Tomaso. Privilegio accordatogli per nuovo modo di disporre e fabbricare le stoffe sul telajo, ecc.	II	2	535
DOBLHOFF-DIER (di) barone Antonio. Privilegio accordatogli per nuova copritura di tetti	»	»	520
DOBNER Giovanni nobile di Dettendorf e Rautenhof ingegnere. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di apparecchi matematici	I	2	273
DOCUMENTI di divisione e di donazione di stabili nei quali non è indicato il valore, ma la sola cifra d'estimo. Qual bollo debba loro applicarsi.	II	2	453
— Ove le somme sono indicate a moneta abusiva, ragguaglio da seguirsi nell'applicazione del bollo	»	»	369

DO = DU	Vol.	Part.	Pag.
DOCUMENTI originali eretti prima dell'attivazione del bollo che si producono come allegati, a qual bollo vadano sottoposti. V. *Bollo. Lettere. Scritti e documenti. Scritti privati.*			
— privati. A qual bollo vadano soggetti quelli che contengono una perizia	II	2	330
DOGANE. Dilucidazioni sul trattamento doganale di alcuni oggetti pe'quali può essere dubbiosa l'applicazione delle posizioni della vigente tariffa	I	2	80
— I ricapiti d'avviso che si emettono dalle ricevitorie alle porte delle città per l'accompagnamento delle merci alle dogane interne non sono soggetti alla competenza di taglio .	»	»	97
— Norme risguardanti la facoltà di daziare per entrata presso le dogane esistenti nei portofranchi o territorj estradoganali le merci destinate per l'introduzione entro il territorio doganale	»	»	99
— Schiarimenti per la verificazione del peso netto nelle spedizioni di merci soggette a controlleria pel commercio interno	II	2	434
— V. *Dazio.*			
DOMICILIO de' coscritti. V. *Coscrizione.*			
DONAZIONE. Come sieno da daziarsi gli oggetti ricevuti a questo titolo od a titolo di eredità.	»	»	362
DOSTAL Giuseppe cessionario di Wurm Francesco Saverio. Prorogatogli l'esercizio del privilegio dal cedente ottenuto per una nuova macchina onde fabbricar chiodi	»	»	542
DOTTORI in chirurgia. Le loro prerogative sono eguali a quelle dei chirurghi maggiori o maestri in chirurgia nel rispettivo esercizio	»	»	377
DROINET Felice. V. *Didier Felice.*			
DUNANT Giuseppe Maria. Privilegio accordatogli per nuova qualità di sapone raffinato	»	»	539
DUPONT Pietro. Privilegio accordatogli per migliorate rimesse di capelli	I	2	250

DU = ES	Vol.	Part.	Pag.
Dusl Ignazio e comp. e Bergamenter Federico. Privilegio ad essi accordato per un nuovo modo di rendere impermeabili le stoffe	II	2	551
Editti giudiziarj. Sul modo di procurarne il pagamento per l'inserzione agli editori delle gazzette	»	»	472
Eggerth Giuseppe. Prorogato il privilegio accordatogli per una nuova specie di bottoni. .	I	2	240
Eichen Antonio. Prorogatogli il privilegio per mangani della biancheria migliorati	»	»	268
— Privilegio accordatogli per macchine da calpestare i mattoni migliorata	»	»	298
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per miglioramento delle macchine a vapore e delle caldaje	II	2	516
Eifenbeiss Enrico. Privilegio accordatogli per nuovi e migliorati apparecchi atti a decartire.	»	»	521
Elbogen Enrico. V. *Wappenstein Rodolfo.*			
Enrich Alessandro. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di stampare la tela	I	2	279
Erario. Deve stare a carico di questo il bollo alle note d'inscrizione, rinnovazione d'ipoteca e simili che si producono da un' autorità od ufficio per l'interesse dell'erario. . . .	»	»	26
— (regio). Conseguenze legali nel caso di ritardata presentazione degli schiarimenti e sopraschiarimenti richiesti a persona obbligata a rendiconto verso esso regio erario.	»	»	187
Erbenstein Giuseppe. V. *Meissl Francesco.*			
Ercolessi Antonio. V. *Latis Abramo.*			
Eredità. Come sieno da daziarsi gli oggetti ricevuti a questo titolo od a titolo di donazione.	II	2	362
— (aggiudicazione di). V. *Aggiudicazione. Bollo.*			
Esche Giuseppe. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di scialli ed altre stoffe.	»	»	552

ES = FE	Vol.	Part.	Pag.
Escher C. G. Alberto e Loya D. Privilegio ad essi accordato per nuova e migliorata macchina a vapore per bastimenti	I	2	247
Esenzione dal bollo. V. *Bollo*.			
Esposti (case degli). Nuove dichiarazioni intorno al bollo di alcuni atti che sogliono occorrere presso le case medesime	»	»	153
Fabbriche. Ad ovviar gli abusi e le frodi in oggetti di finanza e dazio è vietata, senza il superiore assenso, ogni erezione od innovazione di fabbriche in vicinanza delle mura delle città o sopra di esse	»	»	37
Falta Giovanni ed Heinemann Federico. Privilegio ad essi accordato per bottoni di nuova costruzione	II	2	480
Faulwetter Antonio. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione delle lampade ad olio	»	»	528
Fedi di battesimo. Non sono esenti dal bollo quelle che si producono dalle povere fanciulle per esser comprese nelle liste del lotto	I	2	89
— V. *Autorità estere. Bollo.*			
— di buoni costumi. Non sono esenti dal bollo quelle che si producono dalle povere fanciulle per essere comprese nelle liste del lotto	»	»	»
— di nascita e di morte che si producono per ottenere l'esenzione dalla tassa personale. Quando esenti dal bollo	»	»	23
— di nascita. Anche quelle per gl'individui che si trovano all'estero dovranno esser su carta munita del prescritto bollo	»	»	163
— di matrimonio. Anche quelle per gl'individui che si trovano all'estero dovranno esser su carta munita del prescritto bollo	»	»	»
— V. *Autorità estere. Bollo.*			

FE = FI	Vol.	Part.	Pag.
FEDI di morte. Anche quelle per gl'individui che si trovano all'estero dovranno esser su carta munita del prescritto bollo	I	2	163
— V. *Autorità estere. Bollo.*			
FEDINE. Le nuove norme prescritte pel rilascio delle fedine criminali saranno da osservarsi anche per le fedine relative alle procedure per gravi trasgressioni politiche	»	»	108
FELLNER Giacomo. Privilegio accordatogli per nuova qualità di soffitti	»	»	251
FELSENBURG Mosè. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'un color d'oro	»	»	249
FERDINANDI Francesco. V. *Rohrbach.*			
FERRO. Variazioni nel dazio d'entrata e d'uscita pel commercio di varj articoli di questo metallo attraverso la linea interna od intermedia daziaria e del trigesimo fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie della monarchia	II	1	117
— (filo di) o d'acciajo Variazioni nella tariffa daziaria di questa merce	»	»	119
FERTBAUER Leopoldo. Privilegio accordatogli per nuova preparazione di colori a olio	I	2	285
FEXER Giuseppe ed Eduardo. Privilegio ad essi accordato per miglioramento della macchina da fabbricar cioccolata da essi inventata	II	2	504
FILATI. Regola per distinguerli dal refe nella procedura daziaria	I	2	217
FILUGELLO filato greggio. Schiarimenti circa il dazio da applicarsi al medesimo	II	2	471
FINANZA (intendenze di). Estese le loro facoltà per le transazioni che possono conciliarsi colle parti debitrici verso la cassa d'ammortizzazione in casi di controversia	I	2	49
— (uffici esecutivi di). Determinazioni auliche sull'organizzazione dei medesimi	»	»	57
— (legge penale di). Verificazione del peso delle piante di tabacco a senso del § 312 della legge medesima	II	2	377

FI = FR	Vol.	Part.	Pag.
FINANZA. Anche i merciai girovaghi sono soggetti alle perquisizioni di questa	II	2	432
— V. *Alunni. Contravvenzioni di finanza. Ufficiali di finanza.*			
FINANZE. V. *Casse di finanza. Contravvenzioni di finanza.*			
FISCHBEIN Pietro Lodovico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata macchina delle caldaje e dei navigli a vapore e locomotivi.	I	2	284
FISCHER Gaspare. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per rimesse di capelli di nuova costruzione	II	2	487
— Prorogato il privilegio conferitogli per un'acqua odorifera di nuova specie	I	2	242
FLETCHER Matteo. Privilegio accordatogli per migliorata macchina a vapore cilindrica	»	»	243
— Privilegio accordatogli per macchine a vapore di forma sferica migliorate	»	»	245
— Privilegio accordatogli per migliorata macchina a vapore a circolo	»	»	280
— Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina circolare a vapore in lui privilegiata	II	2	477
— Privilegio accordatogli per nuove e migliorate caldaje a vapore	»	»	524
FOGLIE di tabacco. V. *Tabacco.*			
FONDAZIONI pie. Testual traduzione eseguita dal supremo tribunale di giustizia in Verona della sovrana risoluzione 15 maggio 1841 sulla competenza delle autorità amministrative e giudiziarie negli oggetti di pie fondazioni, a maggiore schiarimento della risoluzione medesima.	I	2	54
FORO civile. La competenza di esso foro civile pei soldati in permesso, a termini della sovrana risoluzione 3 marzo 1837, non è applicabile all'Ungheria ed alla Transilvania.....	II	2	365
FRANCK Michele. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di costruire i ponti di legno.	I	2	301

FR = GI	Vol.	Part.	Pag.
FRENKEL Giuseppe Giacomo e Kolm Ermanno cessionarj di Frenkel Pietro. Prorogato ad essi il privilegio per migliorate teste di pipe di argilla	II	2	481
FRIEDREICH Antonio. Proroga concessagli del privilegio per un miglioramento nella fabbricazione delle teste di pipe d'argilla	»	»	»
FUCHS Giuseppe e Schiffner Rodolfo. Privilegio ad essi accordato per un nuovo modo di raffinare il tartaro	»	»	532
FURG Giuseppe. Prorogatogli il privilegio per un miglioramento dei busti da donna	I	2	299
GALIMBERTI Antonio cessionario di Anderwalt Pasquale. Prorogatogli il privilegio per una nuova forza motrice degli oriuoli	II	2	511
GAMBALE Emanuele. Privilegio accordatogli per l'invenzione di nuovi segni e semplici per insegnare la musica	»	»	520
GAMIUS Federico e Stenzl Guglielmo. Seconda prolungazione ad essi accordata del privilegio per nuova e migliorata costruzione di pavimenti e parchetti	I	2	290
GARABET Davitjan Giovanni. Sua rinunzia al privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di pipe	»	»	300
GASTEIGER Giovanni. Prorogatogli il privilegio per migliorata inverniciatura delle pelli stese sopra cornici	II	2	510
GAUTHER, Leemann e comp. Privilegio ad essi accordato per una nuova macchina da filar il cotone	»	»	519
GAZZETTE. Sul modo di procurare agli editori di queste il pagamento delle loro competenze per inserzione di editti giudiziarj	»	»	472
GIESSAUF Ignazio. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di stoffe di seta	»	»	536

CI = CO	Vol.	Part.	Pag.
GINNASJ. V. *Istruzione pubblica. Studj ginnasiali.*			
GIOANNITI (ordine de'). Giurisdizione accordata al nuovo priorato di quest'ordine nel regno lombardo-veneto	II	1	121
GIRARDET Carlo. Privilegio accordatogli per nuovi astucci da zigari	II	2	495
GIUDICE. Come deve contenersi nei casi che la parte non fornisse la carta bollata occorribile per l'assunzione dei protocolli e per la spedizione della sentenza	I	2	61
— Sua facoltà nelle contestazioni per prestazione di giuramento. V. *Giuramento decisorio.*			
GIUDIZJ criminali e politici. Emenda dell'art. 4.° della governativa notificazione 18 ottobre 1836 sulla destinazione nei medesimi dei *probi viri.*	II	2	324
— politici. V. *Giudizj criminali.*			
GIURAMENTO decisorio. Nel caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito dipenderà dal giudice, a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo, e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione. È tale prescrizione applicabile anche al giuramento deferito sull' autenticità di una scrittura propria o del carattere di un defunto.	I	1	65
GIURISDIZIONE non contenziosa. Come vi possano esser adoperati e con quali competenze i cursori comunali	I	2	39
— (volontaria). Sul modo di riscossione delle competenze dei cursori comunali per oggetti di essa giurisdizione	II	2	430
GIUSTIZIA punitiva. Vietato l'accordare rimunerazioni ai medici e chirurghi salariati dallo stato per l'opera che prestano in oggetti di essa giustizia punitiva	»	»	319
GOIGNER I. F. Privilegio accordatogli per nuova costruzione de' tiranti da calzoni	»	»	433

GO = GR	Vol.	Part.	Pag.
GOLDSCHMIDT Ignazio. Prorogato il privilegio concessogli per una migliorata composizione di metallo con cui si fabbricano diademi, braccialetti, ecc.	I	2	235
— Alessandro. Privilegio accordatogli per l'invenzione di coramelle chimiche elastiche.	»	»	265
— Privilegio accordatogli per miglioramento delle sue coramelle chimiche già privilegiate.	II	2	489
GOLNHOFER Giorgio. Privilegio accordatogli per suole di nuova invenzione.	I	2	253
GRANT Greenham Isacco. Privilegio accordatogli per l'invenzione di sapone di nuova materia.	»	»	226
GRATIFICAZIONE di un trimestre di soldo alle vedove d'impiegati non può essere accordata agli orfani in parità di caso. V. *Impiegati. Orfani. Vedove.*			
GREYER Amadeo. Prorogatogli per anni due l'esercizio del privilegio per un'altalena di nuova invenzione.	II	2	546
GRILLS John. Privilegio accordatogli pel miglioramento delle macchine atte ad innalzare pesi e metterli a terra.	I	2	228
GRIMAUD de Caux dottor Gabriele cessionario di Froussard Giovanni Battista. Prorogatogli l'esercizio del privilegio dal cedente ottenuto per migliorate macchine da filtrare.	II	2	546
GRISETTI Carlo. Privilegio accordatogli per alveari portatili di nuova foggia e apparecchi per la cura delle api.	I	2	227
GROPIUS Ferdinando. Prorogato il privilegio accordatogli per un apparecchio atto ad asciugare in breve tempo la lana.	»	»	241
GROSS Giuseppe. V. *Sztrokay Alessio.*			
— Hoffinger dottor Antonio Giovanni. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di collocar tipi e di stampare.	»	»	263
GRUNER Carlo e Kreitner Federico. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di una macchina atta a spezzare la legna.	II	2	479

GR = HA	Vol.	Part.	Pag.
GRYLL Giovanni. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per miglioramento di macchine atte ad alzare e calare dei pesi.....	II	2	543
GUARDIA di confine. Come sono da trattarsi riguardo al bollo i varj documenti, esibiti ed altri scritti negli affari di servizio di essa guardia e di quella di finanza.....	I	2	67
— Si rettifica la traduzione italiana del § 59 del regolamento organico per la guardia medesima.....	»	»	138
— di finanza. Sono agl' impiegati della medesima applicate le norme vigenti per quelli della guardia di confine relativamente alla cessazione degli assegni d'alloggio.....	»	»	66
— Nuove determinazioni sulle competenze degl' individui di essa guardia per indennità di vitto nelle occasioni di trasferte e per compenso delle spese di viaggio.....	»	»	183
GUARDIE di confine e di finanza. Tassa di servizio da pagarsi per la nomina de' loro capi	II	2	368
GUGGENBERGER C. F. Sua spontanea rinunzia ai privilegi ad esso accordati, 1.° per l'invenzione dei così detti cammini a corrente d'aria; 2.° pel miglioramento dei cammini stessi.	I	2	223
HALBEDEL Desiderio. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di paralumi.....	II	2	527
HARTMANN nobile di Franzenshuld Enrico Federico. Prorogatogli il privilegio per lettiere e scheletri di divani di nuova invenzione...	I	2	271
HASSA Antonio. Prorogatogli il privilegio per miglioramento della sua propria invenzione di dar l'appretto alle stoffe.....	II	2	497
HASSAN Giuda. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata confezione degli abiti alla foggia orientale.....	»	»	493

HA = HI	Vol.	Part.	Pag.
HAUMANN Cristiano. Prorogato il privilegio accordatogli per lavori da tappezziere di nuova invenzione	I	2	231
— Privilegio accordatogli per l'invenzione di applicare guernizioni o lavori di legno sul ferro	»	»	273
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per miglioramento della sua invenzione di un nuovo modo di fabbricare e imbottir mobiglie	II	2	512
HAUSNER Filippo. Sua rinuncia al privilegio accordatogli per una carrozza locomotiva di nuova invenzione	I	2	225
HEFSKY. Prolungatogli al sesto anno l'esercizio del privilegio per nuova fabbricazione di coperte da letto, da cavalli, ecc.	II	2	493
HEIDNER Felice. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per vernice da stivali nuova e migliorata	»	»	509
HEINEMANN Federico. V. *Falta Giovanni.*			
HEMBERGER Giacomo Francesco Enrico. Privilegio accordatogli per nuovi apparecchi e processi riscaldatorj	»	»	486
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per un nuovo modo di preservare dall'ossidazione il ferro, l'acciajo ed il rame	»	»	497
HERZ Enrico Odoardo. Rinunzia sua all'esercizio del privilegio per migliorato metodo di seccare le barbabietole e ogni altra pianta	»	»	543
HERZOG Vincenzo e Kaspermayer Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per chiodi di nuova fabbricazione	I	2	254
HILLARDT Giovanni. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di servirsi della torba nella fabbricazione della porcellana, delle merci d'argilla, ecc.	»	»	279
HILLINGER Francesca. Privilegio accordatole per miglioramento dell'acqua di Colonia	»	»	267

HI = HU	Vol.	Part.	Pag.
HIRSCHFELD Emilio. Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina da lucidare le carte da giuoco	II	2	536
HOCH Carlo cessionario di Leon Augusto e figlio. Prorogatogli il privilegio da essi ottenuto per migliorata fabbricazione d'olio	»	»	491
HÖFEL Biagio. V. *Sollinger Giovanni.*			
HOFMANN Francesco. Privilegio accordatogli per nuova macchina da fabbricare le cornici di legno	I	2	277
HÖKER Tomaso e Schön Ignazio. Privilegio ad essi accordato per tubi de' pozzi a tromba di nuova invenzione	II	2	554
HOLLENBACH Davide. V. *Bröse Guglielmo.*			
HOLZER Francesco. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata fabbricazione di braccialetti	»	»	508
HOPESCH (di) conte Teofilo. Privilegio accordatogli pel trovato d'una nuova materia da cui cavar olio	»	»	540
HORKAN Venceslao. Prorogato il privilegio da lui già ottenuto pel miglioramento delle sponde elastiche de' bigliardi	I	2	224
HORSKY Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un apparecchio matematico per indicare il piano dei poligoni, ecc.	»	»	301
HUBER Luigi. Prorogato il privilegio ad esso già accordato per l'invenzione di un nuovo lastrico da strade	»	»	224
— Privilegio prorogatogli per un nuovo modo d'usare l'asfalto combinandolo con un bitume elastico	II	2	558
HUEBER Francesco Antonio. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'un apparecchio atto a comprimere i bottoni d'osso	»	»	509
— Prorogatogli l'altro privilegio da lui ottenuto per migliorata fabbricazione dei bottoni d'osso	»	»	»

HU = IM	Vol.	Part.	Pag.
HUFFZKY Carlo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata fabbricazione di tegole e mattoni	II	2	508
HUTZKY Carlo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per fabbricazione di tegole, mattoni e tavelle	I	2	289
IMMAGINI sacre. Nuova tariffa daziaria per l'entrata e l'uscita delle medesime	II	1	110
IMPIEGATI. I crediti dello stato verso i medesimi, e di questi verso lo stato, che derivano da rapporti di servizio, devono definirsi in via amministrativa	I	1	13
— Procedura da osservarsi per la realizzazione delle cauzioni d'impiegati ove trattisi di conseguire la rifusione di un qualche ammanco.	I	2	41
— La gratificazione di un trimestre di soldo che si concede alle loro vedove non qualificate per la pensione non può essere accordata agli orfani in parità di caso	»	»	48
— della guardia di finanza. Sono ad essi applicate le norme vigenti per quelli della guardia di confine relativamente alla cessazione degli assegni d'alloggio	»	»	66
— Risoluzione sovrana intorno alle clausole degli atti di cauzione de' medesimi	»	»	90
— militari. Soggetti al bollo di 30 carantani i certificati di viaggio e di permesso d'assenza che si rilasciano ad essi impiegati militari od altri individui ad essi parificati	»	»	120
— Non possono assumersi neppure come diurnisti gl'impiegati dimessi dal servizio per delitti, trasgressioni o negligenza nelle mansioni d'ufficio	»	»	136
— municipali. Rettificazione della circolare governativa 15 settembre 1826 sulle disposizioni applicabili agl'impiegati delle congregazioni municipali e dei comuni	»	»	137

IM	Vol.	Part.	Pag.
Impiegati delle pubbliche costruzioni. Loro classificazione rispetto ai viaggi in un altro territorio governativo	I	2	147
— Norme da osservarsi per gli atti di cauzione che si presentano dai medesimi	»	»	157
— gratuiti e soprannumerarj. Tassa cui debbono soggiacere quando le nomine loro vanno unite ad uno dei titoli indicati dal § 149 della legge sul bollo	II	2	305
— Discipline per ovviare la simultanea presenza in un ufficio doganale d'impiegati congiunti fra loro in parentela	»	»	306
— Attestati da prodursi dagl'individui che aspirano ad essere nominati ufficiali di finanza per constatare la cognizione delle merci	»	»	308
— Sull'attivazione e sospensione degli assegni che si corrispondono ad impiegati ed inservienti per indennità d'alloggio	»	»	357
— Non si può procedere ad infliggere pena disciplinale contro un impiegato se prima non sia stato sentito sulle imputazioni emerse a suo carico	»	»	385
— contabili. Sull'obbligo delle loro mogli di presentare la prescritta reversale di rinuncia.	»	»	421
— V. *Impieghi.*			
Impieghi. Le tasse di nomina a questi devono essere versate di mese in mese in dodici eguali rate, e non altrimenti	I	2	22
— onorarj. A qual tassa soggiaccia la nomina ai medesimi quando vi sia congiunto uno dei titoli indicati nel § 149 della legge sul bollo e sulle tasse	»	»	216
Imposizioni dirette per l'anno camerale 1843, ed epoche dei pagamenti pel territorio lombardo.	II	1	95
— Simili e pel detto anno, ed epoche dei pagamenti pel territorio veneto	»	»	97
Imposte. Casi nei quali sono esenti o no dal bollo gli atti relativi a domande per condoni delle medesime in oggetti censuarj	II	2	360

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
IMPOSTE. V. *Imposizioni*.			
IMPUTATI di contravvenzioni di finanza. Citazioni contro quelli che dimorano all'estero. V. *Contravvenzioni di finanza*.			
INCANTI. Possono dalle imp. regie delegazioni provinciali approvarsi le delibere al pubblico incanto dei beni dei corpi tutelati, con divisione in lotti solo quando l'entità del prezzo fiscale complessivo, e non già quella di ciascun lotto, non oltrepassi il limite di lire tremila .	I	2	88
INCENDJ. Istituti di assicurazione contro i danni de' medesimi. V. *Assicurazione*.			
INDENNITÀ di vitto nelle occasioni di trasferte competente agl' individui della guardia di finanza	»	»	183
INSCRIZIONI ipotecarie per l'interesse dell' erario. V. *Bollo. Erario. Ipoteche*.			
INSERVIENTI dello stato. I crediti di questo verso di quelli, e di quelli verso di questo, dipendenti da rapporti di servizio, devono definirsi in via amministrativa	I	1	13
— Sull' indennità d' alloggio ai medesimi. V. *Impiegati*.			
INTIMAZIONE degli atti civili richiesta dalle rispettive autorità giudiziarie sarde ed austriache. Dichiarazione e discipline con cui essa vien regolata	I	2	27
INTIMAZIONI dei cursori comunali. Prescrizioni intorno al diritto loro alle competenze di viaggio per esse intimazioni	»	»	129
— da farsi dai cursori comunali negli oggetti di giurisdizione non contenziosa. V. *Cursori comunali*.			
INVALIDI. Il fondo di questi è dispensato dall' obbligo di usare carta con bollo	II	2	445
INVENZIONI in materia di contravvenzioni alla legge del bollo. V. *Bollo. Contravvenzioni alla legge del bollo*.			
— V. *Privilegi*.			

IP = IS	Vol.	Part.	Pag.
IPOTECHE. Il bollo alle note d'inscrizione, rinnovazione d'ipoteca e simili per l'interesse dell'erario deve stare a carico di questo...	I	2	26
— Non è soggetto al bollo il documento con cui un'autorità od ufficio pubblico annuisce alla cancellazione o riduzione d'ipoteche prese a favore dell'erario.....	»	»	76
— La nuova legge sul bollo non si oppone al rilascio d'un solo certificato delle ipoteche quando trattasi di più individui comproprietarj e coobbligati sopra un medesimo fondo dipendentemente dagli stessi titoli	»	»	170
— In quali casi sono esenti dal bollo i certificati degli uffici ipotecarj che si rilasciano al curatore od all'amministratore della sostanza di un oberato per gli stabili caduti in concorso.	II	2	366
ISAK Carlo. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione de'letti elastici	I	2	281
ISTANZE cumulative. Caso in cui sieno ammissibili con un sol bollo	»	»	123
— In un'istanza con un sol bollo si possono comprendere diversi punti di domanda in quanto essi abbiano connessione tra di loro e riguardino un solo ed identico oggetto e di una stessa parte.....	»	»	124
— dirette ad autorità austriache che pervengono dall'estero. Dichiarazioni intorno al diritto di bollo per le medesime	»	»	163
ISTRIA (olj dell'). V. *Dazio. Olj.*			
— Estese anche a'suoi vini le favorevoli disposizioni portate dalla circolare 14 settembre 1842.	II	2	436
ISTRUZIONE pubblica. Prescrizioni per l'insegnamento ginnasiale che può essere esercitato dai sacerdoti in cura d'anime nella campagna a giovani poveri e di distinto talento	I	2	95
— I giovani assistiti da stipendio scolastico e gli allievi gratuiti de'regj convitti decadono dal beneficio allorchè colpiti da una classificazione sfavorevole nella condotta o nell'applicazione.	»	»	133

JA = KO	Vol.	Part.	Pag.
JACKL Giovanni e Schleichert Luigi. Privilegio ad essi accordato per chiodi di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	227
JÄGERMANN Davide Cristiano Martino. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per un nuovo modo sollecito di dipingere	II	2	542
JÄGERSBERGER Giacomo. Prorogatogli il privilegio per migliorati lavori da calzolajo	»	»	480
JULLIAC Luigi. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione dei cappelli di panno, di feltro, di casimiro, ecc.	I	2	283
KARIS Francesco. V. *Kurth Eduardo.*			
KASCKE Samuele. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina a vapore per uso di caffè	»	»	248
KASPERKOWITZ Carlo. Privilegio accordatogli per nuova maniera di fabbricare i galloni	II	2	536
KASPERMAYER Giuseppe. V. *Herzog Vincenzo.*			
KAUFFMANN Cristiano. V. *Altlechner Lorenzo.*			
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per una nuova lampada meccanica a olio	»	»	496
KELLER Alberto. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata filatura della seta	»	»	542
KENDALL Enrico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di sapone	I	2	260
— Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di sapone	»	»	268
KIRCHWEGER H. V. *Busse F.*			
KITSCHELT A. e Schneller E. Prorogato il privilegio da essi già ottenuto per l'invenzione ed il miglioramento di legare diversi metalli per farne oggetti di fusione	»	»	223
KOCK Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un molino atto a levare la scorza ai semi contenenti olio	II	2	530

KO = LA	Vol.	Part.	Pag.
KOESTER Vincenzo Guglielmo. Privilegio accordatogli per una nuova preparazione della torba	I	2	272
KOLM Ermanno. V. *Frenkel Giuseppe Giacomo.*			
KRAMER Giacomo. Privilegio accordatogli per miglioramento dei fanali da carrozza	»	»	294
KRAUSE Federico. Privilegio accordatogli per una nuova stoffa da coprir timpani, tamburi, ecc.	»	»	283
KRAUTWURST Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina atta a migliorar la fabbricazione delle carte da giuoco	II	2	489
KREITNER Federico. V. *Gruner Carlo.*			
KRENTZLER Giovanni. V. *Trevani Ottavio Francesco Antonio.*			
KRUM Enrico. Prolungazione accordatagli del privilegio per la fabbricazione di chiodi da ferrare i cavalli	I	2	291
KURTH Eduardo e Karis Francesco. Privilegio ad essi accordato per invenzione di nuovi asciugatoi e lavatoi della biancheria, ecc.	»	»	261
LADEIN Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di aceto	II	2	495
LAMAJORIE (de) I. F. V. *Cansor (de) E.*			
LANA delle pecore tosate in atto di pascolo all'estero. Norme per la daziatura	»	»	426
LARAT Giovanni. Privilegio accordatogli pel ritrovato di dare maggior forza al ferro, onde non si squagli e non si spezzi	I	2	262
LASTRE o pietre di Kehlheim. Loro daziatura. V. *Dazio.*			
LATIS Abramo, Ercolessi Antonio e Rosetti Domenico. Privilegio ad essi accordato per un nuovo meccanismo di leva da muovere i navigli	II	2	531
LAUN Giovanni. Sua spontanea rinunzia al privilegio accordatogli per invenzione e miglioramento introdotto nella fabbricazione de' galloni.	I	2	250

LE = LI	Vol.	Part.	Pag.
LECOZ Ippolito. Privilegio accordatogli per nuove e migliorate stufe da riscaldare.....	II	2	523
LEFÈVRE des Birons Cesare Ambrogio. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione de' navigli, delle barche e gomene	»	»	521
LEGGE sul bollo e sulle tasse. V. *Bollo.*			
LEGISLAZIONE civile. V. *Codice civile generale. Giuramento decisorio.*			
— penale V. *Confisca. Diserzione dal servizio militare.*			
LEGNO (ceppi di). Trattamento loro doganale ..	»	»	464
LEGUMI freschi. Si possono daziare in ragione del carico.....	I	2	73
LEHNER Polzany Giovanni. Prorogato a suo favore il privilegio concessogli per catenelle d'oro di nuova fabbricazione.....	»	»	260
LEIXNER Giovanni Michele. Privilegio accordatogli per nuova preparazione di sabbia bianca da pulire i pavimenti, gli utensili da cucina, ecc.....	»	»	261
LETTERE scritte prima dell'attivazione di una legge sul bollo, che si producono come allegati, vanno soggette al bollo di centesimi 30 al foglio.....	»	»	50
LEVA (la) militare di terra per l'anno 1842 è fissata in uomini 6292, dei quali spettano alle provincie lombarde n.° 3413, ed alle venete 2879.....	I	1	16
LEVATRICI. Le loro quitanze per le spese di viaggio e di vitto loro competenti in occasione d'investigazioni giudiziali devono munirsi del bollo graduale.....	I	2	116
LEYKUM Felice. Prorogatogli il privilegio per un'invenzione nella litografia.....	II	2	559
LIBERAZIONE (documenti di). Dichiarazione aulica intorno al bollo da applicarsi ai medesimi ..	I	1	25
LIBRETTI di scorta. A qual bollo debbano sottoporsi.....	I	2	149

LI = LO	Vol.	Part.	Pag.
LIBRI. Non sono da annoverarsi nella categoria dei proibiti quelli classificati dalla censura colle formole *transeat* ed *erga schedam*	I	2	214
LIEBEN Ignazio L. Sua rinunzia al privilegio accordatogli per l' invenzione di convertire in filamenti lanosi pettinati tutte le specie di stoffe lanose	»	»	276
LIEBL Antonio. Rinunzia sua al privilegio concessogli per l' invenzione di anelli elastici...	»	»	242
LIEGERT Francesco Carlo. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' una nuova stoffa da far cravatte e fazzoletti	»	»	263
LINTZ Francesco. Revoca, per mancanza di novità, del privilegio concessogli per una macchina da fabbricar cordoncini	»	»	232
LIPHARD Chalange. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da fabbricar chiodi....	»	»	265
LOCATORI delle case. Durata della loro coobbligazione per la tassa personale dovuta dai rispettivi affittuarj	II	2	317
LÖFFLER Luigi. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di oriuoli	»	»	529
LORENZ Michele. Prorogato il privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di diversi oggetti di bronzo	I	2	241
LORENZI (de) Gaetano e Rossetti Antonio. Prorogato il privilegio ad essi accordato per l' invenzione d' un apparecchio con cui ridurre la torba in carbone	»	»	240
LOTTERIE. Procedura da tenersi rispetto ai biglietti di lotterie estere che vengono invenzionati nello stato	II	2	450
LOTTO. I ricevitori di esso non sono fra le persone escluse dalla percezione delle quote di premio assegnate ai denunzianti relativamente alle contravvenzioni che risguardano il ramo del lotto	I	2	18
LOVATI Giovanni Battista. Privilegio accordatogli			

LO = MA	Vol.	Part.	Pag.
per un nuovo meccanismo onde incidere in legno lavori di rilievo	I	2	278
Löwy fratelli ed Altschul Adolfo. Ad essi prorogato il privilegio per un' invenzione nella fabbricazione degli oggetti infiammabili preparati con crom	»	»	299
Loya D. V. *Escher C. G. Alberto.*			
Ludieke Ugo. Prorogato il privilegio da esso ottenuto per l'invenzione dei così detti anelli e braccialetti a globo	»	»	225
Luigoscki Giuseppe. Privilegio accordatogli per miglioramento del suo precedente apparecchio privilegiato per impedire che le serrature sieno aperte con grimaldelli o altri strumenti	II	2	485
Luoghi pii. Sono esenti dal bollo soltanto quelli provveduti sistematicamente in tutto od in parte dal regio tesoro	I	2	7
Lux Samuele. Privilegio accordatogli per invenzione d'un nuovo dentifricio	»	»	236
Macchine. Sul trattamento daziario delle medesime e delle parti di esse ancora sconosciute.	»	»	143
— per la bollitura del the. Nuovo dazio per le medesime	II	1	89
Machts Francesco. Prorogatogli il privilegio per nuova e migliorata macchina da fabbricare gli uncinetti	I	2	239
Maestri nelle scuole elementari maggiori comunali. Nuove discipline per la nomina dei medesimi	II	2	411
— Bollo da applicarsi agli attestati comprovanti di aver compito il corso di metodica per gli aspiranti all' ufficio di maestro	»	»	446
Maggioni fratelli (ditta). Privilegio ad essi conceduto per migliorata fabbricazione dei bottoni	»	»	556
Malta (ordine de' cavalieri di). V. *Gioanniti.*			

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
MANKER Antonio. Privilegio accordatogli per miglioramento nella costruzione dei tiranti dei calzoni	II	2	523
MANZI Carlo. Prorogatogli il privilegio per un nuovo meccanismo da muover le barche nei canali navigabili ad uso dei rematori	»	»	488
MAPPE. V. *Censimento*.			
MAREDA N. F. figlio. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di candele	I	2	234
MARSCHALL Ernesto. Privilegio accordatogli per nuovo trovato nella costruzione delle carrozze.	II	2	515
MARTIN Pietro. Privilegio accordatogli per cinture e braccialetti di nuova costruzione	I	2	295
MATHEY Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di pettini e manichi da coltello di corno	II	2	528
MATRIMONIO. Non può contrarsi con sudditi bavaresi senz'aver prima ottenuto il consenso di quell'autorità civile	I	2	171
MAUMARI Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorato modo di raffinare il ferro fuso e alcune mescolanze metalliche	II	2	543
MAYER Carlo cessionario di Erraths Antonio. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per miglioramento nella fabbricazione delle molle di acciajo	»	»	516
— Lorenzo. Prorogato il privilegio accordatogli per latrine inodorifere migliorate	I	2	268
MEDICI. Le loro quitanze per le spese di viaggio e di vitto loro competenti in occasione d'investigazioni giudiziali devono munirsi del bollo graduale	»	»	116
— salariati dallo stato. Vietato l'accordare ad essi e così ai chirurghi in simil caso rimunerazioni per l'opera che prestano in oggetti di giustizia punitiva	II	2	319
MEGER Besch. Privilegio accordatogli per miglioramento della serratura concava in lui già privilegiata	I	2	287

ME	Vol.	Part.	Pag.
MEIL Francesco e altri socj. Prorogato ad essi l'esercizio del privilegio per una nuova forza impulsiva dei navigli	II	2	541
MEISSL Francesco, Eibenstein Giuseppe e Wolle Emanuele. Prorogato ad essi il privilegio per un nuovo apparecchio da cardare i panni	»	»	492
MEISSNER Paolo e Carlo Luigi. Prorogato ad essi il privilegio per un apparecchio atto ad impedire l'accensione delle scintille nelle macchine locomotive	I	2	268
— e Carlo Lodovico. Rinunzia di essi al privilegio stato loro concesso per nuovo e migliorato apparecchio atto ad impedire l'uscita delle scintille dai cammini delle macchine locomotive	II	2	498
MEKENHEIM (di) Lodovico Nicolò. Privilegio accordatogli per miglioramento della sua invenzione di un nuovo modo di fabbricar il ferro	»	»	506
MELZNER Maurizio. Seconda prolungazione concessagli del privilegio per migliorata fabbricazione dei braccialetti	I	2	290
MERCI. Falsità nella dichiarazione delle medesime. V. *Dazio. Tariffa daziaria.*			
— invenzionate. I processi verbali per la vendita di queste sono esenti dal bollo	II	2	384
— di transito verso gli stati sardi. V. *Dazio.*			
— soggette a controlleria pel commercio interno. Schiarimenti per la verificazione del peso netto nella spedizione delle medesime	»	»	434
— V. *Dogane.*			
MERCIAI girovaghi. Anch'essi sono soggetti alle perquisizioni finanziarie	»	»	432
MESSE. Sul bollo dei progetti de'documenti per la fondazione di queste assoggettati alla superiore approvazione	»	»	447
MEUMANN Vincenzo. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di cappelli, czako, ecc.	»	»	500

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
MEUNER Cristoforo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per fruste d'acciajo di nuova invenzione	II	2	510
MIESSBACH Luigi. Privilegio accordatogli pel ritrovato di un nuovo combustibile	»	»	484
MIGLIORAMENTI nelle invenzioni e scoperte. V. *Privilegi.*			
MIKSCHE Floriano. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione ed applicazione dei bottoni metallici sopra gli abiti	»	»	555
MILITARE (servizio). Sovrana dichiarazione intorno all'arrolamento degl'individui che hanno espiata la pena di un delitto	I	2	219
— Sono soggetti all'arrolamento forzato fino all'età di 36 anni gl'individui che hanno già compiuta la loro capitolazione	II	2	429
— Bollo da applicarsi ai protocolli che si erigono dalle autorità subalterne d'amministrazione militare per aste di effetti inservibili	»	»	321
— V. *Coscrizione militare. Diserzione. Servizio militare. Soldati in permesso.*			
MILITARI. Le quietanze delle pensioni od assegni a favore delle vedove e degli orfani loro sono soggette al bollo	I	2	45
— Le suppliche delle vedove ed orfani loro per trasporti o decorrenze di pensioni, assegni di grazia, ecc. devono presentarsi direttamente alle autorità militari	»	»	110
— Competenza del foro per le obbligazioni che i militari in permesso sino al richiamo assumessero vincolando ad ipoteca le loro sostanze immobili	II	2	474
— V. *Impiegati militari.*			
MILLOSOVICH Giuseppe. Privilegio accordatogli pel ritrovato di nuovi mezzi ad ingrassare il terreno	»	»	501
MIRAMON (di) marchese Lodovico Alessandro Napoleone. Per novità e miglioramento introdotti nelle ruote de'veicoli	I	2	258

MI = MO	Vol.	Part.	Pag.
MISERABILI. Reciprocità sussistente pel trattamento gratuito di essi miserabili negli spedali delle provincie del Tirolo e Vorarlberg e di quelle dipendenti dal governo di Venezia...	I	2	44
MISERABILITÀ. V. *Certificati di miserabilità.*			
MOGLI degl' impiegati contabili. Loro obbligo di presentare la prescritta reversale di rinunzia.	II	1	421
MONTE lombardo-veneto (prefettura del). Estratto del rendiconto da essa presentato per l'amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercitata nell'anno camerale 1841.....	I	1	21
MONTI-GRANI così detti. Sul bollo da applicarsi ai giornali d'entrata e d'uscita de' medesimi.	II	2	386
MOOSBRUGGER Girolamo. Privilegio accordatogli per l' invenzione ed il miglioramento di una massa che serve a coprire ed ornare varie parti di costruzione, come pareti, soffitti, ecc.	»	»	525
MORAWETZ Francesco. Prorogatogli nuovamente l'esercizio del privilegio per un miglioramento nel decartire le stoffe di lana, e descrizione di esso miglioramento presso il governo di Lombardia, avendo il privilegiato rinunziato alla condizione del segreto.....	»	»	516
MORETTI Luigi. Privilegio accordatogli per l' invenzione di uno strettojo onde stampare le etichette de' cappellai.....	»	»	480
MÖRING Andrea, Messart e Nallner. Privilegio ad essi accordato per nuova e migliorata specie di telajo.....	»	»	490
MORTON John. Privilegio accordatogli per migliorato apparecchio chimico atto ad attivar la legatura dell' oro, dell' argento, della platina, ecc.....	I	2	244
MOSER Giuseppe. Prorogatogli il privilegio per la fabbricazione d' una nuova forma di carrozze.....	»	»	269
— Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di vetture denominate calessi universali.....	II	2	478

MO = MU	Vol.	Part.	Pag.
MOSER Giuseppe cessionario di Bettingher Teresa. Prorogatogli il privilegio per nuove coperte da carrozze	II	2	481
MOYA Giovanni. V. *Rohrbach Giacomo.*			
MÜLLER Antonio. V. *Schlegel Giuseppe.*			
— Giovanni Augusto. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di mulini a macina da grano	I	2	230
— Giuseppe Giorgio. Privilegio accordatogli per novità nella costruzione delle campane	II	2	491
— Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle trombe da spegnere il fuoco	»	»	»
— Mosè. Privilegio accordatogli per l'invenzione di penne e stili di metallo	I	2	287
MÜLNER Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione del bleu chimico	»	»	229
MULTE per contravvenzioni di finanza. Stabilite le rate che si possono concedere al pagamento delle medesime	»	»	173
— per contravvenzioni alla legge del bollo. Disposizioni relative alla corresponsione delle quote di esse in favore degl' impiegati che hanno scoperte le contravvenzioni medesime.	»	»	206
— nelle contravvenzioni ai regolamenti doganali sul trasporto e custodia di vini nazionali. Metodo per determinarle	II	2	422
MUNICIPJ. Sono soggette al bollo le loro quitanze per le somme che l'erario paga loro annualmente per la manutenzione delle strade postali interne delle città	I	2	72
MURA delle città. Vietato il fabbricare vicino o sopra di esse senza il superiore assenso. V. *Fabbriche.*			
MUTILAZIONE per sottrarsi al servizio militare. V. *Coscritti. Coscrizione.*			

NA = OB	Vol.	Part.	Pag.
NAKH Giuseppe. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorato metodo di levare l'argento dal rame inargentato	II	2	497
NATRONE. V. *Nitrato di soda.*			
NAUTHE Francesco. V. *Peters Giuseppe.*			
NEUMANN Anton. Privilegio accordatogli per l'invenzione di uno strumento matematico	I	2	255
— Lazzaro. V. *Sattler Abramo.*			
NICOLADONI Luigi e Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per nuova costruzione de' cammini.	II	2	485
NIEDERHOFER Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di pianoforti	»	»	503
NITRATO di soda. Come sia da daziarsi con tutte le altre qualità del così detto natrone	»	»	363
NOMINA ad impieghi. In che modo sieno da pagarsi le tasse di essa	I	2	22
NOTA-BENE o avvertimento di tutti i privilegi sotto i loro rispettivi numeri indicati nel volume, le cui descrizioni trovansi ostensibili presso l'imp. regio governo della Lombardia per non essersi dai petenti privilegio chiesto il segreto o per rinuncia fattavi dai privilegiati	»	»	303
NOTAI. Applicato ad essi il § 86 della legge sul bollo e sulle tasse	»	»	211
— Discipline pei depositi delle carte di pubblico credito offerte in cauzione da essi notai.	II	2	458
NOWOTNY Mattia. Prorogato il privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio atto a impedire lo scoppio accidentale delle armi da fuoco	I	2	240
OBBLIGAZIONI dell'antico debito dello stato al 4 per 100 estratte a sorte il 3 gennajo 1842 nella serie 300. Modo in cui saranno trattate.	I	1	2
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° febbrajo 1842 nella serie 12 ed obbligazioni			

OB	Vol.	Part.	Pag.
domesticali degli stati dell'Austria inferiore al 4 per 100 comprese posticipatamente in essa serie. Modi ed epoche del pagamento e concambio	I	I	4
OBBLIGAZIONI erariali. Trattamento dell'obbligazione erariale degli stati della Slesia al 4 per 100 estratta a sorte il 1.° marzo 1842 nella serie 380 col terzo della somma capitale, come pure delle obbligazioni erariali degli stati dell'Austria superiore al 3 1/2 per 100 estratte a sorte nella medesima serie	»	»	17
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 maggio 1842 nella serie 8 e obbligazioni domesticali degli stati dell'Austria inferiore al 4 per 100 comprese posticipatamente in essa serie. Notificazione sui modi e tempi del rimborso delle une e delle altre	»	»	22
— (le) del banco al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° giugno 1842 nella serie 139 saranno concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l'interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione	»	»	66
— erariali degli stati di Boemia. Trattamento di quelle al 5, al 4 ed al 3 1/2 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1842 nella serie 450	II	I	90
— Trattamento di quelle estratte a sorte il 2 novembre 1842 nella serie 155, costituite da obbligazioni della camera aulica al 6 per 100, da obbligazioni del prestito contratto nel 1809 dalla reggenza dell'Austria inferiore al 6 per 100, e da obbligazioni del prestito forzoso fruttifero del 1809 al 5 per 100	»	»	114
— Trattamento di quelle della camera aulica al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1842 nella serie 189	»	»	125
— domesticali dell'Austria inferiore. V. *Obbligazioni del banco.*			

OB = OS	Vol.	Parr.	Pag.
OBERSTEINER Luigi. Revocato, per tasse non pagate, il privilegio accordatogli per un'invenzione nel fabbricare l'acciajo.....	I	2	249
OFENHEIM Vittore. Sua rinunzia al privilegio accordatogli per migliorato metodo di cavare e innalzare l'acqua e altri liquidi.....	II	2	477
OFFENHEIMER Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione di serrature metalliche alle cinte di pelle per tener fermi i calzoni, ecc.	I	2	245
OGGIONI Carlo. Privilegio accordatogli pel ritrovato di fabbricare lana polverizzata e consolidarla sulla carta	II	2	503
OLDENBURGO (gran ducato di). Notificazione sull'esportazione delle sostanze tra le provincie della monarchia austriaca e il detto gran ducato.	II	1	111
OLJ. Sono ammissibili al dazio di favore quelli della Dalmazia, del Quarnero e dell'Istria legittimati come tali presso la dogana di Trieste.	I	2	30
ONDERKA Odoardo. Privilegio accordatogli per candele di sevo di nuova fabbricazione.....	II	2	540
OPELT Giovanni. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di pettinare la lana.....	»	»	518
ORFANI dei militari. Soggette al bollo le quietanze delle pensioni od assegni a loro favore.	I	2	45
— degl'impiegati. Non può esser loro accordata la gratificazione di un trimestre di soldo che si concede alle vedove.....	»	»	48
— militari. V. *Vedove dei militari.*			
ORFANOTROFJ. Atti di questi che sono esenti dal bollo.....	»	»	193
OSPITALI. Sono soggette al bollo proporzionale le loro quietanze pei pagamenti che ricevono dal regio erario o dai comuni in compenso del mantenimento e della cura di alcune categorie di malati	»	»	203

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PADOVA (provincia di). Disposizioni quanto ai riclami de' privati possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni della provincia stessa...	I	1	7
PAESI Bassi. Formalità stabilite dal governo di quel regno e da osservarsi dai sudditi austriaci che pretendessero alla successione ereditaria d'individui morti nella marina olandese	II	1	93
PALKH Giuseppe. Prorogato a suo favore il privilegio di fabbricare rasoi di nuova foggia..	I	2	259
— Privilegio accordatogli per nuova costruzione di candellieri.....	II	2	544
PAMMER Giorgio. Proroga concessagli del privilegio da esso già ottenuto pel ritrovato d'una macchina da applicar disegni d'oro ad oggetti di chincaglieria, stoffe, ecc.....	I	2	223
PARENTELA fra impiegati in un ufficio doganale. Discipline per ovviare la simultanea loro presenza in detto ufficio.....	II	2	306
PARMA. Indennizzazioni dovute ai sudditi austriaci chiamati nella qualità di testimonj avanti le autorità di quel governo e viceversa...	»	»	461
PARTSCH Antonio. Prorogatogli il privilegio per nuovo e migliorato modo di colorire le teste di pipa di terra.....	I	2	269
PASSAPORTI. Dichiarazioni auliche in ordine al bollo dei medesimi.....	»	»	192
PATENTE d'arte e commercio. Sul bollo da applicarsi alle istanze per ottenerla.....	II	2	441
PATENTI di privilegio. V. *Privilegi.*			
PENA disciplinale contro un impiegato. Non si può infliggere se prima non sia stato sentito sulle imputazioni emerse a suo carico.....	»	»	385
PENSIONI. Norme pei pagamenti non riscossi delle medesime presso le casse. V. *Casse di finanza. Vedove dei militari.*			
PEREIRA Arnstein (di) barone Lodovico. Privilegio accordatogli per nuova costruzione delle basi per locomotivi, carri, ecc.....	I	2	297

PE = PI	Vol.	Part.	Pag.
PERINETTI Carlo. Privilegio accordatogli per un nuovo fuso de' filatoi di seta	II	2	544
PERINI Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione di nuove rotaje	»	»	530
— Privilegio accordatogli per una carrozza di nuova costruzione	»	»	553
PERITI in oggetti d'investigazioni e inquisizioni giudiziali. V. *Bollo. Quitanze.*			
PERIZIE nei documenti privati. V. *Documenti privati.*			
PETERS Giuseppe e Nauthe Francesco. Prorogato il privilegio ad essi accordato per novità nei lavori da passamantiere	»	»	476
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata fabbricazione di stoffe per cappelli da uomo e da donna	»	»	545
PETTINI. Diminuito il dazio di quelli di legno, di corno o di osso che dall'Ungheria e dalla Transilvania s'introducono nelle altre provincie poste sotto il regime generale daziario	I	1	24
PFISTER Mattia. Prorogatogli il privilegio per un'invenzione nel mestiere del calzolajo	I	2	260
PFLIEGER Ernesto. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da cimare i panni	II	2	539
PFURTSCHELLER Michele padre e Giovanni e Francesco figli. Privilegio ad essi accordato per seghe di nuova costruzione	»	»	534
PICCALUGA Gaetano. Privilegio accordatogli per invenzione d'una nuova stoffa di cascami di seta	»	»	482
PIMPFINGER Giuseppe. Privilegio accordatogli per un migliore apparecchio da nettare i pettini	»	»	553
PINK Venceslao. Seconda prolungazione accordatagli del privilegio per macchine da rastrellare la carta	I	2	299
PIRKER Luigi. Privilegio accordatogli per nuova maniera di riscaldar le fornaci fusorie del piombo	»	»	252

PO	Vol.	Part.	Pag.
PODANY Francesco. Privilegio accordatogli per migliorati pavimenti a mosaico.....	I	2	243
POIDEBARD Sebastiano. Privilegio accordatogli per un ritrovato intorno al modo di meglio ridur la filatura della seta.....	II	2	544
POKORNY Antonio. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'una macchina da cuocere....	»	»	546
POLACCHI. V. *Polonia.*			
POLESINE (provincia del). Disposizioni per la definizione dei reclami de' privati possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni di essa provincia.....	I	1	7
POLIZZE d'assicurazione. V. *Assicurazione. Bollo.*			
POLLACK Michele. Privilegio accordatogli per migliorati apparecchi atti a sollecitare la fabbricazione dell'aceto.....	I	2	267
— Aron. V. *Preshel Giovanni.*			
POLONIA. I sudditi austriaci che intraprendono cause avanti i tribunali di quel regno, e viceversa i sudditi polacchi che agiscono avanti i tribunali austriaci e comprovano lo stato di miserabilità sono dispensati dal presentare cauzione.....	II	1	79
PONCELET Francesco Giuseppe. Privilegio accordatogli per bottoni di nuova fattura nei fiori artificiali.....	I	2	294
PORTO delle lettere e altri diritti delle imp. regie poste. V. *Diritti di porto. Poste. Regolamento.*			
PORTOFRANCHI. V. *Dazio. Dogane.*			
POSTA-LETTERE. V. *Diritti di porto e Poste.*			
POSTE. Regolamento sui diritti di porto delle imp. regie poste da attivarsi col giorno 1.° agosto 1842.....	I	1	29
— Trattamento postale delle corrispondenze pel e dal regno di Baviera.....	II	1	102
— Norme per le competenze postali nei viaggi d'acqua da Venezia a Mestre o Fusina e viceversa.....	II	2	350

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Posti daziarj delle merci di transito verso gli stati sardi. V. *Dazio.*			
Postiglioni. Rinnovato l'obbligo ad essi di guidare a cavallo anche allorquando sono attaccati due soli cavalli ad una vettura	II	2	381
Pottje Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione del fortepiano.....	»	»	538
Pozzi Luigi. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da torcere o filare la seta da cucire.....	»	»	531
Praticanti (i) di concetto sono esenti dal servizio militare; non così i candidati di concetto che non hanno per anche prestato il giuramento	I	2	165
— di concetto delle regie delegazioni provinciali. Permesso ai medesimi di vestire l'uniforme così detto di campagna	II	2	420
Praufe Ignazio Eduardo. Privilegio accordatogli pel miglioramento delle stufe da stanza	I	2	233
Prebende ecclesiastiche. Sulla tassa da applicarsi nella nomina a queste fatta da patroni o privati o dal vescovo *pro tempore*	II	2	433
Prediale (imposizione). V. *Imposizioni.*			
Preshel Giovanni e Pollak Aron. Privilegio ad essi accordato per un nuovo processo d'estrarre la gelatina dai corpi animali.....	»	»	499
— Prorogatogli l'esercizio del privilegio per un'invenzione nella fabbricazione di saponi liquidi e solidi.....	»	»	517
Preshele e Pollak. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di battifuochi di legno	I	2	280
Preventivi comunali. Della revisione di essi possono pure incaricarsi i revisori dei consuntivi consorziali	»	»	32
Prinz Guglielmo Augusto e Balling Agostino. Privilegio ad essi accordato per un nuovo metodo di fabbricar il sapone	»	»	233
— Proroga loro conceduta del privilegio per un nuovo processo nella fabbricazione del sapone	II	2	512

PR	Vol.	Part.	Pag.
PRIVATIVA (articoli di). I decreti di provenienza de' medesimi sono soggetti al bollo.....	I	2	188
— Autorizzate le autorità provinciali camerali a prolungare la valitura delle bollette d'importazione pei generi di privativa.....	II	2	470
PRIVATIVE dello stato. Aumentata la tassa della licenza d'importazione per foglie di tabacco d'Ungheria e di Transilvania, come pure per altre foglie di tabacco indigene.....	I	1	19
— Sulla verificazione del peso delle piante di tabacco a senso del § 312 della legge penale di finanza.....	II	2	380
PRIVILEGI. Dal conseguimento di questi per nuove scoperte, invenzioni e miglioramenti non sono esclusi quelli che non hanno la libera amministrazione delle cose proprie, osservate però, riguardo all'esercizio, le vigenti prescrizioni di legge.....	I	1	28
— Sulla competenza a decidere nelle quistioni intorno all'identità di due privilegi.....	II	2	462
— Elenco delle patenti di privilegio dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1842 accordate a diversi inventori ed artisti, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	I	2	221
Simili diramate dal 1.° luglio al 31 dicembre 1842.....	II	2	476
— Nota di tutti i numeri portanti privilegi, le cui descrizioni trovansi presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per esse chiesto il segreto.....	I	2	303
Simili del 2.° semestre.....	II	2	560
PROBI VIRI. Emenda all'articolo 4.° della governativa notificazione 18 ottobre 1836 sulla destinazione dei medesimi nei giudizj criminali e politici.....	»	»	324
PROCESSI. In ogni causa presso le autorità giudiziarie in cui interviene il rappresentante camerale o politico, questo dee assister sempre alla redazione del processo.....	I	2	142

PR = QU	Vol.	Part.	Pag.
PROSERPIO Dionigi. V. *Sulzberger Giacomo.*			
PROTOCOLLI d'asta. Metodo da seguirsi in quanto al bollo dei medesimi	I	2	180
— d'asta d'amministrazione militare. V. *Bollo. Militare.*			
— V. *Bollo. Giudice.*			
PROVA del giuramento decisorio. V. *Giuramento decisorio.*			
PULKH Giuseppe. Prorogatogli il privilegio per un miglioramento della macchina infiammatoria	»	»	291
PUNSHON Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione de' bastimenti a vapore.	»	»	296
PUPILLI. V. *Depositi di ragione pupillare.*			
QUARNERO (isole del). Loro vini. Dazio per l'importazione de' medesimi. V. *Dazio. Vini.*			
— (olj del). V. *Dazio. Olj.*			
QUIETANZE. Soggette al bollo quelle delle pensioni od assegni a favore delle vedove e degli orfani dei militari	»	»	45
— Sono sottoposte al bollo proporzionale quelle che si rilasciano dagli ospitali pei pagamenti che ricevono dal regio erario e dai comuni in compenso del mantenimento e della cura di alcune categorie di malati	»	»	203
QUITANZE per via di lettere. Dichiarazione aulica sul modo di ovviare a quest' abuso	I	1	25
— Sono soggette al bollo quelle delle somme che l'erario paga annualmente ai municipj per la manutenzione delle strade postali interne delle città	I	2	72
— degl' individui militari per le pensioni della corona ferrea. Vanno soggette al bollo graduale	»	»	120
— Esenti dal bollo quelle degli arrendatarj demaniali	»	»	75

QU = RE	Vol.	Part.	Pag.
QUITANZE. Devono munirsi del bollo graduale quelle dei medici, chirurghi e levatrici ed altri periti per oggetti d'investigazioni e inquisizioni giudiziali	I	2	116
RABITSCH Anna cessionaria di Rabitsch Giuseppe e Pietro. Prorogatole il privilegio dai cedenti ottenuto per forni da cavar metalli volatili di nuova invenzione.....	II	2	541
RALTHOFER Giovanni Nepomuceno ed Odoardo. Prorogato ad essi il privilegio per un'invenzione nel lavoro della gomma elastica	»	»	476
RANNER e figlio. Privilegio ad essi accordato per ombrelli di nuova costruzione.....	I	2	226
RAPPORTI degli uffici inferiori ai superiori. Si richiamano le prescrizioni relative alla spedizione e manipolazione di essi rapporti a cui sieno uniti o danari contanti o documenti rappresentativi di questi.....	»	»	160
RAPPRESENTANTE (il) politico o camerale che interviene presso le autorità giudiziarie deve sempre assistere alla redazione del processo relativo	»	»	142
RATH Ermanno. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di bastoni da passeggio.....	II	2	503
RATSCHÜLER Giuseppe. Prorogatogli il privilegio per una maniera di conciare il cuojo onde sia atto al nuoto	I	2	275
RAUFER Michele e Kreiml Francesco. Privilegio ad essi accordato per migliorata fabbricazione dei mattoni	»	»	250
RAULISCHEK Abramo. V. *Sattler Abramo.*			
REFE. V. *Dazio. Filati.*			
REGOLAMENTO sui diritti di porto delle imperiali regie poste.....	I	1	31
— organico per la guardia di confine. Si rettifica la traduzione italiana del § 59 del medesimo	I	2	138

RE	Vol.	Part.	Pag.
Reisch Francesco Gottofredo. Privilegio accordatogli per nuova materia ad uso de' conciatori di cuojo e tintori	I	2	282
Reithofer Giovanni Nepomuceno. Privilegio accordatogli per migliorato processo speciale di lavorar qualunque filato e farne stoffe a disegni	»	»	235
— ed Eduardo. Annullato il privilegio ad essi accordato nella parte che concerne il miglioramento nel lavoro della gomma elastica	»	»	292
Reithoffer Giovanni. Prorogato il privilegio accordatogli pel ritrovato e miglioramento di adattare la gomma elastica ad ogni specie di vestiario	»	»	231
— ed Eduardo. Prorogato ad essi l'esercizio del privilegio per un nuovo e migliorato uso della gomma elastica	II	2	547
— Giovanni. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per iscopette, spazzole, ecc. di nuova invenzione	»	»	»
Reitter Michele. Privilegio accordatogli per un trovato d'impedire la penetrazione del sudore e l'ingrasso dei capelli a traverso dei cappelli di seta, ecc.	I	2	244
Reitze Luigi. Prorogatogli il privilegio per migliorate macchine atte alla filatura	»	»	270
Remenska Giovanni. Privilegio accordatogli per filarmonica migliorata	»	»	296
Rendiconto verso il regio erario. Conseguenze legali nel caso di ritardata presentazione degli schiarimenti o sopraschiarimenti richiesti a persona obbligata a prestarlo	»	»	187
Republicain Martin. Privilegio accordatogli per nuovi così detti portatori di capsule pei fucili, pistole, ecc.	»	»	246
Requisitorie d'un ufficio ad altro ufficio. Norma da osservarsi nell'assunzione, per queste, di atti soggetti al bollo	II	2	424
Rese di conti per le spese di viaggio. V. *Conti*.			

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
Restanze attive e passive dei comuni. Raccomandasi specialmente la loro liquidazione e pareggio. V. *Comuni.*			
Rettificazioni. V. *Impiegati comunali. Impiegati municipali. Regolamento.*			
Revisori (i) dei consuntivi consorziali possono pure incaricarsi della revisione del preventivo dell'anno successivo.....	I	2	32
Rezia Lopio Francesco. Revocato per tasse non pagate il privilegio accordatogli per un torchio idraulico.....	»	»	271
Rhowsky Davide. Sua rinuncia al privilegio accordatogli per serrature di nuova forma....	»	»	277
Ricapiti d'avviso. Non sono soggetti alla competenza di taglio quelli che si emettono dalle ricevitorie alle porte delle città per l'accompagnamento delle merci alle dogane interne.	»	»	97
Ricci Giuseppe. Privilegio accordatogli per un metodo di riscaldare i fluidi applicabile alla filatura dei bozzoli	II	2	554
Ricevitori del lotto. Non sono esclusi dalla percezione delle quote di premio assegnate ai denunzianti relativamente alle contravvenzioni che risguardano il ramo del lotto.....	I	2	18
Ricevute. V. *Quitanze.*			
Richter Valentino. Prorogato il privilegio concessogli per un'acqua aromatica di nuova invenzione.....	»	»	240
Ricovero (pie case di). Quale dei loro atti sieno esenti dal bollo.....	»	»	193
Rietsch Francesco Gottofredo. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio applicabile ai fiaschi o crogiuoli contenenti fluidi.....	»	»	298
— e Stoll Adamo Federico. Privilegio ad essi accordato per nuova materia da cui cavar colori.....	II	2	551
Risparmio (casse di). Disposizioni che le riguardano quanto alla legge del bollo, e facilitazioni cui sono ammesse.....	I	2	105

RI = RU	Vol.	Part.	Pag.
RIVIERE Giovanni Lodovico. Privilegio accordatogli per nuova maniera e costruzione dei cinti.	I	2	288
— G. L. Prorogatogli il privilegio per nuova fabbricazione dei sospensorj	II	2	486
ROHRBACH Giacomo, Moja Giovanni e Ferdinandi Francesco. Privilegio ad essi accordato per un nuovo meccanismo da metter in moto mulini, seghe, ecc.	»	»	519
ROMER di Kis-Enyitzke. Privilegio accordatogli 1.° per nuova maniera di micce; 2.° per nuovi recipienti da chiuder arnesi per accender il tabacco	»	»	530
RONTHALER Ermanno e compagno. Cessione ad essi fatta da Kern Carlo Gustavo del privilegio da esso ottenuto per una nuova massa petrificata	»	»	482
ROO W. Urling rappresentato dal dott. Schuller. Privilegio accordatogli per invenzione di un apparecchio riscaldatorio da focolare	I	2	228
— Privilegio accordatogli per l'invenzione di una macchina da tagliare, stendere, ritondare e formare qualunque massa di ferro e d'acciajo	»	»	»
ROSARJ di legno, corno, osso, vetro con croci od immagini di santi in metallo. A qual dazio vanno soggetti	»	»	112
ROSETTI Domenico. V. *Latis Abramo.*			
ROSSEL Antonio. Privilegio accordatogli per stivali di nuova costruzione	»	»	282
ROSSETTI Antonio. V. *Lorenzi (de) Gaetano.*			
ROTH Felice. Privilegio accordatogli per macchine da ricamar borse di seta di nuova invenzione	»	»	294
RUBENBERGER Gaspare. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di braccialetti, collane, ecc.	»	»	238
RUBRICHE da intimarsi alle parti nella procedura giudiziaria. Soluzione di alcuni quesiti intorno al bollo cui vanno soggette le copie delle medesime	»	»	175

RU = SA	Vol.	Part.	Pag.
RÜPPEL K. e Carlo e Sacksa Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per nuova costruzione di persiane	II	2	524
SABARKIEWICZ Giovanni. Privilegio accordatogli per rimesse di capelli migliorate	»	»	534
SACERDOTI in cura d'anime. Prescrizioni per l'insegnamento ginnasiale a cui sono ammessi	I	2	95
SACHER Federico. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova qualità di sapone	II	2	534
SACKSA Giuseppe. V. *Rüppel K.*			
SALORI F. S. ed Antonio. Prorogato ad essi l'esercizio del privilegio per nuova costruzione di cornici	»	»	487
SALVOCONDOTTI per l'esportazione o ritiro di prodotti od attrezzi montanistici. Quando possano esser concessi	»	»	406
SAMMER Gioachimo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio accordatogli per l'invenzione di particolari tavole di annunzj	»	»	513
SANDER Teresa. Sua rinunzia al privilegio accordato al defunto di lei marito Sander Giuseppe ed a Müller Ignazio per pozzi a tromba migliorati	I	2	276
SANERWEIN Giuseppe e compagni. Loro spontanea rinuncia all'ottenuto privilegio per l'invenzione d'una vernice secca	II	2	548
SANITÀ. Superiori determinazioni sulle pene da applicarsi ai contravventori dei regolamenti locali sanitarj	I	2	200
SAPONE. Ai certificati d'origine pel sapone d'olio di Trieste sono da sostituirsi le dichiarazioni delle merci munite dell'ufficiale legalizzazione	»	»	14
SARDEGNA. Dichiarazione e discipline per l'intimazione degli atti civili richiesta dalle rispettive autorità giudiziarie sarde ed austriache.	»	»	27

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
SARTORIUS Federico. Prorogato il privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio per bagni.	I	2	231
SATTLER Abramo, Neumann Lazzaro e Raulischek Abramo. Privilegio ad essi accordato per sapone di nuova composizione	II	2	500
SAVILL Davy Enrico. Privilegio accordatogli per nuove e migliorate macchine così dette di rotazione o di giro	I	2	266
— Privilegio accordatogli per miglioramento della forza motrice	II	2	483
— Privilegio accordatogli per perfezionata costruzione di macchine a vapore	»	»	517
— Altro per miglioramento di macchina idraulica	»	»	518
— Altro per macchine da alzare fluidi migliorate	»	»	558
SCAZZOSI Luigi e Villa Ignazio. Privilegio ad essi accordato per colla di nuova specie	I	2	263
SCHADLBAUER Ernesto. Proroga d'anni due concessagli del privilegio per invenzione e miglioramento delle stecche d'acciajo pei busti da donna	»	»	221
SCHAILBANER Ernesto. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorata fabbricazione delle molle d'acciajo per busti da donna	II	2	558
SCHELINSKY Vincenzo. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione del così detto risparmiacandele	I	2	292
SCHELIVSKY Vincenzo. Privilegio accordatogli per candelabri di nuova costruzione	»	»	274
SCHERRER Giacomo. Prorogatogli il privilegio per una nuova macchina atta a colorire, rubricare e lineare la carta	»	»	271
SCHEURÏCH Carlo. V. *Witasck Giovanni Girolamo.*			
SCHEYRER Carlo. Proroga del privilegio concessogli per nuova e migliorata fabbricazione dei chiodi a macchina	»	»	222
— Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di chiodi	»	»	256

SC	Vol.	Part.	Pag.
SCHIARIMENTI della sovrana risoluzione 15 maggio 1841. V. *Fondazioni pie.*			
SCHIFFNER Rodolfo. V. *Fuchs Giuseppe.*			
SCHIVARZ Venceslao. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per una pomata di nuova composizione	II	2	513
SCHLEGEL Giuseppe e Müller Antonio. Dichiarasi annullato per tasse non pagate il privilegio ad essi già accordato per nuova maniera di fabbricare l'acciajo	I	2	226
SCHLEICHERT Luigi. V. *Jackl Giovanni.*			
SCHLOSS Maurizio Guglielmo. Privilegio accordatogli per nuovi tessuti di gomma elastica	»	»	300
SCHLUK Vendelino. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione d'una certa specie di carrozze	»	»	257
SCHMIDL Carlo Gustavo. Privilegio accordatogli per miglioramento nella bozzima e nel modo di farne uso nel filato di cotone	»	»	»
SCHMIDT Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di cappelli	»	»	261
SCHNEIDER, Geisel e comp. rappresentati da Waldberger dottor Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di stampare tipi metallici	»	»	258
SCHNELLER E. V. *Kitschelt A.*			
SCHÖN Ignazio. V. *Höker Tomaso.*			
SCHRADER fratelli. Privilegio ad essi prorogato per candele di nuova fabbricazione	»	»	249
— Avendo eglino rinunziato al segreto dell'invenzione in essi privilegiata per fabbricazione di candele coll'acido margarino, se ne trova ostensibile la descrizione presso il governo della Lombardia	II	2	499
— Prorogato a loro beneficio l'esercizio del privilegio per fabbricazione di candele dall'acido margarino	»	»	560

SC	Vol.	Part.	Pag.
SCHRÖTER Adolfo. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di fabbricare candele stearine economiche	I	2	279
SCHULTZ Daniele. Privilegio accordatogli per pompe da attignere e pompare migliorate	»	»	229
SCHUPP I. G. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di stufe	»	»	302
— Privilegio accordatogli pel miglioramento dell'asciugatojo dell'orzo tallito in lui già privilegiato per invenzione	»	»	»
— I. C. A motivo della rinunzia al segreto per l'invenzione di un locale atto ad asciugare l'orzo tallito, se ne trova ostensibile la descrizione presso il governo di Lombardia	II	2	482
— Giovanni Giorgio. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di riscaldare le padelle, ecc.	»	»	557
SCHUR Ferdinando. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio atto a fabbricare aceto.	I	2	253
SCHÜRER di Waldheim Carlo. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per l'invenzione d'invoglio per inghiottir medicine nauseanti	II	2	542
— Per sua rinuncia alla condizione del segreto trovasi ostensibile presso il governo di Lombardia la descrizione dell'invenzione per la quale ottenne il privilegio	»	»	543
SCHÜRLY Giacomo. V. *Demel Francesco.*			
SCHWABEN (di) Altenstadt barone Francesco. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per un'invenzione nei rami di stampa e di litografia	»	»	516
SCHWARZ G. E. cessionario di Jasper C. G. Dichiarato nullo per inesatta descrizione il privilegio al cedente accordato per nuova e migliorata macchina da lineare la carta	»	»	488
— Giacomo Enrico. Privilegio accordatogli per migliorato lambicco d'acquavite	I	2	236
SCHWERTNER Giovanni. Sua rinunzia al privilegio accordatogli per nuova maniera di fabbricar nastri	»	»	292

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
SCHWINDLER Carlo. Prorogatogli il privilegio per un miglioramento del così detto sapone francese per uso di gualchiere	I	2	291
SCOPERTE. V. *Privilegi.*			
SCORPIONI. Debbono assoggettarsi alla stessa misura di dazio fissato per le cantaridi e le centogambe	»	»	115
SCRITTI o documenti originali eretti prima dell'attivazione di una legge sul bollo. Quando si producono come allegati è da applicar loro il bollo di cent. 30 al foglio	»	»	50
— privati eretti prima di una legge sul bollo, che si producono come allegati, vanno soggetti al bollo di 30 cent. al foglio	»	»	»
— Metodo da seguirsi per attribuire loro la data certa	II	2	314
SCUOLE elementari maggiori comunali. Nuove discipline per la nomina dei maestri di quelle	»	»	411
SEIDL Giovanni Battista. Privilegio accordatogli per un nuovo trebbiatojo	I	2	251
SELENITE. Proibita la fabbricazione e la vendita del cosmetico conosciuto sotto questo nome	II	1	84
— Avvertenze per ben distinguere questo cosmetico escluso dal commercio colla governativa notificazione 1.° agosto 1842	II	2	389
SELKA Antonio. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio atto a salvare dall'annegamento ogni nuotatore e non nuotatore nei fiumi, torrenti e mari	»	»	526
SENTENZA interlocutoria. Modo di procedere alla sostituzione del testimonio già ammesso da questa e morto prima dell'esame	I	2	52
SENTENZE. La sostituzione di un altro testimonio in luogo di quello già ammesso con sentenza interlocutoria e morto nel frattempo fino all'esame dev'essere decisa con decreto, anzichè con sentenza	»	»	»

SE = SO	Vol.	Part.	Pag.
SENTENZE. Non è ammissibile il cambio dei bolli per quelle superiormente annullate.....	I	2	156
— Bollo cui soggiacciono quelle pronunziate sopra la confessione del reo convenuto.....	II	2	329
— Come provvedasi alla spedizione di esse, se la parte non fornisse la carta bollata occorribile. V. *Bollo. Giudice.*			
SERVIZIO militare. Sono esenti da questo i praticanti di concetto.....	I	2	165
— V. *Coscritti. Coscrizione.*			
— pubblico. Schiarimenti alle prescrizioni in corso per la gestione delle spese di viaggio in oggetti del servizio predetto.....	II	2	325
SETA. Schiarimenti pel trattamento daziario di varie qualità di essa	»	»	440
SIFILITICI miserabili. Schiarimento sulla competenza passiva delle spese di cura de' medesimi.	I	2	208
SIMMON Michele. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per migliorate armoniche con mantice.	II	2	492
SLATIN Michele. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di assicurare la seta greggia da tignersi	»	»	502
SOCIETÀ anonima per costruzione di molini, cessionaria di Carlo Makovitz. Proroga di due anni accordatale del privilegio ottenuto da quest'ultimo pel ritrovato d'un meccanismo per la macinazione dei grani mediante molini a vapore	I	2	221
— privilegiata in Vienna per l'illuminazione col gas, cessionaria di Henne Teodoro Federico. Prorogato il privilegio stato originariamente concesso a Demuth Carlo per miglioramento del gas d'illuminazione e dei relativi apparecchi	»	»	225
— detta la Fenice a Gent nel Belgio, rappresentata da Gülcher Teodoro. Privilegio accordatole per una nuova macchina atta ad assodare i panni.....	»	»	277

SO	Vol.	Part.	Pag.
SOCIETÀ per la fabbricazione delle candele Milly, cessionaria di De Milly Gustavo Adriano. Rinunzia sua al privilegio di detta fabbricazione, la cui descrizione trovasi ostensibile a chiunque presso l'imperiale regio governo della Lombardia	I	2	280
— per la fabbricazione di tegole e di mattoni, cessionaria di Helmer Ignazio. Sua rinunzia al privilegio accordato all'Helmer per nuova maniera di fare oggetti d'argilla	»	»	290
— azionaria per la fabbricazione delle candele *Milly*, cessionaria di De Milly Adriano Gustavo. Prorogatole il privilegio al cedente conferito per nuova fabbricazione di candele e di varj acidi che le compongono	II	2	496
— viennese e triestina pel trasporto celere. Privilegio accordatole per nuovi e migliorati carriaggi pel trasporto della mercanzia	»	»	525
SOINI Giuseppe. Privilegio accordatogli per miglioramento d'un apparecchio meccanico intorno al telajo per fabbricar velluto	»	»	550
SOLDATI in permesso. La competenza del foro civile pei medesimi, a termini della sovrana risoluzione 3 marzo 1837, non è applicabile all'Ungheria e alla Transilvania	»	»	365
— che ottennero il congedo mediante offerta di un supplente. Ricevono il 4 per 100 sulla somma della cauzione da essi prestata pe' loro supplenti. V. *Supplenti*.			
SOLLINGER Giovanni e Höfel Biagio. Proroga loro accordata del privilegio per un' invenzione circa al modo di stampare a colori	»	»	541
SONNERMAYER Giuseppe. Prorogatogli il privilegio per nuova e migliorata fabbricazione di focolari e fornelli economici	»	»	510
SORVEGLIANZA (corpi di). V. *Corpi di sorveglianza*.			
SOZZI Pietro. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata macchina atta a doppiare la seta greggia	I	2	230

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
SPAZZINI Filippo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una strada di assicelle trasportabile	II	2	502
SPECCHI. V. *Vetri da specchi.*			
SPESE di viaggio che competono nelle occasioni di trasferte agl'individui delle guardie di finanza	I	2	183
— di viaggio. Nuove prescrizioni per la produzione dei conti relativi. V. *Conti.*			
— in oggetti di servizio pubblico. V. *Servizio pubblico.*			
SPITZBART Amadeo. V. *Witasck Gio. Girolamo.*			
SPORLIN e Gimmermann. Privilegio ad essi accordato per acido muriatico di nuova invenzione.	»	»	285
— e Zimmermann. Privilegio ad essi accordato per un'invenzione nelle macchine a vapore.	»	»	297
STABILIMENTI o luoghi pii. Sono esenti dal bollo quelli soltanto che sono sistematicamente provveduti in tutto od in parte dal regio tesoro.	»	»	7
STADLER Carlo. Privilegio accordatogli per un miglioramento del modo di fare avvisi per vendite, ecc.	II	2	545
— Ignazio. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per nuove e migliorate lastre di ferro per uso de' focolari	I	2	290
STAMPE. Le stampe e i libri classificati dalla censura colle formole *transeat* ed *erga schedam* non sono da annoverarsi nella categoria dei proibiti	»	»	214
STANDINGER Enrico. Spontanea sua rinunzia al privilegio accordatogli per un nuovo modo di preparar l'avena per foraggio del bestiame.	II	2	514
STATO. Crediti di questo verso i suoi impiegati ed inservienti, che derivano da rapporti di servizio, come si debbano definire. V. *Impiegati. Inservienti.*			
STEINBACH Guglielmo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio semplice atto a prevenire la perdita dei braccialetti	I	2	251

ST = SU	Vol.	Part.	Pag.
STEINKELLNER Cristiano. Prorogatogli l'esercizio del privilegio pel miglioramento delle armoniche	II	2	507
STEINLE Nepomuceno. Privilegio accordatogli per un' invenzione atta a meglio utilizzare la forza impulsiva, ecc.	»	»	494
STENZL Guglielmo. V. *Gancius Federico.*			
STOLL Adamo Federico. V. *Rietsch Francesco Gottofredo.*			
STRADE ferrate dello stato. Sul bollo da applicarsi ai documenti e protocolli eretti pei compensi in occasione di lavori lungo le linee di esse strade	»	»	442
STRAUB Maddalena cessionaria di Altlechner Lorenzo. Prorogatole l'esercizio del privilegio dal cedente ottenuto per nuova maniera di congegnar le tegole dei tetti senza calcina	»	»	546
— Per la sua rinunzia alla condizione del segreto trovasi ostensibile presso il governo di Lombardia la descrizione dell'invenzione per la quale aveva ottenuto il privilegio	»	»	548
— V. *Altlechner Lorenzo.*			
STREICHER Giovanni Battista. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di fortepiani	»	»	533
STUDENTI V. *Allievi. Convitti regj. Istruzione pubblica.*			
STUDJ ginnasiali. Condizioni con le quali i sacerdoti in cura d'anime alla campagna possono prestarsi all'insegnamento ginnasiale	I	2	95
— legali. Tutti gli alunni d'ufficio di finanza ammessi al favore di percorrerli e compirli anche dopo l'assunzione in servizio	II	2	379
SUCCESSIONE ereditaria pei sudditi austriaci d'individui morti nella marina olandese. V. *Paesi Bassi.*			
SUINI (animali). V. *Dazio. Tariffa.*			
SULZBERGER Giacomo e Proserpio Dionigi. Privilegio ad essi accordato per forni di nuova costruzione	»	»	515

SU = TA	Vol.	Part.	Pag.
SUPPLENTI dei coscritti. È ordinato alla cassa centrale del fondo d'ammortizzazione del debito pubblico di pagare dal 1.° novembre 1841 un interesse del 4 per 100 per le somme già investite o da investirsi presso il detto fondo a cauzione dei loro supplenti dai coscritti e dai soldati che ottennero il congedo mediante offerta di un supplente.....	I	2	93
— militari. Certificato necessario per l'ammissibilità de' medesimi.....	»	»	215
— ai coscritti. I certificati per l'ammissione dei medesimi devono stendersi dall'autorità comunale e vidimarsi dai commissariati distrettuali.....	II	2	382
SUPPLICHE portanti un bollo minore di quello prescritto dalla legge. Procedura da osservarsi riguardo alle medesime.....	I	2	198
SURREZIONE dei certificati di miserabilità. Il risolvere sulle denunzie di siffatte surrezioni spetta all'autorità politica.....	»	»	77
SWOZIL Emanuele. Privilegio accordatogli per nuova maniera di ridurre la torba.....	»	»	264
SYRÈ Federico Augusto. Privilegio accordatogli per nuove e migliorate ostie da sigillare....	II	2	514
SZTROKAY Alessio e Gross Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per stufa di nuova invenzione.....	»	»	479
TABACCO. Aumento della licenza d'importazione per foglie di tabacco d'Ungheria e di Transilvania, come pure per altre foglie di tabacco indigene.....	I	1	19
— Sulla verificazione del peso delle piante di questo genere di privativa a senso del § 312 della legge penale di finanza.....	II	2	380
— V. *Zigari*.			

TA	Vol.	Part.	Pag.
TAPPETI. Variazioni nella tariffa del trigesimo pei tappeti destinati per l'Ungheria e Transilvania	II	1	112
TARIFFA daziaria del 1838. Schiarimento sulla disposizione del § 39 delle avvertenze preliminari alla tariffa medesima circa la falsità nella dichiarazione delle merci	I	2	125
— Norma di ragguaglio tra il peso e il carico di articoli da daziarsi in relazione ai §§ 9 e 11 delle avvertenze preliminari alla tariffa medesima	»	»	127
— (nuova) per il dazio d'entrata e d'uscita nel commercio interno coll'Ungheria e colla Transilvania dei suini e delle terraglie	II	1	82
— (nuova) daziaria per l'entrata e l'uscita delle immagini sacre	»	»	110
— del trigesimo pei tappeti destinati per l'Ungheria e Transilvania. Variazioni	»	»	112
— daziaria. Dilucidazioni. V. *Dazio. Dogane.*			
— V. *Ferro.*			
TASSA personale. In quali casi sono esenti da bollo le fedi di nascita e di morte che si producono per ottenere l'esenzione da essa tassa	I	2	23
— Durata della coobbligazione dei locatori delle case per la tassa medesima dovuta dai rispettivi affittuarj	II	2	317
— pel taglio de' boschi comunali. Epoca fissata per l'esazione della medesima	»	»	326
TASSE. Quelle di nomina ad impieghi devono essere versate di mese in mese in dodici eguali rate e non altrimenti	I	2	22
— Quella per la nomina ad impieghi onorarj quando vi sia congiunto uno dei titoli indicati nel § 149 della legge sul bollo e sulle tasse	»	»	216
— Sul pagamento della tassa di servizio per la nomina dei capi delle guardie di confine e di finanza	II	2	368

TA = TH	Vol.	Part.	Pag.
TASSE. Soppressione degli uffici provinciali delle tasse e diversa distribuzione delle incumbenze dai medesimi sin quì esercitate.....	II	2	407
— Sulla tassa da applicarsi nella nomina a prebende ecclesiastiche fatta da patroni privati o dal vescovo *pro tempore*	»	»	433
— conservate in vigore per gli archivj notarili	»	»	455
— da pagarsi dagl' impiegati gratuiti e soprannumerarj. V. *Impiegati.*			
— V. *Bollo.*			
TELLER Giuseppe. V. *Bermann Michele.*			
TEOLOGI. Sono esenti dal bollo gli attestati per essi sull' esame di catechetica e di pedagogia.	I	2	53
TERRAGLIE (le) trasparenti debbono pel dazio di entrata trattarsi come la porcellana.....	»	»	31
— V. *Dazio. Tariffa.*			
TERRITORJ estradoganali. V. *Dazio. Dogane.*			
TERZAGHI Roberto. Privilegio accordatogli per migliorato apparecchio di distillazione dello spirito di vino.....	»	»	278
TESTIMONJ. Con decreto anzichè con sentenza dev' essere decisa la sostituzione di un altro testimonio in luogo di quello già ammesso con sentenza interlocutoria e morto nel frattempo fino all' esame.....	»	»	52
— di questi stati chiamati avanti le autorità del governo parmense e viceversa. Indennizzazioni ad essi dovute	II	2	461
THEURER Giorgio H. Privilegio accordatogli per miglioramento delle macchine a colla e di carta perenne, ecc.	»	»	555
THEURING Giovanni. Prorogatogli il privilegio accordatogli per una invenzione nella fabbricazione di oggetti d'arte plastica	»	»	476
THONET Michele e comp. Van Meerten T. W. Privilegio ad essi accordato per un nuovo processo di dare la curvatura ad ogni qualità di legno	»	»	507

TI = TR	Vol.	Part.	Pag.
TICHTEL Giuseppe. Prorogato il privilegio accordatogli per apparecchi da bagno migliorati	I	2	276
TIROLO. Reciprocità di trattamento gratuito dei miserabili negli spedali delle sue provincie e del Vorarlberg e di quelle dipendenti dal governo di Venezia	»	»	44
TRANSILVANIA. Commercio intermedio con essa e coll' Ungheria dei suini e delle terraglie. V. *Dazio. Tariffa.*			
— V. *Cotone greggio. Dazio. Ferro. Foro civile. Soldati in permesso. Tappeti. Tariffa. Ungheria.*			
TRASGRESSIONI gravi politiche. Pel rilascio delle fedine relative alle procedure per esse trasgressioni sono da osservarsi le nuove norme prescritte per le fedine criminali	»	»	108
— (gravi) politiche. Si risolvono alcuni dubbj in questa materia	II	2	465
TRAVIAMENTI di polizia. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*			
TREU, Nuglisch e comp. Rinunzia loro al privilegio ottenuto per l' invenzione delle così dette bilance universali di sicurezza senza pesi	»	»	498
TREVANI Ottavio Francesco Antonio e Krentzler Giovanni. Privilegio ad essi accordato per l' invenzione d' una massa infiammabile da applicarsi ad ogni specie di battifuoco	»	»	532
TREVISO (provincia di). Disposizioni per la definizione dei reclami dei privati possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni di essa provincia	I	1	7
TRIBUNALI mercantili. I loro atti risguardanti sudditi ungheresi dimoranti in Ungheria devono dirigersi per mezzo dell'appello al regio tribunale ungherese in oggetti di commercio e di cambio residente in Pesth	I	2	155

TR = UL	Vol.	Part.	Pag.
TRIESTE (sapone d' olio di). V. *Certificati d'origine. Sapone.*			
TROVATELLI. V. *Esposti.*			
UETZ Adalberto. Revocato, per tasse non pagate, il privilegio accordatogli per nuova macchina atta a macinare i colori	I	2	249
UFFENHEIMER Massimiliano. Nuova proroga del privilegio a lui conferito per nuova e migliorata macchina da fabbricare il surrogato di caffè	II	2	498
— Prorogatogli il privilegio per l'invenzione di colorire in nuovo modo il rovescio delle carte da giuoco	»	»	508
UFFICI esecutivi di finanza. Determinazioni aulichè sull'organizzazione dei medesimi	I	2	57
— provinciali delle tasse soppressi. Incumbenze dai medesimi sin qui esercitate, distribuite	II	2	407
— pubblici. V. *Requisitorie.*			
UFFICIALI. Soggetti al bollo di 30 carantani i certificati di viaggio o di permesso d'assenza che ai medesimi si rilasciano	I	2	120
— di finanza. Attestati da prodursi dagl' individui che aspirano a tale impiego per constatare la cognizione delle merci	II	2	308
— Modificazione alla precedente circolare 6 luglio intorno agli attestati da prodursi dagli aspiranti a simili posti	»	»	358
UGAZZI Barbara. Sua rinunzia al privilegio accordato al defunto suo marito Ugazzi Vito per una nuova macchina da battere il grano	I	2	232
ULLINGER Federico cessionario di Heymann A. H. Prorogato il privilegio accordatogli per un mastice di nuova invenzione	»	»	»
ULRICH Cristiano. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per merci di chincaglieria di nuova fabbricazione	II	2	487

UN = UR	Vol.	Part.	Pag.
UNGHERESI (sudditi). V. *Tribunali mercantili. Ungheria.*			
UNGHERIA. Gli atti dei tribunali mercantili risguardanti sudditi ungheresi dimoranti in Ungheria devono dirigersi per mezzo dell'appello al regio tribunale ungherese in oggetti di commercio e di cambio residente in Pesth.	I	2	155
— Variazioni nella tariffa del trigesimo pe' tappeti destinati per essa e per la Transilvania.	II	1	112
— Commercio intermedio con essa e colla Transilvania dei suini e delle terraglie. V. *Dazio. Tariffa.*			
— V. *Cotone greggio. Dazio. Ferro. Foro civile. Soldati in permesso.*			
UNIFORME così detto di campagna. È permesso di vestirlo ai commissarj distrettuali, loro aggiunti, ed ai praticanti di concetto delle regie delegazioni provinciali.....	II	2	420
UNIVERSITÀ. Temporanea esenzione dal servizio militare per gli assistenti e supplenti delle cattedre di quella.....	I	2	205
URICH Cristiano. Annullato, per indistinta descrizione, il privilegio da esso ottenuto per una nuova maniera di costruire cornici.....	II	2	517
URLING cavaliere Roberto Guglielmo. Privilegio accordatogli per miglioramento dei locomotivi.	I	2	286
— Roberto Guglielmo. Privilegio accordatogli per miglioramento delle macchine da fabbricar viti.....	»	»	293
— Roo, rappresentato dal dottor Schüller. Privilegio accordatogli per una nuova macchina motrice per mezzo dell'elettricità.....	»	»	266
— Roo W. Privilegio accordatogli per migliorato modo di stampare stoffe e manifatture di cotone, lana, ecc.....	II	2	526

VE = VI	Vol.	Part.	Pag.
VECSEY (di) barone Nicola. Privilegio accordatogli per un nuovo motore di tutte le macchine, molini, ecc.	I	2	296
VEDOVE dei militari. Soggette al bollo le quietanze delle pensioni od assegni a loro favore.	»	»	45
— Le suppliche loro e degli orfani per trasporti o decorrenze di pensioni, assegni di grazia, ecc. devono presentarsi direttamente alle autorità militari	»	»	110
VENEZIA. Reciprocità di trattamento gratuito dei miserabili negli spedali delle provincie dal governo di Venezia dipendenti e di quelle del Tirolo e del Vorarlberg	»	»	44
VERONA (provincia di). Catasti e mappe pubblicate pel nuovo censimento della medesima. Prorogato il termine per insinuare i riclami	II	1	81
— Catasti e mappe del nuovo censimento stabile in quella provincia. V. *Censimento*.			
VETRI da specchi senza cornice. Come debbano daziarsi	II	2	328
VICENZA. Catasto e mappe del nuovo censimento stabile in quella provincia. V. *Censimento*.			
— (provincia di). Catasti e mappe pubblicate pel nuovo censimento della medesima. Prorogato il termine per insinuare i reclami	II	1	81
VILLA Ignazio. V. *Scazzosi Luigi*.			
VINI della Dalmazia e delle isole del Quarnero. Dazio a cui soggiace la loro importazione	II	2	375
— nazionali. Metodo per determinare le multe nelle contravvenzioni ai regolamenti doganali sul trasporto e custodia di essi vini	»	»	422
— Anche a quelli dell'Istria estese le favorevoli disposizioni portate dalla circolare 14 settembre 1842	»	»	436
VITALI Gio. Battista. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un nuovo apparecchio da conciare il cuojo	I	2	242

VO = WE	Vol.	Part.	Pag.
VOIGT Giovanni. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cappelli di feltro e di seta	II	2	527
VOIGTLANDER Cristiano Federico. Prorogatogli il privilegio per una nuova macchina da tagliare i guanti	I	2	269
VORARLBERG. V. *Tirolo*.			
WAHLEN Pietro. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione de' braccialetti d'ogni specie	»	»	256
— Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di braccialetti	II	2	523
WAISSENITZ Ignazio. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per l'invenzione di macchine atte a produrre il così detto orzo di Germania	»	»	559
WALDSTEIN Giacomo. Privilegio accordatogli per nuova maniera di legare gli occhiali	»	»	499
— Giovanni. Privilegio accordatogli per migliorato piedestallo delle lenti	»	»	553
WANAXEL Luigi. Prorogato il privilegio accordatogli per migliorato modo di misurare i fluidi	I	2	241
WANIG Giuseppe. Privilegio accordatogli per cappelli e cappe di feltro di nuova invenzione	»	»	281
WAPPENSTEIN Rodolfo ed Elbogen Enrico. Privilegio ad essi accordato per un modo novissimo di fabbricare linee d'acciajo	II	2	556
WEBER Giovanni. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'imbiancare la gomma e di farne una pulitura	»	»	492
WEDELES Antonio Salomone. Privilegio accordatogli per nuova maniera di lavorare le pelli.	»	»	535
WEILHEIM Carlo L. Prorogatogli il privilegio per invenzione e miglioramento nella fabbricazione dei lapis piombini	I	2	270

WE = WU	Vol.	Part.	Pag.
WEINRICH Carlo. Privilegio accordatogli per un trovato nell'applicazione delle ruote di spinta nei legni delle strade ferrate	II	2	556
WERGIFOSSE R. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un apparecchio denominato elettrofugo.....	I	2	286
WERTHEIM Francesco e Gleischner Giorgio. Privilegio ad essi accordato per migliorata fabbricazione dei ferri da pialla e dei ferri di appoggio	II	2	538
WESCHNIAKOFF Andrea. Privilegio accordatogli per miglioramento del nuovo combustibile denominato *carboleine*	I	2	272
WICKEDE Carlo. Prorogatogli il privilegio per l'invenzione d'una briglia di sicurezza.....	»	»	275
WIESER Michele Privilegio accordatogli per una nuova lega da stagnare il vasellame da cucina	II	2	522
WILLENBACHER e Rzebitscheck. Privilegio ad essi accordato per oriuoli a pendolo migliorati ..	I	2	264
WITASCK Giovanni Girolamo, Scheurich Carlo e Spitzbart Amadeo. Seconda prolungazione accordata loro del privilegio per un miglioramento nella tessitura della gomma elastica nuda e vestita	»	»	289
WITHALM Giuseppe cessionario di Kobl Francesco. Prorogatogli l'esercizio del privilegio al cedente accordato per l'invenzione di razzi con lettere lapidari.....	II	2	491
WOITECH Tomaso. Prorogatogli l'esercizio del privilegio per nuova costruzione della macchina alla Jacquart	»	»	513
WOLLE Emanuele. V. *Meissl Francesco.*			
WURM Adamo e Giovanni. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'una macchina atta ad agevolare i lavori da tornitore.....	»	»	489